IL

DUELLO

NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA

STUDIO

SUI PROGETTI DEL NUOVO CODICE PENALE
SUL DIRITTO POSITIVO PATRIO E DI LEGISLAZIONE COMPARATA

DELL'AVVOCATO

GIULIO CRIVELLARI

Sostituito Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33 — VIA CARLO ALBERTO — 33

ROMA
Piazza San Silvestro, 75, piano 1°

NAPOLI
Strada S. Anna de' Lombardi, 30, piano 1°

Succursali: CATANIA, Largo Gandolfo, 3 — FIRENZE, via Ghibellina, 96.

IL DUELLO

NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA

IL

DUELLO

NELLA DOTTRINA E NELLA GIURISPRUDENZA

STUDIO

SUI PROGETTI DEL NUOVO CODICE PENALE

SUL DIRITTO POSITIVO PATRIO E DI LEGISLAZIONE COMPARATA

DELL'AVVOCATO

GIULIO CRIVELLARI

Sostituito Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33 — VIA CARLO ALBERTO — 33

1884

PREFAZIONE

Sul duello molto ed in vario senso fu scritto; ma la questione, ch'io mi sappia, non fu mai esaminata dal lato esclusivamente legale. Vi furono i partigiani della libertà della singolare tenzone, i quali con pagine di splendidissima forma tentarono di dimostrarne la opportunità sotto il punto di vista sociale. Altri, abbracciando la medesima idea, procurarono di offrire i veri caretteri del duello, come combattimento e quale mezzo di riparazione di ingiurie ricevute, ne fissarono le forme, le usanze tradizionali e compilarono dei codici così detti cavallereschi, a cui ricorrere all'uopo.

Codesti studi, a coloro che il duello ritengono in certi casi necessario, possono sembrare di qualche, e, forse, di somma utilità; a tali altri, che il duello ravvisano come la conseguenza di un errore e di un pregiudizio ereditato dalla barbarie, che invase il mondo romano, non devono riescire opportuni. Ma i cultori delle scienze giuridiche che hanno l'abitudine di riguardare le piaghe sociali sotto un punto di vista distinto, e che per lo scioglimento di certe questioni le quali interessano da vicino il consorzio civile, di consueto si sollevano in una atmosfera più ossigenata, non possono essere soddisfatti da quelle pubblicazioni; ed era generalmente da essi sentito il bisogno che l'argomento del duello fosse trattato in un modo specialmente legale. Il duello — è indubitato, nè può negarsi dagli stessi fautori — perturba la pace pubblica e la tranquillità delle famiglie. Di fronte a questa anormale posizione, è legittimo il sentimento di coloro, i quali studiano con intelletto d'amore le discipline legali, che il duello debba essere considerato sotto il mero rapporto giuridico.

Io ho voluto tentare l'impresa e mi sono prefisso di trattare a fondo la questione sotto quest'unico aspetto.

Ho diviso il lavoro in tre parti:

nella prima parte esamino il duello nella storia e nella dottrina;

nella seconda, lo esamino nei lavori preparatorii pel nuovo Codice penale;

nella terza, lo esamino nel diritto positivo patrio e straniero e nella giurisprudenza.

L'esame della storia è indispensabile per avere una esatta nozione del duello. Maestra della vita in tutto, anche per ciò che riguarda il duello, la storia ci somministra utilissimi insegnamenti, perchè ce ne rivela l'origine, i caratteri, gli elementi, le forme; e con questi preziosi sussidi può il legislatore, quando si induca a reprimere tal fatto, stabilirne certamente le norme; può il giureperito essere in grado di interpretare giustamente la legge.

Dico altrettanto della dottrina. Parecchie sono le questioni che sorgono in così fatta materia. Anzitutto, il legislatore deve reprimere il duello? Quali sono gli argomenti che si pongono innanzi in favore della sua impunità? Con quali ragioni possono essere combattuti? Quali sono i motivi ai quali si appoggia la repressione? Se si vuole punire il duello, in quale categoria di misfatti dev'essere classificato? Quali sono le caratteristiche del reato di duello? Quali i momenti punibili di esso? Con quale pena deve essere colpito?

Non basta; importantissimo è l'esame circa i compartecipanti al duello. Vi possono essere i portatori del cartello di sfida; vi sono i padrini, i testimoni, coloro che forniscono le armi ed il locale; vi sono i medici infine. Questioni del pari gravissime sotto il punto di vista giuridico, e le quali possono facilmente essere sciolte coll'appoggio della dottrina.

Tutto questo ho compreso nella prima parte, che spero di avere esaurita completamente; almeno a ciò si spinsero tutti i miei sforzi; e che nutro lusinga abbia un qualche interesse.

Nè meno interessante, secondo il mio modo di vedere, è la parte seconda.

In questa ho compenetrati tutti gli studi che furono fatti dai varii Guardasigilli e dalle varie Commissioni in materia di duello

nella compilazione del nuovo Codice penale. Nè omisi la importantissima discussione che ebbe luogo in Senato sul progetto del ministro VIGLIANI: discussione ampia, elevata, calma e serena, come tutte le discussioni avanti quell'eminente Corpo legislativo, in cui alla somma dottrina va sempre accoppiata la più saggia prudenza. Codesti studi ho creduto necessari, siccome quelli che possono servire di guida sia ai membri del Parlamento, quando sarà portato in discussione il Codice penale, sia ai giureperiti nella interpretazione del diritto patrio positivo.

Nella parte terza finalmente, tratto del duello nel diritto positivo patrio e straniero e nella giurisprudenza. Due sono i Codici penali che vigono in Italia, il toscano ed il sardo. Ad uno ad uno esamino ed interpreto gli articoli di essi, coll'aiuto della dottrina e della pratica. Indi esamino e commento le massime che in fatto di duello furono sancite dalle Corti supreme regolatrici, due delle quali massime di grave momento, quella cioè se il duellante ferito e non feritore sia passibile di pena; l'altra, se l'intervento dei padrini sia o non sia necessario all'esistenza giuridica del duello. Chiudo poi questa parte con l'esame dei più accreditati Codici stranieri, che puniscono il duello; e cioè del Codice greco, dell'austriaco, del belga, del germanico, di quello del Cantone di Zurigo, dell'olandese e dell'ungherese; esame, la cui importanza nella ermeneutica legale è manifesta, nè ha d'uopo di dimostrazione.

In questa guisa, mi pare che l'argomento del duello, sotto il punto di vista legale, sia esaurito. Almeno fu questo il mio intento. Se ci sarò riescito ne avrò piena soddisfazione; se non avrò raggiunto lo scopo, non mi si accusi di disattenzione; ma si creda al mio buon volere ed alla mia perfetta buona fede.

I partigiani del libero duello accoglieranno con sorriso di compassione il mio lavoro; ma non faranno altrettanto, mi si permetta di sperarlo, i cultori delle scienze giuridiche. E mi basta. Quelli sono gli ammalati, questi i medici. Mi sono rivolto ai medici. Se i medici mi approvano, sarò contento. Degli ammalati, i quali disdegnano i consigli del medico, ed a questo irridono, io non mi curo.

PARTE PRIMA

IL DUELLO NELLA STORIA
E NELLA DOTTRINA

PARTE PRIMA

IL DUELLO NELLA STORIA E NELLA DOTTRINA

CAPITOLO PRIMO

Cenni storici sul Duello.

SOMMARIO: 1. *Il duello, come riparazione d'ingiuria, era ignoto agli antichi.* — 2. *Origine del duello - Combattimento giudiziario - Giudizio di Dio.* — 3. *Leggi della Chiesa.* — 4. *Opposizione dell'aristocrazia - Ottone I e Papa Giovanni XII - Ottone II e Corrado di Borgogna.* — 5. *Carta di Luigi il Giovane - San Luigi di Francia - Editto del 1260.* — 6. *Tregua di Dio - Filippo il Bello.* — 7. *Scorcio del secolo* XIV. — *Sorge il duello - Regno di Enrico II.* — 8. *Concilio di Trento - Carlo IX - Ordinanze di Moulins e di Blois - Enrico III.* — 9. *Enrico IV - Rigori contro il duello.* — 10. *Editto del 1609 - Tribunale dei Marescialli - Contraddizioni legislative.* — 11. *Luigi XIII - Nuovi Editti sul duello.* — 12. *Il Cardinale di Richelieu - Severità moderata - Editto del 1626 - Abuso di amnistie.* — 13. *Il Cardinale Mazzarino - Editto del 1643 - Luigi XIV - Editti del 1651 e del 1653 - Associazione del bene pubblico.* — 14. *Celebre editto sui duelli dell'agosto 1679.* — 15. *Editti di Luigi XV.* — 16. *La Filosofia - Rivoluzione del 1789 - Codice del 1810.* — 17. *Il duello in Inghilterra.* — 18. *Il duello in Italia.* — 19. *Vicereame di Napoli - Piemonte - Ducato di Milano.* — 20. *Repubblica di Venezia.* — 21. *Dopo la rivoluzione francese.*

1. — Il duello, quale mezzo di riparazione di ingiuria, come lo si prepara e lo si combatte a' giorni nostri, era ignoto agli antichi. Anche nei tempi più remoti ci saranno state querele private ed offese personali; ma invano si cerca nella storia il ricordo che cotali querele abbiano avuto termine con quella singolare tenzone che si chiama duello. Agamennone rapisce Briseide prigioniera di Achille; ma Achille, così fieramente insultato, non provoca Agamennone; invece si ritira nella sua tenda e, per tutta vendetta, si limita a privare del valoroso suo braccio l'esercito greco. — Ajace non monta in collera contro i suoi giudici che gli diedero torto nelle sue querele con Ulisse;

ma rivolge il suo furore contro i proprii armenti e contro sè stesso. — Temistocle, minacciato di bastone da Euribiade nel consiglio di guerra che precedette la battaglia di Salamina, non gli chiede conto dell'insulto; ma si accontenta di rispondergli le ormai proverbiali parole: *Batti, ma ascolta.* E millanta altri fatti di codesta natura si potrebbero trovare nelle storie antiche.

2. — La vera origine del duello — e in ciò sono d'accordo tutti coloro che di tale materia si sono occupati — la si deriva dai popoli barbari, le cui diverse agglomerazioni diedero nascimento alle moderne società. Da principio fu una istituzione giudiziaria, una specie di prova a cui si ricorreva in un procedimento civile per rischiarare un fatto contestato. VELLEIO PATERCOLO riferiva infatti, al tempo dell'imperatore Tiberio, che i Germani ringraziavano Quintilio Varo: *quod lites romana justitia finiret et solita armis discerni, jure terminarentur.* MONTESQUIEU cerca di stabilire che lo scopo di codesti combattimenti giudiziarî era stato quello di prevenire gli abusi del giuramento (1). Secondo un principio di giustizia generalmente ammesso, in ogni contestazione civile, spetta all'attore provare il suo credito; il convenuto deve limitarsi a combattere le prove prodotte contro di lui. Se l'attore non può provare la verità di quanto espone in giudizio, il convenuto deve essere assolto. Ma questo elementare principio di civile giustizia fu disconosciuto da molte leggi barbariche, le quali ordinavano invece che il convenuto, quando all'attore fossero mancate le prove, dovesse giurare chiamando Dio in testimonio che egli non teneva la cosa giudizialmente richiesta, o che non aveva commesso il fatto che gli era addebitato. Posto nell'alternativa, o di farsi condannare confessando, od assolvere spergiurando, non esitava un istante e prestava il giuramento. Ma, coll'andare del tempo, si venne a riconoscere che il giuramento era insufficiente. Onde supplire a cotesta insufficienza, da prima si immaginò di esigere che un certo numero di persone attestassero la credibilità del giurante. Non era necessario che queste persone avessero perfetta conoscenza dei fatti in contestazione e ne attestassero la verità o la falsità; solo dovevano esse affermare, sotto la fede del giuramento, di credere che il giurante dicesse la verità. Tali persone erano chiamate *conjuratores sacramentales.*

Nell'atto che l'accusato giurava di essere innocente, i *conjuratores* posavano con lui la mano sull'altare, ove era deposto il

(1) *Esprit des lois,* liv. XXVIII, chap. XVIII.

libro degli Evangeli. Il numero di essi era stabilito dalla legge secondo la natura e l'importanza della causa. Ma questo mezzo, necessariamente doveva essere inefficace, e moltiplicando i giuramenti non si faceva che moltiplicare gli abusi; ed è appunto per far iscomparire codesti abusi che, secondo il MONTESQUIEU, sarebbe stato istituito il combattimento giudiziario, l'uso del quale fu, per la prima volta, consacrato nella legge dei Borgognoni, sotto il nome di Legge Gombette dal nome di Gondebaud suo autore. Questa istituzione si generalizzò poco a poco e s'introdusse successivamente nelle abitudini giuridiche degli altri popoli barbari. La si trova nelle leggi dei Franchi Ripuari, dei Germani, dei Bavaresi, dei Turingi, dei Frisoni, dei Sassoni e dei Longobardi.

Per quanto bizzarra possa sembrare, e lo sia in fatto, tuttavolta era dessa in armonia col carattere e le vecchie tradizioni di questi popoli guerrieri. Il MEYER, al contrario (1), trova la origine del duello nell'uso seguito presso i barbari di cercare un presagio della vittoria in un combattimento singolare fra due uomini di nazioni belligeranti. In codesta opinione entrò manifestamente pel fatto accennato da TACITO, il quale, descrivendo i costumi dei Germani, lasciò scritto che quando questi popoli si trovavano in guerra coi loro vicini, cercavano di rapire un guerriero nemico e lo facevano combattere con uno di essi, onde dal successo trarre l'augurio sulla guerra che si stava per combattere. *Est et alia observatio auspiciorum qua gravium bellorum eventum explorant. Eius gentis cum qua bellum est captivum, quoquo modo interceptum, cum electo popularium suorum patriis quemque armis committunt: victoria huius vel illius pro prœjudicio accipitur* (2).

Si comprende di leggieri come sotto l'influsso di questa doppia tendenza, l'idea del combattimento giudiziario dovesse nascere e propagarsi in mezzo a popolazioni appartenenti alla famiglia germanica. Ed i sublimi insegnamenti del Cristianesimo, come afferma il DALLOZ (3), in luogo di distruggere dalla radice l'idea superstiziosa che andava unita al combattimento, non fecero, per così dire, che trasformarla. Se era vero, come ammmaestrava la nuova religione, che Dio fosse la giustizia e la stessa verità, che intervenisse direttamente, con una azione incessante, nelle umane faccende, non avrebbe potuto permettere che codesto combattimento, all'esito del quale era subordinato il giudizio

(1) *Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires*, vol. I, liv. II, chap. VII.
(2) *De more Germanorum*, cap. 10.
(3) *Répertoire*, v. *Duel*; n. 9.

della causa, terminasse col trionfo dell'iniquità. Il combattimento giudiziario divenne quindi il *Giudizio di Dio,* come il ferro arroventato, l'acqua bollente e la croce e tutte le altre prove usate in quell'epoca di ignoranza e di barbarie. Guardato sotto questo aspetto, doveva naturalmente sembrare preferibile alla testimonianza degli uomini, sempre incerta, anche se convalidata dal giuramento (1).

La legge salica fu la sola che non ammise nè la prova negativa per giuramento, salvo casi rarissimi, nè il combattimento giudiziario. Ma tosto i costumi la vinsero sulle leggi scritte e l'uso di quest'ultimo si stabilì anche fra quelle popolazioni che vivevano rette da essa. Nel nono secolo, tale pregiudizio aveva messo radici così profonde nelle abitudini pubbliche, e gli abusi del sistema ch'esso aveva rimpiazzato erano tanto grandi, che lo stesso Carlo Magno credette doverlo tollerare con una espressa disposizione: *Melius visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant, quam periurium perpetrent in absconso* (2), forzato di scegliere fra due mali il minore.

3. — Tuttavia, l'uso di questo speciale combattimento non si era stabilito senza resistenza, e sin quasi dalla sua origine, la Chiesa aveva contr'esso protestato; nè si era limitata a stigmatizzarlo per bocca dei Pontefici, ma aveva comminato delle pene contro coloro che vi avessero preso parte. Così, fra gli atti del terzo Concilio di Valenza, tenuto nell'855, Pontefice Leone IV, trovasi un cànone, il quale disponeva che chiunque si fosse reso colpevole, in tale combattimento, di omicidio o di gravi ferite, fosse cacciato come un perfido assassino dall'assemblea dei fedeli, sino a che non avesse con una giusta penitenza espiato il suo delitto, e fosse riguardato come suicida colui che vi avesse perduta la vita; non fosse, nella celebrazione dei santi misteri, pronunciato il suo nome, ed il suo corpo fosse tratto alla sepoltura senza il canto dei salmi e senza preghiere. Nei secoli seguenti furono o dai Papi o dai Vescovi rinnovati gli stessi anatèmi.

4. — Il Clero domandava che alla legge barbara ed anticristiana del combattimento giudiziario fosse sostituito il giuramento da prestarsi nelle chiese onde spaventare gli spergiuri e parlare alla coscienza dei colpevoli. Ma i signori, i quali erano dominati dalle abitudini guerriere e credevano cosa molto più nobile sostenere i

(1) Chi avesse vaghezza di conoscere le formalità del combattimento giudiziario, legga il Montesquieu, *Esprit des lois,* o il Merlin, *Répertoire,* v. *Combat judiciaire,* che lo riporta per sunto.

(2) *Leges Longobardæ,* lib. 2, tit. 55, leg. 25.

proprii diritti colla spada, combattevano tali sforzi. MONTESQUIEU, a proposito di questo antagonismo, narra un incidente abbastanza degno di nota. Giusta un costume che era da lungo tempo stabilito fra i Longobardi, quando, in materia di eredità, taluno avesse prodotto uno scritto e tale scritto fosse stato oppugnato siccome falso, colui che lo produceva ne giurava sugli Evangeli l'autenticità, ed in questa guisa, senza giudizio alcuno, andava al possesso della eredità. Gli abusi provenienti da tale consuetudine sollevarono vivi reclami; donde una lotta che è così narrata dal MONTESQUIEU (1). « Quando l'imperatore OTTONE I si fece incoronare a Roma, tutti i signori d'Italia mostrarono la necessità che l'Imperatore facesse una legge per correggere codesti abusi. Papa GIOVANNI XII giudicò d'accordo coll'Imperatore che la questione fosse portata innanzi al Concilio che di lì a poco doveva tenersi in Ravenna. Così avvenne; ivi i signori proposero la stessa domanda, e raddoppiarono le loro grida; ma sotto pretesto che taluni personaggi erano assenti, la deliberazione fu rinviata ad altra occasione. Allorchè OTTONE II e CORRADO re di Borgogna giunsero in Italia, ebbero in Verona un colloquio con i signori italiani, e sopra le reiterate loro domande, l'Imperatore, consenzienti tutti, fece una legge colla quale dispose che, quando sopra una eredità sorgessero contestazioni, ed una delle parti volesse servirsi di una carta di cui l'altra parte sostenesse la falsità, la faccenda dovesse decidersi col combattimento; che la stessa regola dovesse essere osservata in materia di feudi; che le chiese fossero soggette alla stessa legge, mandando a combattere i loro campioni. « La nobiltà — aggiunge il MONTESQUIEU — chiedeva la prova del combattimento per evitare l'inconveniente della prova introdotta nelle chiese; malgrado le grida di questa nobiltà, malgrado l'abuso che protestava e gridava esso stesso e malgrado l'autorità di OTTONE, che giunse in Italia per parlare ed agire da padrone, il Clero tenne fermo il suo assunto nei due Concilii. Il concorso della nobiltà e de' principi avendo costretto gli ecclesiastici a cedere, l'uso del combattimento giudiziario dovette essere riguardato come un privilegio della nobiltà, come un riparo contro l'ingiustizia, e una garanzia della proprietà; da questo momento l'uso si dovette allargare. E ciò avvenne quando gli Imperatori erano assai potenti e poco i Papi, e gli Ottoni vennero a stabilire in Italia la dignità dell'Impero ». La costituzione dell'Imperatore OTTONE II fu pubblicata nell'anno 969, e la forza d'impulso, che tendeva a generalizzarla fu tale che l'istituzione penetrò persino

(1) *Esprit des lois*, liv. 28, chap. 18.

nei Tribunali ecclesiastici; e non era solo il nodo della questione che si scioglieva con essa, ma si decidevano ben anco gl'incidenti e le domande interlocutorie; e gli stessi testimoni, gli stessi giudici potevano essere chiamati in campo chiuso. Quando, ad esempio, un testimonio veniva a deporre contro uno de' litiganti, costui poteva sostenere essere il testimonio falso e calunniatore ed offrirgli il combattimento; se il testimonio era vinto, siccome la falsità della sua deposizione rimaneva provata, il litigante che lo aveva prodotto perdeva la lite. Quanto ai giudici, era vietato di portare la loro sentenza avanti un Tribunale superiore; ma colui che si credeva ingiustamente condannato poteva sostenere che si era falsamente e dolosamente giudicato; e se il giudice sosteneva la bontà del suo giudizio, era obbligato di combattere contro l'appellante.

5. — Ma era impossibile che la verità non si facesse strada e non riprendesse il suo impero sopra lo spirito umano. Doveva dunque riconoscersi poco a poco che la pratica del combattimento giudiziario era viziosa e contraria ai più sacri principii di giustizia. I Tribunali ecclesiastici, per i primi, obbedendo alle ingiunzioni pontificie, furono obbligati di rinunciare a questo mezzo di prova, e l'esempio loro dovette apparecchiare gli animi ad una trasformazione della procedura. Insensibilmente, mediante il solo progresso della ragione pubblica, la giurisprudenza limitò i casi nei quali poteva aver luogo il combattimento e stabilì delle esenzioni e delle dispense. Il primo atto pubblico in cui si trova un sintomo della reazione che si stava operando, è la Carta accordata dal re Luigi il Giovane nel 1168 alla città d'Orléans, colla quale si stabiliva non potersi far combattimento fra due pel debito di cinque soldi o meno (1). Ma San Luigi di Francia fu il primo che seriamente ed efficacemente lavorò per abolire il combattimento giudiziario. Era egli troppo illuminato per subire il giogo dei pregiudizî del suo tempo, e troppo profondamente cristiano per non cercare di far iscomparire codesto sanguinario costume. Il Re, allora, in Francia, non esercitava un potere sovrano ed incontestato sopra tutte le parti del regno; il paese era diviso in territorî di dominio reale ed in baronie. Il Re era sovrano nei suoi dominii, ma non aveva alcun diritto sulle baronie. San Luigi cominciò adunque dal compiere la riforma nei suoi dominii, nella speranza che l'esempio potesse esercitare una salutare influenza sullo spirito dei baroni, e nel 1260, alla prova per combattimento sostituì quella per testimoni, tanto nelle materie criminali quanto

---

(1) Laurière, vol. I, pag. 15.

nelle civili. La speranza nell'esempio non fu frustrata, ed ebbe egli il conforto di vedere le nuove disposizioni introdotte nei più alti dominii baronali. I progressi però di questa riforma non potevano essere troppo rapidi, poichè non solo doveva urtare contro inveterati pregiudizî ed abitudini predilette ad una nobiltà bellicosa; ma colpiva nei loro interessi e la stessa nobiltà e gli ufficiali subalterni di giustizia e le guardie del campo, ecc., avvegnachè i nobili perdessero le multe, talvolta considerevoli, che loro pagavano i vinti, e gli ufficiali di giustizia gli emolumenti relativi.

6. — In quell'epoca di anarchia politica e di disordine sociale esisteva in Francia altresì un altro abuso non meno del combattimento giudiziario contrario alla ragione, e che nella storia del duello trova pure il suo posto, vale a dire l'abuso delle guerre private. Ciaschedun signore riguardandosi padrone assoluto entro i confini del suo feudo, il territorio era coperto di una moltitudine di piccoli sovrani, i quali avrebbero creduto di umiliarsi se avessero chiesto giustizia a un potere superiore. Vi erano adunque fra loro guerre continue, le quali non avendo per movente che passioni o interessi privati, nè essendo in conseguenza purificate da un amore patrio, il più delle volte erano accompagnate da indegne perfidie o da odiosissimi eccessi. Mano mano che il potere regio si estese e si fortificò e per conseguenza la indipendenza dei nobili andò diminuendo, l'abuso delle guerre private dovette necessariamente diminuire e scomparire del tutto; ma quando San Luigi salì al trono, era nella completa sua forza. Spettava a lui dare pel primo l'impulso al movimento riformatore. I suoi sforzi riescirono a far entrare nell'uso ciò che allora si chiamava *la tregua di Dio*. Era uno spazio di quaranta giorni, dalla ingiuria, duranti i quali veniva vietata al nobile offeso ogni via di fatto. Per comprendere la importanza di questa innovazione è d'uopo sapere che quando un nobile era stato offeso, ne riguardava autore anche qualsiasi parente dell'ingiuriante, stesse pure lontano dal luogo ove fu fatta la ingiuria, o nulla ne sapesse; e lo cercava sia di notte sia di giorno e lo batteva e sfogava sopra di lui ogni sua volontà. La *tregua di Dio* preveniva codeste sorprese e dava ai parenti del colpevole tutto il tempo necessario per provvedere alla propria difesa.

Filippo il Bello continuò l'opera riformatrice del suo predecessore e con una ordinanza del novembre 1296 proibì le guerre private e le private querele pel tempo in cui durava la guerra del Re; e la stessa proibizione estese ai combattimenti giudiziari, ordinando che i procedimenti in questo tempo iniziati fossero

regolati colle forme ordinarie. Con altra ordinanza del 1303 rinnovò le stesse proibizioni estendendole agli omicidi, agli incendi di case o di fattorie, alle aggressioni od invasioni di dominii sempre finchè durasse la guerra del Re, colla comminatoria di punire come perturbatori della pubblica pace i trasgressori di questo diritto; ordinanze codeste, sanzionate nell'interesse comune, le quali poi dovevano essere osservate non solo nelle corti del Re, ma in quelle eziandio dei baroni sudditi di lui. Era un mezzo eccellente per togliere il duello dalle abitudini giudiziarie e per rendere gli animi famigliari a quelle norme che già si cominciava a chiamare ordinarie. Pure ne seguì un effetto contrario, e parve che il numero dei misfatti tendesse ad aumentare. Nello stato di imperfezione in cui si trovavano in questa epoca le regole della procedura, i malfattori credevano di andare impuniti, purchè commettessero i misfatti in segreto e senza testimoni. Si fu allora, e cioè tre anni dopo dell'ultima ordinanza, nel 1306, che lo stesso Filippo il Bello ne promulgò un'altra, colla quale parve che ritornasse sui suoi passi e facesse onorevole ammenda circa i pregiudizii del tempo, disponendo con essa che si potesse ricorrere al combattimento giudiziario quando il misfatto fosse evidente; si trattasse di un misfatto contro le persone punito con la pena di morte; il presunto autore non ne potesse essere convinto da testimoni nelle vie ordinarie e tuttavia contro di lui si avessero indizi o presunzioni verosimili. Siccome però il combattimento era per l'ordinanza stessa circondato da forme troppo solenni e dispendiose, così, nei rarissimi casi, nei quali concorrevano tutte le anzidette condizioni, il più delle volte non poteva aver luogo.

Uno dei fatti che dovette contribuire più potentemente alla completa abolizione del combattimento giudiziario, si fu l'essersi attribuito esclusivamente al Parlamento di Parigi il diritto d'ordinarlo, quando se ne fosse presentato il caso, in tutte le parti del regno, senza distinzione alcuna. Non si conosce l'epoca di codesto provvedimento; è certo però che siffatta rivoluzione doveva compiersi insensibilmente e gradatamente, a misura che la signoria regale estendeva la sua giurisdizione su quella dei baroni.

Altro fatto che ebbe grandissima influenza sulla diminuzione del numero dei combattimenti giudiziari in Francia si fu l'affrancamento dei Comuni. Accordato agli abitanti dei Comuni il privilegio di avere dei sindaci e degli scabini incaricati di amministrare giustizia, i Re, e, sull'esempio loro, i baroni, gelosi di conservare quello ch'essi consideravano come una delle prerogative della sovranità, posero ogni cura per conservare ai

proprii giudici il diritto di accordare il combattimento. Ora, gli abitanti dei Comuni affrancati dovevano naturalmente a questa forma di procedura che li faceva ripiombare sotto la giurisdizione dei loro antichi padroni, preferire le vie ordinarie di competenza dei giudici che essi stessi si erano scelti (1).

7. — Tuttavia, nel mentre che il pregiudizio del combattimento giudiziario andava di giorno in giorno facendosi più debole, l'abitudine delle guerre private opponeva agli sforzi della autorità regale una pervicace resistenza. Si rinnovarono le proibizioni e ne fu sopratutto fecondo il regno di Giovanni II. Ma quando le resistenze dovettero cedere di fronte alla potenza ognora crescente di quella autorità, l'abuso non iscomparve, ma si trasformò, e si fu allora che ne sorse un altro che aveva ad un tempo e del combattimento giudiziario e delle guerre private, ma più che tutto di queste, vale a dire *il duello*. Ciò avvenne sul finire del secolo XIV e nel corso del successivo. Poco per volta si stabilì l'usanza di chiedere al Re l'autorizzazione di combattere in campo chiuso, e quando questa era accordata, un araldo d'armi portava il cartello di sfida all'avversario di colui che l'aveva ottenuta, e la sfida era fatta in nome del Re, il quale assisteva al combattimento, e quando giudicava opportuno lo faceva cessare gittando lo scettro in mezzo ai combattenti, come fece specialmente Francesco I nel combattimento da lui autorizzato fra due gentiluomini del Berry, i signori Veniers e Harzay.

Il regno di Enrico II vidde cominciare una nuova èra nella storia del duello. Con una ordinanza del 1547, questo principe aveva autorizzato il duello fra due gentiluomini della sua Corte, Francesco de Vivonne, signore di Chasteigneraye e Guy Chabot signore di Montlieu, conosciuto sotto il nome di Jarnac, in seguito a cui rimase morto il primo. Il Re che lo amava moltissimo e che appena salito al trono lo aveva colmato di favori, ne fu dispiacentissimo e giurò che mai più in avvenire avrebbe concesso tale autorizzazione. Unica conseguenza di codesto giuramento si fu che i duelli si fecero più frequenti. Quando si poteva ottenere l'aggradimento regale, lo si chiedeva solo nel caso di grave motivo; e se veniva rifiutato non si andava più oltre; ma allorchè si prevedeva che l'autorizzazione non avrebbe potuto essere conceduta, se ne faceva senza, ed al duello si ricorreva anche per frivoli pretesti, in guisa che le singolari tenzoni si ripeterono su vasta e spaventevole scala.

(1) Cauchy, *Du duel*, vol. I, pag. 81.

8. — Era impossibile che un abuso così mostruoso ed antisociale fosse lungamente tollerato dai grandi poteri che in una sfera diversa governavano allora la società; e fu prima la Chiesa ad inveire contro i duellanti, essa che fu per anco la prima a protestare contro il combattimento giudiziario. Il Concilio di Trento poi, con un cànone del 1563 (Sezione 25ª), fulminò la scomunica non solo contro i combattenti, ma eziandio contro i *padrini* (1); contro coloro che avessero dato un consiglio in diritto o in fatto; contro gli stessi spettatori; contro l'imperatore, i re, i duchi, i principi, i marchesi, i conti e qualsiasi altro signore che avesse offerto un terreno per la pugna, ordinando in pari tempo che coloro i quali fossero morti nel combattimento venissero per sempre privati degli onori della sepoltura ecclesiastica.

Il potere civile non tardò a seguire l'esempio della Chiesa. Già sin dall'anno 1560, gli Stati generali riuniti a Orléans avevano indirizzato al re Carlo IX i loro reclami per la severa punizione dei duellanti, nonchè delle ingiurie e mentite che erano la cagione dei duelli, reclami che furono accolti dall'ordinanza di Moulins del 1566, la quale minacciò nella vita i combattenti; e quanto alle mentite dispose, che la querela susseguente dovesse essere portata avanti i contestabili e marescialli di Francia o il governatore della provincia per essere appianata; e nel caso la mentita fosse stata data senza giusta causa, dovesse ritenersi nulla e colui che la diede essere tenuto a farne onorevole ammenda verso colui che l'avesse ricevuta.

Ma non bastava promulgare delle saggie disposizioni; conveniva curarne l'esecuzione con una giustizia imparziale e con una incessante fermezza. Il Re sentiva una necessità di porre un freno a questo disordine, che decimava l'aristocrazia (perchè unicamente fra l'aristocrazia succedevano i duelli) e indeboliva il suo regno; ma quando i colpevoli — e ciò accadeva assai sovente — erano i suoi favoriti, i suoi compagni di piacere, o quando venivagli chiesta la grazia da coloro ch'egli considerava come i migliori e fedeli suoi servitori, non sapeva più essere inflessibile, cedeva, e la legge rimaneva ineseguita. La impunità doveva conseguentemente accrescere il male; onde negli Stati generali riuniti a Blois nel 1575 si rinnovarono i reclami che erano partiti dagli Stati d'Orléans. Nel 1579 uscì l'ordinanza di Blois che confermò gli editti promulgati nei regni precedenti, con l'aggiunta che il Re non avrebbe spedito alcuna lettera di grazia e con proibizione ai giudici di avere riguardo a quelle che fossero rilasciate sopra

(1) Erano quelli che conducevano i duellanti al combattimento.

importuni eccitamenti. Con la stessa ordinanza si vietò ad ogni gentiluomo od a qualsiasi altra persona di fare radunate di gente sotto colore di private querele od altro, colla comminatoria di essere puniti come colpevoli di lesa maestà e perturbatori della pace pubblica, e si ingiunse ai governatori, luogotenenti, siniscalchi, ecc. di comporre le querele che fossero sorte nella loro giurisdizione, e di avvertire il Re di quanto avessero eseguito per provvedervi.

I tempi però volgevano ben poco favorevoli a codesta riforma, poichè gli animi erano eccitati dalle lotte religiose, i partiti armati, i nervi del potere indeboliti dai disordini inseparabili da una guerra civile; nè in questo stato di cose si poteva sperare il trionfo sopra abitudini che avevano radici profonde nei costumi della nobiltà ed erano tanto più potenti in quanto si fondavano sopra un sentimento, nobile in se stesso e fecondo di generose ispirazioni, il sentimento dell'onore. Enrico III d'altronde non era di carattere abbastanza grande e forte per togliersi a considerazioni personali, resistere a sollecitazioni e preghiere, come lo prova il suo contegno allora che in un celebre duello perirono due fra i suoi più diletti favoriti, Caylus e Maugiron. Caylus fu mortalmente ferito; il Re, lungi dal punirlo, non abbandonò un solo istante — come narrano gli storici contemporanei — il di lui capezzale; egli stesso gli somministrava le vivande e prometteva ingenti somme ai chirurghi se lo avessero guarito.

9. — Quando Enrico IV salì al trono, il male, già aggravato dai torbidi della Lega, era giunto al suo colmo. Egli si mise tutto uomo a pacificare le querele che sorgevano fra i nobili della sua Corte. Il Parlamento, dal canto suo, secondò gli sforzi di lui spiegando un particolare rigore contro i duellanti, e con regolamento 26 giugno 1599 ordinò che nessuno cercasse d'autorità propria per via di duello la riparazione delle ingiurie, e che ciascheduno portasse le proprie querele davanti ai giudici ordinari, con minaccia delle pene del delitto di lesa maestà, cioè la confisca del corpo e dei beni *sì contro i vivi che contro i morti;* estese queste pene contro ogni gentiluomo o qualsiasi altro che avesse favorito codesti combattimenti od assistito alle riunioni tenute in causa di querele, siccome « *trasgressori dei comandamenti di Dio,* « *ribelli al Re, violatori delle ordinanze e della giustizia,* « *perturbatori del riposo e della pubblica tranquillità* ».

Nel 1602 fu pubblicato altro editto, il quale, per così dire, non fece che dare la consacrazione legislativa al regolamento

anzidetto, minacciando la pena di morte e la confisca totale dei beni, contro coloro che avessero sfidato o fatto sfidare a duello, sia entro i confini, come fuori dei confini del regno; che sfidati si fossero portati sul luogo del combattimento; che avessero secondati, accompagnati od assistiti i combattenti. Nè i soccombenti sfuggivano alla pena, poichè era ingiunto ai Procuratori generali di iniziare un procedimento straordinario alla loro memoria e di provvedere alla confisca dei beni che avessero lasciato. Per mettere poi al coperto l'onore di coloro, i quali in riguardo allo editto avessero rifiutato il combattimento, il Re incaricava il contestabile, i marescialli di Francia ed i governatori di provincie di far comparire al loro cospetto le parti e di « ordinare con giudizio sovrano, sulla riparazione della ingiuria, ciò che nella loro lealtà e coscienza giudicassero ragionevole ». L'eccessiva severità delle pene portate da questo editto produsse un effetto del tutto contrario allo scopo che si era prefisso il legislatore. Il Re, assediato insistentemente da domande di grazia, non poteva resistere alla importunità dei suoi favoriti, di guisa che quasi sempre i colpevoli ottenevano una scandalosa impunità. Sully aveva già preveduto codesti risultati ed erasi sforzato di ottenere pene più miti, ma invano. Secondo la testimonianza degli autori contemporanei, specialmente di Pietro de l'Etoile, dall'avvenimento di Enrico IV al trono nel 1589 sino alla fine dell'anno 1608, sarebbero state spedite settemila lettere di grazia, e nello stesso spazio di tempo sarebbero periti in duello sette od otto mila gentiluomini.

10. — Tali fatti manifestavano la impotenza di ogni tentativo di riforma, il quale urtasse di fronte un pregiudizio dominante; onde si pensò, se in luogo di vietare il duello sotto la minaccia di pene rigorose, spesso ineseguibili, non fosse più conveniente tollerarlo come un male necessario nel caso in cui l'onore delle parti avesse sembrato richiedere codesto modo di soddisfazione; e si fu per seguire lo spirito degli autori dell'epoca (1), che Enrico IV nel giugno del 1609 pubblicò un nuovo editto, nel quale « allo scopo di impedire accidenti più gravi e più pericolosi », giudicò necessario di permettere « a chiunque si credesse offeso da un altro nel suo onore e nella sua riputazione di portare querela » al Re, al contestabile, o ai marescialli di Francia e di chiedere il permesso del combattimento, che « sarà accordato

(1) *Memorie* di Gaspard de Sauls Tavannes; Giovanni de la Taille, *Discours notable des duels*, 1607.

secondo si creda necessario pel loro onore ». Aggiunse inoltre che se l'offensore debitamente citato non fosse comparso, sarebbe stato rinviato innanzi al Parlamento per essere punito come disobbediente agli ordini del Re. Il contestabile, i marescialli di Francia, o i governatori di provincia, dovevano decidere le contese, se ciò avesse potuto farsi; ma se fossero state di tale natura da non poter essere definite se non col duello, dovevano avvertirne il Re, per ricevere e far eseguire l'ordine suo. Il querelante che aveva chiesto il combattimento ed era questo stato niegato perchè troppo leggera l'ingiuria, doveva avere una nota di vergogna.

A fianco di queste concessioni fatte ai costumi del tempo, eransi nell'editto collocate altre disposizioni contenenti pene contro i duelli, pene più o meno severe a seconda della gravità dei casi. Quando uno dei combattenti era rimasto ucciso, a colui che sopravviveva si minacciava la pena capitale colla confisca parziale dei beni. L'ucciso poi era privato della sepoltura; i suoi beni erano confiscati per un terzo; se non ne aveva, i suoi figli erano assoggettati per dieci anni a particolari gravezze; e se non nobili, dichiarati indegni per sempre di divenire nobili e di occupare una carica od ufficio regii. Quando poi nessuno dei combattenti fosse rimasto morto, era lasciata facoltà ai giudici di applicare o la pena di morte o la prigionia perpetua colla confisca di metà dei beni. Se poi ci fosse stata una semplice provocazione non seguita da combattimento, il provocatore era punito colla perdita delle sue cariche, offici e pensioni, ed era inoltre dichiarato inabile per sempre « a misurarsi con le armi ». Pene severe poi erano minacciate contro i secondi che avessero imbrandito un'arma, contro coloro che avessero portato un cartello di sfida e contro coloro che, come spettatori, avessero assistito ad un duello. Il Re faceva altresì espressa proibizione a chiunque, qualunque fosse la sua condizione, anche alla Regina ed ai principi del sangue, di intercedere presso di lui in favore dei colpevoli « protestando « e giurando avanti il Dio vivente di non accordare alcuna grazia « contraria alla detta ordinanza, nè di dispensare giammai dalle « pene minacciate dalla stessa, in favore e contemplazione di « chicchessia, nè per qualsiasi considerazione, causa o pretesto « che si potesse prendere, proporre od allegare ».

Questo editto produsse i più fortunati effetti, e, secondo la testimonianza dei contemporanei (1), la licenza dei duelli fu assai efficacemente repressa. Non si cita un solo caso in cui il duello sia stato autorizzato; anzi le memorie del tempo ne ricordano

(1) Audiguier, *Le vrai et ancien usage des duels.*

parecchi nei quali l'intervento del Re giunse ad operare una riconciliazione e ad impedire lo spargimento di sangue. Coraggioso fino alla temerarietà, di carattere in altissimo grado cavalleresco, ENRICO IV era eminentemente adatto a quella missione conciliatrice che si era imposta; ma la morte di lui, che seguì da presso la promulgazione dell'editto del 1609, interruppe l'opera così bene cominciata e tornò il furore dei duelli. Non si violava apertamente la proibizione, ma la si eludeva, mascherando il duello sotto le apparenze di un incontro accidentale. LUIGI XIII nel primo luglio 1611, dietro avviso della Regina reggente, pubblicò una dichiarazione, secondo la quale ogni incontro, in cui due gentiluomini col pretesto di qualche motivo di odio o di acrimonia, avessero posto mano alle armi, fosse reputato duello e punito colle stesse pene. Con altra ordinanza del 18 gennaio 1613, prescrisse una nuova pubblicazione dello editto del 1609, ingiungendo ai gentiluomini di portare le loro querele, entro un mese dalla ingiuria, avanti il Tribunale dei marescialli, sotto pena, trascorso quel termine, di subire la giurisdizione dei Tribunali ordinari.

Il Parlamento di Parigi, nell'anno seguente, 27 gennaio 1614, pubblicò un nuovo regolamento allo scopo di provvedere alla repressione dei duelli, minacciando ai duellanti, agli assistenti, ai favoreggiatori ed a coloro che avessero dato asilo ai contumaci la pena dovuta ai delitti di lesa maestà divina ed umana (la morte), nonchè la demolizione dei luoghi di rifugio. Tuttavia i rigori contenuti nell'editto del 1609 sembrarono insufficienti e si credette conveniente di aggravarli con l'editto di Saint-Germain-en-Laye del mese di agosto 1623, col quale si stabilì « che pel solo fatto delle dette sfide e duelli e tostochè « il delitto sarà stato commesso, rimarrà vacante ogni carica « od officio di cui fossero provveduti i delinquenti, e saranno « confiscati in favore degli ospitali e dei poveri del luogo tutti « gli altri loro beni sì mobili che immobili, nonostante la morte « dei delinquenti e qualsiasi lasso di tempo o qualsiasi prescri- « zione ». Ma nello stesso tempo che si provvedeva tanto severamente per l'avvenire, le lettere patenti liberavano dalla pena capitale tutti coloro che, per fatto di duello, fossero stati condannati dall'avvenimento al trono di LUIGI XIII in poi.

Questo progressivo aggravarsi di pene, col quale sistema il legislatore si sforzava di agire sulle immaginazioni e di ispirare a tutti un salutare terrore, prova che la malattia del duello andava crescendo. « I duelli — scrive RICHELIEU nelle sue memorie (1)

(1) *Collection* PETITOT, pag. 40 e seg.

— erano divenuti sì comuni, che le strade servivano di campo di combattimento, e come se il giorno non fosse abbastanza lungo, per eccitare la loro furia, i duellanti si battevano alla luce delle stelle o delle fiaccole che tenevano luogo di sole funesto ». Avevano un bel succedersi gli editti e potevano essi spingere fino agli estremi confini l'energia della repressione; ma l'audacia dei duellanti sembrava sfidare la potenza del legislatore. E doveva essere diversamente? Le leggi infliggevano pene terribili, ma non erano quasi mai eseguite. I colpevoli cominciavano a sottrarsi colla fuga, aiutati dai loro amici, alle ricerche della giustizia; poi, dopo un certo lasso di tempo, chiedevano ed ottenevano facilmente lettere di abolizione, motivate sulla stessa gravità delle pene incorse e così godevano di una impunità che era un incoraggiamento.

12. — Nel 1626, nel tempo stesso in cui si accordava una seconda amnistia nell'occasione del matrimonio di Enrichetta di Francia con Carlo I re d'Inghilterra, si tentò un nuovo saggio legislativo, nel quale ebbe una decisiva influenza il Cardinale Richelieu. Egli fece respingere dal Consiglio la proposta di permettere in certi casi il duello per due ragioni; una, pratica, pel timore cioè che si sarebbero moltiplicati i duelli autorizzati; l'altra, di un ordine più elevato, suggerita dalla natura stessa del duello, e dal suo carattere morale. Combattè inoltre l'eccessivo rigore dei precedenti editti e si sforzò di far prevalere un sistema di severità moderata e proporzionata alla gravità delle circostanze. Con questi criteri fu pubblicato l'editto del 1626, in cui la semplice sfida era punita soltanto colla privazione delle cariche e degli uffizi, colla confisca di metà dei beni e col bando per tre anni, pene che tuttavia sembrarono rigorose, ma che pure erano miti di fronte a quelle minacciate dalle leggi precedenti, specie dall'editto del 1623. Al duello non seguito da morte era minacciata la perdita della nobiltà, l'infamia o la pena capitale a seconda del grado di colpevolezza. Le pene del delitto di lesa maestà, vale a dire la morte e la confisca, erano riservate al caso in cui uno dei combattenti fosse rimasto morto. Però era permesso di applicare tutto il rigore delle precorse ordinanze allorquando fosse sembrato che l'atrocità del fatto avesse potuto meritare un castigo esemplare. Infine pel caso in cui i combattenti avessero impegnato altri nelle loro differenze, a titolo di *secondi,* per essere sostenuti, l'editto, chiamando *vile* la loro condotta voleva che fossero puniti di morte e dichiarava lo sfidatore e lo sfidato e i loro discendenti decaduti da ogni nobiltà ed incapaci di qual-

siasi carica per sempre. Il re Luigi XIII, onde premunirsi contro l'abuso delle domande per grazia, non solo diede la sua parola che non avrebbe mai graziato alcun duellante, ma fece inoltre giurare al suo segretario che non avrebbe firmato alcuna lettera di grazia in tale materia, ed al cancelliere che non vi avrebbe mai posto i suggelli.

Negli anni che seguirono la pubblicazione di quest'editto, lo stesso Re con qualche atto di severità diede a divedere il suo fermo proposito di curarne la più rigorosa esecuzione. Il Conte di Montmorency-Bouteville, il quale era stato già due volte condannato in contumacia, offeso perchè non aveva potuto ottenere il permesso di rientrare in Parigi e di essere riammesso a Corte, volle sfidare l'autorità del Re battendasi sulla piazza reale di pieno mezzogiorno col marchese di Beuvron. Aveva per secondi La Frette e Francesco de Rosmadec, conte Deschapelles. L'avversario era assistito dal proprio scudiere Chocquet e da Enrico d'Ambois, signor di Bussy. Quest'ultimo essendo rimasto ucciso dal Deschapelles, gli altri si diedero alla fuga; ma il Montmorency ed il Deschapelles furono presi, messi alla Bastiglia e condannati dal Parlamento alla decapitazione sulla piazza di Grève. Le loro famiglie invano impetrarono la clemenza del Re, e la sentenza fu eseguita. Ma l'effetto salutare prodotto da questo fatto fu del tutto passeggero; la forza d'abitudine riprese il sopravvento e le leggi furono dimenticate, in guisa che il Re, nel 1634, si vidde costretto di rimettere in vigore l'editto del 1626. L'anno successivo, 1635, in occasione della nascita di Luigi XIV, fu accordata una amnistia generale ai duellanti, terza per codesto genere di misfatti in breve volgere di tempo, indipendentemente dalle grazie particolari sempre numerose. Quale effetto potevano produrre codesti editti, succedentisi l'uno l'altro senza tregua e quotidianamente ineseguiti per una indulgenza che mai rallentava? Nessuna meraviglia adunque che gli sforzi di Luigi XIII per la repressione del duello siano rimasti inefficaci.

13. — Quando gli successe il figlio Luigi XIV, il furore dei duelli era al suo colmo. Una delle prime cure del Cardinale Mazzarino fu quella di occuparsi di siffatta materia e in un editto del giugno 1643 fuse con omogeneità tutte le leggi precedenti, affinchè fosse tolto ai giudici di fermarsi, secondo il particolare loro avviso, su quanto vi era di più mite o di più severo; ma anche quest'editto fu impotente. Le turbolenze civili che avevano insanguinato la minorità di Luigi XIV mantenevano nella nobiltà uno spirito di contesa e di disputa, il quale doveva neces-

sariamente dar luogo a continue querele; e si assicura che negli otto anni della reggenza d'ANNA d'AUSTRIA, più di quattromila gentiluomini siano periti in duello.

Era però riservato a LUIGI XIV, non di estirpare interamente un abuso tanto contrario al buon ordine ed alla pace del regno, ma almeno di combatterlo con una energia ed un successo, che sino allora non si erano peranco veduti. Nel 7 settembre 1651, lo stesso giorno in cui, uscito di minorità, tenne il primo *letto di giustizia* al Parlamento, fece dare comunicazione di un nuovo editto, il quale riproduceva, con qualche modificazione, le disposizioni dei precedenti, ed estendeva, in certi casi, alla discendenza dei duellanti la perdita della nobiltà e la infamia. Ma una successiva dichiarazione *(maggio 1653)* introdusse nella legislazione del duello un principio più conforme alle idee nuove, che cominciavano a germogliare negli spiriti, vale a dire il principio *della personalità delle pene* « perchè i discendenti, non essendo colpevoli del misfatto, non devono partecipare alla punizione ». Con la stessa dichiarazione si permise agli eredi del duellante, morto in combattimento, di costituirsi parte civile; e la confisca era revocata quando per loro diligenza il duellante uccisore fosse rimasto condannato.

Nello stesso tempo, istituì un'associazione della quale procurò che avessero formato parte tutti i gentiluomini. Al momento di entrarvi dovevano firmare una dichiarazione ch'egli fece approvare solennemente dal tribunale dei marescialli, con cui si obbligavano di rifiutare ogni sorta di sfida; di non battersi mai in duello per qualsiasi causa; attestavano la loro avversione per esso, come cosa del tutto contraria alla ragione, al bene ed alle leggi dello Stato e incompatibile alla salute e religione cristiana, senza però rinunziare al diritto di respingere, nelle vie legali, le ingiurie che loro fossero fatte per quanto ne fossero obbligati dalla loro professione o dalla nascita loro, pronti sempre dal canto loro di illuminare quelli, i quali avessero creduto di serbare del risentimento contr'essi e di non darne argomento a chicchessia. Onde indurre i gentiluomini a formare parte di quella lega, che si può chiamare *del bene pubblico,* nel regolamento dei marescialli si inserì un articolo, con cui quando fosse sorta disputa fra due gentiluomini, avesse dovuto ritenersi provocatore, sino a prova contraria, colui il quale non fosse stato membro della associazione.

Codesti provvedimenti uniti alla fermezza, con la quale il re SOLE faceva sempre eseguire i proprii editti, contribuirono alla sensibilissima diminuzione dei duelli.

14. — Nell'agosto del 1679 fu promulgata una nuova ordinanza che prese il nome di *editto dei duelli*, perchè stabilì definitivamente la legislazione in cosifatto argomento. Le sue disposizioni possono essere distinte in due classi principali, contenenti le norme per prevenire i duelli e le norme per la repressione loro. Le misure preventive consistevano nell'intervento del tribunale dei marescialli. Questo tribunale non era stato istituito precisamente per giudicare le cause d'onore; ma tutti i fatti concernenti la guerra, e le dispute fra gentiluomini relative al servizio militare. La giurisdizione nelle cause d'onore gli fu attribuita come a giudice naturale della nobiltà e dell'esercito, ed era sua missione di troncare nell'origine le querele; nè faceva d'uopo che vi fosse il ricorso della parte offesa; bastava che fosse in qualsiasi guisa informato della contesa. Allora citava le parti al suo cospetto con divieto espresso di passare a vie di fatto. Se temeva che le parti non obbedissero a codesta ingiunzione, aveva facoltà di farle accompagnare dagli arcieri e dalle guardie del contestabile; se poi dimostravano intenzione precisa di disobbedire, poteva farle imprigionare. Quando, volontariamente o per forza, le parti erano condotte innanzi al tribunale, i marescialli procuravano di conciliarle e di appianare la contesa con ogni mezzo possibile. Se poi la conciliazione fosse stata impossibile, o per la gravità del fatto, o per la ostinazione dei contendenti, i marescialli si spogliavano della veste di conciliatori per prendere quella di giudici, e applicavano, secondo il loro beneplacito, le pene più o meno severe a seconda della maggiore o minore gravità dell'offesa.

Se le parti in luogo di portare la loro contesa avanti i marescialli, ne avessero rimesso lo scioglimento alla sorte delle armi, venivano giudicati da un tribunale misto, composto di giudici ordinari e di ufficiali e prevosti del contestabile, con appello al Parlamento. Quando gli ufficiali ed i prevosti del contestabile fossero venuti a conoscenza di un duello eseguito, dovevano procurare l'arresto dei colpevoli, e per ogni arresto avevano una ricompensa di 1500 lire. Le officialità diocesane, sovra richiesta dei Procuratori generali e dei Procuratori del Re, dovevano fulminare monitori contro ogni testimonio che si fosse rifiutato di deporre in giudizio quanto sapeva. Se le prove del delitto non potevano essere raccolte prontamente, i Parlamenti avevano facoltà di prolungare ad arbitrio la detenzione degli arrestati. Se per la fuga dei colpevoli si avesse dovuto procedere in contumacia, il Procuratore generale spiccava ordine d'arresto, i beni erano confiscati e dopo tre nuove intimazioni a breve termine,

dichiarati colpevoli erano condannati alle pene portate dall'editto. Gli effetti di queste condanne erano terribili; i beni confiscati posti tosto sotto sequestro; le case dei condannati rase al suolo ed i loro boschi d'alto fusto recisi a metà a ricordo del delitto; nessuna devoluzione di eredità; la sola condanna all'arresto importava la perdita immediata della nobiltà e la dichiarazione di infamia; non ammessa la purgazione della contumacia salvo il caso di sovrano permesso e dietro pagamento delle multe già incorse. L'azione pubblica pel duello non si estingueva nè colla morte del colpevole, nè per via di qualsiasi prescrizione; aveva anzi il privilegio di far rivivere le procedure criminali già intentate per altri fatti. Quanto alle pene, erano queste più o meno severe a seconda ci fosse stata semplice sfida non seguita da combattimento, duello consumato ma senza omicidio, duello con omicidio. Nel primo caso, lo sfidante era dichiarato decaduto dal diritto di poter mai ottenere soddisfazione di una offesa, oltre alla prigionia per due anni, alla sospensione delle cariche, alla privazione della rendita per tre anni, e ad una multa eguale alla metà della rendita di un anno. Lo sfidato, accettante, era assimilato allo sfidante e come questi punito, si fosse o non si fosse presentato sul luogo del combattimento, quand'anche il duello non avesse avuto luogo. Se c'era stato duello, l'editto minacciava contro i due combattenti la morte con la totale confisca dei beni, quand'anche nessuna conseguenza ne fosse susseguita. Se era avvenuta la morte di uno dei combattenti, la pena era uguale per l'altro rimasto vivo; quanto al defunto, si faceva il processo alla sua memoria come nel delitto di lesa maestà; il suo corpo era privato degli onori della sepoltura ed i suoi beni assoggettati alla confisca od alla multa. Coloro che avessero impegnati dei *secondi* nella loro contesa erano decaduti dalla nobiltà, i loro stemmi erano spezzati pubblicamente dalla mano del carnefice; i discendenti però non erano, come in passato, colpiti dalla stessa pena, ma tenuti a provvedersi di nuovi stemmi, per non soffrire la macchia che la mano dell'esecutore di giustizia aveva portato sul blasone del padre loro. Le stesse pene erano applicate ai *secondi* e ai gentiluomini che avessero parteggiato per chi tale non fosse. Il borghese provocatore di un gentiluomo era condannato alla forca ed alla confisca. Il valletto portatore di un cartello di sfida, la prima volta era frustato; in caso di recidiva condannato alle galere a vita. Gli stessi spettatori erano puniti, quando si fossero portati sul luogo espressamente. Erano reputati complici del misfatto, cui avevano assistito e non avevano, per quanto stava in loro, impedito,

come erano obbligati — diceva l'editto — dalle leggi divine ed umane.

Finiva il Re protestando che non avrebbe mai permesso scientemente la spedizione di qualsiasi lettera contraria all'editto stesso nè in occasione di alcun matrimonio di principe o di principessa del sangue; nè per la nascita di principi o figli di Francia; nè per qualsiasi altra considerazione generale o particolare. Ma questa promessa non mantenne. Fougeroux de Campignolles in una storia assai interessante del duello, pur riconoscendo che sotto il regno di quel monarca il barbaro pregiudizio del punto d'onore aveva fatto un numero di vittime senza paragone minore dei tempi andati, pretende che questo onore non debba essere attribuito al monarca stesso, ma sia stato un progresso la cui causa identificavasi col graduale cammino dello spirito umano (1).

15. — La morte di questo principe fu come il segnale di una rivoluzione istantanea negli spiriti e nei costumi. All'autorità intollerante e dispotica degli ultimi anni del suo regno successe d'un tratto per naturale reazione nelle classi più elevate della società una licenza sfrenata, un disordine di idee e di costumi fin'allora sconosciuto. Il duello che la perseverante severità di Luigi XIV aveva quasi interamente soffocato, ricomparve; eppure gli editti di lui erano tuttora in vigore; ma alla loro esecuzione mancava il suo fermo ed intelligente potere; e rimasero lettera morta. Luigi XV, raggiunta appena la maggiorità *(febbraio 1723)* pubblicò una dichiarazione colla quale confermò e rinnovò gli editti del padre, con qualche nuova disposizione. Così, ad esempio, quando non s'era dato ai giudici *del punto d'onore* alcun avviso circa la contesa, erano i combattenti puniti colla morte. Quando, al contrario, l'avviso era stato dato, tale pena era minacciata al solo aggressore, purchè l'atto fosse rimasto nei limiti di una legittima difesa. Se si fosse proceduto solo per notorietà, nessuno dei combattenti poteva essere assolto se non dopo una più ampia istruzione pel corso di un anno, durante il quale ambedue dovevano rimanere in prigione. Se un gentiluomo avesse colpito un altro gentiluomo in qualsiasi maniera, era punito con quindici anni di prigione, colla esecuzione sugli stemmi, e colla perdita della nobiltà. Infine si chiudeva l'editto colla solita giurata promessa di non far luogo a qualsiasi grazia.

Codesti atti legislativi sembrava attestassero la ferma vo-

(1) Vol. I, pag. 236.

lontà in LUIGI XV di seguire le orme del suo predecessore; tuttavia ciò non avvenne. Nel corso di questo regno, che per così dire non fu che un lungo scandalo, il duello non fu più energicamente represso di quello che non lo fosse stato sotto la reggenza di FILIPPO d'ORLÉANS. Vi fu però una condanna capitale pronunciata dal Parlamento di Grenoble, nel 16 settembre 1769, contro un suo consigliere, il signor Du Chèlas, colpevole di avere ucciso in duello un capitano della legione di Fiandra, certo Lamberto Bèguin; ma il fatto era aggravato da circostanze accessorie, poichè il Du Chèlas si era portato sul luogo della pugna con armi difensive, ed aveva proditoriamente ucciso il suo avversario. Era proprio il caso di spiegare uno speciale rigore. Il Du Chèlas infatti fu dichiarato decaduto del suo ufficio di consigliere, e fu ordinato che dovesse essere condotto in camicia, a capo scoperto e con la corda al collo, tenendo in pugno una torcia ardente di cera gialla, innanzi la porta della cattedrale ove in ginocchio avesse a dichiarare che dolosamente e proditoriamente aveva assassinato il Bèguin con parecchi colpi di spada, mentr'era a terra e senza difesa, e che di ciò chiedeva perdono a Dio, al Re, alla giustizia; che successivamente, dopo essere stati anneriti ed infranti i suoi stemmi ai piedi del patibolo, fosse assoggettato al supplizio della ruota. In pari tempo fu condannato al marchio ed a quattr'anni di galera il domestico del Du Chèlas per avere accompagnato il suo padrone ed averlo favorito nel suo misfatto. La stessa sentenza soppresse la memoria del Bèguin perchè morto in duello.

16. — Tuttavia in mancanza di leggi divenute impotenti, in quell'epoca c'era un'altra forza, sulla quale il duello doveva necessariamente, presto o tardi, contare; la filosofia. Nella guerra che a tutti i pregiudizi aveva dichiarato codesta nuova potenza, tanto più temibile in quanto si indirizzava all'opinione, che allora più che mai poteva chiamarsi regina del mondo, il pregiudizio circa il punto d'onore non poteva essere risparmiato. Non v'ha chi non conosca la protesta eloquente del ROUSSEAU contro questo barbaro costume, che da parecchi secoli aveva fatto spargere tanto sangue. L'impressione prodotta da questa critica veemente dovette essere profonda e forse, senza temerità, puossi affermare che non mancò d'influenza sul rallentamento notato da qualche scrittore nelle abitudini del duello. Ma se il pregiudizio era scosso, non era però radicalmente estirpato. Dal gentiluomo l'abitudine si era estesa alla borghesia; e chiunque avesse rifiutato di battersi era ritenuto disonorato. Ma la rivoluzione venne a distrug-

gere tutte le istituzioni del passato: nella ruina dei Tribunali *del punto d'onore* e della giustizia del Parlamento furono travolti tutti gli antichi editti, i quali, del resto, non avevano conservato che un'esistenza nominale. Allora non si pensò di rimpiazzarli in modo conforme al nuovo stato delle idee e dei costumi, poichè era nella opinione di tutti che il pregiudizio *del punto d'onore,* nato fra l'aristocrazia e rinchiuso negli stessi confini di questa casta privilegiata, fosse scomparso con essa e non avesse sopravvissuto alla rigenerazione sociale che tendeva a confondere tutte le classi nella grande unità nazionale. Ma le lotte d'opinione produssero tosto degli effetti che cangiarono su questo punto la disposizione degli animi. Qualche nobile del partito della Corte lanciò delle provocazioni a dei membri più liberali della Assemblea nazionale ed ebbero luogo dei duelli. Quello che menò più rumore fu il duello avvenuto fra il sig. De Castries ed il sig. De Lameth, in cui quest'ultimo rimase ferito. La pubblica opinione si commosse, e da ogni parte sorsero reclami contro la impunità susseguita, e perchè la legge, con un'energica repressione, ponesse termine a conflitti che minacciavano la indipendenza della Rappresentanza nazionale e mettevano in pericolo la pubblica pace. Per rispondere a questi voti, l'Assemblea, nella seduta del 4 febbraio 1791, ingiunse ai suoi comitati, di presentare al più presto possibile un progetto di legge sul duello; ma l'ingiunzione non ebbe effetto. È notevole anzi che in quello stesso anno fu sottoposto alle deliberazioni della Rappresentanza nazionale un progetto di Codice penale in cui il duello non era nominato. Questo Codice fu promulgato nel successivo ottobre, e sul duello non conteneva alcuna disposizione. Abrogato questo dalla pubblicazione dell'altro del 1810, eguale silenzio su codesta specie di misfatto.

17. — Ho riferito in questi brevi cenni storici sul duello, quanto era sul proposito accaduto in Francia, poichè in Francia il pregiudizio era più che altrove radicato; ivi più frequenti si succedevano le singolari tenzoni e le norme tutte per la prevenzione e la repressione di esse erano state dagli scrittori raccolte, esaminate, approvate o censurate. Vediamo ora brevemente come su questo argomento le cose si passassero in Inghilterra ed in Italia.

Il combattimento giudiziario ed il duello hanno in Inghilterra esistito simultaneamente; quello, come una istituzione regolare e come un mezzo legale di por fine ad una processura; questo, come un fatto illecito, riprovato dalla morale e dalle leggi protettrici dell'ordine e della pace pubblica. V'ha di più; il combat-

timento giudiziario, quest'uso assurdo, uscito dalle tenebre della barbarie, e di cui lo stesso Medio Evo aveva fatto giustizia, sussistè in Inghilterra sino al secolo XIX; e fu soltanto nel 1819 che un atto del Parlamento lo tolse. È bensì vero che aveva già cessato in fatto da lungo tempo; ma non essendo mai stato abrogato, poteva, specialmente in materia civile, essere invocato da una delle parti come mezzo di prova. Fu il BLACKSTON che esternò questo avviso (1). Per una singolare bizzarria, nel 1817, in un procedimento, che fece grande rumore in Inghilterra, il procedimento Thornton, fu invocata l'antica legislazione, la quale in materia criminale, permetteva ad un accusato di assassinio di giustificarsi col combattimento; e la domanda fu accolta; ma il combattimento non ebbe luogo perchè l'avversario, meno sicuro della sua forza che della giustizia della sua causa, desistè dalla accusa. Fu appunto per ciò, che richiamata la pubblica attenzione su quest'ultimo avanzo di una legislazione da lunga pezza dimenticata, si presentò il *bill* di abrogazione.

Quanto al duello propriamente detto, sebbene abbia ivi esistito, tuttavia non fece quelle stragi che menò in Francia, ove, come ho narrato, la nobiltà rimase, senza esagerazioni, decimata. Al giorno d'oggi rarissimi sono i casi colà di particolari tenzoni, le quali si accordano ben poco col sangue freddo e colla flemma britannica. Quanto a leggi repressive, in diverse epoche intervennero atti della pubblica autorità; ma siccome non era quel combattimento nei costumi della nazione, ebbero poche occasioni di essere applicati. Al giorno d'oggi, chi pone mano nell'intricato labirinto legislativo inglese, potrebbe forse dire che quelle disposizioni siano abrogate o in vigore? Comunque sia, oggi, se in Inghilterra avviene un duello, le leggi che vi si applicano sono quelle generali che regolano l'omicidio o le lesioni personali. Solo il Codice militare contiene norme e sanzioni particolari circa le sfide fra militari; ed è notevole quella rigorosissima che priva della pensione la vedova di un ufficiale morto in duello.

18. — In Italia, al dire del MURATORI, l'uso dei duelli spettacolosi durò fino al secolo XVI, ed alcune chiese vi ebbero anche esse ricorso per sostenere i loro diritti. Combattevasi per lo più a cavallo, tanto dai cavalieri quanto dai campioni, colle lancie, collo scudo, colla spada e col pugnale. Assistettero al duello imperatori, principi o supremi magistrati, senza il consenso dei quali non si poteva avere il campo; ma questa licenza fu poi per abuso

(1) *Commentario sulle Leggi inglesi.* — Veggasi traduzione francese DE CHOMPRÈ, 1823, vol. IV, pag. 562.

trasandata. Nel dì stabilito dal principe o dai giudici eletti, i combattenti venivano chiamati per nome ad alta voce dall'araldo, e montati sopra destrieri magnificamente bardati, colle visiere alte od aperte, con lo scudo pendente dal collo sul petto, colla lancia in sulla coscia, con due spade e con la daga entravano nello steccato preceduti da una bandiera, nella quale era dipinto Cristo crocifisso, colla immagine della Vergine o di quel Santo pel quale avevano particolare divozione, e giunti al cospetto del giudice, l'assalitore ripeteva l'accusa, ed il difensore la mentita, e giurando poscia ambedue sul santo Vangelo la verità delle loro parole, si accingevano alla pugna, mentre gli araldi o padrini assegnavano loro il luogo dello steccato e lo partivano in modo che i duellanti avessero nelle loro prime mosse ugual vantaggio o disavvantaggio dal sole. Ad un suono di tromba i combattenti si correvano adosso a briglia sciolta, e rotte le lancie, davano mano alle spade; poi stringendosi più da presso, adoperavano le daghe ed i trafieri; nè finiva il duello se non quando uno dei due combattenti fosse caduto morto o si fosse dato per vinto. Se combattevasi per un delitto capitale, tutto il torto, tutta l'infamia cadevano sul vinto, fosse accusato od accusatore. Gli araldi lo spogliavano delle armi, e fattele in pezzi, le spargevano pel campo, e consegnavano lui alla giustizia che lo mandava al fuoco o alle forche, o gli faceva mozzare le mani o le orecchie od il naso.

I progressi della civiltà, i divieti dei principi e della chiesa posero un freno a questi barbari giudizi; ma non cessò per questo in Italia il furore dei duelli; chè gli spagnuoli vi diedero eccitamento col *punto d'onore*. Per la qual cosa chiunque professava la milizia affidava ai duelli la vendetta degli odi privati e delle opinioni politiche e religiose, e quanto v'ha di più acre nelle violenti passioni dell'uomo. Notevole è nella storia del Varchi la descrizione del duello tra Lodovico Martelli e Giovanni Bandini, che fu combattuto sotto le mura dell'assediata Firenze l'anno 1529, l'ultimo che si sappia celebrato in Italia con tutte le cerimonie cavalleresche, e al quale aveva dato occasione, per quanto si crede, una secreta rivalità di amori.

19. — Dalla metà del secolo xvi e massimamente sul principio del secolo xvii emanarono leggi civili ed ecclesiastiche contro il duello, più o meno severe; ma dimostranti tutte come i vari legislatori italiani si preoccupassero per porre un freno a codesto disordine sociale. Molte furono in Napoli le sanzioni prammatiche in questa materia; le più notabili sono quelle del

Vicerè PIETRO DI TOLEDO del 2 gennaio 1540 e quelle del Conte di Monterrey del 6 dicembre 1631; sulle quali è notevole che mentre la prima minacciava la morte anche contro i padrini, la seconda ridusse la pena alla relegazione ed alla multa; ma non già per sentimento di mitezza, bensì perchè la prima legge appunto per la sua troppa severità per quasi un secolo non era mai stata eseguita.

In Piemonte, il più antico editto che si conosca è quello del 10 luglio 1600 del Duca CARLO EMANUELE I, editto che minacciava la pena di morte e la confisca dei beni, non solo contro i duellatori, ma contro tutti coloro che avessero portato o a voce o per iscritto il cartello di sfida, e contro i secondi o padrini, e contro coloro che al duello avessero assistito o l'avessero in qualsiasi modo favorito.

Nel Ducato di Milano le Gride della Signoria spagnuola erano informate agli stessi principii del vicereame di Napoli. In Toscana vi fu la legge Granducale del 18 settembre 1634, per la quale i duellanti, i padrini, gli eccitatori al duello e perfino coloro che per mera curiosità vi avessero assistito erano condannati alla pena della forca, dello squarto, all'infamia ed alla confisca.

20. — La Repubblica di Venezia provvide essa pure alla repressione dei duelli; ma le sanzioni minacciate non furono, come altrove, tanto severe. Quattro sono le leggi, o *Parti* (1), come le leggi di quel Governo erano chiamate, che si conoscono: una del 19 aprile 1541 del Consiglio dei Dieci; altra del 13 febbraio 1631 del Senato (o *Pregadi*); una terza del 17 maggio 1632 del Consiglio dei Dieci; la quarta infine emanata dallo stesso Consiglio nel 29 aprile 1739.

La *Parte* del 19 aprile 1541 minacciava agli affissori di cartelli di sfida il bando per anni dieci; la stessa pena a coloro « *che andassero a combattere al loco della disfida* ».

La *Parte* 13 febbraio 1631 disponeva: « che tutti quelli che « faranno disfide a voce o col mezzo di affissione di cartelli da « amici, padrini ed altre interposte persone, se abitanti città, « dogado e terraferma » fossero condannati alla relegazione per sette anni continui nell'isola di Candia « se abitanti nelle provincie da mar » per sette anni in terraferma, Palma, Maran ed altre fortezze ad arbitrio; o al bando perpetuo quando non avessero potuto essere relegati.

(1) Si chiamavano *Parti* perchè la parte dispositiva delle leggi, cominciava colla formula sacramentale: *L'anderà Parte* ecc.

La *Parte* del 17 maggio 1632 del Consiglio dei Dieci era conforme alla precedente. Quella infine dello stesso Consiglio dei Dieci del 1739, 29 aprile, sanciva che: « chi espone cartelle « per disfide, manderanno, porteranno od accetteranno disfide « per combattere in duello sia e si intenda *ipso facto* aver com- « messo un'azione indegna ed infame ».

I nobili erano « privati della patrizia nobiltà e siano fatti « depennare dal Libro d'oro esistente all'Avogaria di Comun ». Gli stipendiati, erano privati dello stipendio; i feudatari, vita durante, d'ogni feudo, contea e giurisdizione; applicate le rendite a beneficio della cassa pubblica. Tutti poi « nessuno eccettuato » erano condannati « al più largo bando perpetuo ». Se avessero rotto i confini « e venendo preso alcuno, sia condotto « in questa città e fra le due colonne di San Marco, ove per « il ministro di giustizia, sopra un eminente solaro gli sia tagliata « la testa, sicchè si separi dal busto e muoia ».

21. — Durante la rivoluzione di Francia, come ho notato più sopra (N. 16), i legislatori di quel paese non si occuparono del duello, per modo che il codice penale del 1810 su questo argomento rimase silenzioso. Quantunque lo spirito di essa fosse penetrato anche in Italia, tuttavia nelle provincie del mezzogiorno si trovò opportuno di colmare la lacuna colla legge del 20 maggio 1808, la quale distingueva fra il duello che avesse avuto luogo nell'atto stesso dell'alterco, ed il duello che si fosse combattuto dopo un intervallo di tempo, usando contro questo severità maggiore, la quale si spingeva sino alla morte quando la causa del duello fosse stata *ingiusta:* lo sfidatore poi puniva più che lo sfidato. Codesta legge fu modificata dall'altra dell' 11 agosto 1838, che pei casi più gravi, mantenne l'estremo supplizio.

Nella Toscana, sino alla promulgazione del Codice del 20 giugno 1853, era rimasta in vigore la legge del 18 settembre 1634; però senza effetto. E come si avrebbe potuto, nella metà del secolo XIX applicare la forca e lo squarto ai duellanti, ai padrini, agli spettatori curiosi?

Nel Lombardo Veneto la materia del duello fu regolata dal 1815 al 1852 dal Codice del 1803. In Piemonte alle leggi vaganti successe il Codice Albertino del 26 ottobre 1839. Nell'ex Stato pontificio fu emanato il Regolamento Gregoriano, il quale tutte le moderne legislazioni superava nella severità delle pene.

Accennata così per sommi capi e il più brevemente possibile la storia del duello, passerò ora all'esame delle questioni, che si presentano in siffatto argomento.

CAPITOLO SECONDO

Il legislatore deve reprimere il duello?

SOMMARIO: 22. **Si combattono gli argomenti per la impunità del duello:** *inesecuzione delle leggi sul duello.* — 23. *Il punto d'onore.* — 24. *Insufficienza delle leggi che tutelano l'onore.* — 25. *Il duello rafforza il sentimento dell'onore.* — 26. *È un argine contro la vendetta privata.* — 27. *Accademie di scherma.* — 28. *C'è il consenso dei duellatori per le conseguenze del duello.* — 29. *Duello fra militari.* — 30. *Si teme il giudizio per giurati.* — 31. *La pubblica opinione è favorevole al duello.* — 32. **Ragioni per cui il duello deve considerarsi delitto:** CHAUVEAU-HÊLIE e DUPIN. — 33. *Il duello attenta al diritto delle persone, alla pubblica quiete, alla amministrazione della giustizia.* — 34. *Se si punisce l'omicidio d'impeto, a più forte ragione deve reprimersi il duello.*

22. — La prima questione che si presenta si è quella se il legislatore penale debba occuparsi del duello; ed argomenti parecchi si adducono per invocare il silenzio della legge e per sostenere la impunità del combattimento singolare.

Si dice anzitutto: come volete reprimere il duello, quando le sanzioni penali che lo minacciano rimangono quasi sempre lettera morta? In Italia, il duello è represso. Quanti duelli non accadono presso di noi? E quanti sono i procedimenti che si costruiscono per condurre ad un giudizio finale?

È vero pur troppo: l'andazzo dei tempi trascorsi continua ad essere seguito anche ai giorni nostri. Come in Francia gli editti non trovavano esecuzione o ne avevano ben poca, anche ai giorni nostri succede lo stesso. Quanto al passato, la inesecuzione delle leggi poteva essere giustificata dalla ferocia delle pene; ma questa giustificazione non può in alcuna guisa essere accolta ora, in cui le legislazioni sul duello sono improntate ad una mitezza particolare. Si è detto che presso di noi è un vero scandalo. La dura parola, come vedremo più innanzi, uscì pensata e ripetuta dalla bocca del Senatore CHIESI, quando nel 1875 discutevasi in Senato il progetto di Codice penale presentato dal VIGLIANI (N. 104). I giornali ogni qual volta succede un duello, si affrettano di darne la notizia; anni addietro si limitavano ad indicare le iniziali dei combattenti e dei padrini; ora anche questo avanzo di pudore scomparve, e, senza mistero alcuno, si spiattellano i nomi ed i cognomi in tutte lettere, si narrano i particolari della pugna, le ferite toccate. Anzi si va ancora più oltre; non si ha ritegno di inserire nelle colonne dei giornali stessi il processo verbale dei padrini; c'è ogni indicazione perchè un ufficiale di polizia

giudiziaria possa adempiere senza fatica alcuna il suo dovere. Oh! se si trattasse di altro misfatto, quanto sarebbe lieto talun funzionario di pubblica sicurezza di guadagnarsi il pane a così buon mercato e quanto sarebbe grato al giornalismo di averlo collocato nella posizione felice di farsi bello e di sembrare zelante con poco sudore della fronte! Quanti procedimenti per duello si iniziano? Quante condanne contro duellanti gli stessi giornali hanno registrato? In questi ultimi mesi si istituirono, è vero, delle procedure per così fatti delitti, e si pronunciò una qualche condanna; ma fu la pubblica opinione che si impose, commossa dalla frequenza dei duelli. Furono poi tutti colpiti? Codesto risveglio della giustizia investigatrice sarà duraturo? L'esempio del passato autorizza, per lo meno, il dubbio. E il passato ci ammaestra altresì, che se talora si infliggono condanne, queste, il più delle volte, non sono cosa seria. Mi rammento che due o tre anni or sono fu trattata una causa per duello, perchè ci furono conseguenze disastrose; parmi ci sia stata la morte di uno dei duellanti, ma non ne sono sicuro. Ciò di cui sono certo si è che il sopravissuto, o il vincitore, fu condannato a tre mesi di confino. Si era in estate; la stagione dei bagni marini; dove fu mandato a espiare la gravissima pena?... In Venezia! Se non è irrisione codesta, non so qual altro fatto possa meritare tal nome!

Parmi nel passato giugno, il pretore di Vercelli a cui era stato rinviato per circostanze attenuanti un fatto di duello, condannò il feritore a..... due lire di ammenda! Altra e non meno grave irrisione!

Ma non basta che i giudici applichino pene ridevoli; può accadere che, a tempo opportuno, un qualche Ministro intervenga per arrestare l'azione penale già messa in corso. Ciò è avvenuto. Non racconto fole; cito fatti storici. Nell'anno 1867 un alto personaggio si batte in duello con un professore. I giornali citano nome e cognome dei duellanti, e dei padrini, il luogo ove avvenne il duello, le conseguenze toccate. C'è un Procuratore del Re, il quale, conscio che nel Codice penale austriaco (il duello si era combattuto in un paese della Venezia) v'era un capitolo XIX contenente disposizioni repressive contro il duello, ordina il procedimento: l'alto personaggio viene citato dal giudice istruttore, non mendica scuse, confessa il fatto ed è pronto ad assumerne ogni responsabilità. Ma il giudizio non può aver luogo. E perchè? Un bel giorno, leggesi nella *Gazzetta ufficiale* il seguente decreto reale:

« *Articolo unico.* Nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova è abolita l'azione penale, e perciò sono condonate

le pene inflitte e soppresse le procedure precedenti pei fatti indicati nel capitolo XIX del Codice penale austriaco 27 maggio 1852, commessi prima della pubblicazione del presente decreto ».

Codesto decreto, che porta la data 9 maggio 1867, n. 3680, può leggersi nel volume delle leggi a pagina 581 dell'anno 1867.

Il Ministro proponente nel sottoporre questo decreto alla firma reale avrà fatto bene, avrà fatto male; non lo so; considerazioni politiche, considerazioni speciali lo avranno suggerito; sia pure; forse qualunque altro Ministro avrebbe agito nello stesso modo; non andiamo a ricercarlo; ma la cosa è avvenuta e certamente non fu da tutti lodata. Intanto si è dovuto assistere allo spettacolo che quando si era sulla via di colpire a segno, di applicare veramente e senza pericolo di errori la legge sul duello, codesta legge fu paralizzata. Se il reato di duello fosse stato compreso in una delle solite amnistie, enumeranti varii misfatti, meno male; qualcuno avrebbe potuto aprire l'animo ad uno sfogo contro l'andazzo di far intervenire ad ogni piè sospinto la clemenza reale; ma quando si fa appello al cuore sovrano per un reato unico, senza che sieno concorse quelle speciali circostanze, al verificarsi delle quali di consueto entra in mezzo l'augusta parola del Re; via, non può essere generale l'aggradimento; anzi al contrario, non può evitarsi lo scoppio della pubblica opinione protestante contro un provvedimento, opposto alla norma fondamentale dello Statuto, che « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono uguali dinanzi alla legge » (*Art. 24 dello Statuto fondamentale*).

V'ha di più. Non è raro il caso in cui avvengano duelli fra deputati e deputati al Parlamento; fra deputati e non deputati. Il Potere esecutivo, col mezzo dei Procuratori del Re, quando si crede di iniziare la procedura, si rivolge alla Camera per lo svincolo della garanzia statutaria. Ma quante volte codesto svincolo fu accordato? Neppur una. Un grave esempio ci fu offerto di fresco. Negli ambulatorî di Montecitorio, un deputato, che fu già Ministro, sputa in faccia ad un collega, Segretario Generale del Ministro degli Interni. Ne segue la sfida; i due avversari si presentano sul luogo designato, dopo che dai padrini erano già state stabilite le condizioni; si incrociano le spade; il Segretario generale rimane ferito; cieco d'ira dimentica le pattuite condizioni; obblioso di ogni regola cavalleresca si slancia sull'avversario; gli misura un fendente; si frappongono i secondi ed i testimoni; rimane disarmato; la scena scandalosa finisce. L'autorità giudiziaria promuove l'azione penale; si chiede alla Camera lo svincolo della garanzia statutaria, che tutela il deputato; e

l'autorizzazione a procedere è negata. Fu giusto? Non voglio esaminarlo. Ma poteva impedirsi il gridìo della pubblica opinione contro siffatto provvedimento?

L'articolo 45 dello Statuto proclama che nessun deputato, fuori del caso di flagrante reato, nel tempo della Sessione può essere tradotto in giudizio *in materia criminale*, senza il previo consenso della Camera. E si capisce; io stesso giustifico e proclamo altamente la necessità politica di tale disposizione; qualunque discussione in proposito è inopportuna; argomenti troppo vitali d'indole esclusivamente politica ne sostengono la necessità. Se l'articolo 45 non ci fosse, bisognerebbe crearlo. Taluno forse potrebbe dubitare se, essendo il duello, pel Codice sardo, un *delitto*, perchè represso con pena correzionale, la domanda per lo svincolo della garanzia statutaria nel caso succennato fosse doverosa, non trattandosi di *materia criminale*. Il Parlamento però, comunque sia, nella interpretazione delle leggi che tutelano le prerogative dei proprii membri, è sovrano, e la pratica parlamentare, ha interpretata la frase *materia criminale* nel senso che significhi materia *penale,* e quindi vi si debbano comprendere pure i delitti e le contravvenzioni (1). La Camera avrà avuto le sue buone ragioni per negare la chiesta autorizzazione; ma, in via generale, da questi costanti rifiuti possono i sostenitori della libertà del duello credersi incoraggiati a persistere nella loro opinione.

Adunque — dicono gli avversarii della repressione del duello — o non si procede per duello quantunque la legge lo punisca; o può a tempo opportuno farsi intervenire la clemenza augusta del Capo dello Stato per troncare le procedure che siansi in tale materia istituite; o se i duellanti sono membri del Parlamento si nega l'autorizzazione a procedere. A quale scopo adunque ostinarsi nella punizione di fatti di simile natura?

Codesto argomento è più specioso che reale. La inesecuzione di una legge può talvolta essere suggerita da considerazioni particolari d'indole puramente politica, specie in un Governo retto da principii costituzionali; ma non è per questo che debba essa proclamarsi inopportuna. Quando codeste considerazioni più non si affaccino, la legge sarà esattamente osservata; ma intanto è bene che un fatto, avente in se medesimo i caratteri di reato, sia particolarmente represso. Se i Procuratori del

---

(1) Uguale interpretazione fu data di recente dalla Corte d'Appello di Napoli, Sezione d'accusa, con sentenza 18 gennaio 1884, Causa Billi, Estensore Del Vecchio — *Giurisprudenza penale,* anno 1884, pag. 339.

Re, o qualsiasi altro ufficiale di polizia giudiziaria, mancano al loro dovere di iniziare un procedimento penale allorchè vengono in un modo od in un altro a cognizione che un duello fu combattuto, siano richiamati da chi spetta, siano puniti, come si puniscono nel caso in cui non denunciassero o non procedessero per altro fatto delittuoso; ma non si tragga motivo da questa inoperosità e da questo contegno passivo per proclamare la completa libertà del duello. Ma la Camera dei deputati quando uno dei suoi membri fu il combattente, ricusa l'autorizzazione! E che per ciò? Essa è sovrana; a lei spetta di interpretare sovranamente lo Statuto; oggi nega lo svincolo della garanzia statutaria, domani potrà accordarlo: gli organi del potere intanto facciano il dover loro senza preoccupazione alcuna; la responsabilità a cui spetta; ma si dimostri alle masse che per quanto sta al Potere esecutivo vuolsi che la legge sia rispettata.

23. — Il *punto d'onore* non può togliersi di un tratto — continuano i sostenitori della libertà del duello. — Quando taluno è offeso in ciò che ha di più sacro, l'onore, come vuolsi impedire che esso non provveda alla tutela di sì nobile sentimento? È questo pur troppo un pregiudizio che si è radicato nella coscienza generale. Ma è sempre un pregiudizio, che la legge, col suo silenzio, verrebbe a consolidare, mentre dovere della società è quello di porre in opera ogni cura onde sradicare i pregiudizî tutti, e di punirli quando, mercè loro, si attenti ad un diritto qualsiasi dei consociati. Cito un esempio: a chi abbia scorsi gli statuti penali dei singoli Stati nei secoli scorsi, non saranno certamente sfuggite le gravi sanzioni contro la magìa e la stregonerìa. Erano pregiudizî dei tempi, che i legislatori avevano creduto di non poter combattere se non colla minaccia di pene severe. Nel progresso odierno del giure penale, qual mai legislatore potrebbe inserire nei suoi Codici una pena, sia pur mite, contro colui che avesse ricorso alle imprecazioni diaboliche, senza la mira di attentare alla vita od alla proprietà od a qualsiasi altro diritto altrui? Certamente nessuno. Ma se col mezzo di tali arti taluno si azzardasse o di sfogare la propria libidine sopra una timorata ed onesta fanciulla, o di attentare alla vita od alla integrità personale altrui, o di carpire del danaro, dovrebbe un saggio legislatore rimanersi passivo spettatore di cosifatte turpitudini? Certamente che no. Eppure la magìa e la stregonerìa erano e sono pregiudizii; e come nei secoli scorsi, tempi di superstizione e di ignoranza, v'erano persone che a codeste arti prestavano cieca fede, ve ne possono essere — e già ve ne sono —

anche ai tempi nostri, che pur si chiamano tempi di illuminato progresso. Applichiamo la teoria a quello che volgarmente si dice *punto d'onore*. Allorchè uno che si ritiene offeso nel sentimento dell'onore, a mente fredda e con ponderazione, reagisce, rimettendo al giorno dopo, a più giorni dopo ricevuta l'offesa, la riparazione, costui obbedisce ad un giudizio volgare, che lo riterrebbe vile se operasse diversamente, perchè si stima viltà la denuncia; giudizio che è poi un *pregiudizio,* poichè non siavi viltà quando si invoca la tutela della legge. Egli cede di fronte a questo pregiudizio e sfida l'offensore; si presentano entrambi sul luogo del combattimento con armi uguali; ferisce od uccide l'avversario. Se il legislatore volesse punire colui che fu offeso, unicamente pel fatto che omise di presentare la denuncia, siccome costui omette la denuncia perchè si fa schiavo di un pregiudizio, verrebbe a punire codesto pregiudizio, senza che da esso sia provenuto un danno effettivo. Ma quando, per via di questo pregiudizio, si è attentato col duello ad una prerogativa altrui, ed uno dei consociati rimane colpito in uno dei maggiori suoi diritti, quello della vita e della integrità personale, può il legislatore trincerarsi dietro la comoda teoria del *lasciar fare e lasciar passare?* Mai no; agendo in siffatta guisa verrebbe meno ad uno dei suoi precipui doveri. Il *punto d'onore* consistente nella credenza che sia viltà la denuncia per un'offesa ricevuta è un pregiudizio; il legislatore non deve intervenire sino a che da questo pregiudizio alcuno non soffra danno. Ma quando il pregiudizio giunge al punto di eccitare l'animo dell'offeso, di indurre costui a cercare la riparazione dell'offesa nell'esperimento delle armi, abbandonando ogni via legale, di far nascere il combattimento, di ferire o di uccidere, sarebbe insania — mi sembra — il non intervento della legge penale. Come! A chi, reagendo nell'impeto dell'ira in seguito di una grave provocazione, uccide l'offensore, applicate una sanzione penale; ed a colui che, ricevuta un'atroce ingiuria, incarica due padrini di abboccarsi coll'offensore per sfidarlo a singolare tenzone e, dopo regolate le condizioni della pugna con i padrini di costui, si reca sul luogo stabilito pel combattimento talora parecchi giorni dopo che fu offeso, ed uccide l'avversario, quando l'ira doveva essere sbollita, quindi *frigido pacatoque animo,* non minacciate alcuna pena? Ma è giustizia codesta? È serio l'argomento desunto dal *punto d'onore?* Lo creda chi vuole, per me non lo credo.

24. — Ma le leggi che tutelano l'onore ed alle quali — continuano gli avversari di una legge sul duello — voi rimandate

l'offeso, sono insufficienti. Uno schiaffo dato ad un villano non ne ferisce l'orgoglio come se fosse fatto cadere sulla guancia di un gentiluomo o di qualsiasi persona educata. Se chi lo ha ricevuto porta querela all'Autorità giudiziaria, ne dovrebbe deciderè il Pretore, il quale punirebbe l'oltraggio con pena leggera. Rafforzate le riparazioni all'onore oltraggiato ed allora reprimete pure il duello. Ma sino a che l'offeso non troverà una sufficiente vendetta nel ricorrere ai Tribunali, non gli si potrà contrastare il diritto di ottenerla altrimenti e con mezzi che lo mettano al coperto dal pericolo di farsi altra volta vilipendere. « Utopia — esclama il CARRARA (1) — iniqua ed inetta, ove altro non fosse, perchè dimentica cagionarsi spesso i duelli da offese che non sono punibili dai Tribunali, non offerendo elemento di criminosità ». Ed altrove così si esprime l'esimio professore: « Nè a diminuire il duello tollera giustizia che si adotti il pensiero coltivato dal MORI e testè riprodotto dal VERONESI, di aumentare la penalità dell'ingiuria, perchè l'offeso, stimandosi soddisfatto di codesta pena, non ricorra alla tenzone privata. Cotesto pensiero è ingiusto, perchè aumenta il castigo dell'ingiuriante non per una condizione di gravità che sia nel delitto *da lui commesso,* ma per frenare la tendenza di *altri* a commettere *altro delitto.* Tanto varrebbe aumentare la pena dei furti campestri perchè qualche proprietario postosi a guardia dei suoi beni uccide il danneggiatore. È poi inutile anche cotesto vantato rimedio, perchè ai duelli non spinge già la considerazione della pena maggiore o minore che produrrebbe la denuncia, ma perchè si stima viltà denunciare, si stima segno di bravura e di virtù procacciare da sè stessi una soddisfazione all'offesa. Oltre a che spessissimo i duelli sono eccitati da cause che non potrebbero dar materia ad una denuncia o ad una condanna; come una mentita, un atto di spregio, una rivalità qualunque, un dissidio di opinioni, ed altre simili. Anche per questa torta via non può dunque il duello essere fugato dalla società col mezzo del giure penale. Lo può con altri mezzi che tolgano via il prestigio della bravura e della onoranza del battersi, il prestigio del disonore e della viltà nel non battersi. Il giure penale deve punire il duello per protestare contro la errata opinione » (2).

Comunque, sarà questione di vedere se sia o non sia il caso di elevare il livello misuratore della pena in materia di oltraggi; ma non ne viene perciò che sino a tanto che rimanga codesta

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. 5, § 2879.
(2) CARRARA, *Opuscoli,* vol. 3, § 204.

questione insoluta, debba restare impunito un fatto produttore, la maggior parte delle volte, di sinistre conseguenze. Le penalità della ingiuria — come osserva il PELLEGRINI (1) — devono elevarsi per ragioni *intrinseche* e non già per l'empirismo di una problematica prevenzione. Stà però sempre il fatto che la insufficienza delle leggi sull'onore non vale a giustificare altro fatto che racchiude in sè stesso gli estremi di un reato, come, a suo luogo, mi farò a dimostrare (N[i] 32-34).

Ma vi sono delle offese — si ribatte — per le quali se si ricorresse ai Tribunali non si otterrebbe giustizia; o talora se pur giustizia vi fosse, ne avverrebbe uno scandalo pel corso stesso del giudizio, scandalo che tornerebbe a maggior disonore dell'offeso. Neanche codesto ragionamento parmi valga ad avvalorare la tesi dei sostenitori del libero duello, poichè alla insufficienza od al silenzio della legge sull'onore oltraggiato si vorrebbe provvedere colla perpetrazione di un fatto delittuoso, e si pretenderebbe di far arbitro il privato, che agisce sotto l'influsso di una passione eccitata, del criterio misuratore di una riparazione. Se poi dal corso di un giudizio dovesse l'offeso temere uno scandalo, neppure codesto timore potrebbe giustificare la libertà del duello, come non si scriminerebbe l'omicidio che fosse commesso nello scoppio di una passione eccitata da consimile ingiuria. Lo scandalo temuto sarebbe d'altronde difficile ad evitarsi anche se l'offeso si misurasse in singolare tenzone col suo offensore, poichè per quante cautele si prendano dai combattenti e dai padrini allo scopo di non far conoscere al volgo curioso la cagione che diede luogo al combattimento, codesta cagione si farebbe strada a poco a poco e l'offeso, specialmente se rimasto ferito, non potrebbe sfuggire lo scorno temuto.

Della insufficienza delle leggi circa l'onore, si occupa anche il BRUSA e riguarda specialmente il fatto, che ai nostri giorni sotto l'usbergo del gerente, le più velenose ingiurie cercano spesso e trovano la immunità loro. « Per me però — egli scrive — io credo che quanto alla anomalia della responsabilità del gerente, essa non debba punto, per effetto proprio, rendere impossibili le sanzioni contro il duello. Un difetto della legge sulla stampa tutt'al più autorizzerebbe soltanto a concludere per la immunità dei soli duellanti che furono offesi dai giornali che offrono a responsabile un gerente; ma quel difetto si può togliere, e la prima ed unica cosa da fare deve essere appunto il levarlo, a scanso, non solo di sconci siffatti, ma pure

(1) CLEMENTE PELLEGRINI, *Considerazioni sul duello.*

del pervertimento stesso della pubblica opinione intorno all'idea della responsabilità penale, onde non s'abbia a credere dal popolo che basti trovare un terzo pronto a soffrire la carcere per un altro, perchè qualunque delinquente possa farsi surrogare nel patimento del castigo. Sin qui, adunque, non cessa la ragione di punire il duello (1) ».

25. — Altra obbiezione. Se non lasciate la libertà del duello, indebolirete nelle popolazioni il sentimento dell'onore, poichè chi si batte in duello lo fa per tutelare il proprio onore. Quando vi sia una legge proibitiva e questa venga rigorosamente eseguita, non vi saranno, è vero, più singolari combattimenti od almeno diminuiranno sensibilmente; ma credete voi — si dice — che l'onore, questo sentimento prezioso che nobilita l'uomo, ne ottenga vantaggio? Non è difficile la risposta a questa obbiezione. Senza dubbio che una nazione composta di cittadini i quali sentano eminentemente di sè, sarà una nazione generosa, capace di azioni nobili e sublimi, di atti di esemplare eroismo; ma se i cittadini di questa nazione invece di ricorrere al braccio della legge saranno abituati a sprezzarne l'autorità ed a credersi ad essa superiori per quanto sentano l'onore, saranno veramente capaci di codesti atti di eroismo? Il sentimento dell'onore non congiunto al rispetto della legge e della autorità, è un sentimento equivoco, per non dire falso, un sentimento che forse non potrebbe resistere a certe prove. La nazione presso la quale o non avvengono duelli od avvengono assai di rado è la nazione inglese. Nessuno vorrà contrastare che il cittadino inglese non senta altamente di sè, tant'egli è vero che il *civis romanus sum,* come il Palmerston esclamò una volta nella Camera dei Comuni, può uscire a proposito dalle sue labbra; non si potrà del pari mettere in dubbio che sia capace di una azione generosa ed eroica. Eppure colla teoria dei difensori del duello, ciò non dovrebb'essere. E perchè l'inglese si trova in questa particolare ed invidiabile condizione? Perchè, se v'ha un paese al mondo in cui la legge e l'autorità che è chiamata a farla eseguire, sono rispettati, questo paese è precisamente l'Inghilterra. Ivi quando si presenta un *policeman* col tradizionale bastone, cessano i disordini; e quando codesto agente tocca, per arrestarlo, un cittadino, il cittadino

(1) *Del duello nel progetto del Codice penale italiano riveduto e modificato.* — *Archivio giuridico,* vol. VI.

Quanto alla questione del gerente si ricorra alla mia opera: *La Stampa, Osservazioni critico-legislative e proposte* - Venezia, 1868, Tip. Naratovich, pag. 269 e seguenti.

si ferma e se resiste sono gli spettatori che assistono l'agente perchè forza rimanga alla legge e possa egli eseguire il suo mandato. Non è con l'accarezzare i pregiudizii che si forma il carattere d' una nazione, ma col combatterli e coll'ammaestramento al rispetto verso la maestà della legge. In Inghilterra non avverranno, od assai di rado avverranno i duelli, forse anco per l'indole dei cittadini, sebbene appartenendo alla razza anglosassone, si vegga che presso popolazioni a loro affini i duelli succedano; ma più che tutto, per l'abitudine negli inglesi inveterata di chinarsi avanti alla legge e di ricorrere a questa ogni qual volta ne abbiano d'uopo.

26. — Ma qui non si arrestano i fautori del libero duello. Se voi lo proibite — continuano — darete ansa alle vendette private. Questa tesi fu sostenuta in Senato dall'on. PANTALEONI (N. 106), il quale, pur non essendo completamente favorevole alla soppressione di ogni legge circa il singolare combattimento, così si espresse: « Nè si creda, che quando poi si riescisse a sopprimere in tutti i casi il duello si arrecherebbe un vantaggio alla società. Si avranno invece altri delitti più infami, più atroci, più crudeli e che deformeranno il carattere morale della nazione. Gli è vero, furono i barbari che recarono il duello in Italia; ma che cosa avevamo invece? Avevamo il coltello, il sicario, il veleno. Leggasi quale giudizio facevano i barbari dei sentimenti della morale, del carattere delle popolazioni latine. Leggansi le famose parole di Liutprando, che ad insultare uno di loro bastava il dirlo Romano, tanto valendo un tal nome quanto lo esprimere tutto ciò che vi ha di più vile, di più infame, di più disonorevole ». Codesto era però un giudizio di barbari, i quali facevano consistere il diritto unicamente nella forza. Se taluno per isfuggire alle pene del duello, ricorrerà alla privata e segreta vendetta per ottenere la riparazione dell'ingiuria, troverà il proporzionato e più severo castigo; ma codesto riflesso non deve trattenere il saggio legislatore dalla repressione di un fatto, apportatore quasi sempre di conseguenze sinistre. Per impedire un fatto grave, la vendetta privata, si vorrebbe autorizzare un altro fatto non meno grave, il duello; con quale logica, non so, certo con una logica demoralizzatrice, siccome quella che tenderebbe a radicare un vero pregiudizio.

27. — Ma, per essere logici — aggiungono i sostenitori della libertà del duello — voi dovete spingervi sino alle estreme conseguenze. Come va che nel mentre escogitate ogni mezzo per

prevenire e reprimere quel fatto che voi chiamate effetto di un pregiudizio, accarezzate e favorite le accademie di scherma, nelle quali si insegnano le norme della più perfetta cavalleria? Non è forse da cosiffatte accademie che escono i migliori spadaccini? Non è in esse che si insegnano i colpi più certi di offesa e di difesa pel caso in cui uno si trovi di fronte ad un altro? Rispondo facilmente. La scuola delle armi non è istituita, nè favorita all'unico scopo di un possibile duello, ma perchè si formi il carattere marziale del cittadino; perchè impari il cittadino non solo il modo di difendere la propria vita, se vi si attenti, anche colla strage dell'avversario, ma le norme eziandio per maneggiare la spada od altr'arma qualunque con quella lealtà che non deve mai andare disgiunta dalla condotta di un soldato d'onore. I Greci ed i Romani non conoscevano il duello; eppure fra quelle popolazioni guerriere lo studio delle armi era in piena gloria, era anzi il complemento della educazione di ogni giovane bennato; e gli eserciti greci e romani se vinsero i barbari dei loro tempi, li vinsero, oltre che per la ferrea disciplina da cui erano regolati, eziandio per la educazione che avevano ricevuto nel maneggio delle armi. Sarebbe sommamente inconsulto quel governo, che per impedire i duelli, entrasse nel divisamento di sopprimere le accademie di scherma, le quali servono, lo ripeto, alla formazione del carattere e dello spirito marziale. Anche questo argomento adunque, sembrami non serio per combattere le leggi repressive del duello.

28. — I duellanti si presentano consenzienti sul luogo del combattimento, consenzienti incrociano le armi e se avviene o la strage o la ferita di uno di essi, a questa conseguenza ambedue erano già consenzienti e mutuamente apparecchiati. È questo un altro argomento in difesa della libertà del duello. Fu BENTHAM il quale, audacemente, secondo il suo stile — come si esprime il CARRARA (1) — lanciò l'asserzione che il duello non fosse delitto neppure dove ne fosse avvenuto omicidio, purchè lealmente pugnato. Ma alle considerazioni di BENTHAM si replicò o negando l'applicabilità in materia penale della regola *volenti non fit injuria* (2); od osservando che il consenso dell' ucciso non esclude certamente la criminosità dell'omicidio per la inalienabilità del diritto alla vita: ragione — osserva il CARRARA

---

(1) CARRARA, *Programma, Parte speciale,* vol. V, §§ 2877-2882 — Vedi anche PUCCIONI, *Il Codice penale illustrato,* vol. IV, pag. 566.

(2) HEPP, nel *Nuovo archivio di diritto criminale contro lo* STUBEL.

nel luogo sopracitato — che non poteva capire nella mente del filosofo inglese, il quale recisamente negava ogni legge naturale. A confutare i suoi argomenti bastava solo ricorrere alle solite dimostrazioni che PUFFENDORF e WOLFIO avevano lasciato della punibilità del duello. Ed al suo asserto che nel duello non ricorreva danno *mediato* e che così spariva l'elemento politico della criminalità, si rispose negando l'asserto: e per negarlo — continua sempre il CARRARA — basta consultare l'intimo senso, il quale ci mostra come il duello se non spaventa gli spadaccini, spaventa però i figli, i genitori, le mogli e tutto il pubblico che sente interesse nella conservazione dei più valorosi concittadini.

Consenzienti i duellanti, sta bene; ma il legislatore non deve ristarsi di fronte a codesto consenso, perchè l'uomo non è padrone della sua vita, meno poi di uccidere un altr'uomo, neppure nel caso in cui costui ne lo preghi. Non vi sarà furto quando consenziente il possessore taluno gli tolga la cosa mobile, perchè il diritto di proprietà è *alienabile;* ma vi sarà sempre omicidio, quando volontariamente si tolga altrui la vita, sia pure colla acquiescenza e dietro la insistenza dell'ucciso, perchè il diritto alla vita ed alla integrità personale è un diritto *inalienabile*. Ed in ciò vi ha concordia nella dottrina criminale. Una diversa teoria sconvolgerebbe dalle fondamenta il giure penale.

29. — Ci sono leggi repressive del duello; e pure se un cittadino, appartenente alla milizia, sfidato, rifiuta di battersi, lo colpisce una nota di infamia, ed è costretto a strapparsi le spalline. È questa la prova la più lampante, dicono i difensori del libero duello, della inopportunità di una legge.

Il militare, rispondo, per l'esercizio abituale delle armi ha un carattere specialissimo e distinto dal carattere di chi militare non sia; ed è appunto per questo abituale esercizio, che in esso vi sono, e vi debbono essere, certe esigenze, che nè vi sono, nè si richiedono in altri. Il militare ha una divisa, cinge al fianco una spada; è un cittadino bensì, ma nel tempo stesso è una eccezione fra i cittadini. Un cittadino, che non sia militare, deve tutelare il proprio onore; ma il cittadino, che sia anche militare, oltre che tutelare il proprio onore, deve tutelare il decoro della divisa che indossa e della spada che cinge. Ripeto, egli è una eccezione; ha dei doveri affatto particolari e distinti, che gli altri cittadini non possono avere.

Ma se è astretto da doveri particolari, in conseguenza della sua speciale condizione, non ha, nè può avere dei diritti maggiori di quelli che abbiano gli altri cittadini; ed i quali non siano in

piena corrispondenza coi doveri stessi; onde non potrà essergli concesso di fare appello alle armi per ottenere una riparazione d'onore, come ciò non è concesso agli altri cittadini; sarebbe un diritto di gran lunga esorbitante il dovere; sarebbe un privilegio odioso e pericolosissimo, incompatibile affatto colla civiltà moderna e colla proclamata eguaglianza. La condizione militare deve essere riguardata sotto un punto differente di vista; se avvenga che un militare, per decoro della divisa, sia costretto a battersi, si batta pure; ciò sarà anche richiesto da questa sua speciale condizione, la quale potrà avere una favorevole influenza nella applicazione della pena; ma infrattanto subisca le conseguenze della sua azione. Non è serio — parmi — desumere da questa particolare condizione un argomento in favore del duello.

30. — Si continua: la prova che vacillate nelle vostre convinzioni di reprimere il duello, la si può desumere dal fatto che ne sottraete il giudizio al magistrato popolare, il quale, senza dubbio, facendo omaggio alla pubblica opinione, rimanderebbe i duellatori con un verdetto di assoluzione. Anche a questo argomento è facile la risposta. La istituzione della giurìa è una istituzione giuridico-politica e alla magistratura popolare sono assoggettati o misfatti gravissimi repressi con particolare rigore e con determinata pena, senza riguardo all'indole politica o non politica; o misfatti i quali puniti leggermente abbiano un carattere esclusivamente politico. Così noi vediamo di competenza dei giurati certe offese al Capo dello Stato o certi abusi dei Ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni, o taluni reati commessi in occasione di elezioni, reati tutti abbastanza mitemente puniti. Il duello, si è tutti concordi, dev'essere con mitezza represso; ma se talora può accadere per ragioni politiche, non è politica la sua natura giuridica. Se lo si assoggettasse alla giurisdizione popolare si farebbe cosa contraria alla natura della istituzione. Nè certo può dirsi che il legislatore tema del giudizio dei giurati; anzi tutto perchè non è una tale considerazione che lo debba guidare nella assegnazione delle competenze; in secondo luogo, perchè egli dimostrerebbe d'avere poca fiducia nella rettitudine e nella capacità di giudici, che sono oggetto continuo delle sue cure e delle sue attenzioni; in terzo luogo, perchè non è dato ad alcuno, meno poi ad un legislatore, di fare dei presagi circa il giudizio di un magistrato su fatti particolari, giudizio il cui esito, specie riguardo alla giurìa, può dipendere da millanta considerazioni più o meno giuridiche; e talvolta in pratica avviene che i giurati pronuncino un verdetto di condanna, quando, con-

siderato il fatto nelle identiche condizioni dalla magistratura togata, ne sarebbe uscita una sentenza di assolutoria.

31. — Finalmente i fautori del libero duello ricorrono alla pubblica opinione, che proclamano favorevole alla tesi da loro propugnata. Codesto appello fu fatto anche in Senato e vi rispose il Commissario regio, on. EULA, negando che la pubblica opinione favorisca i duellanti. Sarebbe certo un far torto al senno ed al cuore delle popolazioni, se si volesse appoggiare un tale argomento. È mai possibile che quando sono in gioco le vite di due cittadini, per lo spegnersi delle quali o di una di esse, si corre il rischio di privare talora la patria dei migliori cittadini, o di gittare il lutto in più famiglie, la opinione del pubblico vi sia favorevole? Può mai supporsi che la voce dei più si elevi a favorire un fatto, che è la glorificazione della forza sul diritto, del disprezzo delle leggi e del prestigio della autorità?

32. — Ora che mi sono spianata la via, ribattendo le eccezioni o già fatte o che possono farsi contro una legge repressiva del duello, passerò allo esame delle ragioni, in base alle quali si deve conchiudere che il duello è un delitto e che per conseguenza deve essere punito.

« Il duello — scrivono li CHAUVEAU-HÉLIE (1) — è la violazione di quella santa legge scolpita in tutti i cuori: « Voi non sarete omicidi ». Non soltanto la morale lo riprova, ma l'ordine sociale se ne allarma e con ragione; esso sostituisce la giustizia individuale alla sociale; vendicando un'ingiuria perturba la società; e con la creduta giustizia delle sue vendette, turba le coscienze. È un atto di ribellione contro l'ordine stabilito dalle leggi; è un delitto contro la pace pubblica. Il potere sociale, giudicandolo con tutte le circostanze che lo classificano a parte, ha il diritto, in certi casi, di incriminarlo e punirlo ».

Ed il DUPIN (2) scriveva nel 1821: « I duelli sono atti di barbarie. Essi devono essere interdetti presso tutti i popoli civili. Quanto al coraggio essi nulla provano: i Romani non li conoscevano. Nulla provano quanto all'onore, poichè sono riprovati dalla morale e dalla religione. Perchè, sino ad oggi, le leggi le più severe furono impotenti a reprimerli? Perchè il pregiudizio

---

(1) *Théorie du Code pénal*, vol. 2, p. 84. Ediz. Bruxelles, Meline, Canz e C., 1845.

(2) *Observations sur plusieurs points importants de notre législation criminelle*, pag. 294.

vinse queste leggi al punto ch'esse sono riguardate come abrogate. Il duello ha cessato d'essere perseguitato; è ormai un atto permesso (1). Ciò non pertanto, avvenga una rissa fra due uomini, il più sovente ubbriachi, si scambino essi un qualche pugno, ecco un processo correzionale in cui spesso il percosso paga la multa. Donde quest'impunità per il colpo di spada o di pistola; e questa severità per il pugno? Non la si comprende di certo; e la prima volta che dovrò difendere un pugillatore, mi propongo di sostenere che fu un duello e così non vi sarà un delitto. Sarebbe meglio senza dubbio fare una nuova legge sul duello e in luogo della pena di morte che agisce poco sullo spirito di un uomo che non la teme, poichè l'affronta con tranquillità di cuore ed allegro, infliggere pene di un altro genere. Ah! voi andate a battervi per rispetto umano, nel timore delle beffe degli uomini; ah! voi credete di scorgere una specie di infamia nell'esporvi ai loro rimproveri; ebbene! che la legge vi colpisca là dove vi mostrate sensibili ».

Queste in generale sono le ragioni per le quali è ritenuto che il duello debba essere represso; è però necessario esaminare la questione più da vicino.

33. — Non tutti i fatti, i quali sono contrari alla morale, alla religione, od attentano ad un particolare diritto dei consociati, devono dalla società essere dichiarati delitti e come tali essere colpiti da una sanzione penale; ma quelli esclusivamente che pur attentando ad un diritto della società o del privato, sono di natura da portare una perturbazione nella società medesima in modo da comprometterne la esistenza o la pace, tanto allorchè sono diretti contro di essa, quanto allorchè abbiano per obbiettivo la personalità dei membri che la compongono.

Sotto questo aspetto esaminato il duello, è manifesto ch'esso perturba la società sotto tre punti particolari di vista; e cioè attentando al diritto delle persone, attentando alla pubblica quiete, attentando alla amministrazione della giustizia.

Attenta al diritto delle persone, avvegnachè, per via di esso, uno dei consociati può perdere la vita, o può vedersi leso nella sua integrità personale. La società che, pel tacito patto della consociazione, ha l'imperioso dovere di tutelare la vita e l'inte-

(1) Il Dupin, non ancora Procuratore generale, dal silenzio del Codice penale del 1810, arguiva che il duello fosse permesso. Divenuto Procuratore generale nella Corte di Cassazione, sostenne, come vedremo, il contrario; e la sua opinione prevalse (N. 35).

grità personale dei consociati, non può, tranquilla spettatrice, assistere ad un fatto le cui conseguenze possono compromettere la vita e l'integrità personale di essi; ma deve intervenire coll'opera sua onde impedire che ciò avvenga, e minacciare una punizione quando sia avvenuto. Col fatto del duello una o due o più famiglie possono essere gittate nel lutto; là, dove prima si assideva la pace e la felicità, può la sciagura sostituirvisi, colle conseguenze disastrose che l'accompagnano; il legislatore deve porre in opera ogni mezzo per ciò impedire; e se non vi riesce, è stretto obbligo suo di punire chiunque si faccia strumento di questo deplorevole accidente.

Attenta alla pubblica pace, perocchè, accadendo, perturbi la pubblica opinione ed ogni qual volta si ripete, alimenti — come scrive il LUCCHINI (1) — il pregiudizio sociale su cui si fonda, tenendo vivo un disordine che ad ogni ora e nelle più elevate classi della società pone a repentaglio gli individui e le famiglie, e da cui non possono sottrarsi neppure gli uomini più probi ed assennati.

Attenta finalmente alla amministrazione della giustizia poichè il duello altro non sia che la *vis privata,* la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio, con offesa agli ordinamenti sociali che vietano l'uso della privata violenza (2).

Il duello adunque non soltanto deve ritenersi un delitto, ma un grave delitto poichè viola più diritti; e se un fatto che si presenta con queste particolari condizioni non fosse represso, un biasimo, senza dubbio, dovrebbe risalire alla società. Il mutismo del legislatore sarebbe inconsulto; più che inconsulto, insano, quando frammezzo alla società ch'esso è chiamato a dirigere, regolare, difendere, succede un avvenimento che minaccia nella vita e nella integrità personale un cittadino col lutto susseguente delle famiglie, gitta l'allarme fra le masse; e sarebbe la tacita approvazione di una violenza, in odio dei principii sui quali si fonda una bene ordinata società.

34. E come potrebbe mandarsi impunito un duello, quando la legge colpisce con pene, relativamente gravi, un omicidio commesso nell'impeto dell'ira in seguito di provocazione? Guardato intrinsecamente, il duello è un fatto più grave dell'omicidio perpetrato sotto quelle speciali circostanze; avvegnachè la mente

(1) Lettera al Direttore del Giornale: *La Riforma — Rivista penale,* volume XIX, pag. 153-157.

(2) *Relazione del Ministro* SAVELLI, accompagnante il progetto di Codice penale presentato alla Camera dei Deputati nella tornata del 26 novembre 1883 (N. 158).

dell'omicida provocato rimanga senza dubbio perturbata dalla collera che la atroce ingiuria o talvolta le vie di fatto devono avergli eccitata; mentre il duellante riceve l'oltraggio con calma, incarica due amici di portare il cartello di sfida all'oltraggiante; regolate le condizioni, va sul terreno, trascorse parecchie ore e talvolta dei giorni; e ferisce quando l'ira deve essere sbollita. Come non si dovrebbe punire codesto fatto, in cui potrebbero rinvenirsi i caratteri di una fredda e pacata premeditazione? Quale ingiuria più atroce di quella che è fatta ad un individuo il quale sorprende in flagrante adulterio la moglie? Se uccide gli adulteri colti in flagrante è punito. Se invece, per attenersi alle norme cavalleresche sfida l'avversario e cavallerescamente si batte e lo uccide, giusta i fautori del libero duello, dovrebbe andare impunito. E perchè? Sarebbe giustizia codesta? Se una ragione di impunità ci dovesse essere troverebbe meglio il suo posto in favore del primo, il quale toccando con mano il tradimento di colei, in cui aveva collocato tutta la sua fiducia, cieco dall'ira l'ammazza ed ammazza il complice; anzi che in favore dell'altro, che per un malinteso punto d'onore sa frenare gli impeti dell'animo offeso e rimette ad altro giorno lo sfogo dell'ira sua.

Vi saranno altre considerazioni per appoggiare la necessità della repressione del combattimento singolare, ma le sovraesposte, unite agli argomenti che ho addotti per combattere gli avversari, mi sembrano così evidenti, che crederei un fuor d'opera l'insistere più oltre.

CAPITOLO TERZO

Classificazione del duello.

SOMMARIO: 35. *Al duello devono applicarsi le disposizioni circa gli omicidi e le lesioni volontarie? - Stato della questione in Francia.* — 36. *Censure contro la giurisprudenza francese.* — 37. *L'omicidio in duello non è un assassinio.* — 38. *Legislazione belga e dell'ex Reame di Napoli.* — 39. *Non è neppure un omicidio in rissa.* — 40. *Opinioni sulla classificazione del duello - Legislazione comparata - Diritto positivo patrio.* — 41. *Esame della questione: non si deve avere riguardo all'animo dell'agente, ma al diritto aggredito.* — 42. *Si combatte la classificazione del duello fra i reati contro la vita o la integrità delle persone.* — 43. *Dev'essere collocato fra i reati contro la pubblica autorità* - CARRARA *e* PUCCIONI, CHAUVEAU *ed* HÈLIE, BRUSA; *la Storia.* — 44. *Erronea opinione del* LUCCHINI *- Giusto apprezzamento del* BRUSA.

35. — Giustificata, come ho fiducia di aver fatto, la necessità della repressione del duello, fa d'uopo esaminare come debba essere classificato.

Dissi che il duello perturba la società sotto tre punti particolari di vista, e cioè attentando al diritto delle persone, alla pubblica quiete ed alla amministrazione della giustizia, attentati che nel giure penale costituiscono tre particolari classificazioni di misfatti. Il duello dovrà essere collocato fra i misfatti contro le persone, o fra quelli che attentano alla pubblica quiete od alla amministrazione della giustizia?

Prima di entrare in questo campo, parmi necessario occuparsi della teoria di coloro i quali, pur ammettendo che il duello debba essere represso, sostengono non essere il caso di tenerne parola speciale in un Codice, ma doversene regolare le disposizioni alla stregua degli omicidî volontari e delle lesioni volontarie.

Dei Codici che ho sott'occhio, tacciono sul duello il Codice 15 settembre 1865 della Repubblica di San Marino, quello del Canton Ticino 25 gennaio 1873, e quello del Canton Ginevra, 21 ottobre 1874. Nel completo mutismo di queste legislazioni è opportuno dare un rapido sguardo a ciò che avvenne in Francia, ove del pari nulla disponeva il Codice del 1810, tuttora in vigore.

Di questo Codice fu relatore avanti il Corpo legislativo il signor Monseignat, il quale così si espresse: « Voi forse vi farete la domanda per quale ragione gli autori del progetto non abbiano in particolare modo designato un attentato contro le persone troppo sciaguratamente conosciuto sotto il nome di *duello*. Egli è perchè si trova compreso nelle disposizioni generali che sono sottoposte al vostro esame. I nostri Re, creando dei giudici di eccezione per codesto misfatto, lo avevano quasi nobilitato; volendo graduarli o prevenirli avevano consacrato gli attentati al *punto d'onore;* esagerando la severità delle pene, mancarono allo scopo che si erano prefisso. Il progetto non volle rendere particolare una specie che è compresa nel genere di cui offre i caratteri. Se la morte è il risultato della difesa contro un attacco improvviso, od una provocazione improvvisa od a mano armata, può, secondo le circostanze e la vivacità dell'aggressione, essere collocata fra i misfatti legittimi o scusabili. Se il duello seguì immediatamente le minaccie, le iattanze, le ingiurie; se i combattenti hanno potuto essere trascinati dall'impeto della passione, se hanno agito sotto il dominio della collera, saranno classificati fra gli omicidi. Ma se i colpevoli hanno meditato, progettato, fermato previamente codesto strano combattimento; se la ragione ha potuto farsi intendere ed hanno disconosciuta la sua voce, e, disprezzando l'autorità, hanno cercato in un'arma omicida quella punizione che dovevano solo aspettarsi dalla spada della

legge, saranno assassini. Invano si vorrebbe invocare una convenzione fra i duellanti, e la reciprocità della sorte che hanno voluto correre in un'azione la quale, il più sovente, di volontà non ha che le apparenze. E come cercare d'altronde un uso legittimo dalla libertà nella orribile alternativa di farsi scannare o di dare la morte? Una falsa opinione, senza dubbio, arma e protegge i colpevoli: essa li fuorvia e li eccita con un disprezzo delle idee sul coraggio, l'onore e la vendetta; e questa falsa opinione giunge forse a persuaderli essere ignobile l'aspettare dal cammino grave e lento della giustizia la riparazione di un oltraggio; e doversi portare avanti ai Tribunali soltanto le contestazioni che hanno la loro origine da interessi pecuniari. La legge non potrebbe transigere con un pregiudizio così assurdo; e tuttavia, all'estirpazione di esso, da lungo tempo fu il legislatore impotente. Speriamo che il momento sia venuto di fare scomparire dai nostri costumi quest'avanzo di barbarie degli avi nostri, di salvare le nostre leggi e gli usi nostri da una contraddizione così patente, e di non più mettere le persone fra la vergogna ed il patibolo » (1).

Il governo imperiale non esitò sin dall'origine di interpretare il silenzio del Codice penale nel senso indicato dalla relazione. Si fu nei primi anni della Restaurazione che la Corte di Cassazione fu per la prima volta chiamata a pronunciarsi sull'argomento. Gli avvenimenti che avevano ricollocati i Borboni sul trono dei loro antenati, mettevano di fronte, nella società civile e nell'esercito, i servitori del governo caduto ed i partigiani del regime nuovo, la nobiltà dell'impero e quella di razza. Inoltre le lotte della stampa e della tribuna, l'esercizio delle nuove libertà, provocavano ad ogni piè sospinto fra i cittadini delle questioni che si credeva non potersi appianare se non col sangue; onde un risveglio nella abitudine del duello così animato come da parecchio tempo non si era veduto. Investita la Corte in questo stato di cose, d'un caso di duello, dichiarò (8 aprile 1819) che il Codice penale non poteva essere applicato al fatto in cui la morte sia avvenuta *senza slealtà o perfidia.* Codesta deliberazione fu il punto di partenza d'una giurisprudenza a cui la Corte di Cassazione rimase fedele fino al 1837.

Nel quale anno si riprodusse di nuovo avanti quel supremo magistrato la questione. Il Procuratore generale Dupin, in una requisitoria improntata della convinzione più profonda, sostenne che le disposizioni del Codice penale, le quali puniscono l'omi-

(1) Dalloz, *Repertoire,* v. *Duel,* n° 98.

cidio e le ferite ordinarie, erano applicabili alle conseguenze del duello; e fu tanto fortunato che riescì a far dividere la sua opinione da quegli eminenti magistrati. Fu quindi giudicato che se la legislazione speciale sui duelli, anteriore al 1789, fu abolita dalle leggi dell'Assemblea costituente, non si potrebbe dedurre da codesta abolizione una tacita deroga, pel fatto di duello, alle disposizioni generali che puniscono l'omicidio, le ferite e le percosse; che queste disposizioni sono assolute e non comportano alcuna eccezione; che d'altronde non saprebbe ammettersi che l'omicidio, le ferite e le percosse commessi in duello, funesto risultato di un preventivo accordo fra due, siano stati autorizzati dalla necessità attuale di legittima difesa di sè, poichè in questo caso il pericolo fu del tutto volontario e la difesa senza alcuna necessità; che il fatto della convenzione abbia preceduto il duello non può essere considerato come una scusa legittima; che in ogni caso ne spetta al giurì l'apprezzamento; e che per conseguenza ogniqualvolta sia avvenuto un duello con omicidio o ferite, o percosse, i giudici chiamati a pronunciare sulla prevenzione o sulla accusa, devono ordinare il rinvio dell'incolpato o avanti le Assise o avanti il Tribunale correzionale (*Cassazione* 22 *giugno* 1837, *Tour e Pesson, Min. pub.* DUPIN).

Nelle varie magistrature vi furono delle opposizioni a codesta massima, la quale però si impose, perchè la Corte Suprema vi persistè costantemente.

È da notarsi, che prima del DUPIN aveva aperto il varco a questa rettificazione di dottrina il Procuratore Generale PLAISANT nel Belgio con elaborata requisitoria del 15 gennaio 1835, denunciando alla Suprema Corte di Cassazione belga un decreto della Camera d'accusa della Corte di Bruxelles, che aveva pronunziato non essere luogo a punire l'omicidio in duello per mancanza di testo speciale di legge; alla quale requisitoria aveva fatto plauso quella Suprema Corte col suo decreto di annullamento 12 febbraio 1835. Il Codice belga era il Codice francese del 1810.

36. — Ma la giurisprudenza francese è tuttavia fatta segno a non infondate censure.

Li CHAUVEAU ed HÉLIE (1) la combattono, pur riconoscendo che è un omaggio alla pubblica morale ed una potente spinta all'intervento del legislatore per proporre misure repressive in rapporto alla natura del fatto. Ma ogni considerazione di moralità, secondo gli egregi autori, è evidentemente fuori di que-

(1) *Théorie du Code pénal*, Ediz. Bruxelles, 1845, pag. 84, vol. II.

stione. Non si tratta di ricercare se convenga punire, bensì se la legge penale abbia voluto applicare la pena al duello ch'essa ha minacciato contro le ferite gravi, l'omicidio e l'assassinio. Infatti l'omicidio e le ferite formano oggetto di disposizione del Codice penale sia quando sono commessi involontariamente, per negligenza, imprudenza ecc.; sia quando sono comandati dalla necessità attuale di legittima difesa, o provocati da violenze; sia quando sono commessi senza provocazione, ma senza premeditazione e nel primo impeto di una violenta passione, o dietro la ispirazione di un sentimento perverso; sia infine quando sono eseguiti con premeditazione. È fuori di contestazione che nelle reciproche eventualità di un duello, colui che uccise o ferì il suo avversario non può essere eguagliato giuridicamente a colui che uccide o ferisce per inavvertenza, poichè è manifesto che nel duello, col fatto materiale concorre una volontà, non quella volontà che è indispensabile a costituire l'omicidio, ma una volontà di uccidere o ferire, prodotta da certe circostanze che ne modificano la criminalità. Del pari non può essere eguagliato a chi ferisce od uccide in seguito di provocazione, perchè questa circostanza scusante, negli omicidi e nelle ferite ha per elemento essenziale l'impeto dell'ira; ed in nessun caso il combattimento nel duello respinge immediatamente l'ingiuria. L'azione non si compie nel primo movimento della passione; ma la riflessione ha domato la influenza della ingiuria.

Può essere uguagliato a chi ferisce od uccide in istato attuale di legittima difesa? Come mai il duellante che ferisce od uccide potrebbe trincerarsi dietro questa scusante, quand'egli sapeva a qual pericolo esponevasi, e, potendo evitarlo, vi si è esposto volontariamente? L'omicidio non può essere spogliato della sua criminosità se non da un pericolo impreveduto e che lo renda necessario e per conseguenza legittimo; bisogna che la difesa abbia immediatamente seguito l'attacco; è d'uopo sopratutto che questo attacco non possa essere in altra guisa respinto. Se manca alcuna di queste condizioni, la difesa cessa di essere necessaria e per conseguenza legittima; e l'omicidio o le ferite, commessi sotto il velo di questa difesa, scappano a codesta eccezione legale. È bensì vero che il duello fu preceduto da una provocazione, che la pugna è dominata da un sentimento di conservazione personale; ma questi fatti mancano di quei caratteri, che la legge imprime a quelle determinate circostanze.

L'omicidio in duello non può in nessun caso costituire un semplice omicidio. Infatti l'omicidio si commette, il più delle volte, nell'impeto di una passione violenta, sotto la ispirazione

istantanea di un sentimento perverso; si eseguisce prima che la riflessione l'abbia meditato e nel momento stesso in cui il pensiero l'ha concepito. L'omicidio commesso in duello suppone necessariamente la premeditazione. L'essenza di questo combattimento sta nel risultato di una convenzione, distrutta la quale, il combattimento cessa di essere un duello per prendere il carattere di una rissa. Questa convenzione è la prova più palmare della premeditazione. La premeditazione adunque coesiste col duello e ne è una circostanza inerente.

« Perciò — soggiungono li Chauveau ed Hélie (1) — noi siamo costretti a conchiudere che l'omicidio commesso in duello o costituisce il crimine di assassinio o non costituisce alcun misfatto; — e che le ferite fatte in duello o costituiscono il crimine di ferite con premeditazione od aguato o non sono punibili; — finalmente, che le pene da applicarsi a questo omicidio od a queste ferite sono la pena di morte o quella dei lavori forzati, o che nessun'altra pena vi può essere applicata. Ecco i termini in cui la questione (*a proposito della giurisprudenza della Corte di Cassazione*) doveva necessariamente essere posta e la soluzione ne sarebbe stata più facile ».

37. — Discendono poscia gli egregi autori della Teoria del Codice penale a dimostrare come l'omicidio commesso in duello non sia un assassinio, poichè se c'è la materialità del fatto e la premeditazione, vi manca però quella *volontà criminosa* che è l'elemento ed il principio costitutivo dell'assassinio. « La volontà di uccidere — scrivono essi — non è necessariamente criminosa: un soldato che fa fuoco e consuma un omicidio in seguito all'ordine di un'autorità legittima; il cittadino che uccide un aggressore per provvedere alla propria difesa; codesti hanno la volontà di uccidere e tuttavia gli omicidi che commettono sono scriminati. Questa volontà riveste differenti particolarità che imprimono ai fatti gradi diversi nella scala della imputabilità. Colui, per esempio, che di lunga mano preparò l'omicidio; colui che lo compie spinto da una passione perversa ma istantanea; che lo commette perchè gravemente provocato e nell'impeto dell'ira; questi tre agenti hanno pur la volontà di uccidere, ma questa volontà è in ognuno diversa. Quale insormontabile barriera divide gli atti che l'hanno manifestata! La legge ne segue con cura tutte le modificazioni per constatarle: ciascuna delle circostanze che hanno potuto farla nascere, ecci-

(1) Opera e luogo citati.

tarla, provocarla, diviene un fatto che modifica il reato. È d'uopo che la perfidia sia completa; che nata da un sentimento perverso abbia fraudolentemente progredito sino al raggiungimento del suo scopo, perchè il Codice gli riservi la prima delle sue pene. Nell'assassinio, la volontà di uccidere è necessariamente accompagnata da dolo e da frode; questa frode è un elemento essenziale dell'azione. Il pensiero di questo misfatto ha origine in una passione perversa, si nutre nell'ombra; il malfattore si nasconde per apparecchiare l'esecuzione dei suoi disegni, per ispiare la vittima; e sono questi secreti preparativi e la perfidia dell'attacco che ne formano la criminosità. L'assassino è più temibile perchè è inatteso il suo attacco e perchè colpisce un uomo senza difesa. V'ha nel duello il carattere della violenza e della perfidia? La volontà degli agenti è una volontà colpevole; essi calpestano la giustizia, di cui sdegnano la riparazione; la società di cui turbano l'ordine e la pace; la vita umana che sacrificano con leggerezza alle proprie passioni. Ma questa colpabilità, per quanto grave, non costituisce il crimine di assassinio. Il duello respinge la frode e la violenza, i suoi preparativi si fanno in comune, l'ora ed il modo dell'attacco sono regolati da una convenzione e questa convenzione è lealmente eseguita; la vittima ben lungi dall'essere stata colta all'improvviso era sulle difese; attendeva al varco l'assalitore; lo assalì essa stessa; fu il caso che fece il colpevole e la vittima. L'assassino procura di schivare il pericolo colpendo nell'ombra; il duellante colpisce di pieno giorno, esponendo il suo petto ai colpi dell'avversario. È impossibile garantirsi dall'attacco dell'assassino, perchè inatteso; si può schivare l'attacco dell'altro, rifiutando il combattimento. L'assassino non ha che uno scopo, per saziare la sua vendetta o la sua cupidigia; nel duellante la volontà di uccidere è accidentale e secondaria; spesso non esiste; egli altro non chiede, nè vuole, che lavare il suo onore calpestato o mantenerlo intatto. L'assassino, infine, colpisce la società tutta, perchè essa deve protezione alla vittima e questo violento attacco la turba e la spaventa. La morte del duellante non le ispira lo stesso terrore; è una specie di morte volontaria; la può imputare a se stesso, poichè aveva diviso l'errore dello omicida; non è la stessa violazione della legge sociale, non v'ha lo stesso danno ».

38. — La pratica giurisprudenza che su questo argomento pose radice in Francia parmi che non avrebbe potuto essere meglio combattuta di quello che lo fu dagli egregi autori della Teoria. A dare ragione alle argomentazioni così profonde che ho riferite,

venne la legislazione belga. Come dissi, nel Codice belga, v'era, circa il duello, lo stesso mutismo del Codice del 1810; era infatti il Codice del 1810. La giurisprudenza, sulle conclusioni del Procuratore generale PLAISANT, avanti che il DUPIN avesse esposto le sue requisitorie nello stesso senso del PLAISANT, si era nel Belgio pronunciata come si pronunciò successivamente in Francia. Pure il legislatore mostrò col fatto che non divideva l'opinione del Supremo Collegio giudiziario; ed a colmare la lacuna del Codice penale pubblicò la legge speciale dell' 8 gennaio 1841. Allorchè poi fu posto mano alla revisione del Codice del 1810 vi si inserì il capitolo del duello. Anche nell'ex-Reame di Napoli era avvenuto press'a poco lo stesso. Ivi quando fu pubblicato il Codice del 1810 era in vigore la legge speciale sul duello del 20 maggio 1808; e questa si mantenne come a riempiere il vuoto del Codice stesso, finchè fu modificata dall'altra dell' 11 agosto 1838, assai rigorosa (N. 21).

La condotta di codesti legislatori, specie del legislatore belga, dà a divedere come tutt'altro che fuori di contestazione sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Francia, poichè se effettivamente, nel silenzio del Codice penale, avessero dovuto alle conseguenze del duello, essere applicate le disposizioni circa gli omicidi volontari e le lesioni volontarie, non sarebbe stata necessaria la pubblicazione di una legge speciale e, nel Belgio, la revisione del Codice. Adunque è facile la risposta a coloro i quali sostengono non essere il caso di comprendere in un Codice le disposizioni circa il duello, il quale potrebbe essere regolato da quelle concernenti i reati contro la vita e la integrità personale. Il silenzio del Codice condurrebbe o alla impunità del duello o all'ibrida giurisprudenza francese, a seconda delle opinioni dei supremi magistrati. Per troncare ogni dubbiezza val meglio che il Codice penale abbandoni il silenzio ed entri risoluto nella via di una ben ragionata repressione.

39. — È sorta eziandio la questione, se l'omicidio in duello debba essere equiparato all'omicidio in rissa; ben inteso, non all'omicidio in rissa secondo il concetto del legislatore sardo (Codice del 1859, art. 564), ma all'omicidio in rissa, giusta il concetto del legislatore toscano (Art. 313, Codice toscano 20 giugno 1853) che lo riguarda come una fattispecie dell'omicidio improvviso. Codesta questione fu trattata dall'avvocato DE ESTER di Madrid in un articolo intitolato *Duelo y Riña* inserito nella *Escuela del derecho, 2, 179*. Al DE ESTER rispose il CARRARA, il quale, pur riconoscendo che in molti casi siavi nel fatto una grande ana-

logia tra il duello e la rissa, ne dimostra le differenze. Alla rissa non sempre si diviene dai corrissanti per una libera volontà di ambedue le parti. L'uno percuote e l'altro replica colpi per la necessità del momento. Ma se a costui si fosse detto innanzi, che l'avversario lo attendeva per uno scambio di percosse, egli avrebbe preso probabilmente altra strada. Inoltre, nella rissa, raramente interviene la parità delle armi. Spesso l'uno si batte con mano inerme e l'altro con pugnale o bastone. Ed anche se entrambi hanno la mano armata di bastone o di coltello, i due bastoni o i due coltelli sono difformi nella misura o nella solidità, in sostanza nell'*attitudine a nuocere*, che è il punto importante. Nel duello al contrario è di essenza l'accordo precedente di battersi, ed il consenso sulla specie delle armi.

« Ecco le considerazioni — scrive il CARRARA — per le quali io penso che non sia nè possibile, nè giusto adeguare l'imputazione della *rissa* e del *duello:* nè della uccisione commessa in questo ed in quella. Vi saranno dei casi in cui risulterà conveniente una parità di repressione. Ma si avranno dei casi nei quali sarà più grave il *duello;* e vi saranno altri casi nei quali sarà più grave la *rissa.* Un saggio legislatore deve disporre la sua penalità per guisa che possa il giudice applicare la parità dove giustizia la vuole, applicare la disparità dove le circostanze divariano. Ma il *criterio misuratore* dell'uno e dell'altro caso, è *di ordinario* differente. Nella rissa giuoca il calcolo dello sdegno: nel duello giuoca la considerazione del sentimento dell'onore, del *comune pericolo* e del *reciproco consenso* » (1).

40. — Passando ora all'esame circa il modo di classificare il duello, tre opinioni diverse si dividono il campo. V'ha taluno che pretende debba essere collocato tra i reati che attentano alla vita od alla integrità personale; tal altro, fra i reati contro la amministrazione della giustizia; altri infine, fra i reati contro la pace pubblica.

I primi si appoggiano alla considerazione, che il principale obbiettivo del duello è la violenza contro la persona; onde il posto logico e naturale in cui dev'essere collocato si è la classe dei reati contro le persone, o meglio contro la vita e la integrità personale. I propugnatori della classe dei reati contro la pubblica tranquillità o contro la pace pubblica considerano il fatto del pregiudizio sociale che il duello alimenta e della pace pubblica che perturba. Coloro infine che sostengono la collocazione del

---

(1) *Rissa e Duello - Opuscoli,* vol. 3, pag. 191 e seg.

duello fra i reati contro l'amministrazione della giustizia, si appoggiano alla essenza criminosa di questo particolare misfatto, la quale, secondo essi, non risiede propriamente negli effetti che esso può produrre, ma nel fatto stesso del battersi per sostituire la sorte delle armi al giudizio del magistrato, e la violenza privata alla pubblica forza.

Diciamo sin d'ora che in tutti i progetti del nuovo Codice penale fu sempre il duello collocato nella classe dei reati contro le persone. Fu il Ministro Savelli soltanto che, nel suo progetto 26 novembre 1883, lo classificò fra i reati contro la pubblica Autorità o contro l'amministrazione della giustizia.

Dei Codici stranieri, i quali comprendono il duello, il Codice zurighese lo classifica fra i reati contro la pace; il Codice belga ed il Codice greco, fra i reati contro le persone. I Codici austriaco, germanico, olandese ed ungherese non seguono il sistema di speciali classificazioni dei misfatti, ma le materie dividono o in Titoli o in Capi od in Sezioni, dalla collocazione delle quali può forse arguirsi l'intendimento in proposito dei rispettivi legislatori.

Così nel Codice austriaco, 27 maggio 1852, tuttora in vigore, il capo XIX del duello è posto dopo la grave lesione corporale, capo XVIII. Pel legislatore austriaco il duello parteciperebbe dei reati contro la vita e contro la integrità personale.

Nel Codice germanico 1° gennaio 1872, il duello, sezione XV, è posto fra la sezione XIV che tratta della ingiuria e la XVI che comprende i crimini e delitti contro la vita; partecipa quindi della natura dei reati contro l'onore e dei reati contro la vita e l'integrità personale.

Nel Codice olandese del 1875, compone il titolo VI, fra i reati contro l'ordine pubblico, titolo V, ed i reati che mettono a pericolo la sicurezza generale delle persone e delle proprietà, titolo VII: lo si considera quindi come un reato avente i caratteri dei reati i quali perturbano la pubblica pace (Codice di Zurigo) ed i reati contro la vita e la integrità delle persone.

Nel Codice ungherese 1° gennaio 1879, è contenuto nella sezione XIX ed è collocato fra la sezione XVIII, crimini e delitti contro la vita, e la sezione XX, lesioni corporali. Carattere adunque spiccatissimo, di reato contro la vita e la integrità personale.

I due Codici in vigore fra noi, il Toscano, 20 giugno 1853 ed il Sardo, 20 novembre 1859 collocano il duello fra i reati contro le persone.

Il diritto positivo adunque, almeno avuto riguardo ai Codici principali, darebbe sostanzialmente ragione alla opinione di coloro

i quali sostengono la tesi che il duello debba essere classificato fra i reati contro la vita e la integrità personale.

La dottrina invece, colla eminente autorità del CARRARA e del PUCCIONI sostiene che debba il duello essere annoverato fra i reati contro la pubblica giustizia. Il CARRARA anzi sostiene non potervi essere contrasto, poichè la scienza moderna ha ricostruito in questo senso la teorica (1).

41. — Esaminiamo da presso la questione.

Tutti sono d'accordo nella opinione che per la classificazione del duello si debba avere riguardo alla obbiettività giuridica, meglio che all'animo dell'agente. Se si mira alla intenzione dell'agente, non v'ha dubbio: quando taluno, provocato, manda il cartello di sfida ed i padrini per regolare le condizioni della pugna; si presenta sul luogo del combattimento; ferisce od uccide, la sua mente non è agitata da altro pensiero che da quello di vendicare l'atroce ingiuria ricevuta. Fra persone d'altro ceto, all'atroce ingiuria si risponde, nell'impeto dell'ira, con un colpo di coltello e si fredda l'avversario; costoro altro obbiettivo non hanno che quello di offendere l'offensore nella vita o nella integrità personale. Fra persone, a cui la educazione ingentilì i costumi, la bisogna corre diversa: si lascia sbollire la collera, si manda all'avversario il cartello di sfida e si dà incarico ai padrini di regolare le condizioni del combattimento. Ma però, come in quegli altri l'obbiettivo è esclusivamente quello di offendere la persona dell'offensore, lo stesso obbiettivo hanno le persone di ceto più elevato. L'obbiettivo non può essere diverso pel solo fatto che si lasciò trascorrere un qualche spazio di tempo fra la offesa ricevuta e la riparazione domandata. Se adunque si dovesse avere esclusivo riguardo all'animo dell'agente, non potrebbe sorgere alcuna dubbiezza circa la classificazione del duello, il quale troverebbe il logico suo posto fra i reati che attentano alla vita od alla integrità personale.

Ma non è l'animo dell'agente, a cui si debba mirare, bensì al diritto veramente aggredito, disconosciuto nel reato di duello allo infuori delle sue conseguenze. Il carattere prevalente del duello è quello di non volere risconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, per farsi ragione da sè. Il duello non è che la *vis privata,* la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio, con offesa agli ordinamenti sociali che vietano l'uso della violenza privata. Sotto questo punto di vista, il duello

---

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, § 2889.

adunque deve essere collocato fra i reati contro l'amministrazione della giustizia o contro la pubblica giustizia o la pubblica autorità.

42. — Non conviene d'altronde dimenticare che due sono gli agenti materiali del duello. Perchè debba essere collocato fra i reati che attentano alla vita od all' integrità personale converrebbe che tutti e due gli agenti avessero la intenzione di offendersi nella persona reciprocamente. Se questa intenzione può essere *certa* dalla parte di uno fra i due, può non essere tale quella dell'altro; nè sono rari i casi in cui uno dei duellanti sta sulla difensiva o cerca di disarmare l'avversario sia perchè riconosce la propria superiorità e gli ripugna fare una vittima, sia per ribrezzo di spargere sangue. Quando si stabilisce che il duello è un reato contro la vita e la integrità delle persone si fa la presunzione *juris et de jure* che i duellanti abbiano l'intenzione di offendersi reciprocamente nella persona il che può essere contraddetto. E se il duello rimane incruento — chiede il CARRARA — come fate a stabilire la intenzione dei duellanti di offendere l'avversario?

V'ha di più. Nella teorica del duello si punisce la semplice sfida, quand'anche le parti non si presentino sul luogo del combattimento: si punisce il duello, come fatto di per sè stante, senza che ne susseguano conseguenze. E come in questi particolari momenti può essere annoverato fra i reati che attentano alla vita od alla integrità delle persone? In che cosa, propriamente parlando, sono offese le persone da questi due fatti?

D'altronde nel duello si esigono certe condizioni che non si esigono negli altri reati, fra cui lo si vorrebbe classificato. Pel duello si esige una sfida, un accordo nelle condizioni della pugna, la presenza dei padrini. Collocare un reato, alla cui esistenza si vogliono codeste condizioni, in una classe che comprende altri reati che tali condizioni nè hanno, nè possono avere, mi sembra poco corretto. Inoltre è egli giusto iscrivere il duello in una determinata classe di reati quando non si possa applicare in suo favore o contro di esso le circostanze scriminanti, scusanti ed aggravanti che sono applicate agli altri reati contenuti nella classe stessa? Al duello non si potrà mai applicare la scriminante della legittima difesa, le scusanti dell'eccesso nella legittima difesa, dell'eccesso nel fine, della provocazione; nè le aggravanti della premeditazione, della prodizione, dell'aguato.

43. — Per queste considerazioni io crederei che il duello dovesse meglio che nella classe dei reati contro le persone trovare il suo posto nella classe dei reati contro la pubblica autorità.

« L'indole giuridica di questo reato — scrive il CARRARA (1) — *è nell'animo di sostituire la forza individuale alla forza pubblica e il giudizio delle armi al giudizio dei magistrati:* questo concetto evidentemente porta il duello fra i delitti contro la *pubblica giustizia;* ed è dallo spreto della giustizia che si definisca il suo titolo. La intenzione di uccidere o ferire è incerta, può anche non esservi; può venire positivamente esclusa dal fatto di avere i duellanti esploso le armi verso il cielo; può anche sperarsi dai combattenti che entrambe le palle vadano al vento perchè siano scesi sul terreno per puntiglio di onore più che per sete di sangue. Ma *la intenzione di farsi giustizia da sè* è certa e costante; e secondo questo criterio il duello non è che una ragione fattasi *nominata.* I risultati più o meno gravi ne aumenteranno *la quantità* sotto il rapporto del danno immediato, che naturalmente trae seco anche un maggiore spavento dei cittadini; e saranno imputabili a chi ne fu causa, come conseguenza d'un fatto illecito e secondo il criterio della loro prevedibilità maggiore o minore. Ecco come dopo lungo e fluttuante svolgimento si compie nei tempi odierni la storia giuridica del duello. Dopo essersi agitato per molti secoli nella più singolare oscillazione di fasi contraddittorie, esso trova finalmente definito dalla scienza odierna la propria figura: esso è un delitto, ma un delitto *sociale* ».

E nella nota 2 allo stesso § 2889: « Esiste tuttavia quà e là qualche pubblicista che dubita di questo moderno concetto . . . Per mantenere il duello fra i reati contro le persone è inevitabile poter affermare che tutti i duellanti scendono in campo col deliberato proposito di uccidere l'avversario: e questo è appunto ciò che si dice dagli oppositori, allegando che il caso di un duellante il quale si batte per soddisfare all' onore, ma col proposito di non spargere sangue umano è rarissimo ed eccezionale. Io non credo vera tale osservazione almeno nella mitezza degli odierni costumi; e credo che la storia dei duelli contemporanei presenti frequentissimi esempi di simile verità. Ma sia che vuolsi della frequenza od infrequenza di quelle miti intenzioni, è certo in punto giuridico che posto il duello fra i reati contro le persone sarebbe necessario in ogni duello incruento fornire la prova dell'animo di uccidere in contraddizione col fatto; prova difficilissima e sfuggevole; mancando la quale sarebbe sempre doveroso l'assolvere. Il delitto adunque dèvesi classificare secondo quel diritto alla cui lesione si dirige sempre in modo certo ed indubitato l'animo dei combattenti: anzichè secondo quel

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, § 2889 e nota relativa.

diritto che può non essersi voluto aggredire col duello e che per conseguenza ne lascia eventuale la repressione ».

Codesto avviso era già stato manifestato dal PUCCIONI (1) e dalli CHAUVEAU ed HÉLIE (2). « I caratteri — scrivono gli egregi autori della Teoria, — che consigliano di non classificare il duello fra i reati contro le persone, sono la provocazione dalla quale esso ha origine, la convenzione che lo precede, la reciprocità dell'attacco e della difesa, la presenza dei testimoni. È impossibile apprezzare la criminosità del duello senza tener conto degl'insulti che lo hanno provocato, insulti che assai sovente la legge non ha preveduti e che non sono puniti. Questa provocazione affatto speciale e su cui la legge generale ha dovuto serbare il silenzio, stabilisce senza dubbio delle modificazioni nella imputabilità dei duellanti e la legge non può dimenticarle, poichè la misura della pena è in ragione della colpevolezza. La convenzione preventiva spoglia l'azione del dolo che costuisce l'omicidio volontario, sostituisce il consenso reciproco al tradimento su cui si fonda l'assassinio; e infine l'atto si modifica colla sola influenza della lealtà di cui porta la impronta e di cui è il pegno. La convenzione adunque distrugge il misfatto quando il titolo dell'accusa è omicidio o assassinio, ma non cancella la criminosità dell'azione, soltanto le assegna un carattere particolare. Il combattimento può essere riguardato sotto due aspetti: in primo luogo costituisce un delitto contro la pace pubblica, un'usurpazione del potere, poichè in una società bene organizzata, nessuno ha il diritto di farsi giustizia da sè, nessuno ha il diritto di vendicare un'ingiuria e di applicare una pena; in secondo luogo costituisce un attentato contro le persone, ma questo attentato assume un carattere distinto per le circostanze che l'accompagnano, nella simultaneità dell'attacco e della difesa, nelle leggi della pugna stabilite in precedenza, e nella presenza dei testimoni. Questi sono i caratteri particolari che classificano il duello a parte, che lo tolgono alle incriminazioni comuni e che reclamano, per reprimerlo, una legislazione appropriata alla sua natura ».

Il MERLIN aveva già esternato identica opinione (3); così pure il BRUSA opinò nella sua prefazione al Codice penale olandese (4) ove chiamò *falsa* addirittura la contraria opinione.

---

(1) *Il Codice penale Toscano illustrato*, vol. V, pag. 566.

(2) *Théorie du Code pénal*, Ediz. di Bruxelles, 1845, vol. 2, pag. 88, n° 2478.

(3) *Question du droit, v. Duel*, vol. VI, pag. 178.

(4) *L'ultimo progetto di Codice penale olandese*, traduzione illustrata e studi di EMILIO BRUSA - Bologna, Zanichelli, 1878 - pag.e CLX-CLXI. — Vedi anche la *Dissertazione* dello stesso autore nell'*Archivio giuridico* del 1870, vol. VI, p. 398.

Il Carrara, come si sarà notato, nel propugnare la classificazione del duello fra i reati contro la pubblica giustizia, dice che i risultati più o meno gravi ne aumenteranno la gravità sotto il rapporto del danno immediato. Infatti nel Codice sardo del 20 novembre 1859, noi leggiamo che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni a cui il duello, secondo l'illustre professore, è un reato congenere, trae seco una sanzione maggiore, quando la violenza, elemento costitutivo del misfatto di ragione indebitamente fattasi, sia accompagnato da percosse o ferite (Art. 286). Eppure anche in questo particolare reato l'intenzione dell'agente è diretta contro la persona; ma il diritto veramente aggredito è quello della pubblica giustizia, che non tollera la violenza privata allo scopo di far valere un preteso diritto. Le conseguenze adunque del duello non si oppongono a che esso sia tolto dalla classe dei reati contro le persone per essere posto in quella dei reati contro la giustizia pubblica o la pubblica autorità.

La storia stessa reclama in favore di una classificazione diversa da quella in cui gli oppositori vogliono porre il duello. Ciò sostenne il Nocito, come vedremo a suo tempo (N. 147), membro della Commissione eletta dal Ministro Mancini per l'esame del secondo libro del Codice penale; ed aveva perfettamente ragione. I preamboli infatti a tutti gli editti dei re di Francia ed ai decreti dei Parlamenti non riguardano il duello come una violazione del diritto alla vita ed alla integrità personale, nè come tale lo puniscono; ma lo dichiarano reato di lesa maestà, e puniscono i duellanti *come trasgressori dei comandamenti di Dio, ribelli al Re, infrattori delle ordinanze, violatori della giustizia, perturbatori del riposo e della pubblica tranquillità* (1). E lo stesso concetto era contenuto negli editti dei duchi di Savoia. Un editto di Carlo Emanuele II del 1° marzo 1662, promulgato allo scopo di far cessare il *detestabile abuso dei duelli,* minaccia le sanzioni più severe a tutti coloro che *sotto una vana apparenza di riputazione ed una immaginaria necessità di difendere il proprio onore, violano le leggi divine ed umane, e presumono temerariamente di farsi giustizia da sè colla sorte delle armi* **in spreto delle leggi e della autorità del Sovrano** (2).

44. — Il Lucchini, pur convenendo che il duello non debba classificarsi fra i reati contro le persone, appoggiandosi al Codice

(1) Decreto del Parlamento di Parigi, 26 giugno 1599 — Chauveau-Hélie, op. cit., vol. 2, pag. 77, n. 2442.

(2) *Raccolta di editti e manifesti sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia,* vol. VI, pag. 87, Torino, 1830, editore Vittorio Picco.

di Zurigo, ne propugna invece la classificazione fra i reati contro la pubblica tranquillità. In una lettera dall'egregio professore diretta al giornale di Roma *La Riforma* (1) così egli si esprime: « Qual'è il vero motivo per cui il legislatore vuole colpire il duello? Notate bene che, a parer mio, non se ne dovrebbe far nulla, ammaestrati dall'esperienza che ci mostra a che giovino al caso i rigori della legge (2). Qual' è dunque lo scopo che si vorrebbe raggiunto con l'incriminare il duello? A me par semplice e piana la risposta: il legislatore si prefisse di reagire contro un deplorevole costume della nostra società, vestigio di vecchie istituzioni e di vieti pregiudizi, che accusa un vizio nella pubblica opinione e nel comune sentire, il quale poi esercita una funesta influenza nei sociali rapporti. Lo scopo che la legge, nella sua missione altamente educativa, può proporsi, non deve essere che quello di controperare a questa incivile usanza; l'obiettività giuridica del duello non può essere che la pace pubblica, la pubblica opinione che perturba, alimentando, ogni volta che si ripete, il pregiudizio sociale su cui si fonda, tenendo vivo un disordine che ad ogni ora e nelle classi più elevate della società pone a repentaglio gli individui e le famiglie e da cui non possono sottrarsi neppure gli uomini più probi ed assennati. Però io proposi di collocare il duello nel titolo dei *reati contro la pubblica tranquillità,* ove si trovano la istigazione e l'associazione per delinquere, le bande armate, la pubblica intimidazione ed il favoreggiamento, tutti quei reati insomma che (come ben si esprime la relazione ZANARDELLI) per la varietà delle offese e per la diffusione di cui sono suscettivi, attaccano e perturbano la *comune sicurezza,* ancorchè non sia stata recata una lesione concreta ed effettiva ».

E si appoggia, ripeto, al Codice di Zurigo, che classificò il duello appunto fra i reati contro la pace pubblica.

Il merito di aver fatto conoscere agli italiani codesto monumento legislativo spetta al prof. BRUSA, il quale ne fece una accurata traduzione premettendovi una pensatissima prefazione.

---

(1) Riprodotto dalla *Rivista penale,* vol. XIX, fascicolo gennaio-febbraio 1884. Il LUCCHINI era stato chiamato dal Ministro ZANARDELLI a collaborare nel progetto del Codice penale.

(2) Pare adunque che l'egregio LUCCHINI stia, in linea principale, per la libertà del duello, appoggiandosi all'argomento della inefficacia delle leggi repressive, argomento che ho dianzi combattuto. Finchè la Teoria del libero duello è propugnata da uomini di spada e profani alle discipline giuridiche, passi; ma non so capacitarmi venga difesa, sia pure incidentalmente, come fa il LUCCHINI, da un distintissimo cultore del diritto penale, e che per di più è avversario di certi *orizzonti,* che taluni pretendono di segnalare per una nuova fase del diritto stesso.

Al Brusa non garba cotale classificazione e dà il motivo per cui crede che alla stessa siasi appigliato il legislatore zurighese. Ne riporto le parole, poichè stimo che siano la migliore risposta alle argomentazioni dell'egregio Lucchini.

« Il duello — scrive il Brusa (1) — offende esso davvero principalmente il diritto alla pace che hanno tutti i cittadini in generale? D'ordinario questo reato ha ricevuto la sede sua o nei reati contro la persone, o meglio la vita e le membra, o nei reati contro la giustizia. Nel primo caso non si tiene alcun conto dell'elemento intenzionale che serve di primo criterio nella classificazione dei reati fatta secondo la qualità del diritto leso; e d'altronde quando si è detto che il duello aggredisce il diritto alla persona, non si sa poi dove sia la persona cui appartenga il diritto aggredito, mentre entrambe le parti hanno già implicitamente a vicenda rinunziato per eventualità alla integrità del loro stesso diritto, mentre poi non havvi fuori della persona singola nelle altre persone in genere il diritto al rispetto di quella prima insurrogazione della rinunzia da essa stessa fattane. Nel secondo caso, cioè che il duello ferisca il diritto universale dei cittadini a veder osservata la giustizia pubblica istituita e regolata dalle leggi, finora erami sempre paruto che noi siamo nel vero. Infatti qui esplicitamente non si pensa dai combattenti ad altro scopo che quello di sfogare il loro punto d'onore, o meglio il loro puntiglio; lo che sembrerebbe includere già l'animo di deflettere dalla giustizia dei Tribunali per erigersi da sè un Tribunale proprio, quello delle armi, sia o non sia effettivamente vero che lo sfogo che si vuole riguardi pretese ammesse dalle leggi, giacchè se ammesse non sono, si deflette ancora dalla giustizia delle leggi stesse che non le riconoscono. Ciò, dico, sembrerebbe. Ma il motivo per cui il Codice zurighese ha escluso il semplice esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza uso di violenza, mi conduce quasi a inclinare verso l'altra opinione, dalla quale deve essere stato mosso l'autore del Codice a preferire la classificazione del duello fra i reati contro la pace. Anzi gli è chiaro: il legislatore non avendo assegnato ai reati contro la giustizia pubblica una sede apposita (del che non intendo dargli lode), era ben naturale che dovesse collocare il duello in un titolo che, per la natura del diritto leso, si adattasse meglio a riceverlo. Se la ragione fattasi senza violenza, che sarebbe appartenente ai reati contro la giustizia, è un fatto che deve lasciarsi impunito stante

(1) *Il Codice penale zurighese*, versione italiana preceduta da una introduzione critica dell'avv. Emilio Brusa, Venezia, tip. della Gazzetta, 1873.

il difetto delle vere caratteristiche del reato in un fatto di simile natura, il duello senza conseguenze lesive delle membra o della vita, come avrebbe potuto punirsi se non gli si dava un significato giuridico proprio diverso da quello che la ragione fattasi avrebbe senza dubbio, di essere un reato cioè contro la giustizia? Se fosse un reato contro la giustizia per istretta analogia di ragione, trattandosi in tale ipotesi d'un'offesa veramente recata alla *forma* del diritto, come nella ragione fattasi, dovrebbesi mandare impunito il duello spoglio di conseguenze lesive. Ora ciò non intendendosi di fare, era necessario trovare al duello un posto differente, nel quale si potesse comprendere come un reato, ancorchè non avesse prodotto lesioni corporali o alla vita di nessun contendente. E il posto adatto parve quello dei reati contro la pace; poichè, si guardi tal pace nei due battaglieri, o in uno di essi, si guardi nelle altre persone in generale, essa non può dirsi rimasta intatta di fronte al fatto della semplice sfida ed accettazione seriamente avvenuta dall'una e dall'altra parte. Concludendo: se anche il pensiero del legislatore non rispondesse a tutte le esigenze, rimarrebbe pur sempre difficile il considerarlo come una mera smania di originalità e originalità pericolosa, anche astrazione fatta da ciò, ch'egli poi abbia stimato preferibile di omettere nella classificazione dei reati un titolo apposito per quelli contro la giustizia ».

Secondo il Brusa adunque, il legislatore zurighese avrebbe collocato il duello fra i reati contro la pace pubblica unicamente perchè, non volendo classificarlo fra i reati contro le persone, mancava nel suo Codice la classe dei reati contro la giustizia, nè volle pensatamente che questa vi fosse. Ed io convengo nella opinione dell'egregio professore; non saprei diversamente giustificare codesto operato; tanto più quando vedo che i reati contro la pace, giusta il Codice zurighese, sono: la violazione di domicilio; l'impedimento del culto divino di una società religiosa tollerata o della pace religiosa; il turbamento della quiete dei cadaveri; la minaccia di comune pericolo; la minaccia di reato. Come il duello possa trovarsi a bell'agio in codesta compagnia non me lo so imaginare. È manifesto che quel legislatore, nel dettare le disposizioni del suo Codice (del resto in moltissime parti degno di encomio e di considerazione) circa il duello, nuotava in un mare d'incertezze. Sulla sua mente perspicace dovette avere gran peso la dottrina che rifugge dalla classificazione del duello fra i reati contro la vita o la integrità personale; e volle chinarsi alla dottrina. Nel suo pensiero non poteva entrare il concetto d'una classe a parte dei reati contro la giustizia. Come doveva classificare il duello? È un

fatto che il duello, alimentando un pregiudizio, perturba la pubblica pace; non restava adunque che collocarlo fra quei reati di consimile natura. E così fece.

Ma l'esempio, giusta il mio modo di vedere, nè può, nè deve essere seguito dal legislatore italiano, il quale sembra voglia lasciare largo campo ai reati contro la pubblica autorità o contro la giustizia; nè da qualsiasi altro legislatore che segua la stessa via. Nessuna legislazione infatti, ch'io mi sappia, all'infuori del Codice di Zurigo, annovera fra i reati contro la pubblica pace il duello.

Conchiudendo:

tenuto conto del diritto aggredito e non della intenzione degli agenti;

tenuto conto della particolare considerazione che al duello non possono essere applicate le disposizioni concernenti i reati contro la vita e la integrità personale, specie quelle relative alle circostanze scriminanti, scusanti od aggravanti;

il duello non può essere annoverato fra i reati che attentino alla vita ed alla integrità delle persone, dei quali non ha assolutamente i caratteri.

Invece:

osservando che il diritto aggredito è quello della pubblica giustizia, poichè si vuol far prevalere la *vis privata* alla *vis publica* per ottenere la riparazione della ingiuria;

il duello deve essere annoverato fra i reati contro la pubblica giustizia.

Ed in questa opinione mi raffermo se rifletto che il Codice penale sardo del 20 novembre 1859 (Articolo 286) anche nella ragione illecitamente fattasi, aggrava la pena quando la violenza sia accompagnata da lesioni contro le persone. Vi ha in questo caso un attentato alla integrità personale; ma siccome il diritto aggredito è quello della pubblica giustizia, e l'attentato alla integrità personale è una conseguenza di questa aggressione, così l'attentato doveva essere subordinato all'aggressione stessa. Onde versa in errore chi sostiene che un attentato alla integrità delle persone, pel solo fatto delle conseguenze avvenute debba essere collocato fra i reati contro la vita o la integrità personale, quando diverso fu il diritto aggredito.

CAPITOLO QUARTO

Caratteristiche del reato di duello; — fatti punibili riferentisi al duello; — penalità.

SOMMARIO: 45. *Come avvenga in fatto un duello.* — 46. *Condizioni necessarie alla esistenza materiale del duello.* — 47. *Della sfida: sistemi legislativi; sfida accettata.* — 48. *Elementi della sfida come reato; opinione del* CARRARA. — 49. *La sfida non accettata; quando sia reato perfetto.* — 50. *Duellante provocatore.* — 51. *Duellante ferito e non feritore.* — 52. *Frode nel duello; conseguenze giuridiche.* — 53. *Patto di morte.* — 54. *Duello americano.* — 55. *Dei campioni o vicari.* — 56. *Dell'eccitamento al disprezzo.* — 57. *Dello* Chantage. — 58. *Del pentimento.* — 59. *Circa le pene; osservazioni generali; opinione del* DUPIN. — 60. *Sospensione dai pubblici uffici; pena corporale e pecuniaria.* — 61. *Obbiezioni contro la sospensione dai pubblici uffici e contro la multa.* — 62. *Del giurì d'onore.*

45. — Nel capitolo precedente ho dimostrato non con la mia autorità, ma con l'autorità di criminalisti egregi, od almeno spero di avere dimostrato, che il duello non ha i caratteri nè dello omicidio volontario, nè della lesione volontaria, nè di alcun altro congenere misfatto, e che deve essere riguardato come un reato a sè. È opportuno ora esaminare quali caratteristiche codesto reato per la sua esistenza giuridica debba avere, e per far ciò parmi necessario premettere una ricerca sovra le circostanze particolari che precedono ed accompagnano il duello nella pratica, specie nella pratica italiana, e come avvenga di consueto fra noi.

Tizio ingiuria Mevio; Mevio reprime il risentimento per l'atrocissimo oltraggio, si rivolge a due amici e costoro manda a Tizio per chiedere riparazione. Talvolta la riparazione si chiede per via di altri che poi non figurano come padrini; i padrini in questo caso si presentano solo allora che la sfida sia accettata. Tizio chiama due suoi amici, a cui delega i poteri per la trattazione dell'affare. I due amici di Tizio e i due amici di Mevio si riuniscono; esaminano se nella vertenza vi sia motivo ragionevole per affidare la riparazione dell'oltraggio alla sorte delle armi; questo riconosciuto, si passa alla scelta delle armi; si stabilisce il luogo e l'ora del combattimento; i mandatari si adoperano per avere le armi, le quali possono essere o da punta, o sciabole, o pistole, in ogni caso armi letali. Nel giorno prefisso gli avversari, accompagnati dai mandatari rispettivi e da due medici, si portano sul luogo del combattimento, ove i mandatari esaminano scrupolosamente se le armi sieno uguali; quindi comincia la pugna. Dei due mandatari delle parti, uno, per ciascheduna parte, è il padrino o

secondo, l'altro il testimonio o *terzo*. Così vi sono due combattenti, due padrini o *secondi*, e due testimoni o *terzi*. Tutti assistono al combattimento, invigilano perchè le condizioni previamente stabilite siano rigorosamente dai combattenti rispettate, ed ove i duellanti vi si allontanino vi sono richiamati, e se persistono nello sprezzo di esse è intimata la sospensione della lotta. I medici prestano le loro cure ai feriti.

È questa la pratica generale presso di noi.

46. — Da questo esame dovrebbe dedursi la conseguenza che volendo dare consistenza giuridica al fatto, desumendone gli estremi dalle circostanze materiali che lo precedono e lo accompagnano, si sarebbe costretti a riconoscere che per la esistenza materiale del duello, cioè perchè una singolare tenzone fra due non sia a confondersi con un reato contro la vita o la integrità personale, sieno necessarie le seguenti condizioni:

che vi sia una sfida;

che questa sfida sia accettata;

che ne siano regolate le condizioni da almeno quattro persone, due per ciascheduno dei duellanti;

che le armi siano perfettamente uguali, e letali;

che le condizioni siano leali ed il combattimento si faccia senza frode;

che al combattimento assistano i padrini per invigilare alla lealtà della pugna.

Quando avvenga un omicidio od una lesione personale e voglia sostenersi che ciò sia accaduto in duello, dovrà adunque — almeno parmi — esaminarsi se vi siano concorse *tutte* le surriferite circostanze; e quando una *sola* ne manchi, credo non debba più fondatamente sostenersi che il fatto sia occorso in singolare combattimento nel senso giuridico ed anche, se vuolsi, volgare della parola; ma debba invece applicarglisi le sanzioni minacciate ai reati contro la vita e la integrità personale. Ma di ciò, e specialmente sulla necessità dell'assistenza dei padrini al combattimento, avrò occasione di parlare altrove più diffusamente (N. 66).

47. — E se vi fosse stata una sfida non seguita da combattimento, perchè i padrini hanno accomodata la vertenza; oppure se la sfida non fu accettata dallo sfidato; in questi casi la sfida deve essere punita?

Il fatto della sfida, oltre che perturbare la pubblica pace, perchè è la base del duello, è altresì la prima estrinsecazione

della volontà di volersi fare giustizia da sè. Per questa ragione adunque avrebbe in se stessa i caratteri di un reato.

Non tutti i legislatori però sono d'accordo sul momento punitivo della sfida, poichè ve ne ha alcuno che punisce la sola sfida, quand'anche non accettata, come ad esempio il belga, l'olandese, il Codice toscano; tal altro che punisce la sfida quando sia accettata ed i combattenti siansi presentati sul luogo del combattimento, come il legislatore austriaco del 1852; altri, a cui non basta che la sfida sia accettata e che lo sfidante e lo sfidato siansi presentati sul luogo del combattimento, ma esigono che giunte sul luogo della pugna, una delle parti venuta *a fronte dell'altra abbia fatto uso delle armi destinate al combattimento.* Così il Codice sardo del 20 novembre 1859 tuttora in vigore, che aveva modificato in questo senso il Codice albertino 26 ottobre 1839; il quale, come successivamente dispose il Codice austriaco del 1852, esigeva per la punizione della sfida, che questa fosse stata accettata e che i duellanti si fossero portati sul luogo della battaglia.

Il legislatore che deve avere per obiettivo di prevenzione per quanto stia in lui, dei reati, è evidente che sarebbe obbligato punire il fatto per sè stante della sfida, senza preoccuparsi se questa sia accettata o non accettata, se lo sfidante e lo sfidato siansi o non siansi presentati sul luogo della pugna; poichè secondo l'ordine naturale delle cose, esclusa sempre la straordinarietà di particolari circostanze, quando il fatto della sfida, come sfida, è represso, le sfide dovrebbero diminuire; quindi per necessaria conseguenza dovrebbero diminuire i duelli.

Il Carrara così si esprime sul proposito della sfida (1): « I criterii essenziali del duello bisogna cercarli nell'animo dei combattenti, e cioè: 1° nel fine che si propongono, quello cioè di dare e rispettivamente ricevere una soddisfazione per un torto recato o patito; o di decidere una questione fra loro vertente, per guisa che le armi debbano esercitare la funzione di arbitri e di amministratori di giustizia fra le parti; e — 2° la *scienza* e reciproco *consenso* di battersi. Questa seconda condizione ideologica del duello rende estremo indispensabile della sua nozione giuridica una precedente *sfida.* Sarebbe adunque importante definire con esatta formula giuridica i caratteri costitutivi della *sfida.* Sarebbe importante perchè essendo questo un criterio essenziale del duello, dal decidere se vi fu o no disfida ed accettazione dipende lo stabilire se si abbia un duello o piuttosto una

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, pag. 614, 615, §§ 2899, 2900.

rissa od una aggressione. E più intimamente sarebbe importante definire la *sfida* dopo che le moderne leggi hanno generalizzato il pensiero di considerare la semplice sfida come un reato di per sè stante e completo nella indole sua; minacciando pene speciali a questo reato da infliggersi quando la battaglia non sia susseguita, e da rimanere assorbita nella penalità del duello quando questo abbia con qualsivoglia esito avuto effetto. Le pene speciali di questa figura criminosa distinta che chiamano *sfida* non possono evidentemente infliggersi se non dove ricorrano i suoi particolari elementi giuridici ».

Secondo l'illustre criminalista adunque la sfida dovrebbe punirsi come reato di per sè stante; non afferma però egli *esplicitamente* se per essere reato perfetto debba concorrervi l'accettazione per parte dello sfidato.

48. — E quali saranno gli elementi giuridici della sfida? Il Carrara se ne occupa con la solita perspicacia ed acutezza di mente. Non può punirsi come sfida una qualunque *minaccia* od *ingiuria* quantunque apparisca fatta al fine di far nascere un duello: la *provocazione* a duello in alcuni rispetti è cosa sostanzialmente diversa dalla vera sfida. Crede l'esimio professore che per ottenere lo scioglimento di questo punto debba anzitutto distinguersi il fine della ricerca. Quando sia avvenuta la pugna e trattisi di decidere se questa rappresenti un duello od una rissa, per determinare le penalità eventualmente applicabili a questo secondo fatto ed ai risultamenti del medesimo, non si potrà essere rigorosi nello esigere che la sfida abbia certe forme solenni e quasi direi sacramentali. Si dovrà tener dietro piuttosto al concetto ideologico, e non alla concorrenza di una odiata formalità materiale, o di uno o di altro preparativo. Quando risulterà che in precedenza alla pugna, anche di pochi minuti, vi fu da un lato la determinazione di chiedere all'avversario una soddisfazione col mezzo delle armi, e vi fu dall'altro lato la determinazione di accettare la proposta, tanto basterà perchè si concluda essere questo un duello e non una rissa, perchè preceduto dall'invito e dalla accettazione, e così da reciproco consenso di venire a battaglia per quel dato fine.

Sembrami che codesta teoria non possa essere accolta poichè urta coi principii storici e giuridici del duello, principii che sono, per così dire, nella coscienza universale. Allorchè si parla di duello, la mente corre spontanea ad una provocazione, ad una sfida o scritta, o verbale, o simbolica, lo scambio di un biglietto di visita, per esempio, all'intervento di quelle persone che si

chiamano padrini. La storia ci insegna che cosa sia il duello e ci ammaestra che quei fatti, tanto severamente nei passati secoli puniti, altro non erano che i combattimenti, che succedono ai nostri giorni e con quelli elementi che ho di sopra accennati. L'allargare il concetto del duello, per l'applicazione di una penalità diversa, al fatto di due villani che ebbri di vino si ingiuriano alla bettola e poi si sfidano a portarsi nel cortile per misurarsi con quei coltelli che di consueto tengono in saccoccia, e la sfida è accettata e la pugna avviene; parmi, ripeto, che ciò venga ad impicciolire il concetto del duello, nel senso storico ed anche volgare della parola, il quale, sia pure per pregiudizio, ha però in sè qualche cosa di cavalleresco. Come constatate ad esempio la eguaglianza delle armi? Come ponete in essere la lealtà della condotta dei due combattenti, nel fatto di quei due bifolchi che nell'avviso dello illustre professore finirebbero a passare quasi per gentiluomini?

Allorchè poi si tratti di duello non avvenuto per impedimento esteriore, opina il CARRARA (1) che debba procedersi con maggiore esitanza e cautela, perchè è sommamente difficile definire la sfida guardata come reato di per sè stante. A costituire questo delitto speciale non ritiene che si possano dimandare certi riti o condizioni materiali, come l'invio del cartello o del messaggero, o certe formole esplicite nella proposizione direttamente fatta dall'avversario. Ma pure bisognerà che l'atto — sempre secondo il CARRARA — a cui vuole attribuirsi il nome di *sfida* per imputarlo come tale, offra condizioni esteriori che rendano certo il giudice del fermo proposito in colui che vuol dirsi accettatore di sfida. Fermo proposito da un lato di costringere l'avversario a battersi, e dall'altro lato di accettare l'invito e di consentire alla futura battaglia. Se, quando trattasi di punire la sola sfida (per mancanza di ogni atto di successiva esecuzione) negli atti del primo potrà scorgersi una millantazione, e negli atti del secondo una risposta evasiva, cosicchè non sia accettata nè in quello, nè in questo la positiva determinazione, sarà difficile applicare le pene. Ma quando la fermezza del proposito di seriamente incontrare e di seriamente accettare rimanga assodato nel processo per *qualsisia mezzo di prova,* non crede il CARRARA che a dire consumato il reato di sfida occorrano ulteriori condizioni di fatto.

Dal complesuo di codeste argomentazioni parmi si possa ragionevolmente dedurre che l'esimio professore *implicitamente*

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, § 2903.

ritenga necessaria l'*accettazione* della sfida, perchè questa offra gli elementi di un reato a sè, di un reato speciale e perfetto.

Ed è perchè parte da un tale criterio ch'egli sostiene questa tesi.

49. — Ma se la sfida non fu *accettata* il reato di *sfida* quando potrà dirsi perfetto? Anche nel fatto esposto e sostenuto dallo egregio professore non parmi che l'opinione di lui possa essere validamente appoggiata. D'accordo collo strenuo ed autorevole criminalista, che la sfida perchè sia *giustamente* repressa debba essere seriamente fatta; non posso convenire con lui che in pari tempo debba essere seriamente accettata. Ammetto però per un istante la necessità di una accettazione seria. Ma non mi sento di accogliere la conclusione che egli ne trae, che a stabilire la reciproca serietà basti che questa nel processo sia assodata per qualsiasi mezzo di prova e non occorrano ulteriori condizioni di fatto. Anche per questo punto fa d'uopo risalire alle ragioni storiche, giuridiche, e, diciamolo pure di nuovo, volgari del duello, ed alle condizioni di fatto che la dottrina vuole inseparabili da questo particolare reato. Il duello, come ho detto, si compone, perchè sia perfetto, di estremi particolari: sfida, accettazione della sfida, trattative sulle condizioni poste innanzi e conchiuse dai padrini, eguaglianza delle armi, letalità delle armi, presenza dei padrini al combattimento, lealtà della pugna in ogni sua particolarità. Tizio trovandosi ad un festino in una casa ragguardevole offende Mevio; Mevio nell'atto stesso in cui è oltraggiato gli passa la sua carta da visita. L'oltraggio fu atrocissimo; quella carta di visita di Mevio consegnata a Tizio deve aversi per una sfida seria? Mi pare che no. Come pure se Tizio ha ricevuto il biglietto di visita parmi non possa dirsi che abbia accettato la sfida. Eppure l'oltraggio fu serio; seria, nello stato di risentimento in cui doveva trovarsi Mevio quando fu vittima dell'oltraggio e consegnò il biglietto all'offensore, deve ritenersi la consegna del biglietto e per null'altro scopo fatta che per sfidare Tizio; seria infine la condotta di Tizio, quando per non sollevare rumori e scandali nella società, frammezzo la quale sorse la disputa, riceve il biglietto e lo rinchiude nel suo portafoglio ricambiando a Mevio il proprio. Può proprio dirsi che sia avvenuta una sfida e che questa sia stata accettata? Vi sarà un principio di sfida e sarà questione piuttosto se si debba a questi atti applicare la teorica del tentativo, e di tale questione avrò ad occuparmi nella parte in cui tratterò del diritto penale positivo (N. 183); ma parmi che il reato di sfida non si possa affermare perfetto.

E quando lo sarà adunque?

Facendo appello alla ragione storica, volgare e giuridica, credo facile lo scioglimento della questione. Il reato di sfida potrà dirsi veramente serio e quindi perfetto, allora che in seguito alla consegna del biglietto per parte di Mevio a Tizio, due amici di Mevio, da questo incaricati, si presentino a Tizio, gli portino le doglianze di Mevio per l'oltraggio ricevuto e la domanda di lui per una riparazione col mezzo delle armi. Se Tizio accetta si dovrà dire che la sfida sia stata *seriamente* fatta e *seriamente* accettata senza uopo che Tizio incarichi i suoi padrini per stipulare le condizioni e che questi padrini vengano a trattare coi padrini di Mevio. È questo l'ordine storico e pratico in cui avviene il duello, ed anche, se vogliamo, logico, con riguardo alla storia ed alla pratica, se può dirsi che logica vi sia in questo strano fatto, figlio di un deplorevole pregiudizio ed avanzo di una vieta ignoranza. Nè stimo che alcun giudice potrebbe convenire nella teorica del CARRARA, e ritenere nella mia ipotesi *seriamente* fatta e *seriamente* accettata la sfida per quanto atroce e quindi serio l'oltraggio, e serio il contegno dell'oltraggiato. Come potrebbe il magistrato convincersi della serietà della sfida e della serietà della accettazione della sfida se non ricorre a quegli atti che dalla storia, dalla pratica e dal diritto penale positivo sono ritenuti necessari ad imprimere alla sfida ed alla accettazione della sfida un carattere certo di serietà?

Altrettanto deve dirsi quando si sostenga la tesi della punibilità della sfida, come reato di per sè stante indipendentemente dalla accettazione. Per me non posso riguardare come seria una sfida, se non quando siansi adempiute tutte le condizioni che la storia e la pratica richiedono perchè questa sfida avvenga; allora presenterà veramente i caratteri di una sfida seria e costituirà senza contrasto un reato di per sè stante.

La sfida adunque, come reato di per sè stante, ed indipendentemente dalla sua accettazione, dev'essere punita, considerata la repressione di essa anche sotto il punto di vista d'un provvedimento di prevenzione per curare la diminuzione di quella cancrena sociale, che si chiama duello.

50. — A questo punto si presenta necessaria una ricerca circa la responsabilità dei duellanti. È fuor di dubbio che la posizione giuridica dei due combattenti è e dev'essere diversa. Un duello accade per una provocazione qualsiasi: vi ha un primo ingiuriante, offensore ed oltraggiante da una parte; un ingiuriato, un offeso, un oltraggiato dall'altra. La responsabilità penale dell'uno

dev'essere, senza contestazione, diversa da quella dell'altro. Colui il quale per primo abbia ingiuriato, dovrà essere punito più severamente di quello che debba esserlo l'ingiuriato, l'offeso e l'oltraggiato, quand'anche costui alla ingiuria abbia, prima della sfida, risposto con altra ingiuria, poichè fu l'altro che fece nascere primo l'alterco. La teorica della provocazione, come si applica nei reati contro la vita e la integrità personale, non può essere applicata al fatto del duello; ma è evidente, come d'altronde lo esigono la logica e l'equità, che alla teorica stessa, se pure non si possono accettare le sue ultime ed estreme conseguenze, debba aversi però un qualche riguardo nel caso di duello; ed infatti ve l'hanno in generale le legislazioni vigenti. Il primo ingiuriante, offensore ed oltraggiante sarà sempre il provocatore del duello; l'ingiuriato, l'offeso, l'oltraggiato sarà sempre il provocato; senza riguardo alla parte da cui provenga la sfida, poichè può benissimo accadere che l'ingiuriato o l'oltraggiato reagisca contro la patita ingiuria od oltraggio con un'ingiuria od oltraggio più gravi, e la sfida provenga dal primo ingiuriante; come del pari può darsi che alla prima ingiuria, l'ingiuriato freni lo sdegno e faccia all'ingiuriante pervenire il cartello. Da qualunque parte il cartello provenga, il primo ingiuriante dovrà essere considerato sempre come provocatore del duello, poichè il duello non sarebbe avvenuto, ove la prima ingiuria non fosse stata pronunciata, o non fosse stato commesso il primo oltraggio.

51. — Sorse altresì il dubbio, circa la responsabilità dei duellanti, se il duellante rimasto ferito ed il quale in pari tempo non sia stato feritore dello avversario, debba essere punito. Questo dubbio sorse, come vedremo (N. 195) nella interpretazione del Codice sardo. Rispondo: il duellante ferito e non feritore dovrà essere punito quando il legislatore colpisca la sfida o l'accettazione della sfida come reato di per sè stante; tanto più poi quando indipendentemente dalle conseguenze contro la vita e l'integrità delle persone, riconosca il reato di duello nel fatto, che in seguito alla disfida accettata, le parti si presentino sul luogo del combattimento ed abbiano usato delle armi. In questi casi la legge fu violata; nè si saprebbe concepire come il duellante ferito, quando anche non feritore, possa sfuggirne le conseguenze. Ma quando il legislatore non colpisca la sfida nè l'accettazione della sfida, e badi soltanto alle conseguenze derivate dal combattimento, allora parmi che il duellante ferito e non feritore non debba incorrere in alcuna responsabilità; costui si trova nella posizione di qualsiasi danneggiato da azioni contro la vita o contro la integrità personale.

52. — Nell'indicare le caratteristiche che, secondo il mio modo di vedere, hanno da concorrere nel duello per la sua giuridica consistenza, ho detto che le condizioni devono essere leali e che il combattimento deve farsi senza frode. Quando codesti due estremi non siano dai combattenti rispettati, non potrà più sostenersi che il combattimento abbia i caratteri del duello, ma dovrà essere trattato colle norme che riguardano gli altri reati contro la vita o l'integrità delle persone.

Altra delle Commissioni nominate allo scopo di preparare un nuovo progetto di Codice penale, la Commissione Borsari, Costa, Ambrosoli, credette conveniente di indicare, come vedremo più innanzi (N. 96), i casi al verificarsi dei quali il duello dovesse essere trattato come codesti reati, e cioè quando la controversia non fosse stata prima deferita ad un giurì d'onore, o se essendogli stata deferita, il giurì abbia deciso che, per la natura del fatto che ha dato luogo alla sfida, il duello non era ammissibile o la controversia poteva essere altrimenti composta; — le condizioni del combattimento non siano state precedentemente regolate da padrini o *secondi;* — il combattimento non segua alla presenza dei padrini o *secondi;* — le armi adoperate non siano uguali e non siano spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione; — nella scelta del combattimento vi sia stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate; — nel duello a pistola i duellanti non siano trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

Il Ministro Vigliani fece sostanzialmente suoi tali concetti dell'anzidetta Commissione; ma quando il progetto del Ministro fu portato avanti al Senato, la Commissione di questo respinse la condizione del giurì d'onore, e così pensarono quell'alto Corpo legislativo ed i Ministri che si succedettero, Zanardelli e Savelli.

Del giurì d'onore avrò occasione di parlare più innanzi (N. 62). Quanto alle altre condizioni, si presentano codeste come una novità nei progetti legislativi patrii; nessun'altra legislazione ne parla; ed io credo che sarebbe ozioso il mantenerle; verrebbero a formare una casuistica da evitarsi in un Codice sapiente, in cui le formule generiche sono da preferirsi per togliere dalla giurisprudenza il dubbio di deplorevoli esclusioni.

53. — Altra condizione per escludere dal beneficio delle pene più miti minacciate al duello, posta dalla Commissione ministeriale dianzi mentovata, si è quella in cui siasi espresso il patto,

ovvero dalla specie del duello o dalle altre condizioni pattuite e regolate risulti il proposito che uno dei combattenti dovesse rimanere ucciso. Questa condizione fu pure mantenuta dal Senato e nei progetti dei Ministri ZANARDELLI e SAVELLI. Il duello all'ultimo sangue è un omicidio feroce, perchè preveduto, premeditato, voluto fino al punto che il ferito è costretto a battersi ancora finchè riceve la morte, o compie con la morte dell'altro la sua vendetta. Il legislatore, in questa efferata condizione, non può più vedervi un mezzo di riparazione d'onore, ma un vero e proprio assassinio; non è una condizione leale ma brutale, non può ottenere il benigno riguardo della legge.

54. — Il CARRARA si occupa del cosidetto duello *americano,* il quale si fa ponendo gli avversari nella situazione d'uccidersi ciascheduno da loro, col mezzo della sorte. Il nemico non si batte col nemico per ucciderlo; ma se la sorte è stata sfavorevole a questo, l'avversario lo costringe a suicidarsi in virtù del patto precedente, minacciandolo di diffamarlo come vile se manca al patto di uccidersi. Alcuni hanno detto che in questo caso si deve applicare la pena ordinaria del duello al superstite, ma non la pena maggiore del duello susseguito da omicidio, perchè in quanto all'omicidio l'agente e il paziente sono la stessa persona. Il LUDER (citato dal CARRARA) ha sostenuto al contrario che questa specialità nulla muta, neppure in ordine alla imputazione delle conseguenze del duello.

« A me pare — scrive il CARRARA — che qualora a questa forma si ritenga applicabile il titolo del duello, egli (il LUDER) dica bene, perchè se agente materiale è lo stesso paziente, causa prima del suo agire è per altro il superstite che, con una coazione morale lo ha portato a suicidarsi. Mi pare che qui si riproducano le osservazioni che feci in proposito del partecipe al suicidio. Ma io sarei molto inclinato ad opinare che a questa forma criminosa non potesse con *proprietà* adattarsi il titolo giuridico di duello » (1).

In una nota susseguente osserva presentarsi spontaneo su questo fatto il titolo di *istigazione al suicidio.*

Io non dirò quale figura giuridica debba assumere tal fatto brutalissimo: ma mi sembra che non possa essere regolato colle norme circa il duello; specie poi quando rifletto ai caratteri che, secondo il mio modo di vedere, sono costitutivi del duello, fra cui l'eguaglianza delle armi. Nel duello *americano* vengono concor-

---

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, pag. 612, 613, § 2898 e nota.

date, per esempio, due pillole, una di pane ed una di strichnina, due pistole, una vuota ed una carica: ognuno deve agire sopra sè stesso ingoiando da sè la pillola che a caso gli è toccata o esplodendo contro di sè la pistola. Di fronte a codesta ineguaglianza, il parlare di duello è una cosa che repugna alla logica ed al semplice buon senso.

55. — Nel duello si presenta talora il fatto che il combattimento avvenga fra due persone le quali non hanno uno speciale interesse. Una persona offende l'altra; quest'altra sfida l'offensore; ma non sono queste due persone che si pongono di fronte, bensì uno spadaccino di professione od altro i quali nulla hanno assolutamente a che fare coi due che ebbero la contesa, e che si battono sia per mercede, sia per personale animosità, conosciuti nella dottrina sotto il nome di *campioni* o *vicarj*. Costoro talvolta hanno la vera veste di sicarî e la legge deve usare contro di essi tutto il rigore, perchè, estranei alla questione, vendono il loro braccio o profittano di un'altra offesa per dare sfogo ad una vendetta personale. Costoro non debbono essere protetti dalle particolari disposizioni circa il duello; ma devono essere puniti colle norme riguardanti l'omicidio volontario e le lesioni volontarie.

È però opportuna una considerazione. La tolgo al prof. Brusa nel suo scritto *Del Duello nel progetto di Codice penale italiano riveduto e modificato.*

« Rilevasi — egli scrive — dai verbali della Commissione, ch'essa ha preso di mira quei campioni i quali sogliono battersi in luogo di chi ha interesse, perchè *talvolta* codesti hanno piuttosto la veste di sicari che vendono il loro braccio e profittano di un'offesa altrui per dare sfogo ad una vendetta personale. Ma quando, osservo io, quando appunto, invece d'un campione siffatto, si ha un amico, amico privo di interesse qualsiasi a dare od ottenere una riparazione d'onore, e unico interesse suo sia palesemente quello soltanto d'impedire precisamente che l'amico, inesperto dell'uso delle armi, corra un maggior pericolo contro un nemico abilissimo: in tal caso ci sarà ancora un sicario in costui, un birbante che vuole una vendetta personale? O dunque l'art. 390 (*Progetto della Commissione* Borsani) distingue, ovvero con esso avrà vigore una inaudita enormezza. Ma v'ha di più: l'enormezza non finisce qui. Supponiamo ora che nel duello un solo dei due combattenti faccia da campione per l'altro interessato. Cosa avverrebbe in tal caso? Pur troppo noi vedremmo che, mentre per codesto campione cesserebbero le norme speciali per la repressione del duello, rimarrebbero vive invece per l'avver-

sario che si batte per conto proprio. E così in uno stesso duello saranno applicate norme diverse a seconda dei combattenti ».

E conchiude perchè sia dalla legge positivamente richiesta la prova, nei sostitutori disinteressati al duello, della esistenza di moventi perversi.

Mi pare che questo ragionamento sia accettabile, tanto più quando si abbia riguardo alla teorica del dolo. Il *campione* o *vicario,* nella ipotesi dell'egregio prof. BRUSA, non ha il dolo diretto o determinato alla lesione; ma si sostituisce all'amico unicamente per impedire che egli corra maggior pericolo contro un esperto avversario. Nei rapporti del dolo, torna lo stesso come se si battesse l'amico da lui sostituito. Quando invece il *càmpione o vicario* sia mosso da un intendimento pravo, dalla vendetta, per esempio, o dall'interesse, allora il dolo suo deve ritenersi diretto contro la integrità personale dell'avversario; onde, secondo i principii della teorica del dolo, dovrà, in caso di omicidio o di lesione personale, essere assoggettato alle sanzioni che a questi reati sono minacciate.

56. — Cura del legislatore dev'essere quella, come ho notato più sopra, non solo di punire i duelli, ma eziandio di curare a che o non avvengano o quanto meno diminuiscano; in una parola, di prevenirli. Questo pregiudizio sociale che seppe imporsi ai popoli più civili, non deve essere in alcuna guisa alimentato; un saggio legislatore ha obbligo sacrosanto d'opporsi a qualsiasi mezzo che tenda a consolidarlo. Si basa sulla erronea credenza, come ho dimostrato (N. 23), del *punto d'onore.* Benemeriti della società tutti coloro i quali, colla loro influenza, cercassero di combattere codesta falsa teoria, al coperto della quale si gitta il lutto in tante famiglie; nocivi alla società, tutti coloro i quali col loro contegno, si fanno paladini di questo barbaro costume. Taluno è schivo di battersi; non se ne cerchi il motivo; anche un uomo coraggioso può avere la sua avversione verso il duello. « Il coraggio del duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu quello dei favoriti di ENRICO III, come è ancora a' nostri giorni quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio. Sì, questo coraggio è disprezzabile, perchè si associa il più delle volte coi vizii i più ributtanti, colla vigliaccheria morale ed anche colla vigliaccheria militare, perchè l'esperienza prova che in generale i più grandi duellisti sono i più cattivi soldati dell'esercito » (1). Taluno è schivo di battersi; v'ha chi pubblicamente lo chiama vile per

(1) PERRONE DI SAN MARTINO, *Del Duello,* Parigi, 1821, Edit. Fournier.

questo rifiuto e lo designa al disprezzo altrui per tale suo contegno. Potrà tollerarsi? Ma se il pregiudizio deve essere combattuto; se a questo deve attendere un saggio legislatore, quando codesti fatti si lascino impuniti e non si tuteli con particolari disposizioni colui il quale, colla sua condotta, sembra voglia farsi superiore al pregiudizio, le radici di questo, lungi dallo sbarbicarsi, andranno più profonde nel terreno sociale.

57. — In occasione che si discuteva circa il duello avanti al Senato, l'onorevole CHIESI avversario convintissimo di esso, riferendo taluni fatti, richiamò l'attenzione dei colleghi sovra ciò che avvenne e può anche ripetersi, vale a dire che taluni facciano obbrobriosa speculazione della loro speciale attitudine al maneggio delle armi per carpire denaro od ottenere un beneficio qualsiasi. Questa figura speciale di reato dagli scrittori francesi è chiamata *Chantage*. Il Senato, preoccupato dalle considerazioni dell'onorevole CHIESI, introdusse nel progetto una disposizione per reprimere codesto obbrobrio e la comprese nel capo *Del Duello*. I Ministri ZANARDELLI e SAVELLI seguirono le orme del Senato. Ma mi pare che così collocato il fatto sia assolutamente fuori di posto. Lo *Chantage* non è che una estorsione, o quanto meno una delle varie specie dei reati contro la proprietà; fra questi deve essere collocato e non fra disposizioni di un ordine del tutto diverso. Sarebbe lo stesso come se si volesse nel titolo *Del Duello* collocare le ingiurie e le diffamazioni, quando fossero susseguite da una sfida o da un combattimento. Fu carpito il denaro sotto la minaccia di un duello, è vero; ma il diritto leso fu quello della proprietà; codesto fatto deve essere quindi annoverato fra i reati contro la proprietà. Il BRUSA, sia come membro della Commissione nominata dal MANCINI per lo studio del Codice penale, sia nelle sue dissertazioni sul duello, fu di questo avviso; così pure il CASORATI in seno della Commissione, di cui faceva parte il BRUSA; e giova sperare che questa opinione venga nel nuovo Codice seguita. « Classificare una disposizione intesa a difendere la proprietà in un capitolo che tratta del duello, potrebbe far supporre che nella nostra codificazione le qualità ontologiche del reato si desumono più dai mezzi adoperati per violare il diritto altrui, che dallo stesso diritto violato » (1).

---

(1) Così si espresse la Corte d'appello di Firenze su tale proposito. — Veggasi più innanzi: *Osservazioni della Magistratura sull'art. 414 del progetto del Senato* (N. 154).

58. — Il CARRARA tratta un'altra questione, quella del pentimento spontaneo dei colpevoli. « In ogni altro genere di reato questo spontaneo pentimento impedisce — scrive il CARRARA (1) — che si imputi il fatto come *tentativo*, ma lascia sussistere la imputabilità degli atti già eseguiti qualora in loro stessi presentino un titolo di reato punibile. Quì al contrario — continua — l'interesse di prevenire le calamità sanguinose dei duelli ha fatto derogare alle strette deduzioni giuridiche ed alla regola che un atto delittuoso già in sè punibile non si cancella pel successivo pentimento. Generalmente si è disposto — è sempre il CARRARA che scrive — (ed è savissima provvisione) che quando i combattenti, anche dopo sguainate le armi, ma prima di ogni effusione di sangue, desistano da ogni fiero proposito per pentimento spontaneo, non più debba procedersi criminalmente contro di loro. Laonde chi si senta colpevole del delitto di sfida e tema di essere per questo processato e punito, non ha, per evitare la pena, altro mezzo tranne quello di far mostra di perseveranza, e poscia venire alla pacificazione. Parrà questo un assurdo, ma la convenienza politica esige che così si disponga ».

Mi pare che l'esimio professore di Pisa più si preoccupi della prevenzione del duello che dei principii che regolano la teorica del pentimento nel *tentativo;* nè certo è lecito discostarsi da questi principii per riguardo ad una convenienza politica la quale non può in nessun modo imporsi per indurre il legislatore ad inserire in un Codice disposizioni che urtino coi principii fondamentali del giure penale. Lo spontaneo pentimento, fatto che ha prevenuto una effusione di sangue, potrà essere portato ai piedi del trono; ma non potrà farvisi appello quando vi contraddicano le norme comuni.

59. — Ed ora alcune considerazioni sulle pene da applicarsi al duello ed ai fatti che hanno una diretta relazione collo stesso. La eccessività delle sanzioni su questa materia conducono necessariamente alla impunità. La storia, maestra in tutto, la è del pari in materia di duello. Le pene più draconiane erano minacciate nei passati tempi contro *tutti* coloro, i quali avevano una ingerenza qualsiasi nel singolare combattimento; la forca, lo squarto, erano le pene principali che lo Stato a piene mani applicava a tutti indistintamente coloro che entravano come che fosse nel duello; non erano risparmiati i padrini o i *secondi,* i testimoni, i semplici spettatori. La Chiesa, dal canto suo, fulminava la scomunica maggiore, pena, nei riguardi canonici, egualmente dra-

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, pag. 619, 620, § 2905 con nota.

coniana. Nullameno il duello si impose; le pene erano sprezzate; chiunque si vantava di sfidarle; e se pure, qualche rara volta, per ispeciali considerazioni politiche, erano applicate, il più sovente i giudici chiudevano ambedue gli occhi; ma quand'anche fossero state applicate, i carnefici rimanevano inoperosi, perchè interveniva la sovrana clemenza. Ciò in passato. Che si dovrebbe dire del presente? Minacci pure il legislatore una pena severa, non la forca o lo squarto incompatibili nella odierna società; ma di fronte alla severità della pena si arresteranno i giudici e sapranno trovare nei fatti una ragione per pronunciare una pia menzogna. O se non vorranno, sotto l'usbergo della legge, mentire, infliggeranno bensì ai colpevoli la pena ordinata; ma rimarrà senza effetto la loro parola, perchè la clemenza sovrana saprà intervenire come in passato. La severità delle sanzioni conduce necessariamente alla impunità; è la teorica del nuovo giure penale che prese il sopravvento sulle teoriche del vecchio.

Non forche, nè squarti, e meno che meno scomuniche maggiori, armi tutte, specie le spirituali, affatto spuntate. Quali adunque ragionevolmente dovranno essere le pene da minacciarsi ai fatti di duello?

« Sarebbe meglio senza dubbio — scrisse il Dupin nel 1821 (1) — di fare una nuova legge sul duello e in luogo della pena di morte, la quale agisce ben poco sullo spirito di un uomo che non la teme, poichè va ad incontrarla gaio e con cuore leggero, infliggere pene di genere diverso. Voi vi battete per rispetto umano, nella tema di provare le beffe; voi credete cosa infame l'esporvi ai rimproveri altrui; ebbene, la legge vi punirà là dove vi mostrate sensibili. Voi non temete la morte naturale? La legge vi colpirà colla legge civile. Essa vi dichiarerà inabili ad esercitare i diritti di cittadino, indegni di occupare impieghi o militari o civili, incapaci di far testimonianza avanti la giustizia, di succedere, di far testamento. Codeste pene sembreranno più miti della pena di morte: or bene, io sono convinto ch'esse saranno più efficaci; nessuno crederebbe compromesso il proprio onore se non le affrontasse. Nel 1819 si è presentato un progetto di legge su questo proposito ed il relatore, a cui ho comunicate queste mie idee, convenne che forse sarebbe questo il solo mezzo di ricollocare fra i misfatti il duello, di punirlo convenientemente e per conseguenza di reprimerlo con efficacia ».

60. — Codeste ragioni mi paiono evidenti. Bisogna prendere

(1) *Observations sur plusieurs points importants de notre législation criminelle*, pag. 294.

le cose come sono. Alla sorte delle armi per via di duello non ricorrono, in generale, che persone le quali o per lignaggio, o per ricchezze, o per educazione si trovano in una posizione sociale abbastanza elevata. Il villano, l'operaio, o qualsiasi altro che non si trovi in una classe distinta è assai difficile, per non dire impossibile, che si batta in tenzone singolare circondata da quelle guarentigie e da quelle formalità da cui vuolsi sia circondato il duello. Quale pena più efficace pel gentiluomo, pel ricco, per colui che è fornito di educazione, di quella che per un dato tempo gli tolga l'esercizio di certi diritti cittadini e la capacità di coprire certe determinate funzioni? Peccò, commettendo il duello, di eccessivo, di esagerato amor proprio; subisca il colpevole una pena che lo tocchi nell'amor proprio; che lo tolga, per uno spazio di tempo, dalla opportunità di trovare una soddisfazione alla sua ambizione.

Però non credo che questa pena, per quanto efficace e giusta e corrispondente alla natura del reato, sia proporzionata alle conseguenze del reato stesso. Quando in limiti maggiori o minori fosse applicata alle gravi conseguenze che può il duello trarre seco, vi sarebbe una sproporzione grandissima colle pene minacciate ai reati contro la vita e la integrità personale. Se l'omicidio in duello fosse punito colla semplice sospensione dai pubblici uffici, non sarebbe una sanzione irrisoria? E così se in limiti minori fosse applicata alle lesioni pur cagionate in duello? Io credo che una vera proporzione andrebbe a formarsi, se unitamente alla sospensione fosse minacciata una pena restrittiva della libertà personale ed inoltre una pena pecuniaria, tanto più che fa d'uopo prevedere il caso che altri il quale non sia nè gentiluomo, nè dovizioso, nè educato, possa rendersi colpevole di consimile reato. Pel villano, per l'operaio, cui saltasse il ticchio di battersi in duello sarebbe pena efficace la sospensione dai pubblici uffici? Nè io lo credo, nè altri può crederlo di certo. In previsione di questa eventualità, non è lecito al legislatore stabilire una pena diversa a seconda della condizione sociale dei colpevoli; ma dev'essere questa uniforme; nè può disconoscersi la importanza delle tre pene anzidette, una che colpisca i duellanti nella ambizione, l'altra nella persona, la terza infine nella borsa.

61. — Ma alla sospensione dai pubblici uffici o ad altra pena corrispondente si fa, nei riguardi del duello, una obbiezione. La maggior parte dei duelli — si dice — avviene per cause politiche e fra persone le quali aspirano alla vita politica o vivono vita politica. Quando voi punite costoro colla sospensione dai pubblici uffici o con altra pena corrispondente, correte rischio

di privare il paese di persone che possono prestargli segnalati servigi. Codesto dubbio fu sollevato anche in Senato, ove — come vedremo — l'on. Pantaleoni trovò che sarebbe questa una pena molto grave quando dovesse cadere sopra un membro del Parlamento (N. 106). Rispose all'on. Pantaleoni il relatore Borsani che l'argomento in questo caso prova troppo. I membri del Parlamento si possono trovare, non solamente per il duello, ma per molti altri fatti, esposti a subire la sospensione dai pubblici uffici; si dovrebbe adunque — osservò il Borsani — fare una eccezione in favore di tutti i membri del Parlamento perchè non abbiano mai ad incontrare la incapacità dell'esercizio dei pubblici uffici e più specialmente del loro mandato politico. Ma questo privilegio non è compatibile colle idee del giorno. Or dunque se i membri del Parlamento si possono trovare esposti alla sospensione dai pubblici uffici per un altro reato qualunque, non si vede inconveniente che vi siano soggetti anche pel reato di duello (1).

Lo stesso e con maggiore ragione può dirsi nei riguardi di persone che sono estranee al Parlamento, ma che pure vi aspirano od hanno una influenza qualsiasi nella politica società.

Anche la pena della multa trova i suoi oppositori quando la si vuole applicata al duello, perchè aristocratica, inefficace per i facoltosi e troppo grave per un duellante ristretto di mezzi di fortuna, il quale, vivendo della propria industria o della propria professione, non può avere accumulati risparmi bastevoli per far fronte a calamità imprevedute. A questa opposizione rispose pure in Senato nella stessa tornata il relatore Sen. Borsani, osservando essere tale ragionamento uno di quelli che del pari provano troppo, poichè la stessa argomentazione potrebbe farsi non solamente a proposito del duello, ma per tutti i reati a cui la legge applica la multa. Qualunque sia infatti il reato si può fare l'ipotesi che la multa sia applicata ad un ricco, o ad un povero padre di famiglia che vive della sola sua industria e che non ha modo di farvi fronte; e sempre si vedrà che la multa riesce gravissima per quest'ultimo ed insufficiente e senza effetto per riguardo alle persone agiate.

A questi criteri, che io credo i soli i quali possano regolare la materia della penalità nel duello, si attennero sostanzialmente i varii progetti di Codice penale patrio e le principali legislazioni degli Stati civili, come vedremo a suo luogo.

62. — Chiuderò questo capitolo con alcune parole sul *giurì d'onore*.

---

(1) Tornata del 26 aprile 1875, *Atti del Senato italiano*, anno 1875.

Come ho detto più sopra (N. 50), altra delle Commissioni nominate per lo studio del nuovo Codice penale aveva fatto la proposta che all'omicidio ed alle lesioni in duello fossero applicate le sanzioni minacciate a questi reati, quando la controversia non fosse stata deferita prima ad un *giurì d'onore*, proposta che fu accettata dal Guardasigilli VIGLIANI (N. 99) e poi rigettata dal Senato. Circa il *giurì d'onore* molto fu scritto; e quell'arguto e brioso ingegno del FAMBRI vi dedicò bellissime pagine nella sua *Giurisprudenza del duello*. In sostanza tale istituzione e le norme conseguenti non sarebbero che una riproduzione, press'a poco, delle disposizioni contenute nell'Editto dell'agosto 1679 di LUIGI XIV, conosciuto sotto il nome di *Editto dei duelli* e relativo allo intervento preventivo, nella querela d'onore, del Tribunale dei marescialli (N. 14).

Contro codesta proposta scrisse il BRUSA, dichiarandola inopportuna, poichè non richiesta dalla pubblica opinione. Quando il legislatore, secondo l'egregio professore, pensa di introdurre in un istituto giuridico una novità di certo peso, ha il dovere di verificare se le condizioni di fatto siano abbastanza acconce a riceverla; se, in altri termini, sia da sperarsi ch'essa possa trovare posto nella legge senza urtare i costumi generali. In Italia ci troviamo in queste condizioni? Ci fu un tempo in cui l'infuriare dei duelli giunse a tale da suggerire a molti il pensiero di favorire codesto sistema, come mezzo atto a dirimere in radice codeste controversie, di farne anzi un vero tribunale, una istituzione sociale necessaria. « Ma quanto siamo noi lungi ancora — esclama il BRUSA — e forse più di altri popoli dall'*abitudine generale* di qualsiasi rimedio proposto, e del pari da quella di appellare al giurì d'onore! (1) ».

D'altronde le funzioni che si vorrebbero attribuire a codesto giurì, sono generalmente esercitate dai padrini, di consueto uomini competenti in materia d'onore e di abitudini cavalleresche. Sono essi i quali esaminano la controversia e sta nell'indole loro il giudizio se in realtà la controversia debba essere risolta col mezzo delle armi. Perfettamente inutile adunque la istituzione di uno speciale, sia pure transeunte, magistrato, quando le funzioni che gli si vorrebbero addossare sono praticamente e costantemente da altri esercitate.

Il BRUSA, del resto, dubita della efficacia di questa istituzione come misura di prevenzione; od almeno crede che quando

---

(1) *Del duello nel progetto di Codice penale italiano riveduto e modificato*. *Archivio giuridico*, vol. VI.

sarà fatta l'abitudine di ricorrere al giurì, sarà, per altre cause, tramontata anche la barbara usanza del duello. Intanto si fa ad esaminare se non sarebbe conveniente di sfruttare altrimenti, agli effetti penali, l'intervento di codesto giurì; e rigettando la proposta severa soprariferita, esterna l'avviso che il legislatore potrebbe limitarsi a stabilire come condizione di scusa pel duellante, e così di sensibile diminuzione di pena, l'avere egli avuto dal giurì approvazione a battersi; e di totale impunità quando dal duello non fosse provenuta alcuna conseguenza.

Codesta opinione non mi sembra accettabile nè riferendola al giurì, nè ai padrini, quando esercitino le funzioni di quello e pronuncino un eguale giudizio; poichè, secondo il mio avviso, il legislatore verrebbe, con una formula legislativa, ad approvare un fatto, che poi combatte e reprime. Si combatte il duello; anzi si combatte la sfida, come reato di per sè stante. Non sarebbe corretto, giusta il mio modo di vedere, che il legislatore promettesse la impunità, quando il giurì, sempre che se ne stimasse conveniente la istituzione, avesse nella controversia trovata materia pel combattimento; o promettesse anche una semplice diminuzione di pena. Mi sembrerebbe che tanto nell'un caso quanto nell'altro, egli venisse a cresimare un fatto che nello stesso tempo riprova. Nulla però osterebbe che a codesto giudizio del giurì o dei padrini, vi avesse riguardo il magistrato nella applicazione della pena; ma, ripeto, una formula legislativa che lo approvasse, mi parrebbe antigiuridica, e sempre inopportuna.

CAPITOLO QUINTO

Dei Compartecipanti al duello.

63. — Nello esaminare i caratteri del reato di duello, ho accennato nel capitolo precedente essere necessaria una sfida; che questa sfida sia accettata e che al combattimento, per invigilare

alla lealtà della pugna, vi assistano i padrini o *secondi*. Dacchè vi deve essere una sfida, o questa è direttamente fatta dall'avversario all'avversario e dall'avversario è accettata, o può essere allo sfidato portata da altra persona. Di consueto sono i padrini dello sfidante che si incaricano di portare allo sfidato il cartello del loro *primo;* ma può avvenire che il cartello sia portato da altri, i quali successivamente non figurino come padrini per regolare le condizioni del combattimento nè siano presenti alla pugna. Onde, oltre i padrini, vi possono essere i portatori del cartello.

Ai portatori del cartello, quando non siano i padrini, tengono dietro costoro. Secondo la pratica, ogni duellante ha due padrini, uno dei due padrini per ambedue le parti si chiama *secondo,* il quale in caso di irregolarità o di qualsiasi altro bisogno richiesto dall'onore, si batte pel suo *primo;* gli altri due padrini, si chiamano *terzi* o testimoni.

Al combattimento infine assistono due cultori dell'arte sanitaria.

Il portatore o portatori del cartello, talvolta; i *secondi,* i testimoni ed i medici, sono adunque, per la essenza del duello, le persone le quali compartecipano sempre, al duello stesso.

Non basta: il duello può essere combattuto o in luogo pubblico o in una casa privata e tanto nell'un caso quanto nell'altro vi possono essere degli spettatori. Se la pugna avviene in casa privata vi dev'essere necessariamente chi presta ai combattenti il locale. Fra i compartecipi anzidetti adunque devono annoverarsi eziandio gli spettatori e colui che presta ai combattenti il locale. Infatti il Codice penale di Zurigo ai portatori di cartelli, ai padrini, ai testimoni ed ai medici, unisce gli *imparziali* e colui che scientemente fornisce il locale. Non conosco le consuetudini del duello in quella parte della Svizzera; perciò non posso raffigurarmi in alcuna maniera codesti *imparziali.* Forse saranno i semplici spettatori, forse no; è più probabile che gli imparziali siano qualche cosa di più di semplici spettatori, poichè anch'essi vengono puniti; sta però in fatto che al duello possono intervenire degli spettatori.

Come si può fornire il locale, possono ugualmente essere fornite le armi ai combattenti; onde altri compartecipi possono essere costoro, come sono espressamente compresi dal suddetto Codice zurighese.

Riassumendo: i compartecipi al duello sono o possono essere:

i portatori del cartello di sfida;

i *secondi*;

i *terzi* o testimoni;

gli spettatori;

chi fornisce il locale;
chi fornisce le armi;
i medici.

64. — La dottrina e la legislazione, che ne accettò i dettati, fecero della sfida, la quale deve precedere il duello, un reato di per sè stante, consumato o colla semplice accettazione della sfida o col presentarsi delle parti, dopo accettata, sul luogo del combattimento. Ma il reato ha la sua esistenza giuridica indipendentemente dal concorso di persone diverse dallo sfidante e dallo sfidato; non si esige cioè perchè il reato di sfida sussista, che vi siano persone le quali portino allo sfidato per parte dello sfidante il cartello di sfida. Codesto intervento non è necessario. Il provocato può da per sè sfidare il provocatore riservandosi di incaricare i padrini per regolare le condizioni del combattimento. Tosto che non è necessario per la esistenza giuridica del reato l'intervento di persone diverse dallo sfidante e dallo sfidato, mi pare che da ciò debba derivare la conseguenza che quando, contro legale necessità, vi siano persone le quali accettino l'incarico dallo sfidante di consegnare allo sfidato il cartello di sfida, nell'operato di esse vi concorrano i caratteri tutti della complicità, purchè si provi che le dette persone *sapevano* di portare un cartello di sfida; poichè sarebbe antigiuridico punire l'inconscio latore di un biglietto.

Codesto criterio sulla necessità o non necessità dell'intervento di compartecipanti nei varî momenti del duello, deve servire di norma nello scioglimento delle questioni sulla responsabilità penale dei compartecipanti stessi.

Frattanto non può farsi a meno di osservare che portatori del cartello di sfida possono essere anche coloro che dallo sfidante sono incaricati di regolare le condizioni del combattimento, e figureranno poscia come padrini. In questa ipotesi — che d'altronde è la più ordinaria — partendo dal concetto che l'intervento dei portatori del cartello non è necessario alla esistenza giuridica del reato di sfida, è ovvio che i padrini, portatori del cartello, quand'anche, come sosterrò nel numero successivo, siano da ritenersi irresponsabili per la loro compartecipazione al reato di duello, purchè la compartecipazione sia leale, debbano però essere sempre chiamati a rispondere del fatto di avere portato all'avversario dello sfidante il cartello, fatto speciale e costituente una effettiva complicità in un reato di per sè stante.

65. — Dopo i portatori del cartello, fra i compartecipanti si presentano immediatamente i padrini, cioè quelle persone che

regolano le condizioni del combattimento ed assistono alla pugna. La sfida è già avvenuta, cominciano i momenti del vero e proprio reato di duello. Discordi sono la dottrina e la legislazione sulla responsabilità penale di codesti compartecipanti. V'hanno taluni i quali ne sostengono la piena responsabilità; tali altri che la propugnano solo nel caso in cui il duello sia stato causa di omicidio o di lesioni; alcuni ne difendono la irresponsabilità; alcuni altri infine ne accettano la responsabiltà purchè abbiano istigato al duello. Il diritto positivo è oscillante come la dottrina; ad esempio, il Codice germanico non punisce i *secondi* ed i testimoni; il Codice belga li punisce quando dal duello provengano omicidio o ferite; il Codice sardo del 1859 li colpisce soltanto quando siano stati istigatori della pugna.

I propugnatori della piena responsabilità dei padrini partono dal concetto che il reato di duello non si fa consistere nell'omicidio o nel ferimento, ma nella sfida e nella battaglia. « Nè meno erroneo — scrive il CARRARA — era il concetto che ai padrini o testimoni del duello applicava la regola della complicità. Comprendesi da ognuno che il padrino dell'ucciso ha tutto voluto, tutto desiderato fuorchè il ferimento o la strage dell'amico al quale faceva da *secondo*. Questa uccisione è dunque un evento al quale egli non ha niente diretto l'opera sua e che ha usato ogni studio per impedire, e che è avvenuto in diretta opposizione ai suoi voti. Come si applica la teoria della complicità a questi termini senza falsarne la nozione fondamentale? Ma se invece il reato non si fa consistere nell'omicidio o nel ferimento, ma nella sfida e nella battaglia: ecco spontanea la conseguenza, che senza assurdo nessuno, senza aberrazione dai principii giuridici, si dichiarino partecipi i padrini del *delitto di duello;* perchè a questo fatto con la opera volontaria concorsero. Sotto questo punto di vista non vi è più nessuna repugnanza *giuridica* a dichiarare del crimine di duello responsabili anche i padrini; e solo può disputarsi della misura della loro responsabilità, e della convenienza *politica* di punirli » (1).

66. — A sciogliere codesta questione tornerà opportuna la ricerca se i *secondi* e testimoni siano necessari alla esistenza giuridica del duello. L'illustre CARRARA dice che non si aberra dai principii giuridici dichiarando partecipi del duello i padrini, perchè concorsero *spontanei* a questo fatto. Certamente che la volontà loro intervenne per ispingerli a regolare le condizioni della pugna

(1) *Programma, Parte speciale,* vol. V, pag. 605, 606, § 2891.

e ad esservi presenti; avrebbero potuto astenersi. Ma se fossero stati sordi alla voce dell'amico, costui sarebbe stato considerato duellante? L'omicidio e le ferite conseguenti della pugna sarebbero, senza il concorso loro, considerate come conseguenze di un duello, o non forse come conseguenze di una volontà omicida o di una intenzione di ferire? Adunque, concorsero, è vero, volontariamente al delitto di duello; resta però a vedersi se la legge non abbia *prescritto* un tale concorso.

E su questo proposito, l'illustre professore di Pisa (1) esterna l'avviso che l'intervento dei padrini non sia un criterio essenziale, indispensabile al titolo di duello, poichè tutta la essenzialità di esso stia nel precedente accordo e nel fine di farsi privatamente giustizia, invece d'impetrarla dai tribunali. Ogni altra materialità, secondo il Carrara, è una contingenza che non tiene all'essenzialità speciale di questo reato.

A questa opinione contrastano la storia, la nozione che si ha comunemente del duello e la pratica.

La storia, lo abbiamo veduto, ci ammaestra come sempre nel duello siano intervenuti i padrini; con quale solennità si combattevano i duelli; e quanto importanti fossero le funzioni dei padrini i quali pure solennemente assistevano alla pugna.

Se stiamo poi alla nozione che si ha *comunemente* del duello, il concetto della necessità dell'intervento dei padrini per regolare le condizioni della pugna ed all'atto della stessa imperiosamente si impone al legista. Se si chiede all'ultimo del volgo in che cosa faccia consistere il duello, sono persuaso che la risposta gli correrà al labbro prontissima; e dirà dovervi precedere una sfida e per lo meno dovere al combattimento essere presenti i testimoni. È impossibile concepire diversamente il duello. Duello nel senso letterale della parola vuol dire combattimento fra due; non c'è ombra di dubbio; ma se due si scambiano delle coltellate, sia pure con precedente sfida, e non vi sono padrini, cioè persone le quali stiano presenti al combattimento perchè si proceda lealmente, quale sarà colui che chiamerà costoro *Duellanti*, proprio nel senso volgare della parola? Si chiameranno *rissanti,* ma non *duellanti*, poichè dal duello non vada mai disgiunto un concetto cavalleresco; nè concetto cavalleresco vi sia quando non si rispettino tutte quelle condizioni che la tradizione e la storia impongono per imprimere ad un combattimento fra due il carattere di duello.

La pratica infine respinge l'idea che i padrini non debbano essere necessari alla regolarità di questo combattimento partico-

(1) Op. cit., § 2897, pag. 611.

lare; poichè di duello, quando avviene, nè si parla, nè si scrive sui libri e sui giornali, senza parlare di padrini.

I padrini adunque sono una condizione *sine qua non* della esistenza del duello, come fatto in sè stesso. E quando si voglia del duello creare un reato, non si può, nè si deve spogliarlo di quei caratteri particolari che la tradizione e la storia, la nozione volgare e la pratica gli imprimono; quindi alla esistenza *giuridica* del duello, come si esige la sfida e l'eguaglianza delle armi, dovrà esigersi la assistenza dei *secondi* e dei testimoni. Quando manchino codeste persone, potrà aversi un concetto esatto circa l'avvenuto combattimento? Come potrà apprezzare il magistrato nei giusti suoi confini la volontà dei combattenti? Come potrà escludere la intenzione di uccidere o di ferire per non applicare le sanzioni minacciate agli omicidi ed alle lesioni volontarie?

Un argomento in sostegno della necessità giuridica di codesto intervento lo si desume altresì dallo stato delle legislazioni in siffatta materia. I Codici tutti i quali dispongono circa il duello contengono norme sulla responsabilità dei padrini o per ammetterla o per non ammetterla. C'era proprio bisogno di parlare di padrini, di adoperare questo nome *specialmente* storico, di fronte alle teoriche della correità e della complicità? Tali teoriche non erano forse sufficienti per regolare la responsabilità od irresponsabilità di codesti compartecipanti ad un fatto delittuoso? Se i legislatori hanno sentito il bisogno di dettare norme particolari per i padrini, di adoperare per certi compartecipanti di un delitto un nome che la scienza giuridica, a proposito di compartecipanti, nel senso generale, non conosce, parmi si debba conchiudere ch'essi credettero dovessero i padrini considerarsi come elemento essenziale per la esistenza giuridica del duello (1).

Stabilita la necessità della assistenza dei padrini — necessità che per me è intuitiva, onde mantenere al duello il suo carattere naturale e toglierlo dalla comune dei reati che hanno per oggettivo la vita e la integrità delle persone, — come si può sostenere che essi debbano incorrere in una qualsiasi responsabilità penale? Per giungere a questa conseguenza si deve negare tale necessità. Ed allora perchè la dottrina si occupa delle condizioni che devono essere regolate prima del combattimento? Perchè sostiene essa che quando il duello avvenga senza padrini, le conseguenze che ne derivano debbano essere regolate colle norme che regolano i reati contro la vita e la integrità delle

---

(1) Anche il Brusa è di codesto avviso. *Del duello nel Codice penale italiano riveduto e modificato. Archivio giuridico*, vol. VI.

persone? Quando si parla di ciò, ed a questo si dà tanta importanza da farvi dipendere l'essenza del duello, parmi che la conseguenza debba essere la necessità dell'intervento dei padrini. Ed allora, ripeto, perchè punirli? Certamente la responsabilità dei padrini non può essere propugnata se non escludendo *la necessità* del loro intervento in qualsiasi istante del duello o prima o durante la pugna; poichè se dovesse sostenersi la loro responsabilità pur ritenendo necessario il loro intervento la tesi sarebbe irrazionale e potrebbe dare appiglio ad arditi corollarî.

Per non accusare di poca logica i sostenitori di codesta teoria si deve adunque conchiudere che effettivamente essi non credano necessario l'intervento dei padrini, intervento che io invece ritengo indispensabile e senza di cui non si possa parlare di reato di duello.

67. — Ma ammesso pure che codesto intervento non debba aversi per necessario, potranno essere ritenuti i padrini responsabili per la loro compartecipazione? Non conviene perdere di vista le funzioni dei padrini. Essi, il maggior numero delle volte, sono amici del duellante che rappresentano; intervengono per esaminare se vi sia ragione di battersi in particolare tenzone; per regolare le condizioni del combattimento, e la scelta delle armi; ed assistono alla pugna unicamente perchè siano lealmente rispettate le condizioni già stabilite ed il combattimento proceda regolarmente e lealmente. Il fatto loro, preso così come avviene, è degno di biasimo? Certo che dovendo giudicarsi la loro azione colle norme della correità o della complicità non potrebbero sfuggire ad una responsabilità. Ma queste norme in un reato *sui generis,* al quale si applicano altre teoriche circa la imputabilità, potranno essere applicate a persone, la cui presenza è guarentigia che la battaglia proceda lealmente? Non mi sembrerebbe opportuno; e solo potrebbe sostenersi sotto un punto di vista di prevenzione, per cercare cioè che i duelli diminuiscano; perchè quando si puniscano i padrini, difficilmente si troveranno persone che vogliano assistere l'amico in materia d'onore.

Senza tener conto però che il timore della pena, specie in materia d'onore, e la difficoltà di trovare padrini, non hanno mai trattenuto alcuno dal battersi in singolare tenzone; quantunque riconosca, come ho anche superiormente riconosciuto, che la legge oltre al punire un misfatto deve avere di mira di prevenirne colle sue sanzioni la perpetrazione; tuttavolta parmi che allo oggettivo della prevenzione non si debba avere riguardo, quando nella lusinga di una problematica diminuzione dei duelli, si voglia

reprimere un fatto (che nel caso concreto sarebbe l'intervento dei padrini), il quale se non accadesse, le conseguenze sia giuridicamente che materialmente potrebbero essere gravissime e forse anco irreparabili.

68. — Ma se sostengo la irresponsabilità dei padrini, non è che questa irresponsabilità io propugni in modo assoluto. Vi possono essere dei casi in cui anche i padrini — fuori del *reato di sfida* nel quale siansi resi colpevoli di aver portato allo sfidato il cartello (N. 64) — debbano rispondere avanti la legge penale, sia che il loro intervento venga o non venga richiesto dalla legge per la esistenza giuridica del *reato di duello*. Per fissare la responsabilità loro è necessario risalire alla ragione delle loro funzioni. Il duello, lo ripeto, è punibile, come reato speciale, quando in seguito ad una sfida accettata, siano regolate le condizioni della pugna, compresa fra queste la condizione della eguaglianza delle armi, e la pugna avvenga lealmente e dentro le condizioni stabilite. In seguito alla sfida, i padrini ne regolano i patti. Ma prima di procedere a questo esaminano i termini della querela e giudicano, giusta la pratica, se possa la querela dar luogo ad una riparazione d'onore con appello esclusivo alla sorte delle armi. Primo debito dei padrini adunque è quello di un retto giudizio sulla natura della controversia; donde una missione pacifica. Amici del duellante, che chiamò il loro intervento, è fuor di dubbio che prima ed avanti ogni cosa devono procurare di gittare acqua sull'incendio suscitato dall'oltraggio e di rimettere la calma negli animi turbati. Quando invece, lungi dal fare richiamo alla pace, istigassero, contrariamente al còmpito loro, gli avversari alla pugna, mancherebbero a un loro dovere naturale e mal si apporrebbero se cercassero di trincerarsi dietro un malinteso punto d'onore per una speciale protezione della legge. In questo caso si porrebbero nella condizione di un complice qualsiasi e come tali dovrebbero rispondere innanzi alla legge penale. Il legislatore punisce il duello, ma in pari tempo cerca di prevenirlo; e quando in questo suo obbiettivo trova un ostacolo nell'opera di coloro a cui esso si affida per raggiungerlo più facilmente, sarebbe insano se non reprimesse quest'opera che lo turba e lo contraria. Prima ipotesi adunque di responsabilità penale dei padrini, è quella quando scientemente istigano gli avversari alla pugna singolare.

69. — Altro caso di repressione deve sorgere dall'opera dei padrini allorchè nel regolare le condizioni usano frodi per favo-

rire il loro rappresentato. La responsabilità in questo caso è evidente, perchè il legislatore si richiama alla lealtà dei padrini, e quando a questa vengano meno, sono essi che volontariamente si mettono fuori di ogni protezione per isfogare un loro personale risentimento o per altra malvagia passione.

V'ha di più. Il duello è una piaga sociale deplorevole, conseguenza di un deplorevolissimo pregiudizio. La società l'ha trovato; non lo incoraggia; lo reprime; ma in pari tempo il legislatore deve curare a che le conseguenze siano il meno possibile gravi. Il singolare combattimento all'ultimo sangue è una barbarie inaudita; codesto patto avvicina il duello ad un omicidio premeditato. I padrini nella loro missione di giustizia e di pace non possono permettere che a scopo di riparare un atroce oltraggio, i due avversari discendano sul terreno della pugna col determinato proposito di uccidersi l'uno l'altro. Nè il legislatore può passare sotto silenzio e lasciare impunito il fatto di padrini, i quali a sangue freddo, perchè la mente loro non può essere turbata dalla ingiuria, sia pure atrocissima, ricevuta dall'amico, accondiscendano che i loro mandanti debbano incrociare le spade o mirarsi reciprocamente colla pistola per togliersi l'un l'altro la vita. Anche nel caso adunque in cui siasi pattuito il duello all'ultimo sangue io credo che i padrini debbano rispondere in via penale.

E così pure quando, presenti alla pugna, *scientemente* non impediscano che siano violate le condizioni di essa; od altrimenti, pure *scientemente,* permettano che una frode avvenga in pregiudizio dell'uno o dell'altro dei combattenti.

In tutte codeste ipotesi i padrini avrebbero dimostrato di non conoscere la gravità della propria missione ed avrebbero mancato a quell'assegnamento che il legislatore aveva fatto sulla lealtà loro; dovrebbero quindi perdere il benefizio di una irresponsabilità, perchè indegni di una speciale protezione della legge; e dovrebbero imputare unicamente a sè medesimi se la legge li colpisce colle sue sanzioni.

70. — Altri compartecipi del duello possono essere i testimoni e gli spettatori. Quanto ai testimoni; partecipando essi *terzi* della natura dei padrini, sono da applicarvisi gli stessi criteri, in base a cui ho esaminato la posizione dei padrini. Quanto agli spettatori; evidentemente contro costoro non devono essere diretti gli strali della legge. Gli spettatori, purchè nulla facciano di ciò che costituisce la correità o la complicità, non commettono alcun atto che sia espressamente determinato come atto di correità o di complicità; si trovano nella precisa condizione di coloro che

presenti alla consumazione di un misfatto nulla fanno per impedirlo, quantunque lo avessero potuto. È ciò che la dottrina chiama complicità *passiva* o complicità *del silenzio*, due figure di complicità che non possono essere dalla legge colpite.

71. — Altrettanto però non può dirsi di colui che fornisce il locale, ove deve combattersi il duello, o le armi necessarie alla pugna; sempre che così l'uno come l'altro *sappiano* che il locale fu richiesto per combattere il duello, e che le armi dovevano servire allo stesso scopo. Costoro commettono veri atti di complicità, nè l'opera loro è dalla legge ritenuta necessaria; poichè se per la esecuzione di un duello è necessario un luogo ove combatterlo e sono necessarie le armi, quanto al luogo non è però necessario che questo sia chiuso od altrimenti privato, e quanto alle armi possono dalle parti essere acquistate o chieste a prestito senza che il venditore o il fornitore sappiano che dovevano servire a scopo di duello. Ma quando colui che somministra il locale o colui che vende o in altro modo fornisce le armi *sa* che il locale e le armi devono servire per duello, costoro — ripeto — fanno atti di vera e propria complicità, nè v'ha ragione che, facendo eccezione alla teorica della complicità, debbano andare impuniti. Credo però inutile che la responsabilità loro debba essere specialmente richiamata nel titolo del duello, bastando che alle azioni da essi commesse siano applicate — nè più nè meno — che le norme di codesta teorica.

72. — Ultimi fra i compartecipanti sono i medici. Sarebbe illogica e barbara la disposizione di quel legislatore che assoggettasse ad una pena le persone sanitarie che assistono i duellanti per prestar loro la dovuta assistenza. Opera esclusivamente umanitaria è l'opera dei medici in siffatte contingenze; nè alcun concetto di prevenzione potrebbe giustificare un rigore legislativo a loro riguardo.

Ma a proposito di essi può sorgere una questione, se cioè, avvenuto un duello con conseguenze di morte o di lesioni, debbano ritenersi obbligati a denunciare il fatto all'Autorità.

Avanti il Senato, nella tornata del 18 marzo 1875, si portò in discussione l'art. 239 del progetto di Codice penale presentato dal ministro Vigliani, così concepito:

Art. 239. § 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro uffiziale di sanità, che, avendo prestata l'assistenza della sua professione in casi che possono presentare i caratteri di reato contro le persone, omette o ritarda oltre ventiquattr'ore di riferirne all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

§ 2. Il colpevole di omesso referto è punito con multa fino a mille lire; e se l'ommissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, è punito con la pena stabilita dall'art. 238 (1), e con la sospensione dai pubblici uffici estensibile a cinque anni.

73. — In quella occasione il Senatore PANTALEONI osservò che siccome il progetto aveva, per l'occultamento dei reati, fatto una eccezione in favore dei congiunti, così si dovesse fare un'eccezione per la denunzia quando il rapporto del medico andasse a colpire il proprio cliente. « Vi sono rapporti — disse l'oratore — fra cliente e medico tali che impegnano la morale stessa, l'onore, la responsabilità del medico verso il cliente; vi ha tale comunione dei più reconditi secreti, onde la professione del medico è una professione di intera fiducia. Non farò presente all'on. Guardasigilli quali siano i rapporti che passano fra cliente e patrono nel diritto romano. Mi citerebbe le dodici tavole ed il famoso: *Patronus si clienti fraudem faxit sacer esto;* poi mi citerebbe il VIRGILIO nel Libro 6°, ed il suo prediletto ORAZIO nel Libro 2° verso 17, onde mostrarmi che la più grande infamia è quando il patrono tradisce il cliente; ed il medico sta negli stessi rapporti ora, in che era il patrono col cliente in Roma. Ora in questo caso dell'art. 239 sarebbe nè più nè meno che un vero tradimento, al quale sarebbe obbligato il medico che avesse a rivelare delle cose che riguardano i segreti dei proprii clienti. Anzi, quando verrà in discussione l'articolo sulla rivelazione dei segreti, io proporrò un emendamento in senso di aumento di punizione per il medico il quale facesse rivelazioni a danno dei suoi clienti dei segreti professionali, come si trova nel Codice germanico, nello austriaco e in quasi tutti i Codici del mondo civile. E questo io dico a parte e solo per dimostrare come non si possa esigere dal medico che debba dar parte al Pubblico Ministero con un referto che colpisce direttamente i segreti che egli ha ricevuto dai suoi clienti in causa della sua professione. Certamente niuno si è mai imaginato che l'avvocato debba rivelare i segreti del suo cliente anche quando questa rivelazione possa aiutare l'opera della giustizia. La stessa riserva si fece ognora pel segreto della confessione; e mi pare adunque che gli stessi riguardi si dovessero avere pel medico, perchè i rapporti che passano fra medico e cliente non sono certo nè meno confidenziali, nè meno sacri; può la legge obbligare questi a mancare alla sua fede, al suo onore?

---

(1) Cioè con la prigionia o con la detenzione secondo la natura dei reati, purchè la sua durata non superi la metà della pena applicabile all'autore o complice da lui favoreggiato.

Se la legge fosse votata in questo senso, ne verrebbe di conseguenza un triste dilemma: o che il medico non obbedisce alla legge, o che il medico, piuttosto che assoggettarsi ad un obbligo che sia contrario alla sua coscienza si rifiuterebbe in questi casi di prestare l'opera sua ai clienti che ne lo richiedessero e questi si troverebbero senza assistenza nei momenti in cui di questo hanno più bisogno. Metto sotto gli occhi del Ministro e dei membri della Commissione queste osservazioni per vedere se non credessero di accettare una piccola aggiunta all'articolo in questi termini: *eccettuato il caso in che si trattasse di riferire contro il proprio cliente* ».

Il Commissario regio, Sen. EULA, osservò al Sen. PANTALEONI, che l'articolo in esame si riferiva esclusivamente ai reati contro le persone, e siccome gli sembra che il preopinante abbia voluto alludere all'aborto procurato, la disposizione di che si tratta non potrebbe essere applicata, poichè l'aborto procurato, secondo il sistema del progetto, è un reato contro l'ordine della famiglia.

Le osservazioni del Sen. PANTALEONI furono appoggiate dal Senatore SINEO, che le confortò con l'esempio in cui l'aggressore sia rimasto ferito. Obbligato il medico a denunciare il ferimento, verrebbe egli a porre nelle mani della giustizia il suo cliente.

Il Senatore PANTALEONI non si acquietò alla risposta del Commissario regio, e portò l'esempio di fatti avvenuti — come egli disse — quasi sotto i suoi occhi. « E fu quando, dopo la rivoluzione del luglio, in una delle posteriori sommosse del 1832, molti rimasero feriti. A scoprire meglio i complici di quella, si volle obbligare i medici a denunciare tutti i feriti, ma quasi tutti a Parigi rifiutarono di farlo; ed il celebre DUPUYTREN pubblicò in tutti i giornali ch'egli era pronto ad assistere gratuitamente tutti i feriti che lo avessero richiesto dell'opera sua, nè avrebbe mai rivelato ad alcuno il loro nome; ed il Governo trovò necessario tacere perchè la morale e la coscienza pubblica si ribellavano a quella sua ingiunzione ». Indi osservò come potesse citarsi ad esempio anche il duello. « Secondo il nuovo Codice ora in discussione — egli continuò — le due parti sono sempre punite; e perciò il rivelare al Pubblico Ministero la ferita ricevuta in duello da un cliente gli è portarsi accusatore di questo, abusando indegnamente della fiducia che esso nel medico collocava chiamandolo. Ebbene; io il confesso, la mia coscienza si rivolta e dovrei rifiutare piuttosto le mie cure; e credo che molti medici che si trovassero nel caso che accenno, si rifiuterebbero altresì di prestare l'assistenza al ferito in duello che lo richiedesse, piuttosto che mettersi nell'obbligo di farsi delatori ».

Il Senatore Sineo propose un emendamento così concepito: « *è eccettuato il caso che trattisi di riferire contro il cliente* ».

74. — Il Commissario regio, Sen. Eula, osservò che quando si lascia giudice il medico se sia il caso di riferire o no torna lo stesso come sopprimere l'articolo. « L'on. Sineo — egli disse — ha supposto il caso in cui la persona ferita abbia aggredito altri ed ha detto che obbligandosi il medico a denunciare il ferimento, questi dovrebbe svelare l'aggressione di cui si è reso colpevole il suo ammalato. Ciò sarebbe vero se il curante avesse il debito d'informare l'Autorità giudiziaria delle circostanze di fatto che accompagnarono la lesione rivelando le confidenze ricevute dall'ammalato in ordine alla vera causa della medesima; ma a tanto non si estende l'obbligo che la legge gli impone; esso deve limitarsi a partecipare che fu chiamato a curare una ferita e ad indicarne la natura, la gravità e la causa probabile. Che se l'uffizio di istruzione, in seguito di questo referto, praticherà indagini e scoprirà che il ferito deve rispondere di un reato, non potrà mai dirsi essere stato il medico quegli che ne ha somministrato la prova. Ripeto poi che se si adottasse l'emendamento dell'on. Pantaleoni, si disponesse cioè non essere il medico tenuto a riferire quando il suo rapporto possa recar danno alla persona assistita, sarebbe lo stesso che lasciare in piena balìa di lui l'astenersene quando il voglia e l'evitare sempre il rigore delle leggi. Quando gli si chiederà conto dell'omissione, potrà addurre a scusa il timore di recar danno al malato, nè varrà opporre alla sua asserzione che il danno era impossibile, perchè potrà replicare che egli non aveva il còmpito, nè i mezzi per accertare la natura del fatto e dovevano bastare ad esonerarlo da questo dovere le confidenze avute dalla persona curata o da altri. Comprendo che gli uomini dell'arte salutare avrebbero ragione di lagnarsi se loro si imponesse di rivelare alla giustizia i segreti conosciuti nell'esercizio della loro professione, ed ammetto che ciò sarebbe una immoralità; quindi se l'autorità giudiziaria gli invitasse a deporre che cosa abbiano saputo dall'ammalato o dai di lui congiunti in ordine alla causa della malattia, essi avrebbero perfettamente ragione di richiamarsi contro siffatta interrogazione che recherebbe offesa al nobile e pietoso loro ministero. Non temano però che ciò sia mai per avverarsi, perchè la legge provvida l'ha espressamente vietato, disponendo il Codice di procedura penale che non possano, sotto pena di nullità, essere chiamati a deporre sopra fatti che abbiano conosciuto per confidenza ricevuta nell'esercizio della loro professione. Ma quando

trattasi invece di denunziare soltanto il fatto materiale della malattia, la quale per sè nulla prova a carico di alcuno, in allora i richiami non hanno più alcun fondamento e non si può porgere loro ascolto senza recare un assai grave pregiudizio all'interesse sociale, a cui vuolsi avere principalmente riguardo ».

75. — Il Sen. SINEO rispose comprendere perfettamente l'insistenza del Commissario regio, poichè, fedele sempre a quei principii che lo hanno guidato nell'esercizio del ministero pubblico, vorrebbe che si potessero facilmente afferrare le prove dei delitti. Osservò che le disposizioni del Codice di procedura penale sono le stesse precisamente che militano nella questione attuale. Gli stessi motivi di utilità pubblica, di umanità, di onore; di quell'onore che sta tanto a cuore degli esercenti una sì nobile professione, debbono indurre, secondo l'oratore, ad esimere il medico dall'obbligo di mettere in mano al fisco il suo cliente. « L'onorevole Commissario regio — soggiunse il SINEO — dice ch'egli (il medico) non ve lo mette direttamente. Ma, Dio buono! Tra il fare direttamente e il fare indirettamente, davanti a certe disposizioni legislative, ci sarà una differenza; ma davanti all'onore, al cuore, all'umanità, alla morale, che la cosa sia diretta o indiretta, è lo stesso. Suppongo appunto il caso di una sommossa; voglio riferirmi ad uno dei casi che spero in Italia non si riprodurranno, ma che colpiscono penosamente l'imaginazione. Mi riferisco di nuovo al caso citato dall'on. PANTALEONI. Cosa accade in una sommossa? Si cercano gli autori della sommossa e si sa certe volte a quali conseguenze possono andar soggetti! Ebbene: in quella sommossa ci saranno state delle fucilate; ci saranno molti feriti. I feriti erano gli autori della sommossa. Taluno fra questi si sarà ricoverato in un sito in cui i carabinieri non ponno trovarlo; il segreto del sito è sicuro: se il medico non lo dice, il fisco mai lo saprà, e se lo dice, lo mette in mano al fisco. Vede adunque l'on. Commissario regio che in questo caso occorrono precisamente quegli stessi motivi (e forse più stringenti ancora) che hanno dettate le disposizioni del Codice di procedura penale alle quali egli si è riferito. Siamo adunque consenzienti a noi stessi; poichè a nessuno venne in mente di abrogare le disposizioni del Codice di procedura penale su questo proposito; non introduciamo nel Codice penale nuove disposizioni ripugnanti coi principii che già prevalsero nella nostra legislazione ».

L'articolo fu rimandato alla Commissione, e nella tornata del 24 aprile 1875, fu approvato con l'aggiunta nella fine del § 1

della seguente espressione: *eccettochè il referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale.*

76. — In seno della Commissione nominata dal Ministro Mancini per l'esame del Libro secondo del Codice penale sorse pure discussione su questo argomento. I Sottocommissari Ellero e Tolomei avevano proposto la soppressione dell'articolo; ma la Commissione, nella tornata del 12 novembre 1877 (1), ne deliberò la conservazione nella sua sostanza, rinviando però la disposizione nella parte delle contravvenzioni. La soppressione fu propugnata avanti la Commissione dal Commissario De Falco, nel riflesso che l'articolo era in contraddizione col precetto giustamente imposto ai medici ed altri ufficiali sanitari di serbare il segreto dei fatti appresi nell'esercizio del loro ministero e la cui violazione è repressa con sanzioni penali.

I Commissari Oliva e Casorati ne difesero il mantenimento, come una efficace guarentigia della buona amministrazione della giustizia ed in vista di un temuto aumento dei reati di sangue.

Il Sottocommissario Tolomei persistè nella soppressione pel riflesso che la disposizione si inspira ad un concetto di diffidenza in odio alla classe benemerita dei medici ed ufficiali sanitari, e che la giustizia deve trovare nel proprio ordinamento i mezzi e gli agenti necessarii alla scopertà dei reati di cui trattasi come avviene per gli altri, senza bisogno di creare una posizione penosa alla libera e nobile professione della medicina e della chirurgia.

Il Commissario Nelli sostenne doversi la disposizione rimandare alla parte delle contravvenzioni.

E così fu deliberato. Lo Zanardelli ed il Savelli omisero nei rispettivi progetti la suddetta deliberazione; onde così stando le cose, il medico non sarebbe obbligato a denunciare le ferite o gli omicidî in duello pei quali fu chiamato a prestare l'opera sua.

77. — Il progetto del Senato classificava il duello fra i reati contro le persone: l'obbligo del referto era imposto ai medici pei reati contro le persone: il progetto, adunque, obbligava i medici, assistenti al duello, di denunciare la morte o le ferite conseguenti da quel combattimento. Soppressa nei progetti successivi tale disposizione, quest'obbligo sarebbe cessato. Quando il duello fosse classificato fra i reati contro la pace o la giustizia, e nel nuovo Codice dovesse rivivere la disposizione ora soppressa, quest'ob-

---

(1) *Verbale n° 8.* Vedi volume contenente i Processi verbali, emendamenti ecc. Roma, Stamperia reale, 1878.

bligo non potrebbe essere addossato ai sanitari, perchè esclusivo ai reati contro le persone. Ma suppongasi che il duello nel nuovo Codice, contrariamente al progetto SAVELLI che lo volle annoverato fra i reati contro la giustizia, si trovasse conveniente di annoverare fra i reati contro la vita e la integrità personale. Richiamata la combattuta disposizione, sarebbe giusto, sarebbe conveniente di astringere alla denuncia i medici i quali sono invitati ad essere presenti alla pugna? Io non voglio entrare nell'esame spinoso circa l'obbligo in genere nei medici di denunciare una ferita per la quale fu richiesta l'opera loro; parmi però che in ogni caso debba farsi una eccezione per le ferite riportate in duello, attesa la speciale natura di questo specialissimo reato. I medici sono chiamati dai duellanti o dai padrini *prima* che la ferita sia irrogata; stanno presenti allo svolgersi della pugna, godendo la particolare fiducia dei combattenti o dei loro *secondi*. È una strana particolarità; è un caso affatto nuovo. Da quando in qua si chiamano i medici od i chirurghi per curare una malattia od una piaga prima che quella si sviluppi o questa si apra? Non ci vuole che la deplorevole stranezza del duello per decampare stranamente dalle norme generali. Come potrà il legislatore ad essi imporre l'obbligo di denunciare le susseguenti ferite? È egli logico che i duellanti, i quali scendono nel mistero sul luogo della pugna, e nel mistero si battono, chiamino delle persone per essere assistiti in caso di ferita, *sapendo* che queste persone hanno l'obbligo di denunciare le ferite? Ben disse l'on. PANTALEONI che non potrà evitarsi il dilemma: o che il medico non obbedirà alla legge, o che piuttosto che assoggettarsi ad un obbligo che sia contrario alla sua coscienza, si rifiuterà in questi casi di prestare l'opera sua. E in ambedue le ipotesi seguiranno tristissime conseguenze. Quando assista l'amico od il cliente col deliberato proponimento di non presentare la denuncia, si avrà il fatto in se stesso immorale, di uno il quale sprezza la legge col fermo proponimento di sprezzarla; nè ciò di certo torna a prestigio della legge stessa per quanto se ne applichino le sanzioni. Se rifiuta di assistere al duello per non affrontare il pericolo sia d'una condanna, sia delle noie di una processura, potranno farsi serie le conseguenze della ferita per mancanza dei soccorsi dell'arte, nè ciò sarebbe umano, e per di più sarebbe contrario alle mire del legislatore, il quale nella repressione del duello, si preoccupa delle conseguenze, e mette in opera ogni mezzo per rendere codeste conseguenze sempre più lievi.

Sarebbe giusto minacciare una sanzione penale al medico che assiste al combattimento, solo pel fatto dell'assistenza e quan-

d'anche non sia avvenuta ferita, come si puniscono i padrini? No, di certo; l'ho dimostrato più sopra (N. 70); nè alcun Codice, ch'io mi sappia, lo punisce, all'infuori del Codice russo. Il medico vi assiste ad uno scopo umano, onde prestare l'opera sua quando taluno dei duellanti, per riportate ferite, ne abbia bisogno. Sarebbe barbara la repressione dell'assistenza del medico, come semplice assistenza. La mancata denuncia del medico è un fatto distinto dalla assistenza al duello, ne sono d'accordo. Ma in entrambe le ipotesi ponno essere identiche le conseguenze, perchè il medico, tanto nel caso in cui si punisca l'assistenza al duello, quanto nel caso in cui si punisca l'omessa denuncia, alla certezza di una processura ed alla eventualità di una condanna potrebbe preferire l'astensione; onde la vita o la integrità delle persone correrebbero un pericolo maggiore. Se le legislazioni più civili hanno creduto conveniente di esonerare da qualsiasi responsabilità il sanitario per la sua assistenza materiale al duello, facendo talora una eccezione in suo favore al confronto dei padrini, parmi che, di fronte al pericolo di uguali conseguenze, debba essere pure esonerato da qualsiasi responsabilità anche per la mancata denuncia. L'argomento del Senatore Eula, Commissario regio, che l'obbligo del medico sarebbe limitato alla descrizione della ferita e della qualità dell'arma feritrice, — mi permetta l'esimio magistrato (1) di dirlo — è più specioso che vero, poichè dalla descrizione della ferita e dell'arma probabile che la cagionò, talvolta possano sorgere dati sufficienti per far comprendere all'ufficiale di polizia giudiziaria trattarsi propriamente di duello, tanto più in quanto che a concorrere in questo giudizio sarebbe aiutato dalla cronaca pettegola ed indiscreta della stampa periodica, sia pure che per iniziali vengano accennati i nomi dei combattenti, quando il nome, il cognome e l'abitazione del ferito devono essere dal medico curante indicati per esteso. Il medico, si pensi ciò che si vuole, verrà dalla pubblica voce chiamato delatore; delatore *indiretto* sia pure; ma, come ben disse il Senatore Sineo, davanti all'onore, al cuore, all'umanità ed alla morale, la cosa non muta per essere diretta od indiretta.

Ripeto; non entro nell'esame se sia o non sia conveniente di esonerare il medico dal far denuncia di ferite da lui curate per essergli stata dimandata l'assistenza dal ferito stesso o da altri per lui; questo parmi sia da sostenersi, che in ogni caso debba farsi un'eccezione pei fatti di duello; onde la persona del medico sia posta nella stessa condizione degli avvocati e dei notai, quando

(1) Il Sen. Eula è Primo Presidente della Corte di Cassazione di Torino.

per ragione della loro professione, vengono a conoscenza di fatti delittuosi a loro confessati dai proprii clienti.

E così sono giunto al termine della prima parte. Ora passerò alla seconda, nella quale si vedrà quali e quanto laboriosi siano stati gli studi circa il duello nella compilazione del nuovo Codice penale; quali e quanti siano stati i sistemi discussi, rigettati, adottati; quali e quante le opinioni poste innanzi in così intricata materia. Codesto esame, oltre che interessare alla storia della patria legislazione, potrà servire di sussidio alla interpretazione del diritto patrio positivo.

PARTE SECONDA

IL DUELLO NEI LAVORI PREPARATORII PEL NUOVO CODICE PENALE

PARTE SECONDA

IL DUELLO NEI LAVORI PREPARATORII PEL NUOVO CODICE PENALE

CAPITOLO PRIMO

Periodo primo — Prima Commissione
Progetto 17 maggio 1868.

SOMMARIO: 78. *Cenni storici circa i lavori preparatori - Periodo primo.* — 79. *Periodo secondo.* — 80. *Periodo terzo.* — 81. *Periodi quarto e quinto.* — 82. *Periodo sesto.* — 83. *Periodi settimo ed ottavo.* — 84. **Periodo primo** - *Progetto dei Sottocommissari* AMBROSOLI *e* TOLOMEI. — 85. *Discussione in seno della Prima Commissione - Seduta 20 aprile 1868* — 86. *Proposte del Commissario* DE FORESTA. — 87. *Deliberazioni della Prima Commissione.* — 88. *Progetto 17 maggio 1868.*

78. — Prima di esaminare il reato di duello nei varii progetti del nuovo Codice penale, è opportuno offrire brevi cenni circa la composizione delle varie Commissioni che si successero per la formazione di esso, indicando le persone che vi ebbero una diretta ed ufficiale ingerenza. I lavori che furono fatti si possono comprendere, nella parte riflettente il libro secondo, cioè la parte speciale, in otto periodi distinti.

Primo periodo. Allorchè, costituita l'unità della patria, si entrò nel divisamento di fregiare il paese di un nuovo ed unico Codice penale, parte principale ed integrante del diritto pubblico interno di uno Stato, il Guardasigilli DE FALCO, con decreto del 12 gennaio 1866, nominò una Commissione coll'incarico di compilare il progetto. Questa Commissione era presieduta dall'onorevole PISANELLI e composta dai signori ARABIA, MANCINI, PAOLI, AMBROSOLI, MARZUCCHI, prof. CARRARA, CONFORTI, DE FILIPPO, prof. PESSINA, SELITTO, avvocato napoletano, TECCHIO, VACCA,

De Foresta Adolfo, Costa e Tondi; ai quali, liberata la Venezia, furono aggiunti i professori Ellero e Tolomei. L'avvocato Rodellono fu incaricato delle funzioni di Segretario. Prima di questa Commissione ne era stata nominata un'altra con regio decreto del 15 novembre 1865 dal Guardasigilli Cortese, d'accordo col Ministro dell'interno Natoli, pure presieduta dal Pisanelli e composta dai signori Arabia, Mancini, Paoli, Ambrosoli, Bellazzi, Boschi, Giuliani, Lavini, Morelli e Peri, *coll'incarico di studiare e proporre le riforme del sistema delle pene da servire di base alla formazione del nuovo Codice penale.*

Queste due Commissioni si fusero naturalmente insieme, attesa la identità, o almeno la strettissima attinenza dell'ufficio loro, e incaricarono i Commissari Ambrosoli e Tolomei, di compilare un progetto. Dopo lunghi e maturi studi, pei quali esse chiesero ed ebbero l'utile cooperazione non tanto dei Capi delle magistrature italiane, quanto dei più illustri giuristi italiani ed esteri, formarono uno schema completo del Codice penale e di polizia punitiva, che nel 17 maggio 1868 fu presentato all'onorevole De Filippo, il quale allora reggeva il Ministero di giustizia.

Questo primo periodo, per distinguerlo dagli altri, può essere indicato col nome di *Progetto 17 maggio 1868 della Prima Commissione.*

79. — *Periodo secondo.* Il Guardasigilli De Filippo, stimò opportuno, in argomento di tanta importanza, di avere sul progetto presentatogli, il parere delle più elevate magistrature del Regno, e con circolare del 10 ottobre 1868, le invitò a riunirsi in assemblea generale ed a manifestare le loro proposte, chiamando i loro studi e le loro meditazioni più particolarmente sopra alcuni punti che la circolare indicava, tra i quali vi era quello precipuo ed importantissimo della *scala penale.* Le magistrature risposero alacremente e dottamente all'invito; e giunti i loro pareri al Ministero, il Guardasigilli Pironti con decreto del 3 settembre 1869 istituì una nuova Commissione, alla quale fu dato l'incarico di esaminare le osservazioni dei collegi giudiziari, e di comporre, colla guida dei vasti materiali oramai raccolti, il testo definitivo del Codice da presentarsi al Parlamento. Questa Commissione, presieduta dal comm. Giuseppe Borsani e composta dai signori Giacomo Costa, Sante Martinelli, Filippo Ambrosoli e Federico Criscuolo come Segretario, apportò al progetto della Prima Commissione diverse mutazioni, fra le quali fu notevolissima quella concernente la pena di morte, che questa aveva abolita nel suo progetto, e l'altra, seguitando il voto della

maggioranza delle Corti e del Consiglio di Stato, ripose come suprema fra le punizioni, nella sua scala penale. Compiuto il lavoro fu presentato al Guardasigilli, con una dotta relazione dell'AMBROSOLI nel 15 aprile 1870; e il periodo può distinguersi colla indicazione di *Progetto 15 aprile 1870 della Seconda Commissione.*

80. — *Periodo terzo.* Ad un terzo progetto poneva mano successivamente il Guardasigilli DE FALCO. Il Guardasigilli MANCINI, nella sua relazione colla quale accompagnò alla Camera dei Deputati nel 1876 il primo libro del Codice penale, asserì che il DE FALCO lasciò incompiuto il suo lavoro, quando nel 1873 cessava dalla direzione del Ministero della giustizia. Ma ciò effettivamente non fu, poichè del progetto dell'illustre magistrato furono fatte due edizioni, nelle quali figura completo in ogni sua parte; e di esso ebbe a far cenno successivamente il Guardasigilli ZANARDELLI, riportandone alcune disposizioni in note apposte alla sua magistrale relazione accompagnante il progetto, di cui parlerò più innanzi.

Codesto periodo può designarsi col nome di *Progetto* DE FALCO *30 giugno 1873*, data che fu apposta alle bozze di stampa di esso (1).

81. — *Periodi quarto e quinto.* Il VIGLIANI, assunto al Ministero di grazia e giustizia, giovandosi di tutta questa preziosa eredità di studi e di lavori preparatorii, e dando prova di perseverante ed efficace volere, introduceva diverse modificazioni nel progetto della Seconda Commissione (15 aprile 1870), e lo presentava al Senato del Regno nel 24 febbraio 1874, e quella eminente assemblea, dopo dotte e profonde discussioni, che ebbero luogo dal febbraio all'aprile del 1875, lo approvava con ulteriori modificazioni nel 25 maggio dello stesso anno.

Il quarto periodo può indicarsi col nome di *Progetto 24 febbraio 1874;* il quinto col nome di *Progetto 25 maggio 1875.*

82. — *Periodo sesto.* La Camera dei Deputati, cui poscia fu presentato il progetto approvato dal Senato, ne affidava l'esame ad una Commissione di quindici membri. Erano le cose in questo stato, quando, nella novella amministrazione inauguratasi nel

---

(1) Sulla paternità di questo progetto, attribuita al DE FALCO, non può sorgere dubbio, avendomene assicurato l'illustre giureconsulto con lettera da Napoli del 23 ottobre 1883.

marzo 1876, l'on. Mancini fu chiamato a dirigere il Ministero di grazia e giustizia. L'illustre Guardasigilli, pur riconoscendo i grandi pregi del lavoro compiuto dalla Camera Alta, non si sentì in animo di accettarlo nella sua integrità, e trovò opportuno di proporre nel testo una serie di modificazioni in forma di emendamenti, sottoponendole alla stessa Commissione già costituita nella Camera elettiva; e in pari tempo, desiderando di essere confortato nelle sue proposte dagli autorevoli consigli e pareri dei più valorosi criminalisti, invitò all'uopo i professori di diritto criminale delle maggiori università del Regno, quali che ne fossero le opinioni nella scienza che insegnavano, e pochi eminenti magistrati non solo segnalati per la loro dottrina nel giure penale, ma anche per la parte che avevano presa alla compilazione dei precedenti progetti. Questa nuova Commissione, nominata con decreto del 18 maggio 1876, era composta dai signori Mancini, ministro e presidente, Conforti, vice-presidente, La Francesca, Tecchio, Paoli, Nelli, Canonico, Carrara, Pessina, Zuppetta, Tolomei, Ellero, Buccellati, Nocito, Casorati, Brusa e Lucchini.

Siccome poi la Commissione della Camera aveva già deliberato di presentare due distinte e successive relazioni, cioè prima quella sulla parte generale del Codice, contenuta nel libro primo del progetto, e più tardi un'altra sulla parte speciale, compresa nel libro secondo; così importava occuparsi preliminarmente dello studio degli emendamenti da proporsi intorno alle materie comprese nel libro primo. La Commissione nuovamente eletta, compì sul principiare del giugno del 1876 la prima parte del suo lavoro, che fu poi, con parecchie modificazioni, approvata dalla Camera elettiva nel dicembre del 1877, col memorabile voto sulla abolizione della pena capitale. Indi, divisa in Sotto-commissioni, scelte dallo stesso Ministro, continuò e compì il suo esame sul libro secondo.

Al Mancini seguì nel Ministero di grazia e giustizia il Conforti, il quale fece riunire e stampare in un volume i processi verbali delle discussioni della Commissione surriferita e lo comunicò per esame agli stessi Collegi, che furono chiamati all'identico lavoro pel libro primo, nonchè alle Facoltà di giurisprudenza, ai Consigli dell'Ordine degli avvocati, alle Accademie ed ai cultori di medicina legale e di Psichiatria.

Codesto periodo, che può chiamarsi in genere col nome di « *Lavori della Commissione* Mancini », comprenderà adunque i lavori ed i pareri anzidetti, in rapporto al duello.

83. — *Periodo settimo.* Cessato il CONFORTI, successero in quel dicastero gli on. TAJANI e VARÈ, che circa il nuovo Codice penale non lasciarono traccia alcuna del loro passaggio, perchè tennero per brevissimo tempo il portafoglio della giustizia.

Al VARÈ succedette il VILLA, il quale, in concorso del Consigliere di Cassazione CANONICO, e del Consigliere d'Appello CASORATI, diede un vigoroso impulso al progetto; ma del suo lavoro nulla fu reso di pubblica ragione.

Dopo dell'on. VILLA fu chiamato a tenere i sigilli dello Stato l'on. ZANARDELLI, ed il progetto ebbe le più mature ed ampie sollecitudini di lui, che in persona vi si consacrò, assistito dal CASORATI, dal CANONICO, e dall'ELLERO. Ma rimasto incompleto il lavoro, fu chiamato a sostituire l'ELLERO il prof. LUCCHINI, il quale, insieme al CANONICO ed al CASORATI, elaborò da capo a fondo la parte speciale. Lo ZANARDELLI riprese in esame il lavoro, assistito oltre che dal CASORATI, dal CANONICO e dal LUCCHINI, eziandio dal Consigliere di Cassazione PAOLI e dai Consiglieri di Appello DONZELLI, RIDOLFI e LUCINI, quest'ultimo suo Capo di gabinetto; e quando abbandonò il Ministero, lasciò un progetto completo, fregiato di una magistrale relazione.

Codesto periodo settimo può chiamarsi: *Progetto* ZANARDELLI, *anno 1882 a maggio 1883.*

Periodo ottavo. Appena venuto al Ministero, successore dello ZANARDELLI, il SAVELLI, rivolse tosto le sue cure al progetto, incaricandone della revisione il Consigliere CASORATI; e in settembre del 1883 si accinse personalmente ad un esame per suo conto, coadiuvato pure dal CASORATI ed altresì dal Consigliere DONZELLI; pubblicò il progetto e la relazione dello ZANARDELLI, e poco dopo, cioè nella tornata del 26 novembre 1883, presentò l'opera sua alla Camera dei Deputati, facendola precedere da una accurata relazione.

Codesto ottavo periodo può essere indicato col nome di: *Progetto* SAVELLI *26 novembre 1883.*

84. — Premessi questi brevi cenni, che mi sembravano necessari per la maggiore intelligenza dei lavori preparatorii, passerò ora all'esame di questi.

Periodo primo. I Sotto-commissari AMBROSOLI e TOLOMEI presentarono alla prima Commissione gli articoli seguenti:

ART. **334.** § 1. Se venne convenuto un duello, per far dipendere dall'esito di esso la risoluzione di una questione d'onore, quello de' duellanti che ha fatto uso dell'arma secondo la convenzione, si punisce come reo di duello

a) col primo grado di relegazione rigorosa, se ha ucciso l'avversario, essendosi pattuito il duello all'ultimo sangue;

b) col primo grado di relegazione semplice, se ha ucciso l'avversario, essendosi pattuito il duello al primo sangue;

c) colla detenzione dal terzo al quarto grado, se ha recata all'avversario una delle lesioni prevedute nell'art. 313;

d) col primo grado di detenzione, confino od esilio in tutti gli altri casi.

§ 2. Si aggiunge sempre la multa dal quarto al sesto grado.

Art. **335.** Se l'omicidio o la lesione avvennero fuori delle condizioni indicate nell'art. 334, o per dolosa violazione dei patti stabiliti, si puniscono colle norme generali.

Art. **336.** Non si applica in verun caso il minimo della pena al duellante che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

Art. **337.** Se non avvenne nè omicidio nè lesione, per avere i duellanti spontaneamente desistito dal duello, non ha luogo azione penale, benchè siasi fatto uso dell'arma.

Art. **338.** I padrini, o secondi, ed i medici e chirurghi, i quali hanno assistito al duello, sono puniti come complici nel solo caso in cui abbiano instigato i duellanti a battersi o a continuare nel duello, impedendo la riconciliazione.

Art. **339.** La sentenza di condanna per delitto di duello sarà pubblicata nel foglio destinato alle inserzioni giudiziali nel luogo dove è avvenuto e dove hanno domicilio i duellanti, e conterrà l'esposizione del fatto che ha dato luogo al duello.

Art. **340.** L'azione penale per delitto di duello si prescrive in sei mesi; la pena inflitta si prescrive in un anno.

85. — Codesti articoli furono portati in discussione avanti la Commissione nella seduta del 20 aprile 1868 (1).

Anzitutto a nome della Sotto-commissione, riferisce il cav. Ambrosoli, che essa non accolse il suggerimento da taluno posto innanzi di non contemplare il duello come reato speciale, quasichè bastino le disposizioni ordinarie sull'omicidio e la lesione.

Non può disconoscersi infatti che collo esporre la propria vita in regolare combattimento, antecedentemente convenuto, scompaiono i caratteri dell'omicidio e della lesione; sicchè, se si tace del duello, può avvenire, come avvenne in Francia, che gli omicidi ed i ferimenti commessi in duello vadano impuniti, sia come fatti comuni perchè non ne hanno i caratteri, sia come conseguenze del duello pel silenzio della legge. Del resto, nelle attuali condizioni di cose, il duello ha il carattere di una transazione tra il perdono, che non può sempre pretendersi, e la vendetta comune, che riescirebbe anche più selvaggia e contraria alla civiltà di quanto lo sia il duello. Certamente dee dirsi che l'offeso avrebbe dovuto ricorrere ai Tribunali, ma non si può disconoscere che una adeguata riparazione delle ingiurie non può darsi dalle leggi, nè è forse attuabile

(1) Verbale 88 nel vol. I dell'opera « *Il progetto ecc.* », Firenze, Stamperia Reale, 1870.

per mezzo dei processi giudiziari, sia per la inevitabile lentezza, sia per la prova della verità, ecc.

Il duello riesce pertanto nello stato attuale della nostra società quasi valvola di sicurezza a sfogo di passioni che potrebbero cercare più truci soddisfazioni, eternando le cause d'odio e di risentimento. Perciò poi la sfida e la semplice accettazione non sono da punirsi, giacchè spesso dopo questi sfoghi si ritengono soddisfatti i contendenti, e la pace si ristabilisce.

Per queste considerazioni la Sotto-commissione ha creduto di considerare il duello non tanto come reato speciale, quanto come una modificazione in senso di minor gravità dei casi di omicidio e di lesione, come si rileva dai riferiti articoli.

Il cav. Tondi osserva, che con questo sistema che giustifica i duellanti fino al punto in cui commettono omicidio o lesione, si disarma la legge ed i suoi rappresentanti della forza onde impedirne appunto le conseguenze. Crede egli per contro che scopo precipuo della legge debba essere di impedire i duelli, e vorrebbe punita perciò anche la sola disfida.

Il fatto della disfida e quello del presentarsi al combattimento segnano nello sfidante e nello sfidato il punto in cui rispettivamente compiono il reato di duello. La sola accettazione dello sfidato che poi non si presenti a battersi non è punibile.

Si unisce al cav. Tondi il conte De Foresta, il quale approva in massima il progetto della Commissione di contemplare e punire il duello, ma se il duello esiste e si mantiene nella società odierna è però sempre un rimasuglio di barbarie. Lo si punisca, e si cerchi colla qualità e severità delle pene di sradicarlo senza confondere i criteri del reato, considerandolo soltanto come reato ordinario di omicidio e di lesione.

86. — Premessi questi principii che largamente svolge, ed a cui fanno eco tutti i membri della Commissione, l'on. De Foresta propone le seguenti modificazioni di massima al progetto della Sotto-commissione, cioè:

1° Quanto alla natura delle pene, crede che le pene le più efficaci per questo delitto sieno quelle che colpiscono nella borsa e nella posizione sociale il delinquente, tanto più che il duello avviene sempre tra persone dell'alta società; e perciò opina doversi aggravar la mano sui duellanti colle pene della multa e della interdizione dai pubblici uffici, aggiuntavi la relegazione e la detenzione pei casi più gravi;

2° Punire la semplice disfida ed accettazione quando l'accettante siasi portato sul luogo del combattimento; e punire di conseguenza anche il solo combattimento quando anche non abbia prodotto nè omicidio, nè lesione;

3° Punire anche i padrini, anzi alla pari dei duellanti, quanto alle pene della multa e dell'interdizione, onde impedirne il concorso, o rendere per tal modo più difficili i duelli.

87. — La Commissione adotta in massima queste tre proposte e, applicando i principii, delibera che alla sfida ed accettazione senza ulteriori conseguenze si applichi la multa fino a lire duemila e l'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni.

Avvenendo omicidio, la pena dell'uccisore sarà la relegazione da dieci a quindici anni, l'interdizione perpetua e la multa da cinquemila a settemila lire, e così mano mano discendendo secondo le varie ipotesi. Siccome poi i duelli ad arma da fuoco sono i più micidiali, si aggiunge la disposizione che le pene non saranno mai applicate nel minimo pel duello ad armi da fuoco; e poichè il duello pattuito all'ultimo sangue s'avvicina ad un omicidio premeditato, si stabilisce che in tal caso le pene saranno aumentate di un grado se il duello sia stato convenuto ad *ultimo sangue*.

Delle aggravanti ed attenuanti previste nel capo dell'omicidio e delle lesioni non occorre far qui parola, essendo evidente che le medesime non riescono applicabili in materia di duello.

Conseguentemente non si approva l'art. 336, giacchè la provocazione, causa della sfida, si riscontrerebbe in ogni caso di sfida per modo che riescirebbe una aggravante necessaria sempre laddove se ne è tenuto conto col pareggiare nella pena lo sfidato che si presenta al combattimento, o che ferisce od uccide, allo sfidante che pur fu quello da cui partì la provocazione diretta a duello.

Del resto la influenza che la offesa prima possa avere sull'animo dei duellanti, può calcolarsi nei limiti della latitudine della pena.

In conseguenza delle nuove vedute adottate dalla Commissione, viene soppresso l'art. 337, perchè il reato di duello esiste indipendentemente dalle conseguenze che possono derivarne.

Infine sono soppresse le disposizioni eccezionali degli articoli 339 e 340: la prima perchè non avrebbe efficacia di fronte alla pubblica opinione ancor pregiudicata in questa materia; la seconda perchè costituisce un pericolo di più per l'applicazione della legge, che pur troppo è già abbastanza negletta in questo genere di reati.

Coerentemente poi ai principii sopra accennati, i padrini devono incorrere tutti pena uguale a quella del più gravemente punito fra i duellanti, colla sola diminuzione di un grado nella pena restrittiva della libertà, e di due gradi poi se essi impedirono che il duello avesse conseguenze più funeste.

Dopo ciò si incarica la Sotto-commissione di redigere gli articoli.

Nel progetto 17 maggio 1868 furono approvati dalla prima Commissione come testo definitivo, gli articoli seguenti 318 a 325 componenti il capo VIII « *Del duello* » nel titolo XII.

Nella relazione al Guardasigilli De Filippo così si espresse:

« Quanto al duello, la Commissione, colpita dalla frequenza dei casi e dal pericolo che procedendo per questa via voglia sostituirsi alla giustizia legale e tramutarsi in una sistematica e deplorabile coazione, credette di dover tentare ancora di chiudergli il varco. Fu dunque severa, ma logica.

« Alle pene restrittive della libertà furono aggiunte la multa e l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; e non solo nei duelli avvenuti, ma anche nella semplice sfida, e tanto per i duellanti quanto per i padrini o testimoni, costituita aggravante la convenzione di battersi all'ultimo sangue. Questa severità, che il paese approverà senza dubbio, sarebbe poi tanto più opportuna, se, riuscendosi a comporre le così dette *Corti d'onore* e ad aprire per tal modo una nuova via alla riparazione legale delle offese, vi fosse pur nondimeno chi volesse cercarla nell'uccisione del vero o supposto suo offensore ».

88. — Progetto 17 maggio 1868.

ART. **318.** Chiunque sfida taluno a battersi in duello, e lo sfidato che, accettata la sfida, si presenta al combattimento, si puniscono, se il duello non ha luogo, colla multa da lire cinquecento a duemila e coll'interdizione dai pubblici uffici da uno a tre anni.

ART. **319.** Se dal duello è derivata la morte di uno dei duellanti, l'uccisore si punisce colla relegazione da dieci a quindici anni, colla multa da cinquemila a settemila lire e colla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ART. **320.** Se nel duello fu recata una delle lesioni indicate nell'art. 307, lett. *a* e *b*, l'autore di essa è punito colla detenzione da tre a cinque anni, colla multa da tremila a cinquemila lire e coll'interdizione dai pubblici uffici da sette a dieci anni.

ART. **321.** Se nel duello fu recata una delle lesioni indicate nell'art. 307, lett. *c*, l'autore di essa è punito colla detenzione da uno a tre anni, colla multa da duemila a tremila lire e coll'interdizione dai pubblici uffici da tre a cinque anni.

ART. **322.** Se nel combattimento non è avvenuta nè morte nè lesione personale, i duellanti si puniscono colla detenzione da tre mesi ad un anno, colla multa da mille a duemila lire e coll'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

ART. **323,** § 1. I padrini, o secondi d'ambe le parti, ed i portatori dei cartelli, sono puniti colle pene stabilite negli articoli precedenti secondo l'esito del duello; ma quelle restrittive della libertà personale possono essere, secondo i casi, diminuite di un grado.

§ 2. Qualora però essi abbiano impedito il combattimento od abbiano contribuito a renderne meno gravi le conseguenze, tutte le pene stabilite nei precedenti articoli si diminuiscono di due a tre gradi.

ART. **324.** Tutte le pene stabilite nel presente capo si aumentano di un grado, se era stato pattuito il duello all'ultimo sangue, e non si possono applicare nel minimo dei gradi, se il combattimento avvenne con armi da sparo.

ART. **325.** Qualora la morte o la lesione siano state prodotte con frode o violazione dei patti, si applicano le norme generali dell'omicidio o della lesione personale.

CAPITOLO SECONDO

Progetto della Seconda Commissione — Progetti De Falco e Vigliani.

SOMMARIO: 89. **Periodo secondo** - *Seconda Commissione - Tornata del 14 gennaio 1870 - Discussione generale.* — 90. *Esame delle osservazioni delle Corti - Corte d'Appello di Napoli.* — 91. *Elementi costitutivi del reato di duello.* — 92. *Tornata del 15 gennaio 1870 - Giurì d'onore.* — 93. *Si risponde alle obbiezioni contro il Giurì d'onore.* — 94. *Circostanze aggravanti nel duello a pistola.* — 95. *Altre considerazioni.* — 96. *Progetto 15 aprile 1870.* — 97. *Relazione* AMBROSOLI. — 98. **Periodo terzo** - *Progetto* DE FALCO, *30 giugno 1873.* — 99. **Periodo quarto** - *Relazione del Guardasigilli* VIGLIANI. — 100. *Progetto* VIGLIANI, *24 febbraio 1874.*

89. — La Seconda Commissione (*Periodo secondo*, N. 79) prese in esame i pareri delle Magistrature ed il progetto 17 maggio

1868 della Prima Commissione, nelle sue tornate del 14 e 15 gennaio 1870 (1).

Nella riunione del 14, prima di entrare nell'esame dei singoli articoli, la Commissione ha considerato che intorno al duello si disputano il campo tre diversi sistemi. Alcuni, limitandosi a vedere in esso il pregiudizio di una società poco illuminata, e l'avanzo di tempi men civili, lo vogliono represso con pene severe. Altri, per contrario, avvisano esservi di tali offese alla personalità umana, che la legge non può punire abbastanza; e doversi perciò in questi casi, sebben rari, riconoscere nel cittadino il diritto di affermare anche con la forza la propria dignità: donde poi la conseguenza, di restituire all'istituto del duello il suo antico vigore, solo accomodandolo ai costumi del secolo ed al progresso della civiltà. V'ha in fine una terza e più numerosa schiera di pensatori, coi quali la Commissione ha comuni gli intenti, che, non paghi delle conseguenze a cui gli altri pervengono, si fanno a considerare il duello ne' suoi effetti lesivi della vita e dell'integrità personale, ne' quali la società non può non ravvisare un reato, sebbene consentito dalle parti. Il duello in tanto è un male, in quanto i duellanti, sostituendo la forza individuale all'autorità della legge, attentano reciprocamente all'integrità personale e perfino alla vita. Questo è il fatto che la legge non può lasciare impunito, qualunque sia la cagione che lo produca. Ma non è men vero che la giusta punizione di un reato deve tenersi lontana ugualmente dall'esagerazione e dalla debolezza. L'esagerazione delle pene è feconda di facili assoluzioni, massime nel giudizio per giurati, ed in un argomento nel quale alla coscienza pubblica ripugna di equiparare a volgari assassini coloro, che spinti da un sentimento di onore offeso, mirano a restaurarlo venendo lealmente a conflitto in presenza di padrini, incaricati di vegliare all'esecuzione dei patti prestabiliti. La legge, è vero, ha pure una missione educativa: ma l'opera sua, per essere efficace, deve agli abusi opporre una resistenza non maggiore di quella che è strettamente necessaria per ottenere effetti migliori.

Un esempio delle tristi conseguenze che producono le pene esorbitanti l'offre la Francia, dove, tacendo la legge intorno al duello, la giurisprudenza, da prima lo lasciò impunito, poi (dal 1837) è rimasta fluttuante fra le assoluzioni e l'applicazione delle pene ordinarie sugli omicidi e le lesioni personali. Ma più saggie le leggi del Würtemberg, della Sassonia e della Prussia, stabiliscono una pena che, essendo proporzionata alla qualità speciale del reato, ne rende agevole la prova e più certa la punizione. In Inghilterra il giurì ha sempre avuto ripugnanza a confondere gli autori di omicidio in duello con quelli di omicidi ordinari; e poichè nel *manslaughter* (omicidio volontario semplice) vanno compresi anche i casi di provocazione, di legittima difesa, d'imprudenza ed altri, il giudice può scegliere anche pel duello fra la deportazione, il carcere per quattro anni, e la semplice ammenda. In Inghilterra, del resto, il duello è combattuto dall'opinione pubblica, più che dalle pene (2). Nel Belgio all' incontro

---

(1) *Verbali 55* e *56*, contenuti nel volume 2° dell'opera « *Il Progetto ecc.* ». Firenze, Stamperia reale, 1870.

(2) Quanto al duello in Inghilterra veggasi il n. 17.

una legge del 1841 diede il segnale di una pericolosa rilassatezza, che pur troppo trovò imitatori (1).

In Italia il Codice austriaco e il decreto napoletano del 1838 seguirono la via più severa; mentre il Codice sardo del 1839, e il toscano del 1853, tenendo conto delle condizioni che accompagnano il duello, punirono gli omicidi e le lesioni personali, che ne avvengono, con pene inferiori a quelle stabilite pei casi ordinari.

Il Codice del 1859 ha seguito la fiacchezza del belga, quasi temendo meno il reato, che la punizione dei colpevoli. E la mitezza delle pene fece sì che anche la pubblica potestà si credesse autorizzata a supporre, che fossero scritte nel Codice piuttosto per pudore della legge, che per fine di severa ed efficace repressione.

Quanto al progetto in esame non può essere rimproverato nè di esorbitanza, nè di fiacchezza, essendosi attenuto a tale misura di pene, che ben risponde alla specialità del reato ed ai giusti fini della legge.

90. — Premesse queste considerazioni, che valgono a far manifesti i principî, a cui la Commissione intende di attenersi nella discussione di un argomento così importante, procede essa all'esame delle osservazioni delle Corti, fra le quali richiamano più particolarmente la sua attenzione quelle della Corte d'appello di Napoli.

La quale, pur accettando l'insieme delle disposizioni del progetto, le ha rifuse in un nuovo schema, nel quale sono a notare le seguenti proposte: 1° che sia punita non solamente la sfida, ma anche l'accettazione; 2° che la pena dei duellanti, presentatisi sul luogo del combattimento, sia più grave, quando giungano a far uso delle armi, benchè non ne avvenga alcuna lesione personale; 3° che sia punito con maggiore severità quello dei duellanti, che con ingiusta provocazione abbia dato causa al duello; 4° che sia punito il fatto di colui che pubblicamente ingiuria o disprezza una persona che abbia avuto il coraggio di non accettare una sfida; 5° che per questo reato sia esclusa la pena della interdizione dai pubblici uffici.

La Commissione non esita ad accogliere siffatte proposte; le prime tre, perchè sono dirette a far commisurare la pena ai fatti più o meno gravi che progressivamente conducono al duello; la quarta, perchè la legge sarebbe in contraddizione con sè stessa se, punendo il duello, non punisse anche coloro che con l'ingiuria verso chi sdegna di accettare una sfida, se ne fanno indirettamente instigatori; l'ultima, perchè non sarebbe giusto di punire con l'interdizione dai pubblici uffici, riservata a reati degradanti, un cittadino, che, vittima di un pregiudizio, s'induce ad un fatto, mercè il quale soltanto crede di poter tutelare il proprio onore e la propria dignità.

91. — Inoltre la stessa Corte, considerando non esser prudente accordare la pena eccezionale pel duello anche a coloro che, senza le forme proprie di esso vengano, benchè d'accordo, l'un contro l'altro per togliersi la vita, propone un

---

(1) Anche nel Belgio il titolo del duello è ora compreso nel Codice penale. Veggasi n. 204.

articolo, nel quale si descrivono le condizioni richieste perchè il combattimento possa qualificarsi duello. Le quali condizioni sono: che i patti siano stati regolati dai secondi; che questi vi assistano affinchè siano mantenuti; e che le armi siano di certe qualità (meno micidiali). Quando poi queste condizioni non siano osservate, è logicamente necessario, secondo le proposte della detta Corte, il proclamare formalmente nella legge che gli omicidii e le lesioni personali avvenute in un combattimento, in cui le dette condizioni non concorrano, debbano punirsi con le pene ordinarie.

L'articolo da essa proposto è il seguente:

Vi ha duello quando, con precedente sfida, i padrini o secondi ne abbiano regolate le condizioni e vi abbiano assistito per vegliare alla esecuzione di queste; e quando le armi, scelte ed usate nel combattimento, sieno uguali, e siano le sciabole, le spade, le pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione.

Questa disposizione segnerebbe di certo un gran passo nella legislazione, rendendo meno tristi le conseguenze del duello, e men frequenti i casi, in cui i colpevoli di omicidii e di lesioni personali possano invocare la pena eccezionale. Epperò la Commissione intende di farla oggetto di studio, nella convinzione che possa servire come di punto di partenza per un compiuto ordinamento della materia.

92. — Nella seduta del 15 gennaio 1870, nel proseguire l'esame dello schema della Corte di appello di Napoli sul duello, la Commissione conviene in ciò che la legge, la quale, pur disapprovando e punendo il duello, vi ravvisa per altro un fatto eccezionale rispetto agli omicidii ed alle lesioni che ne derivano, ha il debito di stabilire le forme e le condizioni, il cui inadempimento costituisce una circostanza aggravante, e, fra esse, quelle di preferenza, che possono avere una efficacia maggiore in conformità dei fini della legge.

Or, è noto che nei tempi della cavalleria (forse meno infelici degli attuali, quanto al duello) non si riteneva esservi vero duello, se prima la querela non fosse stata portata innanzi ad una corte di onore, la quale, esaminati i motivi di essa, e le condizioni delle parti, avesse deliberato se il duello doveva o no aver luogo. Chi non ottemperava a questa forma si diceva *falsum vadium incurrere*, ed era trattato come colui che avesse abbandonato il campo. Le corti di onore presentavano pertanto il vantaggio di limitare l'uso del duello, sottraendo al passionato giudizio delle parti il quesito se fosse o no il caso di scendere in campo. Esse oggi non sono più, benchè l'abuso del duello persista e progredisca oltremisura; sicchè spesso, anche coloro, sui quali ha più forte predominio questa triste eredità del medio evo, pensarono di moderarlo ritornando alle corti od al giurì d'onore. Questo, esaminata l'offesa, che dà causa alla sfida, potrebbe, come arbitro scelto dalle parti, con giudizio scevro da ogni passione od interesse personale, impedire il duello e giustificare ad un tempo l'offeso e l'offensore dinanzi all'opinione pubblica; la quale, sebbene fuorviata dall'infausta costumanza, non ha mancato però, in seguito a siffatti verdetti, di rendere ai due avversari quella stima medesima, che credevano di non poter riacquistare fuorchè per mezzo del combattimento.

La prima condizione adunque da stabilire sarebbe la necessità di sottoporre

previamente la questione ad un giurì d'onore; l'inadempimento di essa porterebbe un aumento di pena.

L'esperienza contemporanea ha dimostrato che, quando si è voluto questo giurì, il vantaggio è sempre stato sicuro; e non furono pochi i casi in cui, dopo il suo avviso, la controversia è cessata, senza ricorrere alle armi. I due avversari infatti, hanno un doppio interesse all'adempimento di questa forma: salvarsi dalla pressione del pregiudizio sociale, con la dichiarazione di persone non interessate nell'offesa; ed evitare che pei reati commessi in duello siano equiparati ai volgari assassini. Che se una delle parti ricusi di ricorrere al giudizio del giurì, l'altra può allora respingere il duello, sicura di avere con sè la pubblica opinione.

La Commissione confida che, ammesso questo sistema, il numero dei duelli diminuerebbe grandemente, e verrebbe anzi, per indiretta via, preparato il terreno alla totale abolizione di essi. Ad ogni modo, quando il legislatore può ragionevolmente sperare che, con una disposizione di legge, riesca ad ottenere una diminuzione di reati, sarebbe in colpa se non ne facesse l'esperimento (1).

93. — Non pertanto la Commissione non si dissimula che, se molti applaudiranno a questa determinazione, altri non mancherà di obbiettare che la legge, riconoscendo un giurì d'onore, venga essa stessa implicitamente a legalizzare il duello. Ma con ciò la quistione è fraintesa. Il giurì d'onore infatti, o dichiara che, nella controversia, il duello non è ammissibile, e, ben lungi dal legalizzarlo, concorre a formalmente disapprovarlo e forse ad impedirlo; ed è anzi per questo che la legge ha il diritto e il dovere di aggravare la pena, se avviene; oppure (e questo è l'argomento più forte che potrebbero addurre gli oppositori) il giurì d'onore dichiara che la controversia ammette la soluzione per via di riparazione d'onore ossia di duello, e ancora non sarebbe giusto il dire che come si puniscono i secondi, così ed anzi a maggior ragione si debbano punire i componenti del giurì d'onore, quasi avessero col loro voto autorizzato e instigato il duello. La legge infatti punisce i secondi, perchè concorrono al duello; ma non può dirsi il medesimo del giurì. Il duello avverrebbe, e più certamente, perchè il giurì può togliere ma nulla aggiungere alla volontà di chi vuole battersi. Se pertanto i due avversarî han deciso di battersi in duello e se i componenti del giurì non hanno in questa determinazione alcuna parte, nè poi prestano assistenza od aiuto o concorso al duello, come potrebbero essi andar soggetti a pena? E se è così, perchè mai la legge dovrebbe trascurare questo mezzo d'impedir forse un reato, che è il giudizio di uomini onorevoli, minacciando pene più gravi a chi non l'accetta? Non è dunque che si legalizzi il duello, come non si legalizzano nè le sfide, nè i padrini; ma si mitiga e si disciplina una condizione di cose già esistente, in un intento di umanità e di prudenza.

Queste considerazioni valgono, per identità di ragione, a far accogliere nel suo concetto l'intiero articolo proposto dalla Corte di Napoli.

---

(1) Nel corso della stampa del presente volume, essendo giunte le osservazioni della Corte d'appello di Messina al progetto del Codice penale, si è osservato che quella Corte fa l'identica proposta di deferire previamente la controversia ad un *giurì d'onore (Nota apposta alla pag. 375 del vol. II dell'opera:* Il progetto, ecc., *Firenze, Stamperia reale, 1870).*

94. — Se non che, la Commissione, sempre per far concorrere la legge a scemare il numero dei duelli, e massime dei micidiali, reputa opportuno di dichiarare che, se il duello avviene alla pistola, sia circostanza aggravante la facoltà dei duellanti di avvicinarsi ad arbitrio, in modo che la morte dell'uno o di entrambi diventi inevitabile. Quando il duello, anzi che un mezzo di riparazione d'onore, diviene stromento di deliberato omicidio, cessano tutte le ragioni che consigliano una pena eccezionale, e subentrano quelle per cui la legge deve difendere la vita de' cittadini, esasperando anzi, se occorra, le pene ordinarie. A questo scopo, la Commissione delibera di annoverare fra le aggravanti la circostanza che, nel combattimento a pistola, i duellanti non siano stati trattenuti da una barriera a sedici metri di distanza, e in ogni caso, al di là del *punto in bianco dell'arma*, che è la distanza, in cui il duello è meno certamente micidiale.

Per queste ragioni medesime, e anche sull'esempio del progetto del Codice penale per la Confederazione del Nord, del 31 dicembre 1869, la Commissione delibera di applicare l'identica eccezione di rigore, quando sia stato espresso il patto o risulti dalla specie di duello convenuto, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso. In questo caso, infatti, è evidente che trattasi di un vero omicidio premeditato.

95. — Inoltre si osserva che, quando la sfida a duello è fatta nel regno, e il duello avviene all'estero, non sarebbe prudente lasciare che la punizione dei colpevoli dipendesse dalla querela, come è espresso negli articoli 7 e 8 (nuovi), massime che questa non si potrebbe giammai avere. Si delibera pertanto che si debbano in tal caso applicare le disposizioni di questo capo, e che perciò si proceda d'ufficio.

Da ultimo, poichè vi sono alcuni che, sia per mercede, sia per personale animosità, sogliono battersi in duello in luogo di chi ha interesse a dare o ad ottenere una riparazione d'onore, la Commissione non esita a dichiarare che per questi *campioni* o *vicarj*, i quali talvolta hanno piuttosto la veste di sicarj, la legge debba usare tutto il rigore, perchè, estranei alla questione, vendono il loro braccio o profittano di un'altrui offesa per dare sfogo ad una vendetta personale.

Quanto poi alla misura dell'aumento di pena pei reati commessi in duello, allorchè concorrono le suaccennate circostanze aggravanti, si è reputato opportuno di non uscire dai limiti delle pene ordinarie, sostituendole puramente alle eccezionali, aggiunta però sempre la multa così per i duellanti, come per i padrini o secondi.

96. — Per tutte queste considerazioni, alle disposizioni del progetto intorno al duello si sostituisce il capo seguente.

CAPO X. — *Del duello.*

Art. **380.** § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello è punito con la multa da centocinquanta a cinquecento lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto.

Art. 381. § 1. Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento, sono puniti con la multa da cinquecentocinquanta a quattromila lire.

§ 2. Ma se fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono inoltre puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 382. Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la relegazione da otto a quindici anni, e con la multa da seimila e cinquecento a diecimila lire.

Art. 383. Il duellante che cagiona all'altro una lesione, è punito:

a) nei casi indicati nell'art. 340, lett. *a*, *b*, con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da quattromila e cinquecento a seimila lire;

b) nei casi indicati nell'art. 340, lett. *c*, con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la multa da mille e cento a quattromila lire.

c) nei casi indicati nell'art. 341, con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa di mille e cento a quattromila lire.

Art. 384. Le pene stabilite negli articoli precedenti non si applicano nel minimo grado al duellante che con ingiusta provocazione ha dato causa al duello.

Art. 385. § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con la multa da cinquecentocinquanta a mille lire; e se è avvenuto, con le pene dei duellanti.

§ 2. Ma se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.

Art. 386. § 1. I padrini o secondi sono puniti con le stesse pene stabilite pei duellanti.

§ 2. Ma se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, le dette pene sono diminuite di un grado; e se hanno impedito il combattimento sono esenti da pena.

Art. 387. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni, e con la multa da mille e cento a quattromila lire.

Art. 388. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avvenga in paese straniero, fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite negli articoli 7 e 8.

Art. 389. § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 382, 383, 384, 385, 386 e 388, sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo

a) se la controversia non sia stata prima deferita ad un giurì d'onore; o se, essendogli stata deferita, il giurì abbia deciso che, per la natura del fatto che ha dato luogo alla sfida, il duello non era ammissibile, o la controversia poteva essere altrimenti composta;

b) se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente regolate da padrini o secondi;

c) se il combattimento non segua alla presenza dei padrini o secondi;

d) se le armi adoperate nel combattimento non siano uguali, e non siano spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

e) se nella scelta delle armi o del combattimento vi sia stata frode o violazione delle condizioni pattuite è regolate;

f) se sia stato espresso il patto, o risulti dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso;

g) se nel duello a pistola, i duellanti non sieno trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma, ferme stando le multe indicate negli articoli 382 e 383.

§ 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria, ferme stando le multe indicate negli articoli 382 e 383.

§ 3. Le circostanze indicate nel § 1, lett. *e*, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. **390.** Qualora i duellanti od uno di essi siano estranei alla controversia che ha cagionato il duello, e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 382, 383, 384, 385, 386 e 388, sono sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo.

97. — L'Ambrosoli nella sua relazione al Ministro su questo progetto così si espresse:

« Il duello, come ognun sa, fu sempre uno degli scogli più ardui della legislazione penale, poichè, guardandolo dal punto di vista del diritto, non v'è chi non possa scorgervi un reato che offende la sicurezza generale e individuale; ma dal punto di vista delle convenienze e delle consuetudini e delle cause impellenti, non è difficile trovare chi lo giustifica od almeno lo scusa e lo tollera. Tacerne nel Codice (come taluno ha proposto) era impossibile, dopo le conseguenze che produsse in Francia il silenzio della legge; poichè da prima fu creduto che il silenzio significasse impunità; poi, per reazione, fu seguita la teorica opposta e si disse che non facendosi degli omicidî e delle lesioni in duello un reato speciale, era manifesto che si dovessero applicare le disposizioni generali, e si cercò anzi di applicarle con ogni rigore.

« Ma fu dimostrato dagli scrittori, e più ancora dalla coscienza generale e dalla giurisprudenza pratica, che questa via è mal sicura, ed anzi essenzialmente ingiusta, perchè si vorrebbe prescindere dallo speciale impulso che conduce ai duelli, che è un sentimento (esagerato se vuolsi, sino al pregiudizio, ma appunto perciò più imperioso), pel quale chi si crede offeso nell'onore si vuol riabilitare incontrando persino il pericolo della morte, per infliggere all'offensore quello ch'egli reputa il meritato castigo; e si vorrebbe prescindere inoltre dalle circostanze di fatto d'indole specialissima che danno al duello un carattere ben diverso da quello di ogni omicidio o lesione, e sono i patti di una precedente convenzione per cui le due parti s'accordano di battersi, in certi modi e tempi, con certe armi, e fino ad un determinato effetto. Dicasi

pure che sono patti contro ragione e riprovevoli, coi quali si usurpa il diritto della società e l'ufficio delle leggi, e si offende la morale e la religione; ma ad onta di tutto ciò la situazione di fatto di colui che uccide in duello è essenzialmente diversa da quella di chi uccide per vendetta, per lucro, per impeto d'ira, per spirito di parte e via dicendo. Nessuna meraviglia adunque, se al tentativo di assimilare il duellante all'assassino, fu risposto per lo più con l'assoluzione sì dai giurati che dai giudici; e se anzi ne derivò una estrema difficoltà nella istruzione stessa de' procedimenti, ne' quali di solito ogni prova è sottratta dalla pertinace reticenza, e dalle più impudenti denegazioni persino del ferito e dei suoi aderenti. Si videro persone onorevoli deporre manifestamente il falso per occultare un duello; medici e chirurghi degnissimi mentire sulla causa della ferita e della morte!

« La sola opinione pubblica, non il Codice penale, può adunque estirpare il duello dalla società odierna; e lo prova l'Inghilterra, dove, caduto in dispregio, è scomparso. Quanto a noi, non possiamo prescindere dall'accettare le condizioni del paese. Il duello esiste ancora in Italia; pur troppo anzi il pregiudizio non tende ancora a dissiparsi; e benchè non sia mai uscito da certe classi sociali e non abbia mai invaso il popolo propriamente detto, esiste ed impera e rapisce non poche vittime.

« Non trattasi adunque di punirlo di più o di meno. Come il rigore, così la rilassatezza hanno fatto la lor prova infelice. Trattasi di correggere, di rettificare le opinioni, di sceverare la vera essenza del reato dalle influenze che ne offuscano il giudizio e vi danno un erroneo indirizzo; e, se è possibile, prepararne l'abolizione.

« Ecco il tentativo che, con buone intenzioni al certo, si è fatto nel progetto. Non v'è duello, se non osservate quelle regole che, col nome, per verità troppo fastoso, di scienza cavalleresca, sono passate per consuetudine imperiosa tra gli eredi di que' nostri padri che (riparando forse al difetto di legislazioni insufficienti) ponevano ogni questione sulla punta della spada. La legge non fa sue queste regole, nè le approva; ma non può disconoscere la condizione di fatto che ne deriva, e deve anzi procacciare di giovarsene. È questo l'ufficio delle leggi prudenti; tra le difficoltà suscitate dalle circostanze di fatto, trarre in salvo l'osservanza del diritto. Or fra le regole v'è questa, che non ogni controversia può essere risoluta per via delle armi, ma soltanto certune, e accompagnate da certe condizioni. E come l'imputato di furto non può al certo pretendere di sfidare il derubato, così neppure certe ingiurie o provocazioni danno luogo al duello. Questo giudizio preliminare era un tempo attribuito a una così detta corte d'onore, in cui persone autorevoli e prudenti, vagliate le particolarità del caso, decidevano se il provocato dovesse o no accettare o domandare il duello. Se il giudizio era che non si potesse ricorrere al duello, il combattimento, che non pertanto avesse avuto luogo, era considerato disonorevole; che è quanto dire che i combattenti ricadevano sotto l'impero della legge comune; ammesso, ben inteso, che questa s'applicasse.

« La proposta di creare dei giurì o corti d'onore, a cui sottoporre ogni controversia di tal genere prima di passare al duello, è stata diffusa, ed accolta; e dove funzionarono e funzionano (specialmente in Germania), i duelli sono scemati e le amichevoli composizioni s'accrebbero. Chi si batte in duello, prima

di ricorrere al giurì d'onore, o contro il suo giudizio, surroga il proprio risentimento allo spassionato esame della controversia; epperò, non dee poter invocare que' riguardi e quelle attenuanti, che il duello lealmente fatto ha pur sempre meritato, al paragone dell'omicidio o del ferimento volgare. Egli vuole insomma più il sangue del suo avversario che la riparazione del suo onore, e ben merita allora che la legge non gli sia benigna. Fu opposto (e parrebbe quasi naturale) che la legge non possa parlare d'un giurì d'onore, il quale decide che il caso ammette riparazione con l'armi, senza tener poi responsabili cotali giudici del duello che si combatte, o senza assolvere i duellanti. Ma non è vero; i due avversarî hanno intenzione di risolvere con l'armi la questione che li agita; il giurì non li spinge, non li eccita, ed esamina anzi se per avventura la controversia non possa comporsi altrimenti. Venuti meno questi tentativi, riconosce che il duello può aver luogo. La legge accetta questo giudizio come un fatto, quel fatto medesimo che già in tutte le legislazioni è stato ammesso, trattarsi cioè di una controversia che spinge i contendenti l'uno contro l'altro; se non che, per temperarne la foga, non vuole che tal giudizio lo faccian essi, offuscati dalla passione, ma uomini estranei ed imparziali. Nessuna delle forme di complicità o di provocazione s'adatterebbe a questo caso; e il rinunziare ad un beneficio per un rigore di logica, sarebbe contrario ad ogni prudenza legislativa.

« Oltre a questa prima regola, che esclude i duellanti dalle minorazioni stabilite per gli omicidî, e le lesioni in duello, se la controversia non fu *prima deferita ed un giurì d'onore*, o se questo ha deciso *che poteva essere altrimenti composta*, altre ne furono aggiunte, tutte tendenti a impedire che il duello si traduca in una rissa atroce e micidiale, invece di essere un mezzo, per quanto punibile, di riparazione d'onore. E sono queste: *se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente regolate da padrini o secondi*. Senza di essi infatti è troppo naturale doversi attendere dal risentimento e dallo spirito di vendetta de' contendenti che l'uno imponga all'altro le condizioni più terribili. E similmente *se il combattimento non segua alla presenza dei padrini o secondi* che appunto sono i custodi de' patti stabiliti; *se le armi adoperate non siano uguali;* ed anzi tra le armi alcune solamente sono ammesse. Chi riconoscerebbe un duello tra due che combattessero colle scuri o colle forche? Epperò debbono essere spade, sciabole o pistole (ugualmente cariche), escluse tra queste quelle di precisione. E per lo stesso motivo ed anzi a maggior ragione, *se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;* la qual disposizione è sì naturale, che già si legge in molti Codici, e si potrebbe persino supplirvi pei principii generali; *e se nel duello a pistola i duellanti non siano stati trattenuti dalla barriera a sedici metri di distanza*, e in ogni caso, ad una distanza maggiore di quella in cui il colpo è quasi sicuramente micidiale, e che dicesi *punto in bianco dell'arma*. Ma oltre a ciò venne accolta, sull'esempio del Codice recente della Confederazione germanica del Nord, una disposizione molto radicale, quella cioè d'escludere il beneficio delle attenuazioni concedute ai duellanti *qualora sia stato espresso il patto, o risulti dalla specie di duello, che uno dei duellanti debba rimanere ucciso*. Il duello all'ultimo sangue è un omicidio feroce, perchè preveduto, premeditato, voluto fino al punto che il ferito è costretto a

battersi ancora fin che riceve la morte, o compie, con la morte dell'altro, la sua vendetta. Messa così a patti, e stabilita formalmente la morte di uno dei due duellanti, la legge non può più vedervi un mezzo di riparazione d'onore, ma un vero e proprio assassinio; e come esclude le attenuanti pel duello, allorchè per le armi o la vicinanza l'omicidio è probabile, per logica necessità e con altrettanta giustizia, la deve escludere quando l'omicidio è così certo che è persino pattuito.

« Finalmente, e sempre per servire al medesimo ordine di idee, le disposizioni sul duello non furono ammesse per coloro che, essendo estranei alla controversia, si battono in luogo di una delle parti, facendo professione di spadaccini, o per prezzo o per soddisfare al funesto vanto di saper uccidere altrui. A costoro è giusto applicare le regole ordinarie, perchè essi non sono duellanti, ma imprenditori di omicidi e di ferimenti (Art. 390).

« Quanto al duello in sè stesso poi, il progetto, pur ammettendo, come si è detto, un sistema d'attenuazione, si tenne però lontano dalla inconsulta benignità, o piuttosto rilassatezza del Codice sardo. In questo l'omicidio in duello è punito col carcere da uno a cinque anni; le ferite costituenti crimine, col carcere da sei mesi a due anni, e le altre da sei giorni a sei mesi; nei casi poi in cui non vi fu ferita, il carcere da sei giorni ad un mese; pene tutte commutabili nel confino (Art. 589 e 590).

« Quali conseguenze abbia prodotto questa debolezza della legge, ognuno lo sa; e se ne convincerà ancor più considerando che nel Veneto, dove vige il Codice austriaco che punisce il duello assai severamente e persino (in caso di omicidio) col carcere duro da dieci a venti anni, il duello è un caso estremamente raro ed eccezionale, mentre nel resto del regno è pur troppo assai frequente.

« Quanto alla scelta delle pene fu creduto che tornassero convenienti le pene pecuniarie e restrittive, esclusa l'interdizione dai pubblici uffici. La pena pecuniaria è opportuna, perchè il duello avviene sempre tra persone appartenenti a classi facoltose od almeno in condizione di soddisfare una multa, e con ciò poi è permesso di punire anche i primi passi del reato, quali sono la sfida in chi la manda e in chi la porta, e l'accettazione quando non s'è ancora fatto uso delle armi (Articoli 380, 381 e 385). Tra le pene restrittive, secondo i principî generali adottati, furono scelte la relegazione e la detenzione. E fu finalmente esclusa l'interdizione dai pubblici uffici, di cui invece il precedente progetto aveva fatta larga e severa applicazione, perchè non par giusto applicare una pena che tocca l'onore e la riputazione a coloro, che appunto per un esagerato concetto dell'onore e della loro dignità, si inducono al duello.

« Oltre i duellanti poi parve giusto punire anche i padrini o secondi, perchè sono parti essenzialmente necessarie a costituire il duello; e senza essi non può avvenire. Che se si teme che i duellanti non trovino più padrini o secondi, giova convertire il timore in speranza, poichè i duellanti debbono anche sapere che senza padrini essi cessano di essere considerati come duellanti e vanno incontro alle pene ordinarie dell'omicidio e della lesione; sicchè stretti da ogni parte potranno piuttosto indursi a comporre la loro controversia in modo più civile, che con la spada o con la pistola. Per la stessa ragione poi la pena dei padrini è scemata di un grado, se hanno contribuito a rendere meno gravi le

conseguenze del duello; e ne vanno esenti del tutto se riescono ad impedirlo. Finalmente si è aggiunta una pena (Art. 387) per coloro che fanno pubblica ingiuria a taluno, o lo fanno segno al pubblico disprezzo, per avere ricusato di battersi in duello; che è una sorta di coazione a cui pochi sanno resistere e che diventa più pericolosa e punibile.

« È ragionevole il temere che, per sottrarsi a queste disposizioni, i duellanti si risolvano a portarsi all'estero per mandar ivi ad effetto la loro convenzione conchiusa nel regno. In tale ipotesi non si potrebbero applicare le pene anzidette, poichè per i reati commessi all'estero, e non interessanti l'ordine politico o il sistema monetario del regno, non si procede che a querela di parte, come fu detto parlando degli articoli 7 ed 8 del progetto. Fu pertanto espressamente derogato a tali articoli, nel caso suindicato, come già aveva provveduto anche il Codice sardo nell'art. 595.

« Queste sono le norme sul duello. Esse segnano un progresso che non sfuggirà all'attenzione generale; poichè senza prendere di fronte un comune errore, tendono a precludergli la via ed a stringerlo in terreno sì angusto che debba tornar conto a' suoi fautori di rinunziarvi del tutto ».

98. — *Periodo terzo.* Al progetto della Seconda Commissione tiene dietro in ordine cronologico il progetto De Falco delli 30 giugno 1873, del seguente tenore:

TITOLO XII

Dei Reati contro la vita e contro l'integrità personale.

Capo VI — *Del duello.*

Art. **468.** Vi è duello quando, dopo precedente sfida, i padrini o secondi ne abbiano regolato le condizioni, e vi abbiano assistito, e quando le armi scelte ed usate nel combattimento siano eguali e siano sciabole, spade o pistole egualmente cariche.

Art. **469.** Se dal duello è derivata la morte di uno dei combattenti, l'uccisore è punito con la relegazione da dieci a quindici anni, con la multa da mille a cinquemila lire, e con l'interdizione per anni cinque dai diritti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 33.

Art. **470.** Se nel duello fu arrecata una delle lesioni prevedute nell'art. 430, la pena sarà la detenzione da tre a cinque anni, la multa da cento a cinquecento lire e l'interdizione per anni cinque dai diritti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 33.

Art. **471.** Se nel duello fu arrecata qualunque altra ferita o lesione personale, la pena sarà la detenzione da tre mesi a un anno, l'ammenda da cinquanta a cento lire, e l'interdizione suddetta per anni quattro.

Art. **472.** Se dal duello non è avvenuta nè morte, nè ferita od altra lesione personale, la pena sarà per entrambi i duellanti la multa da cento a mille lire, e l'interdizione dai diritti sopraindicati per anni quattro.

Art. **473.** Chiunque sfida taluno a battersi in duello e lo sfidato che, accettata la sfida, si presenta al combattimento, sono puniti, se il duello non ha luogo, con la multa da lire cento a mille e con l'interdizione per due anni dai diritti indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 33.

Art. 474. Con le stesse pene indicate nei precedenti articoli da non applicarsi nel minimo sono puniti i padrini o secondi di ambo le parti e i portatori di cartelli e di sfide.

Art. 475. Le pene scritte nei precedenti articoli saranno aumentate d'un grado, se il duello fu stabilito all'ultimo sangue, e non potranno applicarsi nel minimo se il duello avvenne con armi da fuoco.

Art. 476. Qualora la morte o lesione siano avvenute per frode o violazione dei patti stabiliti, si applicano le pene ordinarie degli omicidi o lesioni personali.

99. — *Periodo quarto.* Il Ministro Vigliani nella relazione colla quale accompagnò il progetto avanti il Senato nella tornato del 24 febbraio 1874, così si espresse sull'argomento del duello:

« Argomento di molto interesse e assai dibattuto nella dottrina è quello del duello. Il progetto, seguendo gli studii della Seconda Commissione, vi ha dato uno sviluppo più largo, più accurato ed in qualche parte nuovo.

« Tre opinioni stanno di fronte in questo difficile problema. Per alcuni questa reliquia di antica barbarie, più che alla legge reca offesa alla ragione ed alla civiltà, e vuol essere combattuta con singolare severità di pena. Per altri invece è cosa troppo manifesta che certi dissidii non possono essere deferiti con efficacia al giudice, ma devono necessariamente essere risoluti con l'arme alla mano: onde si dice inutile la pena, e preferibile il regolamento dei duelli per opera di un giurì d'onore. Vi sono infine coloro che vedono nel duello un doppio attentato all'autorità della legge ed all'integrità personale, ma attenuata sotto questa seconda figura, dal consenso delle parti interessate; perciò riconoscono la necessità di punire e vedono nel tempo stesso la ragione di reprimere lo speciale reato con pene di rigore temperato a fronte di quelle stabilite per gli omicidii o ferimenti comuni. Questa ultima opinione è quella che è prevalsa nella nostra legislazione e che vedesi adottata nel progetto colla introduzione di più efficaci garanzie: e convien pure riconoscere che essa è preferibile ai sistemi improvvidi dell'eccessivo rigore e della impunità. La storia ci conforta co' suoi esempi. Vero è che le tradizioni legislative sul duello presentano due epoche distinte per caratteri diversi; l'epoca del combattimento surrogato alla prova giudiziale, di cui sono da ripetere le origini dall'impotenza della legge e dal pregiudizio religioso, e l'epoca del combattimento che, nella vendetta delle offese, affermava la forza della dignità personale; uso creato dallo spirito di indipendenza e di privilegio dell'aristocrazia feudale. Ma checchè sia di questo principio, l'ammaestramento della storia viene opportuno ed utile a far giudizio dell'efficacia delle pene.

« Il duello è un'importazione germanica e risale a remota antichità. Vellejo Patercolo riferiva al tempo dell'imperatore Tiberio, che i Germani ringraziavano Quintilio Varo, « *quod lites romana justitia finiret, et solita armis discerni, jure terminarentur.* » Ma l'esperimento delle forme di una buona giustizia non valse a impedire le private tenzoni non colpite di pena; e infatti i Germani invadendo più secoli appresso l'impero romano, vi introdussero i duelli che diventarono la più solenne prova giudiziale.

« Fu un disordine a cui cominciò la legge a mettere argine nel secolo XIII, coll'avocare alla Corona la prerogativa di permettere le pugne e col reprimere le insidie che vi si facevano frequenti: se ne hanno documenti negli statuti di Verona, nelle ordinanze di FILIPPO IL BELLO; ma intanto i duelli, anzichè cessare o scemare, si trasformavano e diventavano il modo ordinario delle riparazioni di onore fra i gentiluomini: così finalmente entravano nel dominio del diritto penale comune; e nel 1599 un regolamento del Parlamento di Parigi li dichiarava crimini di lesa maestà; e altri editti successivi spingevano il rigore fino a punire di morte i padrini e i portatori di cartelli di sfida. L'effetto fu che i duelli si moltiplicarono straordinariamente.

« In tempi a noi più vicini, il Codice penale francese del 1810, benchè fatto per un popolo guerriero e dedito al duello, non ha dato norme speciali per i duelli, e la giurisprudenza, dopo lunga oscillazione, ha finito per considerarli nei loro effetti come omicidii o ferimenti comuni, ma il più delle volte la giustizia ha dovuto piegare dinanzi ai verdetti negativi dei giurati.

« Così il duello, o fosse eccitato dalla superstizione o dall'orgoglio di casta, o da un falso sentimento di onore, si è ugualmente sostenuto o sotto l'egida dell'impunità, o contro le più dure minaccie della legge: e ciò significa che nel costume dei popoli, i pregiudizi sono più potenti della ragione e della legge, e che meglio che combatterli di fronte, giova il trattarli con una moderata resistenza che ne attenui le funeste conseguenze, in aspettazione dei più efficaci rimedi che il progresso soltanto della civiltà e dell'istruzione può apportare a questa piaga sociale.

« Questa compendiosa rassegna delle principali fasi storiche della legislazione sul duello, chiarisce gli intendimenti delle disposizioni contenute nel capo VII del titolo XII del progetto, nel quale si sono studiosamente evitati i due estremi del rigore eccessivo e dell'indulgenza soverchia che quasi rasenta la tolleranza. Nessuno degli attori che vi partecipano, vi è risparmiato: il provocatore, il provocato, il portatore della sfida, i padrini o secondi, i pugnatori, coloro che indirettamente con dimostrazioni o minacce di disprezzo eccitano al combattimento, e quelli perfino che fanno pubblica ingiuria alla persona che ha ricusato il cimento. Le pene vengono sancite per tutti gli atti preparatorii e di esecuzione, e sono ragguagliate, nel caso di seguìto certame, alle conseguenze che ne sono derivate. Ma la parte in cui il progetto induce una vera innovazione, è quella che si racchiude nell'art. 406. Nella repressione del duello due intenti vogliono essere raggiunti: mettere un freno alla facilità del correre alle armi, ed evitare i modi insidiosi e barbari del combattimento. Il punto più essenziale è quindi quella di tracciare la linea di confine tra il duello ed il reato comune di lesione personale o di omicidio. E a questo provvede il progetto con lo stabilire che dinanzi alla legge penale non vi è duello, se non quando la controversia che vi ha dato causa sia stata prima deferita ad un giurì d'onore; il quale preliminare non è già richiesto a scusa del fatto, ma unicamente a determinarne il carattere che lo distingue dall'omicidio o ferimento comune.

« Nè basta, che preceda il giudizio di un giurì; devono inoltre essere state regolate le condizioni della pugna dai padrini o secondi, ed avervi questi assistito,

« Per ciò che concerne poi le possibili insidie, particolari cautele sono introdotte nel citato articolo 405; tali sono la qualità ed uguaglianza delle armi; la lealtà delle pattuite condizioni e l'osservanza delle medesime specialmente nella scelta delle armi; l'esclusione del patto che il duello debba avere esito con la morte di uno dei combattenti; e la distanza dei duellanti nel combattimento a pistola.

« Con queste cautele è da sperare che, se i duelli non saranno in tutto prevenuti, si renderanno almeno più difficili, meno frequenti e meno luttuosi; e in ogni caso l'errore e l'incertezza difficilmente s'insinueranno nei giudizi contro i duellanti o i partecipanti ai duelli ».

100. — Ecco ora le disposizioni relative al duello contenute nel progetto del VIGLIANI.

CAPO VII — *Del duello.*

ART. **396.** § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con multa fino a cinquecento lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida ancorchè il duello non sia avvenuto.

§ 3. Le pene sono aumentate di un grado, se fu espressa nella sfida o risulta dalla pattuita specie di duello la condizione che uno dei combattenti vi debba lasciare la vita.

ART. **397.** § 1. Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento, sono puniti con multa fino a quattromila lire, e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

§ 2. Se fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono inoltre puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

ART. **398.** Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la detenzione per cinque anni estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e con la sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

ART. **399.** § 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale è punito

1° nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo 372 con la detenzione maggiore di tre anni, e con multa maggiore di quattro mila ed estendibile a sei mila lire;

2° nei casi indicati nel n. 3 dell'art. 372 con la detenzione estendibile ad un anno, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattro mila lire;

3° nei casi indicati nell'art. 373, con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

§ 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici per cinque anni.

ART. **400.** Il provocatore del duello è sempre punito col massimo della pena stabilita pel duello.

ART. **401.** § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con multa fino a mille lire; e se è avvenuto, con le pene stabilite pei duellanti.

§ 2. Se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.

Art. **402.** § 1. I padrini o secondi sono puniti con le stesse pene stabilite pei duellanti.

§ 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite di un grado, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.

Art. **403.** § 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile ad un anno, e con multa fino a mille lire.

§ 2. Chiunque dimostrando o minacciando disprezzo eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Art. **404.** Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avvenga in paese straniero, fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei reati commessi in territorio estero.

Art. **405.** § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 397, 398, 399, 401 e 402 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo

1° se la controversia non sia stata prima deferita ad un giurì d'onore;

2° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o da secondi;

3° se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

4° se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

5° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

6° se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

7° se nel duello a pistola i duellanti non sono trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

§ 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria, stando ferme le multe indicate negli articoli 398 e 399.

§ 3. Le circostanze indicate nel numero 5° del paragrafo 1 sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. **406.** Qualora i duellanti, od uno di essi sieno estranei alla controversia che ha cagionato il duello, e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 397, 398, 399, 401 e 402 sono sostituite quelle dell' omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei capi I e II del presente titolo.

CAPITOLO TERZO

Discussione avanti il Senato.

Tornata del 16 Aprile 1875.

SOMMARIO: 101. **Periodo quinto.** *Commissione del Senato.* — 102. *Relazione* BORSANI. — 103. *Modificazioni della Commissione.* — 104. *Discussione avanti il Senato: tornata del 16 aprile 1875: discorso del Sen.* CHIESI *contro il duello.* — 105. *Emendamento* CHIESI *all'art. 396 dello schema* VIGLIANI. — 106. *Discorso del Sen.* PANTALEONI - *Proposta di togliere dalle pene la sospensione dai pubblici uffici.* — 107. *Si sospende la discussione.*

101. — *Periodo quinto.* La Commissione del Senato, costituita per esaminare il progetto del Codice penale presentato dal Guardasigilli VIGLIANI, era composta dai Senatori MUZIO, MIRAGLIA, PALLIERI, TECCHIO, BORSANI, MIRABELLI, BORGATTI, GIORGINI G. B., ERRANTE, GADDA e TROMBETTA. Relatore ne fu il BORSANI, e Commissario regio il Sen. EULA (1).

102. — Il relatore BORSANI così si espresse nella sua relazione:

« A questo punto della nostra rivista eccoci a dover discorrere del reato di duello: materia di grandi controversie attuali e caldamente combattute. La vostra Commissione non ha esitato a riconoscere la necessità della legge penale repressiva di questo strano anacronismo, che, cambiando veste e sembianza, si trasforma col mutare dei costumi e passa illeso a traverso sei secoli, fra gli osanna e gli anatemi delle moltitudini, sempre ringiovanito, sempre vigoroso. È, secondo la Commissione, un errore che sia possibile o lasciare silenziosa la legge, o combattere di fronte questo antichissimo istituto, fortunato superatore di tutti gli ostacoli, che gli si mettono dinnanzi. Se la legge sarà muta, ne seguirà o l'impunità del duello, o la parificazione del medesimo all'omicidio ed al ferimento: e sia la tolleranza, o l'eccessivo rigore che prevalga, l'effetto sarà lo stesso. — Nè crede poi la Commissione che sia fondato sul vero l'appunto che si fa al progetto di riconoscere e di legittimare il duello. Il progetto riconosce il duello, come riconosce l'omicidio, il falso, la ribellione, il furto; lo riconosce per reprimerlo. La violenza umana, nel campo del diritto, assume due figure caratteristiche: la violenza ordinata con forme di regolare combattimento, e la violenza che irrompe in azione senza modi e senza misure. Era necessario marcare nettamente il limite, che separa le due specie di violenza, perchè, essendo uguali gli effetti dell'una e dell'altra, non avvenisse poi che l'omicidio e la lesione personale godessero il benefizio della mitezza dovuta al duello. Ed è ciò appunto che ha fatto il progetto ministeriale: non ha legittimato il duello, ma decretandone la pena, ha dichiarati i segni, onde riconoscerlo e distinguerlo dai comuni reati dell'omicidio e della lesione personale. Accettati

(1) Veggasi la nota a pag. 102.

i principii a cui è informato il progetto, era facile convenire nelle formole della loro esplicazione, perchè sono coerenti e chiare, e ben disposte, ed ordinate al prefisso fine di utilità. Giudicatene dall'indole e dal numero degli emendamenti che vi sono proposti.

« Il primo versa sull'art. 402, secondo cui i padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite per i duellanti, le quali sono diminuite di un solo grado, se essi hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del combattimento. Alla Commissione si è affacciato il dubbio se sia eccessivo il rigore che mette nella stessa condizione il duellante ed il suo padrino. Per una parte si potrebbe dire, a giustificazione del progetto, che i padrini appartengono a quella categoria di complici, la cooperazione dei quali fu tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso. Tuttavia, all'apprezzamento giuridico resiste il fatto, avvegnachè sia indubitato che l'ufficio del padrino, anche quando non lo dinotano le esteriori parvenze, è ufficio di temperanza mitigatrice vuoi quando determina le condizioni del certame, o quando vigila contro le insidie, o quando col suo intervento fa deporre le armi ai combattenti, dichiarando risoluta la questione d'onore. A questo concetto risponde l'emendamento propostovi, onde assoggettare i padrini alla pena dei duellanti, diminuita di un grado; e portare a due gradi la diminuzione, ognorachè risulti ch'essi hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello.

« Se non che, la sanzione così moderata dell'art. 402 dava occasione ad un secondo dubbio. L'art. 405 enuncia le condizioni sostanziali del duello, e pone in primo luogo che la controversia sia stata prima deferita ad un giurì d'onore; pone in secondo luogo l'intervento dei padrini o secondi. Ma è molto naturale e razionale che si domandi qual'è il motivo per cui la legge rivolge i suoi strali contro i padrini o secondi e lascia incolume il giurì d'onore. Su di che venivano opportune le seguenti considerazioni.

« Il Codice, con la disposizione dell'art. 405, propone le figure del giurì d'onore e dei padrini come segni caratteristici del duello; segni cioè delle condizioni onde il reato comune dell'omicidio e della lesione personale si trasforma nel reato speciale del duello; ma non intende con ciò coprire della impunità i fatti di complicità o di provocazione. Sotto il qual punto di vista apparisce logica la parificazione dei membri del giurì d'onore ai padrini: ed opportuno perciò lo estendere la applicazione della sanzione dell'art. 402 anche ai membri del giurì d'onore. Ma è pure ovvio vedere che l'arbitrato del giurì è un fatto che si svolge e si compie prima che il duello sia deliberato, proposto ed accettato dai contendenti: oltrecchè non implica necessariamente l'ufficio di una diretta compartecipazione al combattimento. Onde è una inutile complicazione dell'articolo 405 e non racchiude in sè le condizioni giuridiche per essere compreso nella sanzione dell'art. 402. Egli è sopra questi criterî che la vostra Commissione si è determinata a proporvi la soppressione del n° 1 del § 1 dell'art. 405.

« Noi non ci faremo ora ad esaminare minutamente le disposizioni con cui il progetto segue passo passo tutte le fasi dell'azione del duello; ma neppure ci tratteniamo dal prender nota della molta coerenza del progetto a quanto dispongono in proposito il Codice dell'impero germanico, quel di Zurigo ed il belga; o si guardi alla pena della sfida e dell'accettazione, abbiano o non abbiano avuto seguito (Cod. germ. 201, belga 425); o si guardi alle sorti dei portatori

del cartello, e dei padrini e testimoni (Cod. Zurigo 94, germ. 203); o la discesa sul luogo del combattimento, quantunque il combattimento non abbia avuto esito di lesioni personali, e quand'anche non siasi fatto uso delle armi (Codice di Zurigo 95, belga 426); o il patto che uno dei duellanti debba rimanere ucciso (Cod. Zurigo 93, germ. 202, 206); o la violazione delle regole del combattimento (Codice germ. 207, Zurigo 93); o gli eccitamenti al duello (Codice germ. 210, belga 422, 431, Zurigo 96) ».

103. — Le modificazioni apportate dalla Commissione al progetto VIGLIANI furono due soltanto.

La prima si riferisce all'art. 402 (V. n. 100), il quale fu così compilato:

ART. **402.** § 1. I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite per i duellanti diminuite di un grado.

§ 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite di due gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se hanno impedito il combattimento sono esenti da pena.

La seconda consiste nell'avere tolto dall'art. 405 l'alinea 1°: « *Se la controversia non sia stata prima deferita ad un giurì* « *d'onore* ».

104. — Il Senato discusse questo argomento in modo veramente splendido ed elevato nelle tornate dei 16, 24, 26 aprile 1875.

Nella tornata del 16 aprile fu posto in discussione l'art. 396 dello schema della Commissione identico all'art. 396 del progetto del Senato.

Prese per primo la parola il Senatore CHIESI.

« Incorreggibile avversario della pena di morte — egli dice — chiedo il permesso al Senato di dire qualche parola contro il duello, che è un attentato contro la vita dei cittadini, la quale è sacra ed inviolabile. In Italia è in gran voga il duello e lo è tanto che gli si dà il nome di istituzione. Eppure se vi ha istituzione che sia contraria al sentimento nazionale, alla ragione, alla civiltà dei tempi, è il duello. Il duello combattuto per privata cagione fu ignoto ai Greci e ai Latini, maestri di civiltà, ed è un malaugurato frutto straniero importato in Italia dalla invasione dei popoli nordici, frutto che ha messo radice in terra non sua.

« Noi italiani siamo fieri ed orgogliosi della civiltà dei nostri tempi, la quale, ponendo in trono, come regina, la ragione, ha distrutto i barbari sistemi di altre età di tristi memorie, fondati sul predominio della forza e sulla prepotenza. E noi stessi con inqualificabile contraddizione manteniamo in osservanza e rendiamo omaggio ad una barbara istituzione, che è l'idolatria della forza, come quella che fa dipendere la decisione di una questione, che si chiama d'onore, dalla punta della spada o dalla palla di una pistola. Noi italiani mandiamo

(1) I discorsi sono testuali e tolti dagli *Atti ufficiali del Senato;* anno 1875.

maledizioni ai *bravi* del medio evo, dei quali ricordiamo con ribrezzo gesti inique e crudeli, e ci inchiniamo, non si sa se per viltà o per qual altro fatto ai bravi del nostro secolo, che elevando la vendetta a cànone sociale, pretendono signoreggiare dispoticamente colla minaccia di un duello nelle eleganti conversazioni, nei caffè, nei teatri e perfino nelle tranquille adunanze destinate alle libere discussioni. È nota la storia di questa istituzione, che per le sue vicende si distingue in diversi periodi. Nel primo periodo fu non solo tollerata e permessa dalle leggi, ma perfino adottata come metodo di procedura nei giudizi civili e penali. La luce della civiltà cristiana, a misura che andava diradando le tenebre del medio evo, fece a poco a poco cessare il favore di questa istituzione. In questo secondo periodo il duello scomparve dai Codici come metodo di procedura, e restò solamente tollerato come mezzo di definire privatamente le offese personali. Succede un terzo periodo, nel quale i legislatori dei varii Stati dell'Europa fecero guerra accanita al duello con pene severissime e crudeli. Basti il dire che in Francia un editto del 18 settembre 1643 puniva colla forca perfino gli spettatori curiosi. I quali rigori, appunto perchè esagerati ed eccessivi, punto non valsero a porre argine al duello, il quale dai Codici nuovi, che si andarono di mano in mano pubblicando, fu punito con pene più blande e più moderate.

« Qual è la condizione presente dell'Italia rispetto al duello? Bisogna parlar franco e schietto: è uno scandalo! Il duello è punito come delitto nel Codice penale, ma delle disposizioni penali contro il duello possiamo ripetere il motto del poeta:

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

« La tolleranza è giunta a tale che i duellanti ed i loro complici si ridono delle pene inflitte dal Codice, mai o quasi mai applicate, le quali oramai non servono che come tema di discussione nelle esercitazioni scolastiche delle università e dei congressi giuridici. Si sono visti in Italia alti funzionari ed uomini politici passare dal terreno del combattimento a discutere nelle aule parlamentari leggi e provvedimenti di ordine pubblico e d'interesse generale. L'illustre Carrara così si esprime su questo proposito: « Lo stato di fatto presente d'Italia ha reso ribelle il senso morale di tutti gli onesti contro l'attuale ordine legislativo che governa il duello. È un fatto che oggi in Italia quasi non passa giorno in cui non si combatta un duello. È un fatto che contro questi duelli notorii, da tutti saputi e da tutti conosciuti in prevenzione e dopo, i Pubblici Ministeri non adoperano e neppure si attentano ad adoprare il loro diritto di accusa perchè trattasi di gente alto locata. Così nella capitale e in altre grandi città la legge contro i duelli non esiste ».

« L'impunità di cui gode il duello, fa sì che i duelli sono frequentissimi; e l'on. Fambri in un suo libro scritto con molto brio, eleganza ed erudizione, intitolato « *La giurisprudenza del duello* » assicura aver potuto mettere in sodo che dal 1859 al 1866 in Italia si sarebbero verificati circa tre mila duelli.

« Che il duello sia contrario alla moralità, alla religione e alla civiltà, tutti sono d'accordo, e su questo punto non vi è dissenso fra gli uomini onesti e di buon senso.

« Ma è delitto il duello? Dev'essere punito dal Codice penale? In che consiste veramente la criminosità del duello?

« Il Filangieri dà a questo quesito la seguente risposta: « Il ricorrere alla violenza, ossia alla forza privata, per vendicare un torto ricevuto, è la violazione di quella legge che ci obbliga a cercare nella forza pubblica la riparazione dei mali che ci vennero dalla privata violenza ». Ecco in che, secondo il Filangieri, consiste l'essenza criminosa del duello. E dal concetto del Filangieri non è diversa l'opinione del Carrara. « Qual è, egli domanda, la grande ragione di punire il duello? È questo sommo principio sociale, che l'autorità difende i nostri diritti; perciò noi non dobbiamo difenderli di privata forza, ed invadiamo i diritti della società, se la privata forza all'autorità di lei vogliamo sostituire ». Come si vede, secondo il Carrara, l'essenza del delitto di duello sta nel sostituire la forza individuale alla forza pubblica, ed il giudizio delle armi al giudizio delle autorità costituite. E quindi, a mente del Carrara, il duello ha la sua essenza criminosa nel battersi, indipendentemente da qualunque sinistro risultato. I risultati più o meno gravi aumentano la gravità del delitto, ma essi non sono che circostanze, e la vera essenza del duello sta nel battersi. Il Carrara perciò taccia come erroneo il concetto di quei giureconsulti, i quali pensano che non sia delitto il battersi, ma che soltanto sia delitto l' uccidere e ferire in duello. Coerente il Carrara a questo preconcetto, pone il duello fra i delitti *contro la pubblica giustizia*.

« Il prof. Ellero, nel suo stupendo libro « *Del duello* », nel farsi ad esaminare la vera essenza criminosa del duello, non si accorda interamente col concetto del Filangieri e del Carrara, e ne fa consistere la criminosità nella sua capacità generica ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente. E questo pure è il concetto di questo Codice che pone il duello fra i *reati contro le persone*. Io credo che il duello abbia un doppio titolo di criminosità e che la sua essenza criminosa stia in una ragione composta del titolo indicato dal Filangieri e dal Carrara e del titolo espresso dall'Ellero e adottato dal progetto del nuovo Codice. È evidente infatti che non si può escludere dal duello il titolo della capacità ad offendere le persone e ad offenderle irreparabilmente, perchè consiste in un combattimento fra due persone che mirano ad offendersi, quando sono sul terreno, non a parole, ma con la spada o con la pistola. Ed è del pari evidente che il duello comprende altresì l'animo di sostituire la forza individuale alla forza pubblica, e il giudizio delle armi al giudizio delle autorità competenti. Secondo il mio concetto, che ho la presunzione di credere giusto, il duello non può non tenersi un delitto gravissimo, perchè abbraccia due titoli criminosi: attenta cioè contro la vita sacra ed inviolabile delle persone, ed attenta altresì contro la pubblica giustizia. E questo concetto è avvalorato dall' autorità del Dupin, il quale scrivendo del duello, non come Procuratore generale della Cassazione in confronto delle disposizioni del Codice francese, ma come giureconsulto filosofo senza alcun riguardo alla legge positiva, così si esprime:

« Il duello non costituisce solamente un attacco o un delitto contro i privati, come un furto od un omicidio ordinario. È sopratutto un attentato alla tranquillità pubblica, un disprezzo della legge, una protesta contro l'organizzazione sociale. Col duello si getta negli animi l'idea che i cittadini possano fare appello alla forza, porre tutte le questioni sulla punta della spada, e sostituire la loro autorità individuale alla autorità della legge ».

« Dichiaro di avere espresso il mio concetto sulla essenza criminosa del duello, ma di non fare alcuna critica od opposizione, perchè questo reato sia stato posto fra i reati contro le persone, perchè realmente il duello è anche un attentato contro le persone. Al concetto da me espresso sul carattere e sulla essenza criminosa di questo reato non contraddice il concetto, onde fu ispirato il concetto del Codice. Imperocchè se il duello è un delitto doppio, un delitto cioè che si compone di due titoli o elementi criminosi, uno più grave dell'altro, è pur sempre vero che in esso campeggia sempre l'attentato contro la vita delle persone. Ed appunto perchè è un doppio delitto, ossia comprende due titoli criminosi, l'uno contro le persone, l'altro contro l'autorità della legge, contro i poteri costituiti, contro l'organizzazione e l'ordine sociale ed altresì contro lo Statuto il quale proclama altamente che la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai giudici ch'egli istituisce, io domando al Ministro ed alla Commissione che vogliano aggravare la pena stabilita in questo progetto contro il duello.

« Queste pene sembrano troppo miti e non proporzionate alla gravità del reato, che non è soltanto una macchia della società nostra, come lo chiama l'illustre Senatore Ricotti nella sua *Storia della Monarchia Piemontese*, ma è una piaga cancrenosa, fatale alla tranquillità delle famiglie e all'ordine sociale. I legislatori di un popolo che si vanta civile non devono chinar la fronte in faccia a pregiudizi popolari. È tempo che cessi la moda barbara, medio-evale e anti-nazionale del duello. Importa che il legislatore, che difende la società con adeguate disposizioni contro il pugnale degli assassini, assicuri altresì l'autorità sociale, la tranquillità delle famiglie e la vita dei cittadini colla minaccia di pene efficaci contro la prepotenza dei bravi del nostro secolo. E tanto più importa in quanto che i duelli sono spesso usati come mezzo di turpi ed abbominevoli ricatti. A questo proposito mi permetta il Senato di citare due fatti narrati dal Fambri nel libro « *La Giurisprudenza del duello* » e l'autorità del Fambri non è sospetta, perch'egli stesso dichiara di essere contrario all'abolizione del duello. Il primo di questi fatti sarebbe successo in Italia. Un tale, abile spadaccino, voleva essere sfidato da un suo amico, figlio di agiatissima famiglia: lo provocò un bel giorno per un futile motivo, mentre si stava tra loro giocando. Il provocato, giovane d'onore, schiavo della moda, sfidò a duello il provocatore. Lo sfidato accetta subito, e sicuro del fatto suo, sceglie la spada. Ma prima che seguisse il duello, costui che era un furfante, sebbene giovane elegante, trovò modo di avere un colloquio confidenziale colla madre dello sfidante, ricchissima signora, che avrebbe dato tutto il suo patrimonio per risparmiare la vita del figlio. Il risultato fu un turpissimo e schifosissimo ricatto. Lo spadaccino per salvare tutte le apparenze e l'onore del figlio della signora promise che si lascierebbe ferire, purchè essa gli pagasse venticinquemila franchi, dei quali due quinti subito e gli altri tre quinti dopo il duello. Lascio immaginare il ribrezzo onde fu compresa la povera signora a questa proposta: ma pure, pensando alla bravura di questo furfante e tremando per la vita del figlio, si rassegnò all'iniquo fatto e pagò immediatamente i due quinti della chiesta somma, dando la sua parola d'onore pel resto. Il duello ebbe luogo il giorno dopo. Lo sfidato lasciò che il suo avversario gli facesse una leggera ed insignificante scalfitura in un braccio, la quale gli servì come cambiale pagabile a vista per ritirare il residuo dell'iniquo suo credito. Costui,

briccone di professione, ebbe perfino la sfacciataggine di farsi presentare come uomo nuovo, e qualche settimana dopo, con tutte le regole della galanteria, alla signora dal figlio stesso vincitore, ignaro dell'iniquo ricatto e superbo dell'onore di avere ferito, sebbene leggermente, un rinomato spadaccino, col quale, come è naturale, aveva fatto la pace.

« Il FAMBRI, raccontato questo fatto, di cui assicura la verità, fa la seguente preziosissima riflessione: « Il più grave si è che il fatto è vero non solo, ma ciò che più importa, ovvio e rinnovabile. Un briccone il quale sia un forte duellatore, o ne abbia il grido, può, senza troppo pensarci su, pigliarlo a modello, e colle varianti richieste dalle circostanze ritentarlo. Non c'è un pericolo al mondo nel preparare un simile ricatto, non c'è un pericolo al mondo nell'eseguirlo, nè dopo eseguito. L'autorità non se ne può immischiare; i ricattati sono più interessati a tacere che il ricattatore medesimo. Che diranno (conclude il FAMBRI) gli abolizionisti di questo anti-abolizionista che li rende edotti di un tal fatto? » Spero che a questa interrogazione risponderà l'onorevole Ministro, aggravando le miti pene stabilite nel progetto. — L'altro fatto è il seguente, succeduto in Francia: Un giovane conte, persona di alto lignaggio e in gran credito presso la più scelta società era fidanzato a una signorina bellissima e ricchissima, ed aveva la promessa dal Governo del posto di segretario d'ambasciata in una legazione desideratissima. Un bel giorno, senza una ragione al mondo, fu prima urtato, indi sconciamente svillaneggiato da un signore alla presenza di molti testimoni. Punto nel vivo, mandò il cartello di sfida al provocatore. Ebbe luogo il duello e il conte restò non leggermente ferito. Passarono poche settimane dopo la guarigione; e una sera mentre stava discorrendo si sentì gettare in faccia ad alta voce con una subitezza inesplicabile che tutti sorprese e con tuono insultante un *non è vero*. Irritato di questo affronto scagliatogli in mezzo ad una brillante società, sfida il suo offensore; ed ecco un secondo duello nel quale il povero conte ebbe il gomito destro solcato profondamente da una palla di pistola. Mentre giaceva a letto visitato da amici e parenti, un giorno un tale, che era un falso amico, trovatolo solo, dopo un lungo preambolo e dopo di avere ottenuto da lui la parola d'onore che non avrebbe manifestato ad alcuno ciò che era per dirgli, gli dichiarò di avere forti motivi per credere che vi fosse una coalizione pagata contro di lui, la quale metteva capo ad una persona unica e pagante. Gli disse ancora di aver potuto sapere che il suo primo competitore di spada era stato ricompensato con due mila franchi, ed il secondo competitore di pistola con altra somma più forte; e finì col cacciargli nell'animo il sospetto che, passato un po' di tempo, salterebbe fuori contro di lui a chiedere soddisfazione un marito che teneva in mano certe lettere compromettenti da lui scritte alla moglie, della quale era stato l'amante prima della contratta promessa di matrimonio colla signorina, alla quale era fidanzato! Il falso amico troncò la conversazione e la visita, lieto e contento di aver messo il fuoco nell'anima dell'ammalato. Questi pensando e ripensando ai misteri che gli erano stati svelati, a tutte le circostanze dei precedenti duelli, ai grandi sforzi da lui fatti per vincere le difficoltà che gli contrastavano il posto di segretario nella ambita legazione, fece chiamare l'amico o il falso amico e combinò con lui la rinunzia. Il posto fu non guari dopo dato ad un signore ammogliato, che partì subito per la sua destinazione, lasciando a casa la moglie

bellissima che non potè o non volle seguirlo per motivi di salute. Anche dopo questo secondo racconto, il Fambri esce a dire: « Cotesto mistero, religiosamente tenuto dal lato della parte danneggiata, prova una volta di più quanto impunemente possano effettuarsi col mezzo del duello le pressioni e i ricatti. Colui infatti che danneggia un altro frodandolo in un modo qualunque, corre il grave ed indeclinabile pericolo che costui propaghi la cosa e con ciò ne provochi tutte le conseguenze legali e sociali. Nei ricatti per terrore è l'opposto. In questi, il ricattato ha quasi più interesse del ricattatore a mantenere il segreto . . . Questo fatto, come il precedente, è non solo vero, ma ovvio, e possibilissimo a rinnovarsi non solo nelle proporzioni narrate, ma altresì in molto maggiori. Il dilemma del conte (allude il Fambri al primo racconto) era: *la borsa o la vita.* Quello di questo innominato era: *il posto o la vita;* un terzo potrebbe addirittura sopprimere un corno del dilemma, e volere la vita. Così un omicidio per mandato resta possibile, sicuro, e per giunta anche brillante. Un Montecristo, a cagione d'esempio, potrebbe senza una difficoltà al mondo, con un po' di tatto e di pazienza bravamente sbarazzarsi di tre o quattro persone, sulle quali volesse o trarre vendetta o sgombrarsi la via per disegni avvenire ».

« Queste preziosissime osservazioni devono sgannare chiunque sia tenero dei duelli, e mostrano una volta di più quanto debba il legislatore essere severo contro il duello, il quale, oltre di essere un delitto doppiamente grave per le ragioni sopra esposte, può essere anche facile mezzo di turpe e misterioso ricatto. Dal ladro e dall'assassino si può con mille precauzioni difendersi e salvarsi. Da uno spadaccino che ricorra al duello prendendo a pretesto qualsiasi futile motivo, per attentare alla mia vita, o per vendetta, o per mandato, o per fine di lucro, non ho difesa, se non mi difende l'autorità della legge colla minaccia di pene severe ed efficaci. Sappiano almeno i bravi del secolo nostro che pagheranno care le loro sfide ed i loro duelli!

105. — « Premesse queste osservazioni — continua il Senatore Chiesi — mentre da una parte mi compiacio grandemente e fo plauso al Ministro ed alla Commissione per avere nelle varie disposizioni sul *duello* adottato i principii e le riforme della scienza moderna e sciolte le principali difficoltà che erano soggetto di grave disaccordo e di lunghe dispute fra i migliori giureconsulti e pubblicisti, dichiaro dall'altra francamente che non posso dare il mio assenso alle qualità e misure delle pene, le quali, perchè blande e miti, mi sembrano inefficaci. Perciò intendo di proporre un emendamento all'art. 396; se sarà accolto, chiederò che tutto il Capo sia rimandato alla Commissione, perchè d'accordo col Ministro voglia mettere in armonia le pene stabilite negli articoli successivi; se farà naufragio, piegherò rassegnato il capo e mi ritirerò dalla lizza, non però avvilito e confuso, ma pago e contento di avere potuto pronunziare una parola di protesta contro i bravi dell'età moderna e contro un costume criminoso che sa del barbaro e del crudele e che è pel popolo italiano un'onta e una vergogna (*Bene!*).

« Si dirà che l'esperienza ha provato che la severità delle pene non ha giovato nè ad impedire i duelli, nè a scemarne il numero. Ma, domando io ai miei oppositori: perchè il sistema di rigore non diede i buoni risultati a cui miravano i legislatori? Perchè il rigore delle pene fu spinto all'eccesso ed alla

esagerazione e perfino alla crudeltà ed alla ferocia? Non chiedo pene crudeli e feroci; e senza parlare della pena di morte, intorno alla quale si conoscono le mie incrollabili convinzioni, non chiedo neppure che si voglia perseguitare il duello con pene criminali. Chiedo soltanto che la multa sia portata a più alta misura e che alla multa sia aggiunta la prigionia.

« L'articolo 396, primo del capo, considera come delitto perfetto e distinto dal duello, la sfida. E con questa disposizione, che applaudo, il progetto attenendosi ai principii della scienza moderna, risolve e definisce una delle più gravi questioni che si agitavano tra gli scrittori di diritto penale. Ma qual è la pena inflitta a questo reato? Una semplice multa che non può passare le 500 lire. La qual pena è aumentata di un solo grado, se la sfida fu accompagnata dalla condizione iniqua e crudele, che uno dei combattenti debba lasciare nel duello la vita. Chi non riconosce che questa è una pena leggera troppo e non punto temibile e perciò inefficace? Ed è tanto più vana ed inefficace, in quanto che le sfide ed i duelli sono il triste vanto delle classi più agiate della società, per le quali è sacrifizio di poco conto la perdita di un po' di decoro, compensata dalla voluttà di una premeditata vendetta e dall'ambito onore di una vittoria che dà credito e prestigio nelle società eleganti. Propongo il seguente emendamento, con riserva riguardo agli articoli successivi:

« *Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno ed inoltre con multa fino a lire mille* ».

« L'emendamento non potrebbe essere più moderato e discreto; e prego vivamente il Ministro, la Commissione ed il Senato a volerlo accogliere con benigno favore nell'interesse dell'ordine pubblico, della pace delle famiglie e della libertà di ogni ordine di cittadini ».

106. — Sen. Pantaleoni. « Desidero che le belle ed eloquenti parole dell'on. Chiesi possano trovare un'eco in tutti gli animi generosi, nel paese e specialmente nell'animo della gioventù, in quelli che, animati da maggiori passioni, sono per necessità, il più frequentemente, gli autori del duello, onde ne avvenga di potere sopprimere la perpetrazione di questo reato.

« Non credo infatti che vi possano essere due opinioni nè in questa aula, nè fuori, sul vantaggio che la società otterrebbe se ne avvenisse di poter prevenire, distruggere il bisogno, l'esistenza del duello. La vera quistione dunque pel legislatore si ridurrà sempre a questa: quali sono le leggi le più adatte per prevenire la perpetrazione del duello; quali sono quelle che riparano meglio ai danni che ne provengono alla società, alle persone.

« L'on. Ministro e la Commissione, nel disegno di quel capitolo del Codice penale, hanno adottato un sistema. Il sistema loro è stato di accrescere la severità della pena, di accrescerla in modo superiore di molto a tutte quelle che esistono su tutti i Codici civili, di accrescerla più del doppio o triplo forse di quelle contemplate nel Codice sardo, che è il vigente in tutta Italia, meno la Toscana. Lo posso dimostrare col raffronto dei singoli articoli, se si crede che ne metta il conto. Del resto, lo stesso on. Chiesi ha riconosciuto questo fatto e ne ha anzi saputo grazia all'on. Ministro ed alla Commissione.

« Questa severità si manifesta specialmente in tre modi: in primo luogo con l'aggravamento della pena; in secondo luogo stabilendo una pena eguale per

i duellanti e per i secondi o padrini, pena che la Commissione propone di diminuire solo di un grado; in terzo luogo colla introduzione di un ordine di pene che prima non era contemplato per questo reato; quello della sospensione dai pubblici uffici.

« Non parmi certo ben difficile il dimostrare la verità del mio asserto sulla relativa maggiore severità di queste pene, poichè basta mettere a raffronto le singole disposizioni del Codice vigente e del progetto attuale. Così, per esempio, il primo articolo, il 396, che punisce la semplice sfida, non era contemplato nel Codice del 1859. L'articolo 397 propone il minimo di quattro mesi di detenzione per andare fino all'anno, dove il Codice del 1859 (Art. 589, ultimo alinea) non punisce che con un mese di carcere. Il minimo proposto per l'uccisione in duello all'art. 398 è di cinque anni per andare fino ad otto, oltre alla applicazione di altre pene, mentre il Codice del 1859 (Art. 589) stabilisce il minimo ad un anno di carcere, estendibile a due anni, dove si propone ora il minimo di tre anni fino al massimo della categoria di quella pena, oltre alle altre pene.

« Ora io mi sono domandato e ciascuno certo si domanderà: questo sistema diminuirà realmente il numero dei duelli od accrescerà il numero invece di quelli che resteranno impuniti? Io non ho che a riportarmi a quello che disse l'onorevole Chiesi sull'immunità di fatto attribuita in Italia a tutti i duelli; si vedono pubblicati tutti giorni, in tutti i diari scontri così detti di onore e non vi ha di cambiato che la decenza di mettere ora le sole iniziali là dove si pubblicava prima il nome intero, il che non cambia certo in nulla al reato. Ed ora, com'è che dinanzi a fatti così patenti, così scandalosi, tace la Procura regia dappertutto, tacciono i Tribunali, ed impunito passa il reato, immuni restano quelli che lo commettono? Gli è che i Procuratori regi, zelanti del loro dovere, attaccati all'adempimento della legge, sono uomini pratici, e non si avventurano imprudentemente in procedure penali, nelle quali probabilmente fallirebbero nel loro scopo, perchè non troverebbero nè nei testimoni, nè nella pubblica opinione, e forse negli stessi giudici, alcun appoggio.

« Ora io mi domando: Voi aggravate soverchiamente la pena e credete voi coscienziosamente che la Procura regia perseguiterà di più i delinquenti? Credete voi che torrete lo scandalo della più potente, della più insultante impunità dinanzi una legge che avrà anzi dichiarato di tanto più grave il reato, di quanto più essa avrà appunto aggravato su quello la pena? No, signori; voi raddoppierete lo sprezzo della legge; voi introdurrete un arbitrio, una disuguaglianza nella applicazione di questa, e questi sono mali gravissimi per il paese. Io vi confesso che ho orrore di vedere che in Italia si accumulino leggi sopra leggi e poi in pratica non se ne curi l'applicazione. Nulla vi ha di più demoralizzante per il popolo, nulla di più pericoloso per la pubblica autorità che lo sprezzo di quella. Ma prima di fare una legge assicuriamoci bene che siamo sicuri di ottenerne l'applicazione in tutta la sua estensione, in tutta la sua severità. E quello che havvi ancora di più lamentevole in questa inosservanza quasi generale della legge, gli è l'arbitrio; poichè si lascia in balia dei singoli Procuratori regi di applicarla o no; nè dirò già che per capriccio, per malevolenza, si voglia da loro applicare, ma per diversa disposizione dell'animo, per diverse condizioni della provincia, del paese; e da questa diversa misura procede poi quella ineguaglianza nella distribuzione della legge, che è morte d'ogni idea vera di giu-

stizia. Questa ineguaglianza della applicazione o questa inosservanza della legge colpiscono il sentimento morale e feriscono la coscienza pubblica, e offendono i sentimenti di tutti i galantuomini.

« Ma ammettasi per un momento che i Procuratori regi si mostrino solerti ed inesorabili in qualunque caso di duelli; troveranno essi nella coscienza pubblica, nelle testimonianze ed in tutti quelli amminicoli che sono indispensabili perchè un giudizio vada al suo termine, un vero aiuto? Non troveranno invece tutte quelle difficoltà, quelle resistenze, quelle opposizioni proprie del paese o dell'opinione che in esso domina? Non faccio questione di teoria, ma di pratica. Non nego le dottrine criminali, non nego, se vuolsi, l'enormezza dei duelli, non nego l'assurdità dell' idea su cui esso si fonda. Lo si chiami pure sacrilegio o con quale più acerbo nome si voglia, ma non si facciano leggi le quali poi non siano alla circostanza applicate. Ma supponiamo ora tutte le circostanze le più favorevoli al sistema proposto di una più grande severità; si supponga che i duelli saranno tutti perseguitati, tutti sottoposti alla legge, tutti puniti. Credete voi che quand'anche la legge ottenesse tutti questi frutti, essi sarebbero realmente poi benefici? Pur troppo i fatti mondiali si legano per necessità gli uni con gli altri a modo che male approdi il tôrne, il sopprimerne uno solo, che tutti gli altri se ne risentono. Quando trovate anche un disordine sociale andate più oltre nelle ricerche; e troverete che vi sono cause molto più profonde, più recondite e più gravi, e che mal avvenga di sopprimere il disordine se non distruggete quelle stesse cause; troverete che quel disordine è talora rimedio ad un male maggiore e che questo disordine si rende, non solo tollerabile, ma qualche volta anche necessario.

« Prima adunque di proseguire qualunque fatto, qualunque disordine, qualunque anomalia, esaminate bene a fondo, onde appurare le vere cause. È questo un fenomeno generale che si verifica sempre, trattisi della natura fisica, trattisi di fenomeni organici, di economia politica, di leggi, voi troverete sempre cause più intime che generano questi disordini e bene spesso riuscendo ad evitare cotali disordini voi ne gittate dei più gravi nella società.

Nel fare adunque una legge vuolsi studiare sopratutto se questa, ovviando ad un disordine, non ne ingeneri dei più gravi. La legislazione del duello offre in ciò una delle più grandi difficoltà che si affacciano al legislatore, ed è quella di fare una legge che possa applicarsi a reati della stessa natura, è vero; ma che pure sono uno dall'altro immensamente distanti per la loro qualità e per la loro gravità.

« Osservate infatti di quante specie sono i duelli. Io ne distinguerei tre classi:

1° Vi sono dei duelli per cause futili, per puntigli, per questioni meschinissime, ed è un'onta che di tali duelli possano verificarsi in un paese civile.

2° Vi hanno dei duelli che offrono i caratteri i più detestabili dell'assassinio e dell'omicidio, e, per darvene un'idea, non ho che a riportarmi ai casi narrati così bene dall'on. Sen. Chiesi, quando vi fece vedere lo spadaccino di professione, il quale, o con l'insulto o al giuoco o in altro modo, induce facilmente un inesperto al duello per farne una vittima, senza esporre sè stesso. Qui non parlo dei casi di ricatti, di truffe citati dall'on. Chiesi, perchè non appartengono veramente al titolo del duello. Ora io vorrei che questa specie di duelli,

se fosse possibile, venisse riguardata come omicidio comune e si togliesse dal novero dei duelli e ad ogni modo se ne aggravassero le pene.

3° Ma havvi una terza classe di duelli che sono una vera mitigazione di un disordine sociale, inevitabile ovunque esistano passioni umane, disordine che troverete mantenersi sempre, a meno che non si riesca a distruggere l'origine delle passioni umane, che val quanto dire, distruggere la stessa umana natura.

« Permettetemi di esaminare taluno di questi duelli.

« È una sventura che esista un pregiudizio generalmente ammesso: ed è che lo schiaffo disonora chi lo riceve e non altrimenti chi lo applica. Non vi può essere un pregiudizio più miserabile; ma esiste, nè può negarsi che l'uomo della società, il quale si ricevesse tranquillamente uno schiaffo, mal potrebbe o presentarsi od essere ricevuto negli usuali convegni sociali. Cito il fatto del generale in capo dell'esercito francese in Roma, il generale Goyon, il quale rispondeva in pubblica lettera ad una smentita datagli da Monsig. De Merode, ministro delle armi, che intendeva di avergli amministrato uno *schiaffo morale;* tanto è radicata in tutti l'idea che l'amministrare uno schiaffo sia l'applicare un'onta ad una persona. Diceva l'on. Chiesi, che è la legge che deve la riparazione e che l'individuo si ribella alla società quando fa ricorso alla sua azione personale. Ebbene: quale riparazione vi dà la legge quando porterete in Tribunale l'accusa di aver ricevuto uno schiaffo? In qual modo vi diminuerà il danno, il disonore ricevuto? Per primo effetto l'accusa non fa che propalare al pubblico intiero l'ingiuria ricevuta. Ma poi vediamo quale riparazione offre la legge. Il Codice attuale, in seguito ad un emendamento che ieri all'articolo 373 introdusse il Commissario regio, contempla questo caso e punisce lo schiaffo con la detenzione che può andare fino a tre mesi, e con multa fino a cinquecento lire. Io domando in che questa pena approdi all'onore della persona lesa. Suppongasi che questi sia un militare. Se fosse presente il signor Ministro della guerra, gli domanderei se realmente un ufficiale possa rimanere nell'esercito, avendo ricevuto uno schiaffo, se non trovasse un mezzo di lavarsi da quest'onta. Anche sotto il regime pontificio, un membro della stessa guardia nobile di Sua Santità, il quale aveva ricevuto uno schiaffo, fu dimesso dal Corpo perchè lasciò correre inulto l'affronto, e voi sapete se il Governo di Sua Santità poteva e doveva adottare altra massima all'infuori che quella del Vangelo « di presentare la guancia sinistra a chi aveva percosso la destra »; e sì che comminava le pene più gravi contro il duello e lo puniva anche colla scomunica maggiore. Eppure, in via di fatto, in questo caso, anco il Governo di S. S. non potè fare altrimenti; poichè infine un ufficiale, ancorchè non fosse tolto dall'esercito, sarebbe obbligato a dimettersi di necessità, giacchè nessun altro ufficiale vorrebbe più accostarsi a lui ed essergli famigliare. Qual rimedio arreca a questo danno il presente Codice? Quale riparazione dà la legge alla sanguinosa e duratura offesa? Nessun rimedio. Ebbene: è un pregiudizio, un miserabile pregiudizio, ma esiste; ed è che col fare un duello l'uomo si lava di quel disonore, l'ingiuriato ricupera tutti quei vantaggi che nessuna forza di legge saprebbe ridonargli. Volete distruggere il duello? Distruggete prima questo pregiudizio. Ma quando voi obbligate lo sciagurato che ha ricevuto uno schiaffo sul viso ad essere punito maggiormente se domanda questa sola soddisfazione che lo possa ritornare all'onore della società, non si fa che portare un aggra-

vamento di pena su questo povero disgraziato il quale è stato offeso. Ho citati questi fatti, ho detto dell'ufficiale dell'esercito; ma un cittadino qualsiasi potrebbe forse presentarsi ad un Collegio elettorale se egli avesse pacificamente ricevuto uno schiaffo? In qualsiasi Collegio elettorale non troverebbe cinque voti e, se Deputato, sarebbe obbligato a dimettersi. Intanto ecco un uomo politico che si trova preclusa la sua carriera; e quale riparazione gli offrite voi? Voi gli date per riparazione che si pubblichi per tutto il mondo quel suo disonore, e, in compenso, che il suo avversario vada in prigione non so se per quindici giorni o per tre mesi.

« Il duello è un pregiudizio, è verissimo, un miserabile pregiudizio; ma finchè vi sarà non si potrà che rispettarlo; per dimostrarlo, vi dirò la risposta che fece un americano chiamato a dare una soddisfazione col duello. Egli propose di far disegnare la sua persona sopra un muro e che l'avversario avesse tirato sopra questo disegno, obbligandosi a fare le sue scuse se vi fosse colpita la figura, o, se no, a non farne, giacchè si trattava di una domanda di scusa. Dissi di uno schiaffo, ma vi sono dei reati che la legge stessa ha chiamati scusabili. Quando un povero padre di famiglia si trova, per opera di un seduttore, non solo nella condizione di essere ferito negli affetti i più teneri del cuore, ma colpito in tutto quello che vi ha di più sacro al mondo, nell'onore stesso, nell'onore della sua prole e della sua famiglia, dove andrà egli per ottenere una riparazione? Al Tribunale? Ma egli disonora sè stesso e la sua famiglia rivelando atti e fatti che l'opinione pubblica gli mette a disonore. Quale riparazione gli può dare la legge in questo caso? Nessuna. Finchè vi sarà questo pregiudizio che cioè un uomo sia disonorato per un atto non perpetrato da lui, ma anzi, per un'orrenda offesa da lui sostenuta; finchè l'opinione pubblica lo stimmatizzerà sino a che non domandi una soddisfazione al suo avversario, voi non potrete punire quest'azione perchè è la sola con la quale esso può menomare il danno e l'offesa. È un pregiudizio il duello; ma se il legislatore non tenesse conto della realtà delle cose, se facesse delle leggi in aria senza adattarle all'uso pratico, alle circostanze, alle idee, ai pregiudizii stessi, ritengo che male esso adempirebbe al suo còmpito.

« Nè si creda che, quando poi anche si riescisse a sopprimere in tutti i casi il duello, si arrecherebbe un vantaggio alla società. Si avranno invece altri delitti più infami, più atroci, più crudeli e che deformeranno il carattere morale della nazione. Gli è vero, furono i barbari che recarono il duello in Italia; ma che cosa avevamo invece? Avevamo il coltello, il sicario, il veleno. Leggasi quale giudizio facevano i barbari dei sentimenti, della morale, del carattere delle popolazioni latine. Leggansi le famose parole di LIUTPRANDO, che ad insultare uno di loro bastava il dirlo Romano, tanto valendo un tal nome quanto lo esprimere tutto ciò che vi ha di più vile, di più infame, di più disonorevole: *Tanto dedegnamur (Romanos) ut inimicos nostros, commoti, nil aliud contumeliarum nisi* Romane *dicamus: hoc solo idest Romanorum nomine quidquid ignobilitatis, quidquid timiditatis, quidquid avaritiæ, quidquid luxuriæ, quidquid mendacii, imo quidquid vitiorum est, comprehendentes.* E perchè? Perchè i vinti erano codardi nella vendetta, adopravano mezzi proditorî, i sicarî, il coltello, il veleno e non avevano almeno il coraggio di presentarsi franchi ad esporre la vita per mantenere la propria opinione. I barbari hanno fatto un appello alla

forza, è vero; ma se si crede che togliendo interamente il duello si otterrà un guadagno, io sono d'opinione invece che si tornerà al sicario, al tradimento, agli attacchi proditorî, al coltello, a meno che non si posseda un mezzo per estinguere nella natura umana lo spirito di vendetta. Mi sono domandato più volte quale fosse la causa dell'uso del coltello in Italia ed ho trovato ch'esso non fa che surrogare il duello. Ecco il perchè nella Corsica esiste sempre la vendetta, ove si estende alle famiglie come un obbligo ereditario. Com'è che si ha lo stesso in Sicilia? Il duello avrebbe impedito ed ha impedito negli altri paesi tali orrendi, tali vergognosi misfatti; ed il duello è minor male di quello che sia la vendetta esercitata in questo modo. E perchè? Perchè almeno si fa con una specie di garanzia, con dei padrini; e poichè non solo vi sono delle regole. le quali limitano il male che non si può evitare, ma si può accettare o no la sfida, si può conciliare l'alterco, e poi si chiude il più spesso senza gravi risultati. È sempre una vendetta personale e non di famiglia, e si termina con la pace immediata.

« Le nazioni che avevano il duello sono state le più grandi e le più forti; e quelle del coltello, del veleno e del sicario sono state le conquistate, le schiave. E ciò perchè? Perchè il duello si fonda sul sentimento della dignità, sul coraggio, sulle forti convinzioni; e la vendetta secreta, che ne prende il posto, include la prodizione, la viltà, la codardia. Se per molti secoli non abbiamo avuto il duello, dai barbari abbiamo però avuto la servitù, la schiavitù, la tirannide: e se ora da pochi anni abbiamo avuto in gran voga il duello, sono i primi anni della nostra rigenerazione, della nostra emancipazione, della nostra libertà.

« Vi è una nazione grande, prospera, libera, dove il duello non esiste, nell'Inghilterra. Perchè storicamente non esista, questo non è nè il momento, nè il luogo di dirlo. Ma qual'è l'opinione pubblica dell'Inghilterra? In Inghilterra non esiste, come nei paesi latini, il pregiudizio che getta il disonore non sulla persona che riceve uno schiaffo, un insulto; ma lo porta chi ha fatto l'insulto: non è l'insultato, ma è l'offensore il disonorato. In secondo luogo qual è la legge sulla diffamazione in Inghilterra? Quale è la legge sulla stampa? Ed io chiedo al Ministro s'egli non pensa seriamente che il tempo sia venuto di levarci quell'assurdo, quella immoralità, quella vergogna della nostra legge sulla stampa, quella del cosidetto *uomo di paglia,* quella di un estraneo, spesso di un illetterato, di un ignaro che si incarica come il capro espiatore degli ebrei, di tutti i peccati, di tutti gli errori, di tutti i delitti, non degli scrittori, ma di certi miserabili che adoperano la più bella delle istituzioni, la libertà della stampa, allo sfogo delle più basse, delle più vili, delle più codarde passioni, delle menzogne le più sfacciate, le più atroci, delle più nere calunnie, volendosi por fine al miserabile ed ontoso lucro dei ricatti.

« In Inghilterra la legge ai nostri dì ha abbandonato l'applicazione delle pene personali pei delitti di stampa; ma la maldicenza, ma la calunnia espone ad ammende e multe tali che mettono al coperto la fama e l'onore di tutti gli uomini onesti; perchè, l'ammenda dei danni può andare a più migliaia di lire sterline; a questo punto ci si pensa un poco prima di correre ad asserzioni malevoli. In Inghilterra una sola asserzione che colpisca o l'onore o l'interesse di un individuo, può portare a tale rovina, che non v'è un solo giornale che osi mai esporvisi e inserire tali comunicazioni, a meno che non abbia documenti

dei fatti asseriti. Che ci sia una legge da noi la quale colpisca severamente colla multa, non colla pena personale, le calunnie; che i giornali abbiano un gran deposito il quale serva a coprire le forti ammende e si vedrà diminuire i duelli, giacchè non c'è dubbio, che la maggior parte traggono la loro origine dagli abusi della stampa.

« Ma in Inghilterra vi è un'altra cosa, la quale non credo che probabilmente possa introdursi da noi, o che almeno implicherebbe questione talmente grave e seria che passa i limiti della sua discussione; e questo è il divorzio. Quando una moglie è infedele e quando una moglie è stata sedotta da altri, havvi da prima, secondo la legge inglese, la rifazione dei danni che può colpire il seduttore; e la rifazione dei danni non si valuta col danno materiale, ma col danno morale, col dolore del marito, il disonore della famiglia, ed è spesso calcolata a migliaia di lire sterline (*si ride*) e quindi non è così facile che in Inghilterra succeda questo delitto, che è così frequente da noi, dove si porta in trionfo il perpetratore come un uomo di buona società, di buone fortune. In secondo luogo, in Inghilterra, in tali casi, il divorzio rende libero il marito di una donna indegna, ed esso trova rimedio e riparazione in una nuova vita di famiglia. Non credo che questa misura si possa proporre da noi; ma ciò dimostra la difficoltà che noi possiamo avere la stessa opinione che si ha in Inghilterra, ed auguro e fo plauso all'onorevole Chiesi se riescirà con la sua eloquenza a creare una tale opinione; ma anche queste particolarità faranno vedere come mal possiamo lusingarci di ottenere per ora in Italia la soppressione del duello nella vita sociale. Mi auguro di potere a ciò ben presto arrivare senza portare quei peggiori disordini da lui ricordati, e plaudirò all'onorevole Chiesi se riuscirà con la sua eloquenza ad ottenere anco una minorazione di quel reato.

« Dietro i principii e le osservazioni fin qui fatte mi era permesso di fare degli emendamenti sui vari articoli che compongono questo titolo e che da molto tempo stanno in mano del relatore della Commissione.

« Qual è lo spirito di questi emendamenti? Come già dissi, nel reato di duello vi sono estremi talmente distinti fra il carattere di un duello e l'altro che, volendo che la legge vi risponda, deve per necessità esservi una grande latitudine nella applicazione della pena. Sotto questo punto di vista sarei pronto anche a triplicare, se vuolsi, il massimo della pena; ben inteso però che se ne abbassi anche il minimo in modo che i duelli ai quali l'uomo è stato costretto da quella inesorabile necessità da me sviluppata non siano esposti che ad una leggerissima applicazione di pena.

« Un altro scopo a cui mirano gli emendamenti è questo: non v'ha dubbio che se i padrini si prestassero, come sarebbe il loro dovere, il dovere di uomini onesti, ad evitare, per quanto è possibile, che si perpetri un reato ed a porre tutta la loro influenza ad una conciliazione di pace, e ciò veramente e seriamente, i duelli si ridurrebbero forse del 90 %. Mettere dunque l'interesse dei padrini nell'impedire i duelli è uno dei primi scopi che mi sono proposto. L'idea non è soltanto mia; ma anche del Codice germanico, il quale punisce il secondo, il portatore del cartello; ma lo esonera ogni qual volta si sia *seriamente* adoperato alla pacificazione. Anzi ho allargato il concetto; ho creduto di immaginare un miglior sistema e non ne parlo, perchè se gli emendamenti avranno

la fortuna di essere presi in considerazione, ne terrò parola nella discussione degli articoli a cui si riferiscono.

« Ha avuto altresì un terzo scopo: togliere la sospensione dei pubblici uffici dalle pene stabilite contro i duellanti. Confesso che quando vedo un ex presidente del Consiglio dei Ministri, il capo dell' opposizione, sfidare un presidente, che forse l'on. VIGLIANI conosce, e battersi insieme, non par possibile adottare come pena la sospensione dei pubblici uffici. Fortunatamente allora non vi era il progetto di legge dell'on. VIGLIANI, altrimenti sarebbero stati essi condannati, solamente per essere scesi in campo, a 5 anni di sospensione dei diritti civili ed a non poter esercitare per quell'epoca i diritti politici. Sua Maestà non avrebbe neppure potuto fare un nuovo ministero, perchè il capo dell' opposizione e il capo del partito del ministero sarebbero tutti e due stati colpiti dalla legge. Non so se l'onorevole Guardasigilli allora avrebbe messo in accusa il suo presidente! (*Ilarità*). Ma infine è un fatto questo di tal duello che crede siasi verificato in Italia anche altre volte.

« Osservo qui anche una cosa. Io non sono criminalista e potrò essere corretto dai più versati in questa materia; ma la interdizione dai pubblici uffici si è messa nelle pene criminali, non nelle correzionali; quindi mi pare che questa interdizione porti anche con sè qualche cosa che in certo modo colpisca l'onore delle persone. Ora, è certo che il duello non è un fatto disonorevole, e non credo che sia nè nelle idee del legislatore, nè in quella dei componenti il Senato, di volerlo dichiarare come un fatto disonorante: lo sarebbe solo in quei casi che così bene furono descritti dall'on. CHIESI e che io vorrei fossero anzi contemplati nell'ultimo articolo in cui si applica la pena del caso di omicidio.

« Proporrò adunque che si tolga dagli articoli tutti la sospensione dai pubblici uffici.

« Dopo queste osservazioni generali, quando si verrà alla discussione degli articoli, sosterrò quei pochi emendamenti che ho proposti; ma tacerò per il momento ».

107. — Nella tornata del 17 aprile, il relatore BORSANI annunzia che la Commissione si è unita a conferenza cogli onorevoli CHIESI e PANTALEONI e con qualche altro Senatore; e sugli articoli dal 396 al 406 si sono proposte alcune modificazioni al testo ed adottate quelle che la Commissione e i proponenti hanno giudicate opportune per togliere le divergenze che ieri si sono manifestate risolutamente. L'opera però non è ancora ultimata; per cui, ad evitare una discussione, la Commissione propone che si sospenda la discussione per riprenderla quando le cose saranno composte.

Il Senato approva.

CAPITOLO QUARTO
Continua la discussione avanti il Senato.

Tornata del 24 aprile 1875.

SOMMARIO: 108. *Articolo 396 modificato.* — 109. *Discorso del Sen.* MAURI *contro il duello.* — 110. *Nuovo discorso del Sen.* CHIESI. — 111. *Discorso del Sen.* GALLOTTI *per l'applicazione di sanzioni miti.* — 112. *Opinione dello stesso Senatore sui padrini.* — 113. *Nuovo emendamento del Sen.* PANTALEONI. — 114. *Risposta del Ministro* VIGLIANI. — 115. *Replica del Senatore* PANTALEONI, *a cui aderisce il Sen.* GALLOTTI. — 116. *Discorso del relatore* BORSANI.

108. — Nella tornata del 24 aprile 1875, il Senato riprende la discussione.

Il presidente legge l'articolo 396 della schema VIGLIANI (*vedi N. 100*) così modificato:

§ 1. Chiunque sfida taluno a duello, è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto: se fu provocato, la pena è diminuita di un grado.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato.

109. — Sen. MAURI. « Nella discussione generale intorno al capo del Codice penale che tratta del duello non hanno parlato che due oratori, i quali hanno però esposto gli argomenti più solidi e più stringenti che si potessero addurre nella materia. Spero tuttavia che il Senato vorrà accogliere con paziente indulgenza alcune altre osservazioni che in proposito ho in animo di sottoporre.

« Nei *Promessi Sposi*, in quel libro in cui i concetti più profondi e più acuti sono espressi nella forma più schietta e più popolare, il MANZONI, introdotto il suo padre Cristoforo alla mensa di Don Rodrigo, intanto che vi si disputava intorno ad una sfida, gli fa dire: « Il mio debole parere sarebbe, che non vi fossero nè provocatori, nè bastonati, nè sfide ». Le parole del cappuccino fecero trasecolare i commensali di Don Rodrigo, i quali, soggiunge il MANZONI, vi contrapposero degli argomenti « desunti da quella sapienza così antica e sempre nuova » in cui hanno fondamento le opinioni comunemente ricevute.

« Quella sapienza ha pur troppo il sopravvento anche oggidì; è essa che ammette ed assolve il duello, pur qualificandolo un pregiudizio, una reliquia di barbarie, una negazione della giustizia e della legge; è essa che accoglie la massima volgare, essere il duello necessario a difesa di quella cosa preziosissima che è l'onore. Pur troppo è un fatto innegabile che il duello generalmente riprovato in teoria, ha una pratica estesa in tutto il mondo civile e somministra una delle prove più luminose che la logica non tiene il governo del mondo e che l'uomo è pur sempre quel misto di grandezza e di miseria, di coerenza e di contraddizione, a cui incontra spesso di dover ripetere il famoso adagio: *Video meliora proboque, deteriora sequor.*

« Però anche su questo particolare i più sani concetti della morale e del diritto hanno da qualche tempo ottenuto qualche vittoria sulle opinioni volgari e sul costume. Un libro come « *Essai sur le duel* » che si pubblicava nel 1836 dal conte CHATEAUVILLARD con l'animo, com'egli diceva, di rendere un gran servizio all'umanità, in cui sono registrate e commentate tutte le regole e le pratiche del duello e con grande apparato di erudizione vi vengono approvate, giustificate, lodate, a questi giorni non è più possibile. Del pari nessun uomo di toga oserebbe oggidì sostenere, come fece un avvocato della Corte di Cassazione di Parigi nel 1837, il signor Nougaret de Fayet, che il duello contribuisce a mantenere il sentimento della dignità personale, e che i francesi vanno ad esso debitori di quella squisita gentilezza ed amenità di costumi che li rende invidiabili alle altre nazioni.

« Invece da un quarto di secolo a questa parte si sono moltiplicate in ogni civile contrada le associazioni contro il duello, e si sono stabilite quelle giurie d'onore che hanno tanto contribuito a scemare il numero di cotesti cruenti conflitti, che muovono da cagioni le più volte futili e sono nelle loro conseguenze sovente così luttuosi. Coloro stessi poi, che nei loro scritti, come il brioso ed arguto FAMBRI, sostengono doversi il duello mantenere, lo considerano come un ripiego per non aver di peggio e fanno voti che i progressi della ragione pubblica ne portino man mano l'abolizione totale.

« In siffatta condizione di cose, quale dev'essere il còmpito della legge? Non è bisogno di dire che la legge, la quale deve informarsi alle norme più esatte e più alte, anzi all'ideale stesso del vero e del giusto, non ha da seguire la corrente delle opinioni e delle usanze volgari, ma ha il debito di mettervi argine e freno, tenendo riguardo di quelle molteplici circostanze per le quali può accadere che i suoi precetti e le sue sanzioni rimangano efficaci per guisa che non riescano ad altro che a creare quel massimo dei guai che è il disprezzo della legge medesima. Leggi severissime furono promulgate in diversi tempi e paesi contro il duello; ma appunto perchè troppo severe, e non coerenti al costume rimasero vuote d'ogni durevole effetto. Non c'è forse materia come questa del duello, in cui si verifichi l'esattezza di quella sentenza di ORAZIO: *Quid leges sine moribus vanae proficiunt?* Del pari rimasero inefficaci gli anatemi contro il duello fulminati dalla Chiesa cattolica, sebbene fossero convalidati dalla autorità delle dottrine evangeliche circa il perdono delle ingiurie e circa il rispetto in cui deve essere tenuto quel dono preziosissimo di Dio che è la vita dell'uomo. Intorno a che non è forse fuori di luogo l'osservare che fino a quando ebbe seguito il potere temporale ecclesiastico, l'autorità di quelle sante dottrine evangeliche doveva apparire contraddetta dal fatto, che i papi e quanti erano dignitari ecclesiastici investiti di temporale dominio, non si mostravano punto propensi a perdonare quelle ingiurie che li ferivano nella loro qualità di principi e punto non dubitavano di mettere a sbaraglio le vite umane in quelle guerre che combattevano a tutela dei loro pretesi principeschi diritti. Checchè di ciò sia, è fuori di dubbio, che i provvedimenti legislativi, anche più rigidi, non ebbero virtù da indurre alcun notevole mutamento nell'opinione pubblica e nel costume circa il duello. Ciò non ha potuto in addietro, e non può di presente accadere, se non in conseguenza di una riforma che segua nell'apprezzamento di quel complesso di idee e di sentimenti a cui si dà il nome di onore, e singolarmente

del riguardo in che si ha da tenere la vita dell'uomo; questo sin dal 1843 veniva dichiarato dal professore Carlo Ravizza di Milano, in un suo mirabile libro sul suicidio, sul sacrificio della vita e sul duello.

« Ma intanto rimane fermo che in questo argomento non si può prescindere dal tener conto dello stato attuale delle opinioni e dei costumi, non nell'intendimento di andarvi a seconda e di venire perciò a molli e timidi componimenti coi dettami del diritto, della morale e della legge, ma nello intento di preparare e mandare ad effetto nel modo più facile e spontaneo quella riforma di esse opinioni e di essi costumi che è nel desiderio e nella aspettazione di tutti. In tal concetto ho trovato quanto giuste altrettanto piene di senno pratico le osservazioni esposte nella relazione dell'on. Guardasigilli e in quelle della Commissione e mi sono persuaso che la via da loro seguita è quella che può incamminare alla riforma desiderata.

« Certamente in faccia alla logica rigorosa l'unico partito da adottare in proposito sarebbe quello a cui si era appigliata la Corte di Cassazione di Parigi sulla proposta del suo Procuratore generale Dupin con i suoi decreti del 23 giugno e 11 agosto 1837, assoggettando il duello alle generali disposizioni del Codice penale, che concernono l'omicidio, il ferimento e gli autori e i complici di questi reati. Ma chi sarebbe per consigliare un tal partito, il quale avrebbe, senza più, per effetto, di far mandare i presunti autori assoluti dai giurati nel maggior numero dei casi? Del resto, quel partito fu presto disdetto anche in Francia, ed è disforme dalle disposizioni adottate nella materia dai Codici penali più recenti, le quali, su per giù, concordano con quelle introdotte nel capo del nuovo Codice penale di cui si discute.

« Intorno ad esse non posso entrare nell'avviso dell'on. Chiesi, il quale desidererebbe renderle più severe. Il forte sentimento ond'egli è tratto a tanto e così giusto abominio del duello dovrebbe persuaderlo che ciò che più importa, si è ch'esso sia represso efficacemente e che a raggiungere un tal fine non potrebbero giovare sanzioni troppo severe, le quali non sarebbero accolte in buon grado, a cagione delle opinioni e delle costumanze correnti, nè incontrerebbero l'annuenza dei giurati, che, come è naturale, dalle opinioni e dalle costumanze correnti pigliano indirizzo.

« Del pari non posso consentire all'on. Pantaleoni che vorrebbe le dette sanzioni veder mitigate ed a cui singolarmente non va a versi quella che infligge ai duellanti ed ai complici loro la sospensione dall'esercizio dei diritti civili. Mi pare essere conveniente che la legge si mostri severa rimpetto al duello ad attestare il giudizio che ne fa e ad indurre il concetto che, se lo distingue dall'omicidio e dal ferimento, vi è spinta unicamente dal riguardo ad una condizione di opinioni ed usanze contro cui per ora non le è dato di reagire così gagliardamente da produrvi un mutamento efficace e duraturo.

« E mi sembra ancora che la sanzione di cui parlò l'onorevole Pantaleoni sia di quelle che devono tenersi più acconcie al caso, badando a ciò ch' egli stesso opportunamente rivelava circa il ceto a cui appartengono per consueto i duellanti che è quello delle persone agiate e colte. Ebbene, mi sembra che la sospensione dall'esercizio dei diritti civili e quindi dai pubblici uffici per tal fatta di persone debbe riuscire una punizione assai grave e tale da renderle meno proclivi a lasciarsi trascinare in balìa di quelle passioni impetuose e sbri-

gliate, onde, e non già dalla difesa dell'onore, hanno per solito origine i duelli. Una tale disposizione ha riscontro con altra disposizione delle leggi penali di qualcheduno fra gli Stati uniti dell'America settentrionale, la quale stabilisce che i duellanti ed i loro complici, dovendosi considerare come alienati di mente, siano privati della amministrazione dei loro beni e ridotti alla condizione di pupilli. Intorno a che viene in taglio l'accennare, che assai gioverebbe a sradicare le opinioni e le costumanze correnti intorno al duello se si togliesse a gettare sovra di esse il ridicolo, nulla essendo più forte di quest'arma, massime sulla così detta società elegante e sui giovani che danno il maggior contingente di battaglieri in duello. Quindi è da augurare che sorga un commediografo, o un poeta, che abbia la meravigliosa vena comica del Goldoni e l'acume della celia del Giusti, il quale si assuma il carico di mettere in deriso quelli che l'on. Chiesi ha chiamato con espressione molto severa, ma giusta, i bravi della società moderna.

« Ma a ciò non si estende il mandato della legge penale che deve intendere a reprimere i reati coi mezzi di sua competenza, procacciando sopratutto che siano atti a raggiungere con sicurezza gli effetti desiderati. E tali mi sembrano le disposizioni comprese nel capo del Codice posto in discussione; e perciò mi dichiaro disposto a votare tutti gli articoli proposti con quegli emendamenti che l'on. Ministro e la Commissione fossero per farvi, purchè non ne venga un aumento nè di severità, nè di mitezza ».

110. — Il Senatore Chiesi domandò la parola per fare una dichiarazione.

« Le mie idee — egli disse — contro il duello le ho già espresse, nè voglio ripeterle. Pur adottando i principii ai quali, nel progetto ministeriale, è informato il capo *Del Duello,* io aveva proposto un sistema non di eccessivo rigore, ma di maggiore severità. A me sembrano troppo miti e blande le pene stabilite per un reato che è gravissimo, pel doppio titolo che altre volte ho indicato, e cominciai col domandare che nell'art. 396, al § 1 la multa fosse portata da lire cinquecento a lire mille, e che alla pena della multa fosse aggiunto qualche mese di prigionia. Il signor Ministro e la Commissione di pieno accordo hanno fatto la sola concessione dell'aumento della multa fino a lire mille, rigettando la pena della prigionia. E sebbene debba essere loro grato di questa piccola concessione, non posso esserne pienamente pago, tanto più che in alcuni dei casi contemplati nei successivi articoli hanno d'alquanto diminuite le pene da prima stabilite nel progetto.

« Mi preme però dichiarare francamente che accetto di buon grado la modificazione fatta al § 1 dell'art. 396, col diminuire d'un grado la pena inflitta allo sfidante, se fu provocato. Fu questo uno degli argomenti messi in campo contro di me dall'on. Pantaleoni, il quale, nel suo eloquente discorso mise in rilievo, citando anche diversi esempi che, nel più dei casi, il maggior colpevole nelle sfide non è lo sfidante, ma sì bene il provocatore. Sul punto della provocazione sono d'accordo coll'on. Pantaleoni, e ammetto con lui che il provocatore deve essere severamente punito e assai più dello sfidatore che fu provocato. Nella precedente discussione ho parlato in genere del duello esaminandone la sua essenza criminosa, e senza entrare nei particolari dei singoli articoli, proposi per le pene un sistema di maggior rigore. L'argomento della provocazione è contem-

plato nell'art. 400 del progetto, e quando fosse giunto il momento della discussione di questo articolo, si persuada l'on. PANTALEONI che contro i provocatori avrei espresse idee non diverse dalle sue.

« Non solo adunque accetto, ma fo plauso alla diminuzione fatta nel § 1 dell'art. 396 alla pena di chi sfida a duello, se fu provocato. Questa diminuzione è conforme ai principii della scienza moderna, e mi piace di leggere su questo punto alcune poche parole dell'illustre prof. CARRARA: « La differenziale accettata da certe legislazioni tra sfidatore e sfidato non mi pár buona, perchè non risponde in modo assoluto alla giustizia distributiva, trovandosi spesso minore colpabilità nello sfidatore che non nello sfidato; e preferisco la formola che la maggiore imputazione attribuisce al provocatore e la minore al provocato a duello ».

« Ma se sul punto della provocazione convengo coll'on. PANTALEONI, non posso egualmente acconciarmi alle idee da lui espresse intorno alla indeclinabile necessità di battersi, imposta, com'egli diceva, ai militari dalle stesse circolari del Ministro della guerra, regolatrici della disciplina, necessità a cui i militari devono, anche loro malgrado rassegnarsi, se a loro cale dell'onore, e se vogliono conservare il posto che occupano nellesercito. Non posso ammettere questa pretesa necessità pei militari. È questo un argomento delicatissimo e molto più per me che, mentre parlo, mi vedo a fronte tre prodi Generali dell'esercito italiano, che forse su questo punto dividono l'opinione dell'on. PANTALEONI.

« Tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge; e se il duello è per sua natura e per sua essenza un disordine sociale e un grave reato, lo è per tutti i cittadini, vestano o no la divisa militare. Se la disciplina dell'esercito permette o tollera il duello, se le circolari ministeriali lo autorizzano e quasi lo impongono, come asseriva l'on. PANTALEONI, questi sono deplorevoli abusi che non potranno mai legittimare un atto incivile, immorale e criminoso. La vita del soldato è consacrata alla difesa della patria e dell'onore nazionale; e il Ministro della guerra deve pel primo dare il buon esempio all'esercito, e conformare la disciplina militare, e le circolari, e i regolamenti, onde è diretta la condotta e il contegno da tenersi dai soldati e dagli uffiziali, non alla moda ed ai falsi pregiudizii popolari, ma alle norme del giusto, del vero, della morale e alla sacra autorità della legge.

« E posto che, per completare gli argomenti da lui addotti, piacque all'onorevole PANTALEONI invocare l'autorità del Ministro della guerra, e citare l'esempio dei militari ai quali, in molti casi, il duello è imposto, com'egli asseriva, come una necessità insuperabile, dalle stesse regole della loro rigorosa disciplina, chiedo permesso di farmi forte dell'autorevole giudizio di un illustre e valoroso generale, il barone PERRONE DI SAN MARTINO di gloriosa e venerata memoria, il quale nel 1849 lasciò la vita sul campo dell'onore nella fatale battaglia di Novara, combattendo con indomabile coraggio per la libertà ed indipendenza della patria.

« Egli, uno dei martiri condannati a morte nella memoranda epoca del 1821, era esule in Francia, e nella terra dell'esilio scrisse in lingua francese un pregiatissimo opuscolo, che menò gran rumore, contro il duello, pubblicato a Parigi coi tipi FOURNIER, e che fu da lui stesso presentato in forma di petizione alla Camera dei Deputati per provocare una legge. Mi limiterò a leggere un brevis-

simo brano di quello stupendo opuscolo, riportato nella bella biografia che di lui scrisse nel 1850 un distintissimo uffiziale delle truppe lombarde nelle due campagne 1848-1849. E per non offendere colla mia cattiva pronuncia le delicate orecchie di quanti qui seggono maestri nell'idioma francese, lo tradurrò in italiano. Eccolo:

« Il rispetto che si ha pel vero coraggio, l'apparenza di quello che esiste nel duello, potrebbe solo indurci ad accarezzare questo pregiudizio; ma il coraggio brutale di esporre inutilmente la sua vita non è una qualità, e meno ancora una virtù; è un dono che la natura accorda all'uomo come alla bestia feroce. Il delitto ha il suo coraggio come la virtù; i Fieschi e i Bailly lo possedono egualmente, e presso un popolo civile, il coraggio non è stimabile e pregevole se non in quanto ha uno scopo nazionale od utile; ma il coraggio della passione, quello della suscettibilità, quello che non serve che a vendicare le offese personali, e che non mira che a togliere di vita i cittadini, non è certo di natura da essere incoraggiato dalla legislazione, che deve al contrario stimmatizzarlo con tutte le sue forze.

« Il coraggio del duello, che si può senza timore qualificare disprezzabile, fu quello dei favoriti di Enrico III, come è ancora ai nostri giorni quello di tutti i libertini e di tutte le persone rotte al vizio. Sì, questo coraggio è disprezzabile, perchè si associa il più delle volte coi vizii i più ributtanti, colla vigliaccheria morale ed anche colla vigliaccheria militare, perchè l'esperienza prova che i più gran duellisti sono i più cattivi soldati dell'esercito ».

« Questi sono i concetti che con forte eloquenza esponeva nell'encomiato opuscolo l'illustre generale Perrone di San Martino, il cui nome è un titolo di onore e di gloria per l'esercito e per l'Italia; e vorrei che agli stessi nobili sentimenti il Ministro della guerra informasse le circolari e i regolamenti che devono servire di norma al contegno e alla condotta del soldato italiano.

« Signori Senatori, io proponeva contro il duello, che, volere o non volere, è un reato assai grave, un sistema penale alquanto più rigoroso di quello che fu concordato tra la Commissione e l'onorevole Ministro. La fortuna non arrise alla mia proposta, salvo la piccola concessione di cui feci cenno; e l'accordo tra la Commissione e l'onorevole Ministro, avvalorato nella presente tornata dall'autorevole ed elegante parola dell'on. Mauri, non mi lascia alcuna speranza di vittoria. Mi ritiro perciò dalla lotta e abbasso le armi rinunciando a qualsiasi proposta di emendamenti. Sì, o signori, abbasso le armi, ma porto con me la convinzione che le pene, con soverchia mitezza stabilite dall'on. Ministro e dalla Commissione contro il duello, non saranno temute e riesciranno perciò inefficaci. Abbasso le armi, ma almeno mi sia permesso di protestare ancora una volta contro un reato che è una reliquia dell'antica barbarie settentrionale, ed ha la sua radice nell'egoismo, nella vanità, nell'istinto selvaggio della vendetta; contro un reato che inaugura e consacra il regno della prepotenza e della forza, ed è per l'Italia, fiera e superba dell'eminente posto che occupa fra le nazioni civili, una macchia ed una vergogna.

111. — Prende la parola il Senatore Gallotti.

« Chiedo perdono al Senatore Chiesi se parlerò in un senso opposto al suo. Ma per giovarmi d'un modo francese, metterò molta acqua nel suo vino; par-

lerò, lo spero, in modo che anche coloro i quali ora tengono un'opinione diversa dalla mia, forse potranno persuadersi dei miei poveri argomenti o almeno li compatiranno.

« Io non vengo a fare l'elogio del duello. Anzi aveva deliberato non prendere parte a questa discussione; e ritardai la mia venuta in Roma per aspettare che la legge sul duello fosse stata discussa; e senza le belle parole pronunciate dall'on. PANTALEONI a questo riguardo, così sarebbe accaduto.

« Ora che mi trovo in Roma, e che ho l'onore di sedere in Senato, tengo a debito di pagare il tributo del mio povero ingegno e di un poco di pratica che sventuratamente ho in questa materia.

« Io credo che chi vuol fare una savia legge sul duello deve avere per primo scopo quello di farne diminuire, per quanto è possibile, il numero; per secondo scopo, quello di renderli, per quanto è possibile, meno cruenti e meno dannosi. Tenendo questa massima, primamente parlerò della pena che dovrebbe essere inflitta a chi si batte in duello; poi dirò della pena per le ferite o la morte accaduta in duello; e finalmente dirò dei padrini o testimoni.

« Se colui che si batte in duello fosse certo di dover soffrire anche la pena di un mese di prigionia, dei duelli che accadono, me ne appello a tutti coloro che se ne intendono, non ne accadrebbe nemmeno la metà. Quando la legge è mite si applica facilmente; mentre quando punisce talune colpe con pene più di quello che la pubblica opinione crede dovrebbero essere punite, i giudici che hanno cuore cercano sempre di trovar ragione per non punire; i testimoni, anzi l'universale degli uomini, cercano di eludere la legge. E se colui che provoca fosse più severamente punito di colui che, provocato, sfida, questa legge potrebbe migliorare i costumi, perchè punirebbe il vero reo.

« Per la qual cosa io proporrei che la pena per chi si batte in duello fosse da un mese a sei di prigionia e che venisse molto più severamente punito chi offese che chi disfida per vendicarsi della sofferta ingiuria.

« Citerò ad esempio un fatto statomi narrato. Un onorato ufficiale che aveva versato il suo sangue nell'ultima certamente non ingloriosa guerra nostra (1866) indossava la divisa militare allorquando venne ingiustamente offeso da un borghese. E sapete cosa gli rispose? « Sono armato e non ti sfido ». Egli sapeva che l'arma che cingeva doveva servire solo per difendere la patria e per difendere il Re, e non per servirsene contro un uomo inerme. Secondo la vostra legge, questa legge che l'on. Sen. CHIESI chiama mite, se costui si fosse battuto in duello, sarebbe stato condannato non so a quale multa ed a perdere il suo ufficio civile. Quanti militari, quanti ministri che fortunatamente giovano, e fanno onore all'Italia, con questa legge, se fosse stata prima emanata e messa in atto non potrebbero più giovare e servire la nostra terra natale, l'Italia!

« Dopo aver detto brevemente che pena crederei si dovesse infliggere a coloro che si battono in duello, dirò della pena colla quale credo debba essere punito chi ferisce o uccide in duello. Io credo che debba essere punito come chi uccide o ferisce in rissa o forse a difesa. Il duello non deve esserne ragione di scusa, nè ragione di aggravio di pena; so che l'on. CHIESI vorrebbe fulminare il duello con pene severe. Gli rammento però che mal punisce chi punisce nell'ira; che quando la pena è troppo severa non è messa in atto, discredita il Governo e gli toglie forza. Non è sempre la legge quella che dà norma

alla pubblica opinione. Anzi quando la sanzione morale non dà forza alla sanzione legittima, questa perde di vigore e le sue leggi difficilmente o durevolmente sono messe in atto. In Francia, come tutti sanno, fu emanata una legge che condannava a morte chi si batteva in duello e molti giovani si duellarono solo per far vedere che non temevano quella pena. Un' altra volta fu detto: *quanto a coloro che commettono la viltà di farsi accompagnare da padrini.....* e queste parole bastarono perchè allora cessasse l'uso dei padrini. Il Governo francese allora dichiarò vile chiunque si battesse in duello. Ma queste parole non ebbero effetto. La pubblica opinione non li credeva vili. L'uso di battersi in duello cesserà quando gli uomini crederanno che costituiti in civile comunanza hanno affidato alle leggi il diritto di vendicare le offese che ricevono. Ma sino a che sarà creduto vile chi non vendica col duello talune offese, gli uomini si batteranno anche certi di subire la pena.

112. — « Venendo ai secondi e testimoni, — continua l'on. Gallotti — ardisco affermare che in taluni Stati il duello può chiamarsi un avanzo di barbarie; in altri può essere incipienza di civiltà. In taluni Stati di America, dove quello che si crede offeso o ha in odio un altro, lo sfida; sapete voi come lo sfida? Lo sfida al fucile, non ci possono essere testimoni; allora ognuno dei due nemici cerca di conoscere le amicizie, le aderenze, gli usi del suo nemico per ucciderlo con un colpo di fucile. Ora io domando: se in quelle regioni ci fossero degli uomini che avessero la fortuna per la loro intemerata condotta di poter imporre agli altri la propria opinione; se in quelle regioni cercassero di persuadere i loro conterranei che questo modo di esercitare vendetta per duello è il più disumano di tutti, cercassero almeno di indurli piuttosto a battersi come suole farsi in Europa, cioè col luogo, l'ora e le armi assegnate e dippiù alla presenza di quattro padrini, i quali impedissero qualunque sopruso, che se uno dei due combattenti cade o è ferito, impedissero all'altro di continuare a combattere, questo mutamento nel modo di esercitare vendetta, sarebbe ovvero non sarebbe una prova di incipiente civiltà? E che direi di talune altre contrade dove si esercitano vendette in modo ben più feroce che per mezzo dei duelli? Io credo che l'intervento dei secondi nei duelli giovi invece di nuocere, e quindi non si debba far cosa alcuna per abolirne l'uso. Credo solo che debbano essere puniti se permettono duelli alla pistola con armi di precisione, anche con pistole rigate, ovvero ad una distanza minore di sedici metri.

« Punendo chi si batte in duello colle pene anzidette, considerando la ferita e l'omicidio in duello come fatto in rissa o a difesa, non punendo i testimoni, si renderà l'uso dei duelli più raro e i duelli meno cruenti. Si faccia una legge con questi principii e si potrà essere di modello agli altri paesi. Chi ricordasse tutte le leggi fatte per i duelli dai popoli più inciviliti, tesserebbe la storia degli errori degli uomini: sono state insufficienti o dannose. Ultimamente una signora russa mi diceva che suo fratello era stato gravemente ferito, e la sua ferita era peggiorata perchè in Russia il chirurgo è punito come colui che si batte; in conseguenza i duelli accadono senza chirurgo. Ecco come spesso si nuoce, credendo di giovare. Non dirò altro, o signori, perchè come disse l'autore della scienza della ricchezza, so che un libro, che un discorso è valutato non solo per quello che l'autore ha detto, ma anche per quello che ha taciuto » (*Bravissimo, bene*).

113. — Sen. Pantaleoni. « Constato come tutti siano d'accordo nel desiderare che il duello possa essere soppresso; solo si differisce nei modi e nei mezzi che si trovano più convenienti. A seconda del sistema seguito dall'on. Ministro e dalla Commissione, la sfida (Art. 396) è stata considerata come un reato iniziato e quindi punita. Essi però sanno troppo bene che quando si punisce il conato di delitto, se ne incoraggia il compimento, a meno che non vi sia una riserva, per chi se ne ritrae in tempo. Il Codice germanico, che è l'ultimo e che è forse il più sapiente ch'io conosca su questa materia, ha adottato lo stesso sistema; però si affretta a condonare la pena se gli sfidanti si ritraggono dal procedere più oltre. Per ciò vi è un articolo 204 così concepito: « Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione, come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunziato al duello prima del suo incominciamento ». Io aveva intenzione di proporre questo articolo, come emendamento od aggiunta dopo l'art. 395; ma lo rende impossibile il dettato in che quest'articolo è stato concepito, poichè dicendosi: *ancorchè il duello non sia avvenuto,* viene esclusa la possibilità della proposta. Sottopongo queste osservazioni al Ministro ed alla Commissione, affinchè vedano se non fosse il caso di giovarsene per il miglioramento dell'articolo che da loro stessi emana. Se non aderiscono, non ne faccio una questione ».

114. — Sen. Eula (*Comm. regio*). « Dichiaro che il Governo non può accettare quest'emendamento ».

Ministro di grazia e giustizia (Vigliani). « Osservo, che se l'onorevole Pantaleoni riflettesse che gli atti della sfida e della accettazione non possono essere puniti in nessun sistema quando avviene il duello, poichè in questo caso il fatto del duello assorbe il fatto della sfida e della accettazione, si persuaderebbe che quella figura di reato non può essere ammessa accanto ad una disposizione che punisce il duello se non appunto per il caso in cui il duello non si sia verificato. Se il duello avviene, la legge non si occupa più del fatto della sfida e della accettazione di essa, perchè esso rimane assorbito dal reato più grave, il duello. E invero, il fatto del duello tra chi può avvenire? Tra colui che sfida e quello che è sfidato, ossia l'accettante della sfida.

« Intendo bene il sistema che non fa un reato della sfida e della accettazione e fa solo un reato del duello o almeno del fatto di portarsi sul terreno per combattere; ma non intendo un sistema che faccia della sfida e della accettazione un reato e dichiari ad un tempo che questo reato scompare ogni volta che tra i duellanti sia avvenuto un componimento e non abbia avuto luogo il duello. Se ciò si ammettesse, tanto varrebbe cancellare l'articolo che mai non troverebbe applicazione.

« Questa ragione mi sembra chiara e semplicissima, per cui non mi è possibile accettare la proposta dell'on. Pantaleoni ».

115. — Sen. Pantaleoni. « L'articolo da me letto è proprio copiato dal Codice germanico. Del resto ognuno sa che quando il duello si compie, la pena speciale per la sfida sparisce e si compenetra in quella del compiuto reato. Quello che il Codice germanico contempla è il caso in cui le parti *spontaneamente rinuncino al duello.* In questo caso non iscontano la pena della sfida; e ciò è fatto per incoraggiarli a rinunciare al duello, onde sottrarsi con ciò alla

pena che loro sarebbe inflitta. Ma, dirà il signor Ministro: allora a che caso si applica la legge? Non al caso del compiuto reato, perchè la pena si compenetra con quella maggiore del reato; non al caso della semplice sfida, perchè se questa resta sola, senz'altro, la pena si condona.

« Rispondo: la legge si applica precisamente in tutti quei casi in cui non si sono gli sfidanti ritirati *spontaneamente*. Supponga che uno dei duellanti sia morto; supponga che uno solo siasi ritirato; supponga che solamente per forza maggiore abbia impedito lo scontro al quale non abbiano frattanto i duellanti rinunciato; allora l'autorità pubblica procede ed è per questo caso che rimarrebbe ferma la comminazione della pena.

« Il Ministro comprende troppo bene, che il dichiarare reato la semplice sfida è fatto per autorizzare l'intervento dell'autorità anche in questo stadio del reato ed evitare il duello, e non per ismania di applicare penalità. Conchiudo col dire di aver letto l'articolo del Codice, di non aver fatto proposizione e di rimettermi al Senato ».

Sen. Gallotti. « Dichiaro di appoggiare il preopinante, cioè che debba essere punito solo il duello quando accade e di non volere che fosse punita l'intenzione; perchè spero che quando si punisce solo il duello e non la sfida, più facilmente si accomodino le questioni; quindi vorrei che fosse soppresso quest'articolo ».

116. — Sen. Borsani (*Relatore*). « Osservo che l'art. 1° ha uno scopo che deve essere rilevato dal Senato. Perchè, e di che hanno conteso fra loro nella prima seduta, in cui si parlò del duello, gli on. Senatori Chiesi e Pantaleoni? Fra le altre cose, per questo in particolare, che cioè sosteneva l'on. Chiesi essere necessaria l'affermazione della specialità del reato del duello; ed è questo il pensiero prevalente del progetto. Il fatto del duello dev'essere qualificato reato indipendentemente dagli atti di violenza che ne costituiscono la esecuzione. Quindi non è necessario che i duellanti scendano sul terreno perchè il fatto sia punito; basta la sfida, la conclusione cioè del combattimento, anche la proposta sola del duello. Se invece si ammette che sia nei caratteri del reato che i duellanti scendano sul terreno e vengano all'atto del combattimento, il duello non è più un reato speciale e diventa una forma ed una circostanza attenuante della violenza personale.

« La sanzione penale contro la sfida è l'affermazione della specialità del reato: ed io la reputo necessaria, perchè ciò che turba l'ordine giuridico sociale è l'istituto del duello indipendentemente dalle conseguenze della violenza personale.

« Ecco la ragione per cui mantengo questa disposizione dell'art. 396 del progetto. Ora, se si dovesse punire il fatto della sfida a duello allora solamente che i duellanti vanno sul luogo del combattimento, diceva egregiamente l'onorevole Commissario regio, questa disposizione dell'art. 396, non sarebbe mai applicata; perchè, o si scenderà sul terreno, ed allora non sarà più il caso di occuparsi della sfida a duello; vi sarà un fatto più grave, il principio dell'azione del combattimento, che assorbirà la sfida e cadrà sotto la sanzione dell'art. 397; o non si scenderà sul terreno, ed allora si avrà di fronte l'indulgenza dell'onorevole Pantaleoni. Ad ogni modo dunque la prima sanzione di quest'articolo 396 sarebbe oziosa nel Codice ».

È approvato l'articolo come fu modificato.

CAPITOLO QUINTO
Prosegue la discussione avanti il Senato.

Tornata del 26 aprile 1875.

SOMMARIO: 117. *Discussione sull'art. 397 del progetto* VIGLIANI: *Modificazione della Commissione: Discorso del Senatore* GALLOTTI: **Suo emendamento sulle pene.** — 118. *Il Sen.* PANTALEONI *combatte la pena della sospensione dai pubblici uffici.* — 119. *Il relatore Sen.* BORSANI *si oppone all'emendamento* GALLOTTI *già appoggiato dal Sen.* PANTALEONI. — 120. *È combattuto dal Commissario regio Sen.* EULA. — 121. *Discorso del Sen.* PESCATORE *per un fatto personale.* — 122. *Replica del Sen.* GALLOTTI. — 123. *Replica del Sen.* PANTALEONI - **Si respingono gli emendamenti** GALLOTTI **e** PANTALEONI, *e si approva l'art. 397.* — 124. *Discussione sull'art. 398 dello schema* VIGLIANI; *Discorso del Sen.* PANTALEONI: *propone una diminuzione di pena* — 125. *Risponde il Sen.* EULA, *Commissario regio.* — 126. *Il Sen.* SINEO *parla contro l'emendamento* PANTALEONI. — 127. *Si approvano gli articoli 398 e 399 del progetto* VIGLIANI.

117. — Nella tornata del 26 aprile 1875 cominciò la discussione sull'articolo 397 dello schema VIGLIANI *(N. 100)* così modificato dalla Commissione.

« Lo sfidante e lo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento « e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono « puniti colla detenzione estensibile a tre mesi, con multa fino a quattromila « lire e con la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni ».

Sen. GALLOTTI. « Mi pare giustissimo che il duello sia punito; ma vorrei primieramente che la pena fosse proporzionata alla colpa, e quindi il giudice potesse sentenziare senza rimarco. Perciò propongo che la pena della detenzione sia estensibile sino a sei mesi; che fosse annullata la punizione delle 4000 lire e la sospensione dai pubblici uffici sino a cinque anni. La multa di 4000, di 3000 o di 5000 lire, sente di aristocrazia, di ricchezza. Questa multa per taluni è dannosissima, per altri di pochissima importanza. Rammentiamoci che quando in Grecia non sò qual pena pecuniaria era minacciata a chi dava schiaffi, un uomo ricco prese a diletto il percorrere le vie dispensandone a suo talento.

« La pena della sospensione dai pubblici uffici è di una severità straordinaria. Vorrei che si pensasse che Ministri, Ufficiali e molti uomini che molto giovarono e giovano alla patria, non lo avrebbero potuto per cinque anni, se questa legge fosse stata messa in vigore molti anni innanzi. Vorrei che la punizione fosse estesa fino a sei mesi, perchè il provocatore potesse essere più severamente punito del provocato, ma senza eccedere i limiti del giusto. Propongo nei termini seguenti una nuova redazione dell'articolo:

Lo sfidante e lo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento, ancora che non segua alcuna lesione personale, sono puniti con la detenzione estendibile a sei mesi.

« La sola pena della detenzione vorrei estendibile sino a sei mesi, acciocchè il provocatore potesse essere severamente punito, ma non punito con pena che ecceda la colpa; e perciò insisto nella proposta da me fatta ».

118. — Sen. Pantaleoni. « Combatto la pena della sospensione dai pubblici uffici. Ognuno sa cosa valesse un giorno il *civis romanus sum*. In quei tempi, che furono i più gloriosi per questa terra, fu questa la più grande gloria per i nostri padri, e la più grande forse che sia stata tramandata all'Italia. La libertà del cittadino era diritto così santo a Roma, che si sacrava alla nemesi generale qualunque magistrato avesse osato infrangerlo, e fosse pure il dittatore, il quale, scaduto dall'ufficio, doveva risponderne alla legge; e questo diritto non poteva essere sospeso da qualsiasi autorità, e si trova persino che quando Cicerone, nelle strette della cospirazione di Catilina, ne trascurò per i complici di quella il rispetto, ne scontò la pena coll'esilio; e questo stesso esilio lasciava intatta la pienezza dei diritti del *civis romanus*. Risuonano ancora al mio orecchio gli applausi immensi e fragorosi che echeggiarono nell'aula del Parlamento inglese, quando Palmerston proclamava solennemente ch'egli null'altro augurava pel cittadino del suo paese se non che dapertutto potesse come l'antico romano gridare: *civis romanus sum*. Da ciò si vede se l'interdizione dai pubblici uffici, la sospensione in minor grado, siano pene immensamente gravi; e se non sarebbe in colpa il legislatore che ne facesse troppo leggermente gettito. Io credo la interdizione dai pubblici uffici pena ancor più grave per la sola persona del cittadino della confisca dei beni, ormai sparita da ogni Codice civile, poichè toglie al cittadino tutto ciò che ha di più prezioso, come cittadino, al mondo, ed anche l'onore. Pregherei il Senato a voler rileggere l'articolo 21 e vedere quanto grave sia questa pena e quindi quanto si debba andare a rilento nella applicazione di essa. Un uomo ha reso immensi servizî al paese; un militare, coperto di ferite, ha pensione, onori, dignità, e tutto sparisce dinnanzi ad un delitto che lo infami; e questo sta bene. Ma nel caso del duello, tutte queste virtù, tutti questi servizî sparirebbero, si eclisserebbero dinanzi all'errore di avere ceduto ad una idea esagerata, ad un sentimento troppo delicato, e sinanco colpevole, dell'onore.

« Nell'art. 397 si è proclamata la penalità della sospensione dai pubblici uffici sino a cinque anni quando non sia occorsa alcuna lesione corporale, e quindi quando non si tratta neppure di reato compiuto ma solo mancato. Sembrami dunque che la pena sia certamente eccessiva e che, come tutte le pene eccessive, non corrisponda troppo bene nè all'idea del reato, nè allo scopo che la legge si propone.

« Dichiaro di non comprendere la dottrina, secondo cui nel duello vi sono due delitti, cioè un delitto di lesione al rispetto che si deve alla società, alla dottrina della collettività, ed il delitto dell'offesa personale. Io non comprendo come un uomo, che scenda colla spada a vendicare un'ingiuria, differisca da quello il quale, sia in una rissa, sia per vendicare un'offesa, si serva del coltello, del veleno, del bastone o delle pugna; e come non si è contemplata questa dottrina per questi ultimi delitti, non comprendo bene come si debba calcolare solo pel primo caso, ossia in quello del duello. Anzi l'offesa e l'ingiuria ricevuta è stata considerata dal Codice in quei casi come un titolo ad una di-

minuzione di pena, come una circostanza attenuante del commesso reato quando si tratti di punire lesioni personali inflitte col coltello od altr'arme, mentre pel duello questa circostanza formerebbe per sè sola un reato. Ma io non voglio lottare con tanti scienziati e domanderò solo se possa realmente credersi che la pena della sospensione dai pubblici uffici, risponda a questo errore del duellante, il quale sia sceso sul terreno precisamente colla idea di offendere la società, ed impugnarne i diritti. Io ritengo che invece vi sia sceso per un esagerato principio dell'onore, od anche per una colpevole esagerazione del principio di onore, ma certo non si è molto preoccupato nè delle sottili teorie criminali, nè della importanza dei diritti della collettività, o di quelli invece della individualità. È giusto applicare codesta pena ad un uomo che si è presentato ad un duello, reato al quale non lo induce certo alcuna bassa idea, nè vi si attacca il concetto di infamia, ma vi si applica anzi un concetto d'onore?

« Ma si dirà, e questa è stata l'idea dell'on. MAURI, trattarsi di chi sente male il punto d'onore; doversi quindi applicare una pena che colpisca nell'onore, e questo sarà il migliore preservativo per impedire la perpetuazione del duello. Io comprendo il raziocinio e la forza che se ne può trarre; ma badisi che qui si spingono troppo oltre le pretese; e si verificherà pur troppo quello che il Sen. GALLOTTI faceva osservare: finchè in Francia nella legge si chiamarono *codardi* i padrini, non si trovò più un padrino per il duello; ma quando si volle dalla legge chiamare *codardi* i duellanti, questi scesero egualmente al duello, e il duello seguitò ad essere in uso, perchè evidentemente la disposizione di legge non corrispondeva al fatto, nè alla verità delle cose. In questo caso corrisponde veramente al fatto, che una pena la quale nel Codice non si applica che ai crimini e non si associa che alle pene criminali per delitti infamanti, sia pure una pena che possa applicarsi ad un delitto certamente non infamante?

« L'opinione pubblica terrà dietro in questo ordine di idee? Se l'opinione pubblica riguardasse come infamante il duello, già il duello non esisterebbe più; e sventuratamente il duello esiste perchè vi è ancora quest'opinione, questo pregiudizio nella società ch'esso restauri in parecchie circostanze l'onore alle persone, che sia un mezzo di riparazione all'onore stesso, altrimenti certo non vi sarebbe un solo individuo che scendesse sul campo del duello. L'opinione dunque, posso dire e credo con tutta coscienza che non troverò contraddittori in quest'aula, l'opinione pubblica non riguarda certamente il duello come un atto che leda l'onore; direi quasi che il legislatore e l'on. Commissione professino la stessa opinione. Infatti quando si vede tutta l'industria, tutta l'abilità che si è messa nel titolo del duello e nella applicazione di una pena ad esso per evitare l'intervento dei giurati, si comprende perfettamente che anch'essi partecipano a questa idea. Io non ho alcuna tenerezza per questa istituzione, anzi li manderei tutti a casa senza dar loro mai l'incarico di venire ad occuparsi di giudizio, ma confesso che se vi ha un titolo solo al mondo in cui il giurato è da preferirsi al Tribunale è precisamente quando si tratta di questioni d'onore. Quando si tratta di applicazione di penalità che possono ledere l'onore, di reati relativi all'opinione pubblica, è il solo caso che il giudizio per giurati possa corrispondere al sentimento del pubblico e che dovrebbe preferirsi. Perchè infine l'onore non è sempre la virtù, non è sempre la ragione; perchè se fosse la ragione, se fosse la virtù, l'idea d'onore non sarebbe attaccata al duello ed a tanti altri

atti che la società considera come onorevoli, mentre la ragione non li ritiene sempre per molto plausibili. Devesi adunque aver riguardo all'opinione pubblica quando si vuole applicare pene lesive dell'onore dei cittadini o ritenute tali: devesi aver ricorso al verdetto del giurato quando si tratta dell'applicazione di questa pena. Ora osservo che in questi articoli 397 e 398 e successivi, resta esclusa l'azione dei giurati, e si attribuisce il giudizio al Tribunale, che forse è il meno capace di applicare tale penalità. Nè si creda che queste siano sottigliezze. Se si applica una pena che attacchi l'onore, e che non sia favorita dall'opinione pubblica, si otterrà un risultato precisamente opposto a quello che ci si propone. Ricordo che la croce era il simbolo dell'infamia perchè si attribuiva allo schiavo la penalità della croce; ed una volta che la schiavitù fu stimmatizzata dalla pubblica opinione e fu la croce riconosciuta ingiusta, inumana ed indegna, scomparve, con l'abolizione della schiavitù, l'infamia che a quella pena si attaccava, ed è la croce divenuta il simbolo dell'onore dal giorno che all'Uomo, che fu detto il **Giusto** per eccellenza, la legge applicò quella pena.

« Studiando la questione dal lato pratico, osservo che la prima condizione dell'articolo dell'interdizione dai pubblici uffici è la sospensione dall'esercizio elettorale, da ogni altro diritto politico e dalle qualità di *membro* del Parlamento e della Giurìa. Quanto alla sospensione dalla qualità di giurati, molti ne sarebbero soddisfatti. La cosa è però più seria e più grave quanto alla sospensione dei diritti di Deputato al Parlamento. L'interdizione dai pubblici uffici è contemplata nello Statuto, ed è preveduto quindi il caso che un membro del Parlamento, colpito dall'interdizione o da altra causa, cessi dal suo mandato. L'art. 44 dello Statuto dice: *Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che lo aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.* Se si *sospende* un Deputato dall'esercizio dei suoi diritti, non si potrà applicare codesto articolo 44, nè quindi convocare il Collegio, perchè il caso della *sospensione* non è compreso dallo Statuto, il quale comprende solo il caso della *interdizione* dai pubblici uffici. Vuolsi che questo membro del Parlamento sia tolto fuori dell'aula, come la pecora segnata dal campo ebraico, finchè non sia risanato, e che debba cessare per un mese, per due, per un anno dal diritto di votare le leggi, oppure lo si dichiarerà compreso nell'art. 44? Ma allora non si corrisponde più alla verità delle cose, nè alle parole della legge. È questa una difficoltà pratica che sottopongo. So bene che l'abilità dei legali cercherà di trovarne la soluzione, ma pare che l'obbiezione sia importante, e convenga tenerne molto conto.

« Ma vi ha in pratica qualche cosa di più difficile e più grave. Il Deputato sospeso si presenterà nuovamente al Collegio elettorale come candidato, e non pongo dubbio che su cento casi che si verificassero, novantanove sarebbero rieletti; e perchè?..... Perchè la pubblica opinione non approva la penalità Che cosa si farebbe in tali circostanze? Qualcuno in risposta potrebbe domandare: che cosa si farebbe se un galeotto fosse mandato in Parlamento? Ma quest'ultima ipotesi è impossibile, poichè in questo caso tutti i membri del Parlamento, senza differenza di partito, si solleverebbero in massa per opporsi, come avvenne in Inghilterra quando fu mandato da Tipperay un uomo che era stato colpito dalla legge criminale del suo paese. Ma non è ciò vero nella questione di cui si tratta. Quì l'opinione pubblica non riguarda infame la perpetrazione del duello, e quando

gli avrete applicata una pena infamante, vi rimanderanno probabilmente il colpito come una protesta contro la vostra legge, e potrebbe essere che nelle elezioni generali ne mandassero molti.

« Esposto il pericolo, so bene quello che si deve fare. La legge deve mai sempre trionfare. *Pereat mundus et fiat justitia.* Ma ciò facendo si farebbe nel caso giustizia? Ciò che si chiede si è che la legge sia accettata per universale sentimento di giustizia e che l'opinione pubblica la consideri per tale. Gli è per ciò che il legislatore che fa la legge deve ognora considerare e considerar bene, prima di lanciarsi in queste avventure, se veramente la giustizia, se l'opinione pubblica di ciò che è giusto ed onesto lo conforta od almeno lo appoggia in quella disposizione, poichè in fin dei conti sono le istituzioni e le libertà che fanno le spese di queste lotte.

« Noi ci siamo finora distinti in tutta Europa per la temperanza, per la grande moderazione e per il senno che ha sempre accompagnato tutto quello che è stato fatto finora in Italia, tutte le rivoluzioni, tutte le leggi nostre. L'on. Guardasigilli è stato lui stesso un modello per la grande temperanza, pel senno e per la moderazione che pose in tutte le sue disposizioni; ed io lo scongiuro a non volersi allontanare dalla sua via adottando una misura ingiusta, illogica, eccessiva. Io so che anche in questo non differisco poi tanto nè dalla Commissione, nè dall'on. Ministro, i quali convengono almeno che questa pena debba essere riservata ai soli casi di provocazione ed al solo provocatore. Vi confesso però che nel modo in cui fu formulato l'articolo, ciò non apparisce neppure; ed è per questo che io domanderei che si togliesse da esso la sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni, e che la questione fosse riservata interamente per l'art. 400 ove si parla di provocatore e di provocato ».

Il PRESIDENTE dà lettura dell'emendamento dell'on. GALLOTTI (pag. 157).

119. — Sen. BORSANI (*Relatore*). « Osservo che l'emendamento dell'onorevole GALLOTTI, appoggiato caldamente dall'on. PANTALEONI, si risolve nell'esclusione, nella soppressione della sospensione dai pubblici uffici. L'on. GALLOTTI vorrebbe togliere anche la pena della multa che riguarda come aristocratica ed inefficace per tutti quelli i quali, non è dubbio, che in materia di duello costituiscono il numero dei più, e sono i facoltosi o coloro almeno che hanno i mezzi di far fronte al pagamento delle lire 4000 a cui può ascendere la multa senza rovinare sè e la famiglia; mentre sarebbe una vera sciagura se cadesse sopra un duellante ristretto di mezzi, che, vivendo della propria industria, non può avere cumulati risparmî sufficienti per far fronte a imprevedute calamità.

« Io credo che questo ragionamento sia uno di quelli che provano troppo, perchè la stessa argomentazione si può fare non solamente a proposito del duello, ma per tutti i reati a cui la legge applica la multa. Qualunque sia infatti il reato, si può fare l'ipotesi che la multa sia applicata ad un ricco, o che sia applicata ad un povero padre di famiglia che vive della sola sua industria e che non ha modo di farvi fronte; e sempre si vedrà che la multa riesce gravissima per quest'ultimo ed insufficiente e senza effetto per riguardo alla persona agiata.

« Quanto alla sospensione dai pubblici uffici, confesso che troverei molto fondata l'opposizione se non si fosse provveduto col restringerla al solo duellante che sia provocatore. In un reato come il duello, la sospensione dai pubblici

uffici per quello che fu provocato sarebbe una enormezza: ma il provocatore, colui cioè che con modi incivili (perchè senza modi incivili non si viene a questi estremi) dà causa al duello, merita di essere attaccato qualche po' nel morale, nel sentimento dell'onore, nel sentimento del decoro personale, e a questo effetto la sospensione dai pubblici uffici riesce molto opportuna.

« L'on. Pantaleoni sembra dubitare che sia abbastanza chiarito che la pena deve essere circoscritta, nella sua applicazione, al solo provocatore; ma pare che se egli voglia leggere attentamente l'emendamento proposto all'art. 400, non potrà avere alcun dubbio. L'art. 397 si riferisce allo sfidante ed allo sfidato che si presentano sul luogo del combattimento e stabilisce la pena normale; ma l'art. 400 è sollecito di soggiungere: « Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado ». Come ben vede l'on. Pantaleoni, quì non è fatta più menzione della sospensione dai pubblici uffici; non è dubbio adunque che per il duellante che sia stato provocato, la pena della sospensione dai pubblici uffici non trova applicazione.

« Se non che l'on. Pantaleoni è entrato in un campo più largo di apprezziazioni, tornando a ciò ch'egli aveva già esposto bellamente e largamente nella discussione generale. Egli non sa vedere come il duello sia un reato che abbia un doppio carattere, che rechi cioè un'offesa alla società e un'offesa ai privati cittadini. Per provarlo con alquanto più di evidenza, egli fa un paragone tra il duello e la rissa, ma sembra che, per poco si voglia por mente a quest'argomentazione, si vede che il paragone non regge. La rissa è un fatto improvviso, un fatto in cui la passione ha più parte della ragione; il duello, al contrario, è un fatto meditato, un fatto preordinato con maturo consiglio, è poi un fatto regolato dalle consuetudini per modo che quasi lo si eleva sino al grado di un istituto. In questo modo si comprende la maggiore gravità del fatto e la maggiore responsabilità dello sfidatore e la diversità che corre tra il medesimo ed il corrissante; il quale, il più delle volte, in un momento d'improvvisa concitazione, ha insultato, aggredito, ferito, senza sapere quasi quello che si facesse, acciecato com'era dalla passione e dall'ira. Il duellante ha potuto provocare in un momento d'impeto, ma, prima di venire sul terreno, ha avuto campo di meditare, di chiedere o di offrire una onorevole riparazione, di frenare infine l'impeto della passione e venire ad un componimento. La qual cosa è sempre facile di ottenere qualora si voglia temperare il sentimento dell'orgoglio ed ascoltare la voce della ragione. La insistenza nel passo falso della provocazione è la ragione che giustifica la pena che si vuole applicare della sospensione dai pubblici uffici.

« L'onorevole Pantaleoni è andato più in là; cioè considerando l'indole di questa pena ha voluto prendere a considerarla nei diversi effetti che produce sulle diverse classi delle persone: ed ha trovato che sarebbe un fatto molto grave la sospensione dai pubblici uffici quando dovesse cadere sopra un membro del Parlamento. Rispondo anche su questo particolare che l'argomento in questo caso prova troppo: i membri del Parlamento si possono trovare, non solamente per il duello, ma per molti altri fatti esposti a subire la sospensione dai pubblici uffici; si dovrebbe adunque fare un'eccezione in favore di tutti i membri del Parlamento, perchè non abbiano mai ad incontrare la incapacità dell'esercizio dei pubblici uffici, e più specialmente del loro mandato politico, che questo privilegio non

è compatibile colle idee del giorno. Or dunque se i membri del Parlamento si possono trovare esposti alla sospensione dei pubblici uffici per un altro reato qualunque, non si vede inconveniente che vi siano soggetti auche pel reato di duello.

« D'altra parte non dubiti l'on. Pantaleoni che il deputato, incappando in questa dispiacevole contingenza, subito troverebbe lo scudo dietro al quale andarsi a riparare, e sarebbe il Parlamento stesso, il quale ritarderebbe il giudizio non accordando addirittura l'autorizzazione a procedere contro il duellante, perchè probabilmente non vedrebbe nel fatto tanta gravità per cui si avesse a sospendere la cooperazione del Deputato ai lavori del Parlamento per metterlo in balìa della giustizia. Il Parlamento saviamente avviserebbe che in questo caso si dovesse soprassedere ad accordare il permesso di procedere giudizialmente fin quando fosse al suo fine la sessione, o forse anco non lo accorderebbe, lasciando che, terminata la legislatura, il Deputato rimanesse spoglio del suo carattere e più non fosse protetto dalla garanzia politica contro l'azione della giustizia.

« Per tutte queste ragioni io credo che non sia il caso di fare cambiamenti, ma invece si debbano mantenere tutte le disposizioni dell'art. 397 come si trovano scritte nel progetto ministeriale e negli emendamenti proposti di concerto colla Commissione ».

120. — Sen. Eula *(Comm. regio)*. « Sono stato prevenuto dall'on. Relatore nella maggior parte delle osservazioni che intendeva rassegnare al Senato, quindi poco mi rimane da aggiungere.

« L'on. Gallotti si è lagnato che l'art. 397 punisce colla multa e colla sospensione dai pubblici uffici lo sfidante e lo sfidato i quali si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi. Egli dice che basta la pena della detenzione di cui ammetterebbe però l'estensione fino a sei mesi. Su questo ultimo punto osservo che, se ben ricordo, lo stesso preopinante, allorchè nell'ultima tornata parlò in genere del reato di duello, disse che la pena corporale non dovrebbe mai eccedere i mesi sei. Ora, non so capire come avvenga che pel semplice far uso delle armi, senza che siano avvenute lesioni di sorta, proponga la pena della detenzione estesa sino alla mentovata durata. Converrebbe dire che voglia infliggere sempre una pena identica sia quando il reato fu incruento, sia quando abbia cagionato ferite od anche omicidio. Se tale non è il suo intendimento, in allora pel reato previsto dall'art. 397, dovrebbe contentarsi della durata di tre mesi indicata nel progetto, seppure non sarebbe il caso di ridurla anche a meno per serbare una giusta proporzione tra questo e gli articoli successivi.

« Per quanto riguarda la multa, l'on. Gallotti ha osservato che non crede conveniente di applicare per questo reato una pena che disse aristocratica, che non è eguale per tutti e che sarà gravissima per quelli i quali non si trovino in agiata condizione, trattandosi dell'elevata cifra di lire quattromila.

« Rispondo anzitutto che la questione è già stata pregiudicata colla votazione dell'articolo 396 con cui è inflitta la pena pecuniaria sino a lire mille per la semplice sfida; per ciò la massima da lui sostenuta in senso contrario alla applicazione della multa, per questa specie di reati, venne già implicitamente respinta. Avverto poi che la somma di lire quattromila è il massimo della pena applicabile la quale può essere ristretta anche a sole lire 201 e che viene quindi lasciata ai giudici molta latitudine in guisa da poter tenere esatto conto della varia

gravità dei casi, siccome pure della precedente condotta dei duellanti, e se si vuole anche, della loro condizione finanziaria. D'altronde, l'argomento fondato su che la pena pecuniaria non sia eguale per tutti, argomento che fu già altra volta invocato dall'on. PESCATORE, allorchè si trattava di stabilire le regole generali per l'applicazione della medesima, prova troppo, imperocchè, se reggesse, converrebbe toglierla affatto dal Codice, anzichè limitarne l'esclusione al solo reato di duello.

« Ben lungi poi dal convenire nell'opinione dell'on. GALLOTTI, sono convinto che se havvi un reato per cui si debba ravvisare opportuna la pena della multa gli è quello di cui ora si discute, perchè le persone che se ne rendono colpevoli sono ordinariamente di condizione civile ed agiata. Che cosa direbbe il paese quando vedesse che per gli altri delitti comuni, i quali si commettono il più sovente dalle classi inferiori e sprovviste di mezzi di fortuna, si applica, con mano talvolta assai larga, la detta pena, senza preoccuparsi della loro possibilità di pagare, e poi quando si tratta di un reato che si commette quasi sempre da individui a cui tali mezzi non mancano, sono nati di questi scrupoli e ci si è astenuti dal colpirli nella borsa? Dirà che si sono usati due pesi e due misure, che la legge non è eguale per tutti e non avrà torto. Prego pertanto il Senato di voler mantenere anche in questo articolo e nei successivi la mentovata pena, la quale è più di ogni altra efficace e corrispondente alla natura del reato.

« Per quanto riguarda la sospensione dai pubblici uffici, osservo avere già l'on. Relatore avvertito che questa pena, secondo gli emendamenti introdotti dalla Commissione d'accordo col Governo a questo capo, non si applica che contro il provocatore al duello. E quando si dice *provocatore*, non si intende altrimenti accennare allo sfidante, il quale bene spesso è il provocato. Provoca a duello chi ha dato luogo alla causa prima del reato, senza distinguere se abbia inoltre sfidato, ovvero accettata la sfida intimatagli dall'avversario. Che la pena della sospensione dai pubblici uffici non si applichi contro chi risulti essere stato provocato, lo si è detto nell'art. 400, il quale dispone essere il medesimo punibile colle pene della detenzione e della multa, stabilite nei tre precedenti articoli, diminuite di un grado, la quale diminuzione si estende a due gradi, quando il provocato non ha sfidato a duello; siccome però sembrò a taluno che pel modo con cui venne formulato il detto articolo, possa nascere dubbio sul punto se si debba a queste pene anche aggiungere la sospensione, che cioè, l'essersi taciuto di questa, induca a credere non già che non debba essere applicata, ma che si applichi senza diminuzione di gradi, così per togliere ogni equivoco, propongo di fare allo stesso articolo 400 la seguente aggiunta:

Contro chi è stato provocato a duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici.

« Venendo con questa aggiunta indubbiamente richiesta l'applicazione della sospensione dai pubblici uffici al solo provocatore, cioè a quel tristo il quale fu la causa vera del reato, che dopo avere offeso altrui, ha amato meglio battersi, ferire e fors'anco uccidere l'offeso, anzichè fare ammenda della propria colpa, sembrami che nessuno di quanti vogliono efficacemente prevenire il male e far cessare questa usanza barbara ed indegna di una nazione civile, ravviserà eccessiva la detta pena. Trattasi di un reato che si commette per un così detto punto d'onore; quindi la pena più propria ed adatta che si possa applicare è

quella che colpisce il duellante precisamente là dove ha mancato; la sospensione dai pubblici uffici diventa in questo caso la pena del *taglione*. Uno stolto pregiudizio ha trattenuto il colpevole dal far le scuse delle offese recate allo avversario, egli ha creduto che facendolo avrebbe fatto torto al suo onore; lo si renda incapace di esercitare per un tempo più o meno lungo gli uffici, a cui può essere ammesso l'ultimo dei cittadini, lo si privi dei diritti che sono il comune patrimonio degli uomini liberi e la pena sarà efficacissima. Allorchè si saprà che la stolta tema di compromettere il proprio onore, facendo ciò da cui un uomo onesto che abbia offeso, non deve mai rifuggire, condurrà il duellante provocatore alla perdita temporaria di ciò che v'è di più onorevole e caro per un cittadino; oh! lo si creda, si andrà assai a rilento nel commettere il reato.

« Si è parlato, nel corso di questa discussione, dei duelli commessi da alti funzionari dello Stato e da membri del Parlamento e si volle citare questo fatto deplorabile a fine di persuadere il Senato che non si debbano infliggere pene troppo gravi e meno ancora quella della sospensione dai pubblici uffici. Mi sembra che esso invece dimostri il contrario, la necessità cioè di stabilire pene di tal natura che impediscano il rinnovarsi di un tanto scandalo. Certo per costoro la pena della sospensione dai pubblici uffici riuscirà molto grave e sensibile, ma sarà ad un tempo giusta e proporzionata al delitto che, commesso dai medesimi, ha senza dubbio carattere di maggiore gravità; e le nostre popolazioni, al cui senso morale non può non recare offesa il tristo esempio da essi dato, plaudiranno alla legge che li colpisce privandoli della carica o del mandato ond'erano onorati.

« Quanto alla domanda mossa dall'on. PANTALEONI che cosa avverrebbe se fosse colpito un deputato al Parlamento, se cioè si debba dichiarare vacante il Collegio, sebbene trattisi soltanto di incapacità temporaria, ovvero se durerà il Collegio per tutta la durata della medesima senza rappresentante; e che si farà se gli elettori lo rimanderanno al Parlamento chiamando questo uno sfregio alla legge, cui è bene evitare; osservo non essere difficile la risposta. Prima di tutto prego l'interpellante di avvertire che se queste fossero difficoltà serie dovrebbero indurre il Senato a disporre nel Codice, che la pena della sospensione non debba mai essere applicata contro i Deputati per nessun reato, a stabilire cioè uno strano privilegio che essi sarebbero i primi a respingere. Questa pena poi rendendo il condannato incapace al suo ufficio, si dovrà senza dubbio procedere alla sua surrogazione. Se gli elettori lo rieleggeranno, peggio per loro; la nomina sarà annullata e dovranno riunirsi un'altra volta, siccome avverrebbe se fosse loro piaciuto di eleggere un condannato per reato politico o comune, come è avvenuto in tempo non lontano, non certo in Italia, ma in altre regioni d'Europa. In questi casi la rielezione recherà offesa e sfregio, non alla legge, ma agli elettori medesimi.

« Lo stesso Senatore ha pur fatto cenno che l'opinione pubblica non è avversa ai duellanti. Ma come si può conciliare questa asserzione coll'unanime sentimento di riprovazione onde si vede da tutti indistintamente accolto il duello e coll'universale desiderio che si provveda per la guarigione di questa piaga dolorosa? Se il fatto è da tutti riprovato, come è possibile ammettere che il pubblico guardi con occhio benigno i colpevoli? Finchè si limiterà a dire che il duellante non è segnato con nota disonorante, come il ladro ed il truffatore, sarò facilmente di questo avviso: se aggiungerà che il provocato il più delle

volte, se non assolto, è però compatito dalla pubblica opinione, lo ammetterò eziandio di buon grado. Ma che colui il quale espone a grave cimento la vita propria e l'altrui per futili pretesti, o peggio ancora in dipendenza di atti di offesa e di provocazione da lui medesimo commessi, abbia a sè favorevole l'opinione dei suoi concittadini e non siano questi per riconoscere giusta e salutare la legge che lo punisce, io lo nego recisamente.

« Spero che anche questi articoli del progetto riceveranno la approvazione del Senato ».

121. — Il Sen. Pescatore prende la parola per un fatto personale; perchè cioè il Regio Commissario ha rammentato la proposizione da esso oratore sostenuta in Senato, nella discussione della prima parte del Codice penale. « Desidero stabilire — egli dice — i termini della mia proposizione, tanto più che questa ha per sè l'avvenire, quando il sentimento di giustizia sia un po' più progredito di quello che lo sia presentemente. Non fu adottata perchè era una novità ed io stesso ammisi allora che le proposizioni nuove difficilmente possono d'un tratto essere tradotte in legge; bisogna che prima entrino nella coscienza pubblica. Ma se quella proposta fosse stata adottata non si avrebbe ora la proposta dell'on. Gallotti, nè la risposta non molto concludente dell'on. Relatore. Quale era la proposizione? Era questa: che la multa così ristretta fra due limiti poco distanti, è una pena disugualissima, perchè la medesima somma, o somma poco diversa, inflitta per un dato delitto, produce effetti diversissimi, secondo le varie facoltà e gli averi del delinquente.

« Quello che dice nel caso attuale l'on. Gallotti, il quale si spaventa vedendo comminata la multa sino a lire 4000 contro i duellanti, io lo aveva preveduto per la universalità dei reati, nella discussione della parte generale del Codice penale ed aveva indicato un mezzo, secondo me, pratico e adattatissimo per graduare le multe, in modo che corrispondessero sempre all'entità della fortuna del delinquente.

« L'on. Borsani ha detto con molta verità e con molta ingenuità: l'argomento dell'on. Gallotti prova troppo, perchè prova che la pena della multa applicata senza relazione agli averi del delinquente, è ingiusta non solamente in questo caso, ma in tutte le altre applicazioni a qual si sia delitto, che il delitto è sempre uno, e il delinquente può essere ricco e può essere povero.

« Queste spiegazioni valgano a far vedere che quando si disse dal signor Commissario regio che la proposizione dell'onor. Gallotti era simile all'altra ch'io aveva fatta, può essere questo ricordo esatto sotto un certo rapporto, ma non è esatto sotto un altro aspetto. Del resto non poteva permettere che la mia proposizione fosse messa così a fascio con un'altra, che può essere combattuta per altre ragioni, quando sono fermamente convinto che essa, la quale presentemente forse non poteva essere adottata, è una proposizione di alta giustizia che ha per sè l'avvenire ».

122. — Sen. Gallotti. « L'on. Relatore ha detto che chi prova troppo prova niente. Io ardisco rispondere che chi risponde ad un argomento dicendo solo, chi prova troppo, prova niente, non dà, secondo me, una risposta molto rigorosa. L'on. Commissario regio mi ha accusato di avere io voluto prendere la difesa

dei ricchi, degli aristocratici, quando ho parlato contro la multa. Questo pensiero non mi è neppure passato per la mente. Forse mi sono malamente espresso. Io voleva difendere la causa di chi possiede poco, di coloro pei quali anche mille franchi sono una grave spesa. Coloro che più mi si pararono alla mente erano gli ufficiali che vivono di piccolo soldo. Colla vostra multa li rovinate. E se vi aggiungete l'interdizione dagli uffici pubblici condannate uomini onestissimi a vera povertà. E perchè? Perchè un pregiudizio, un errore generale ha avuto per loro maggior forza che la legge; perchè hanno temuto il disprezzo dei loro amici. Potete condannare questo disprezzo con qualunque pena. Non farete mutare alle pene la pubblica opinione anche erronea; la mutano solo gli uomini quando si avveggono di avere errato.

« Quanto alla interdizione dagli uffici pubblici, lascio interamente trattare questo argomento dall'eloquente preopinante, e se avessi saputo che egli avrebbe parlato di tale questione, io non l'avrei trattata.

« L'offesa si giudica diversamente secondo l'opinione, secondo la sensibilità di coloro che si credone offesi. La maggior ragione che si adduce a difesa di questo articolo è che il punito severamente è il solo provocatore. Ma è facile il conoscere se vi è stata vera *provocazione*, vera offesa? L'uomo geloso crede un'offesa uno sguardo, una parola detta alla sua donna; molti altri non se ne offendono. Per taluni è offesa una parola impertinente, una maldicenza, un urtone; altri non se ne offende. Come potrà un giudice sempre facilmente decidere se vi è stata vera provocazione, e chi può dirsi il vero provocatore? E voi intanto lo volete sempre punire colla prigionìa, colla multa e colla interdizione dai pubblici uffici.

« Il signor Commissario regio dice che la detenzione estendibile fino a sei mesi è una pena troppo severa. Io credo che sia troppo severa la sua, che a tre mesi di prigionia aggiunge la multa e la interdizione dai pubblici uffici. Io volevo la sola detenzione, ma estendibile a sei mesi, perchè così il giudice potesse ben misurare la provocazione, ed infliggervi la pena. E così proponendo sperava rendere più miti, più indulgenti gli animi e del Governo e della Commissione. Pare che non sono riuscito. Io credo (le opinioni sono libere come l'aria) io credo che potremmo fare una legge che fosse modello agli altri paesi. Il mondo incivilito diventa una sola famiglia e quello che fa un paese, spesso, se è ben fatto, è imitato da altri; quindi io voleva che potessimo fare una legge che rendesse più raro il duello, e meno cruento.

« Per fare la prima cosa, io voleva una pena unica che potesse essere mite, ma che si potesse estendere. Ecco perchè insisto nella mia proposta che potrà essere accettata o ricusata; ma io avrò così adempiuto ai doveri della mia coscienza ».

123. — Sen. PANTALEONI. « L'on. Relatore ha replicato, certo con tutta ragione, sopra un punto che non era quello però che io aveva sviluppato. Egli ha detto parlando del caso di rissa: nella rissa vi è l'ira e vi sono circostanze che non si possono applicare all'abuso premeditato del duello: ma quando io parlai delle mancanze di sommissione all'autorità della società non ho citato solo quel caso, ma tutti gli altri di lesione personale che sono il frutto di vendetta e compiuti con premeditazione, ma sempre per conseguenza di offese

ricevute. Allora la legge accenna alle offese ricevute come una delle circostanze attenuanti della penalità del reato. Ora, se si adottasse la teoria che si è sviluppata sulla dottrina del duello, dovrebbero essere le offese una circostanza aggravante, giacchè il feritore il quale si è portato a questo estremo in conseguenza di un'offesa avrebbe anch'esso mancato al rispetto che si deve all'autorità sociale. Ma non è di questo che io mi preoccupo, nè in questo insisterò come non vi aveva insistito prima. Io aveva solo accennato quel caso perchè mi pareva non fosse troppo d'accordo colla curiosa dottrina che si voleva stabilire per considerare il duello come il risultato non di un solo, ma di due reati. Ma poichè si tratta di dottrina criminale cedo volentieri il campo, perchè mi ritengo troppo inferiore sotto tutti i rapporti per poterne discutere.

« Vengo piuttosto a parlare della questione della interdizione e della sospensione dai pubblici uffici che è l'interessante e sulla quale mi sono fermato e costituisce l'emendamento da me proposto.

« Dopo la dichiarazione esplicita del Relatore e del Commissario regio, io devo ritenere che per tutti i casi questa penalità non è inflitta nè comminata che pel provocatore. Il provocato è assolutamente immune da questa pena. Ringrazio il Relatore e il Commissario regio di questa dichiarazione, ma nel tempo stesso osservo che qui trattasi di discutere e di votare l'art. 397 e che l'eccezione restrittiva della penalità al solo provocatore è nell'articolo 400. Ben io capisco che secondo tutte le probabilità l'articolo 400 verrà accettato; ma se venisse rifiutato si vedrebbe mancare una condizione senza della quale in coscienza non potrei votare l'articolo 397, perchè ammette in massima e per tutti la penalità ch'io rigetto. Arroge a ciò che a quell'articolo anch'io mi permetterò di fare alcune osservazioni nelle quali in gran parte fui prevenuto dall'on. Gallotti.

« Certo in questo principio di escludere almeno il provocato dalla pena di cui trattasi, io non differisco dall'opinione dell'on. Ministro che ha proposto l'attuale progetto di Codice, nè dalla Commissione che lo ha così sapientemente discusso e migliorato, ma confesso che avrei voluto almeno una migliore redazione di questo articolo che a dir vero non mi sembra conforme a quella logica che domina in questo Codice. Infatti se realmente si vuole che la sospensione dai pubblici uffici non debba colpire che il provocatore, perchè non dirlo tassativamente all'art. 400, invece di attribuirla a tutti i duellanti negli articoli 397 e 399, e poi eccettuarne nell'art. 400 il provocato?

« Mi pare però che venendo alla questione pratica ed alle sue obbiezioni, l'onor. Commissario regio abbia saltato a piedi pari il fosso. Infatti, parlando della sospensione dai pubblici uffici in che potrebbe incorrere un deputato, l'onorevole Commissario regio dice: si chiamerà il Collegio per nominare un nuovo membro. Confesso che mi pare egli faccia un nuovo articolo dello Statuto, perchè l'art. 44 parla del Deputato *che cessa dalle sue funzioni per qualunque motivo*. La perdita dei diritti civili per interdizione costituisce uno di tali motivi; ma la sospensione dagli uffici pubblici, che potrebbe essere di pochi giorni, di un mese, *fa cessare il Deputato dalle sue funzioni?* La difficoltà io credo sia alquanto più grave di quello che parrebbe all'on. Commissario regio. Ma quando poi si dice: voi troverete le stesse difficoltà che trovereste se vi eleggessero un galeotto, rispondo che non si troverà mai in Italia alcun Col-

legio elettorale il quale mandi al Parlamento un uomo macchiato di delitto infamante. Il caso è impossibile, perchè se si trovasse anche un Collegio per fare tale nomina, non si troverebbe in regime di libertà un solo deputato che ammettesse l'eletto a sedere in Parlamento, perchè la libertà non può essere che il frutto della virtù, della probità, dell'onore; e quando una nazione scendesse così basso di volere nel suo seno anche uomini macchiati di delitti infamanti, sarebbe una nazione miserabile, una nazione perduta, la quale non meriterebbe tutt'al più che il dispotismo, e potrebbe ringraziare il cielo se anche avesse un dispotismo interno, e non piuttosto un dispotismo straniero.

« Se scendo a rendere omaggio al pregiudizio del duello scusandolo in alcuni casi, lo faccio perchè il duello in tali casi viene da un alto sentimento di onore, da un sentimento nobile, da un sentimento sia pure esagerato, sia pure colpevole, ma infine sentimento di onore e non da un sentimento basso e mi si troverà sempre inesorabile quando si tratterà di tradimento, di delitto proditorio, di abbassamento del sentimento morale, perchè le nazioni periscono e la libertà muore ove non è grandezza morale, nobiltà di sensi, coraggio civile. Ecco perchè io parlo forse con un po' di calore in sostegno di alcuni casi di duello. So bene che la società lo disapprova nella massima parte, ma non posso convenire coll'on. Commissario regio quando dice che l'opinione pubblica condanna egualmente tutti i duelli. No, non è esatto. Pur troppo vi ha taluni casi pei quali la società non solo non condanna, ma vi impone il duello, e son quelli nei quali essa non dà altra riparazione che il duello stesso; ed è per questi che io ho domandato non l'immunità ma l'indulgenza, Dopo ciò non tedierò più a lungo il Senato in questa discussione che mi pare sia stata bastantemente dibattuta in quest'aula per non doverla protrarre maggiormente ».

L'emendamento dell'on. Pantaleoni consiste nel togliere dal testo ministeriale le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici fino ai cinque anni.*

Si pone ai voti, come più ampio, l'emendamento dell'onorevole Gallotti (pag. 157), ed è respinto. È invece approvato l'articolo come fu formulato dalla Commissione.

124. — Si passa alla discussione dell'art. 398 dello schema della Commissione, identico all'art. 398 dello schema Vigliani *(N. 100).*

Sen. Pantaleoni. « Premettendo la necessità di dover essere coerente, ripeto esservi duelli gravissimi, feroci, esecrandi i quali non trovano forse nella legge una punizione sufficiente. Ve ne hanno però alcuni che chiamerei scusabili, poichè la legge stessa si è servita di questa espressione, quando parlando dell'omicidio, ne ha ammessi degli scusabili. E per questi chiedo una diminuzione della pena. So bene che nell'art. 400 il provocato ottiene questa diminuzione; ma trovo che nel Codice in vigore il caso di omicidio in duello era punito col carcere non minore di un anno, mentre qui il minimo della pena è di cinque anni. E qui osservo una cosa curiosa che trovo in tutti i Codici e che mi ha convinto della realtà delle idee che ho esposte. In ogni Codice da me esaminato, ho trovato quasi sempre che non vi è che uno dei termini per definire l'estremo della pena: manca però sempre l'altro estremo della penalità. La

maggior parte di essi dice che si applica la pena non minore di un anno; il Codice germanico non minore di due anni di fortezza, e lascia tutto il resto all'arbitrio del Tribunale che deve giudicare della intensità e della gravità del reato. Perchè precisamente avviene quello che ho accennato nella discussione generale, che pur troppo i duelli hanno una tale diversità di gravezza che vanno dal *minimum* al *maximum* della scala della penalità e quindi io aveva domandato che vi fosse una diminuzione grande nel *minimum* estendendo il *maximum* fino dove si voglia, perchè non intendo in alcun modo di oppormi a che siano puniti i reati quando realmente presentano una gravezza dinanzi alla società, ma non posso nè certo si può tollerare che dei reati scusabili siano puniti con gravità non proporzionata. Vi è solamente un Codice in cui ho trovato che questi due termini sono compresi, il Codice del Cantone di Vaud, ove la differenza va da dieci a quindici anni nel caso di morte. E perchè? Perchè si comprende essere impossibile che nella legge non siavi una grande distanza, un gran margine nella pena. Perchè si danno cinque anni a chi realmente non commette un grave reato, mentre si punisce con otto anni soli quello che ne commette uno gravissimo? Vi è poca distanza. Io quindi avrei voluto che si diminuisse il *minimum* e si aumentasse il *maximum*, onde non si fosse indulgenti con questi reati.

« Nel progetto, l'on. Guardasigilli che lo propone e la Commissione hanno lasciato i due termini i quali sono molto vicini da cinque ad otto anni, e quindi io non trovo tutta quella distanza che vi dovrebb'essere. Cito, ad esempio, che fra gli omicidî scusabili vi è quello del marito che trova la moglie in braccio a un seduttore, di un fratello che trova la sorella in braccio ad un amante. Qual'è la pena se uno di costoro ucciderà il seduttore? Sarebbe, se non isbaglio, il minimo di tre mesi, e siccome si tratta di andare dinanzi ai giurati, potranno essere sicuri che i tre mesi non si passeranno. Quanti ne avrebbe qui? E sia pure che si faccia la diminuzione di un grado, come dispone l'art. 400, se sarà accettato. Avrà, credo, tre anni, anzi quattro, mi pare. Ora, sembra che questo voglia dire: Se vi trovaste in questo caso, ammazzate il seduttore e non andate a domandargli una soddisfazione.....

« Vedo l'on. Commissario regio che mi fa segno di sì.... ».

Sen. Eula (*Commissario regio*): « Dico che è meglio, è minor male ».

Senatore Pantaleoni. « .... Ah! bene, non sarebbe certo più la teoria di Fra' Cristoforo, ma sì vero la teoria di Alessandro Dumas che diceva: *tuez-le*. Sarebbe un avviso ben poco morale al pubblico sul modo di condursi in tali emergenti.

« Ho citato il caso di un fratello e di una sorella perchè in tali casi il seduttore promette probabilmente il matrimonio per riparare al disonore. Ora, fidandosi di questo, il fratello non ne trae quella vendetta che avrebbe creduto. Ma il seduttore che non è niente di buono in nessun caso e che in questa ipotesi sarebbe anco peggiore, manca alla sua promessa. Che cosa avrebbe a fare il fratello? Si dice: « Lo porti innanzi ai Tribunali », vale a dire che il fratello metta in pubblico la vergogna della sorella. È questa la riparazione che gli si promette? È evidente che in una società si prende un'altra soddisfazione: il duello. Ebbene, per la stessa ragione, per la stessa causa per cui il citato fratello avrebbe avuto tre mesi soli di carcere, se avesse ucciso il seduttore qualche tempo prima, gli si dà, in caso di morte per duello, quattro anni di carcere,

perchè si batte, o per lo meno tre anni; giacchè sembrami che il terzo grado sia di tre anni.

« Propongo perciò che il minimo della pena si restringa ad un anno e un mese ».

125. — Sen. Eula (*Comm. regio*). « Ho domandato la parola perchè sia chiarito con una breve spiegazione e non faccia trista impressione sull'animo vostro il cenno affermativo con cui ho risposto all'on. Pantaleoni allorchè interrogava se sia preferibile, se si abbia come minor male, che un marito gravemente offeso nell'onor coniugale, uccida in flagrante il violatore del talamo, anzichè togliergli la vita in duello. Credo che sarebbe assai meglio che non versasse il di lui sangue nè prima, nè dopo, e lasciasse alla società il carico di punire lui e l'adultera, ma fra i due mali preferisco come minore l'omicidio in flagrante. In questo caso, il reato è in sommo grado scusabile; l'impeto dell'ira destata dall'atrocissimo oltraggio non ha potuto non essere vivissimo, ed io non avrei esitato a proporre che fosse permesso al Magistrato di scendere ad una pena anche minore di quella stabilita nel progetto, che in alcuni casi sarebbe fors'anco troppo severa, se non avessi la certezza che vi provvederanno nella loro giustizia i giurati coll'ammissione delle attenuanti. Ma quando al contrario vedo il marito oltraggiato soffocare in quel primo impeto la propria collera, sfidare l'offensore al duello, attendere più ore e prepararsi freddamente ad ucciderlo, costui è assai più colpevole del primo, ed è quindi ben giusto che sia più severamente punito.

« Avverto del resto che il marito che abbia ucciso in duello il complice dell'adulterio non sarebbe mai punito con cinque anni di detenzione. Essendo egli il provocato, la pena potrà essere diminuita di due o tre gradi a termini dell'art. 400, e siccome verrebbero pure ammesse a di lui favore le attenuanti, così, dovendo aver luogo la diminuzione di un altro grado, si scenderebbe ad una durata assai inferiore a quella stabilita nell'art. 398 ».

Sen. Pantaleoni. « L'onorevole Commissario regio, di due esempi, ha scelto quello che gli quadrava meglio, nè io posso lagnarmene. Insisto precisamente sull'altro: quello del fratello che sorprese il seduttore con la sorella, e ho detto le ragioni del perchè il fratello non si sia prevalso di quell'articolo che rendeva il suo omicidio *scusabile*. Egli quindi in seguito si troverà di fronte un uomo che ha commessa una seconda offesa, quasi più grave, perchè si troverà dinanzi ad un uomo il quale, non solamente l'aveva ingiuriato nell'onore della sorella e nell'affetto, ma dinanzi ad uno che con un tradimento mancava a delle sacre promesse di riparazione, il matrimonio. Quanto al resto e sulla osservazione del Commissario regio, aver io fatto male i calcoli, osservo che l'art. 380 commina la pena della detenzione maggiore di tre mesi, ed io aveva accennato che andando davanti i giurati, si ha la grande probabilità di avere il minimo. Si noti che anche qui nell'art. 398, io prendo il minimo, ed il minimo non è più di tre o quattro mesi, ma sale fino a cinque anni. Ecco dove non trovo che vi sia proporzione; lascio però giudice il Senato ».

126. — Sen. Sineo. « Premetto rincrescermi che, d'accordo con l'on. Pantaleoni in altre cose, non lo sono in questa e quindi non avrei potuto sostenerlo,

Non solo voterò contro l'emendamento dell'on. Pantaleoni, ma non posso trattenermi dal manifestare la mia convinzione che la pena limitata, in qualunque caso, ad otto anni di detenzione, a' miei occhi è troppo lieve. Vedo con rincrescimento che mancano nell'aula molti degli egregi oratori che hanno parlato contro la pena di morte. Credo che tutti sarebbero del mio avviso: che se si contrasta alla società il diritto di uccidere per mano del boia, come potrà concedersi ad un semplice cittadino il diritto di ucciderne un altro, qualunque sia la provocazione e il motivo che abbia cagionato il duello? Per me, il duello spinto all'omicidio è la cosa la più immorale, la più iniqua, la più turpe che si possa concepirè. C'è provocazione, c'è insulto che possa dare il diritto di uccidere il nostro simile? Pei crimini più atroci si crede si debba andare sino al punto di infliggere la pena di morte (ed in questo ho consenziente anche la maggioranza del Senato che ha voluto fosse mantenuta cotesta pena, ma tuttavia ha fatto tanto che per me equivale quasi ad una soppressione): ebbene dunque, voi tutti che non concedete alla società di usare seriamente di questo estremo rimedio, lo date a qualunque pazzo che facilmente viene irritato da cagioni qualche volta assai futili! Lo date a qualunque scellerato che sappia valersene pei fini i più vergognosi!

« Eh, capisco benissimo le considerazioni che hanno indotto a non essere troppo severi nell'altra parte, quando cioè una sfida rimane incruenta o va a finire in una ferita non mortale; ma quando dal duello nasce la morte, per me è un reato dei più gravi, e vedrei con molto rincrescimento che il Senato considerasse questo come un delitto di non alta gravità. È vero che nell'opinione pubblica il duello non ha perfettamente il carattere che ha davanti alla retta ragione, è verissimo; ma fu riconosciuto nella discussione del Senato che questo è un deplorevole pregiudizio. Ed un pregiudizio qualche volta bisogna tollerarlo, approvarlo non mai. Ora, il portarsi fino al punto di infliggere una pena leggiera ad un delitto così grave, soltanto per rendere omaggio ad un pregiudizio, pare non sia cosa savia.

« Spetta al legislatore, al Parlamento, e specialmente a questo Consesso, in cui si raccolgono le intelligenze più mature dello Stato, di combattere, di sradicare il pregiudizio. E se non lo si vuole urtare di fronte troppo radicalmente, almeno evitare che si mostri una troppa debolezza per un sì orribile delitto. Sì, per me è un orribile delitto. È vero che qualche volta un individuo può avere delle scuse che tolgano ciò che ha di più odioso il duello, almeno nell'intendimento del duellante, ma questo dipende dalle circostanze. La legge non può determinare queste infinite differenze tra i motivi che conducono al duello; e per questo, se io dovessi far la legge, non vorrei che fosse il duello nominato nel Codice penale. Per me il duello è sempre un tentativo di omicidio, e le lesioni che da esso provengono sono tutte contemplate negli altri capi dei reati contro le persone . . . . .

Una Voce. « È troppo tardi ».

Senatore Sineo. « Non ammetto la giustizia di questa interruzione; sarebbe troppo tardi per fare proposte; ma non intendo di farne; solo manifesto il mio sentimento per l'influenza che può avere sullo scioglimento della questione che ora si dibatte. Anche nel punto in cui siamo, trattandosi della pena che si deve infliggere a chi si rende omicida per effetto del duello, io credo che il più savio

partito sarebbe di annoverarlo fra i crimini, lasciando bensì un margine grandissimo alle Corti d'Assisie nel valutare le circostanze attenuanti. Se l'uccisore, per esempio, fosse un provocatore di mestiere, di quelli che fanno delle sfide l'istrumento della loro fortuna, i giurati, con tutta ragione sarebbero severi contro questi cattivi originali che tuttavia non mancano qualche volta nella società. Sarebbero indulgenti, e larghi nell'ammettere le circostanze attenuanti a favore di una persona onorata che avesse dovuto, suo malgrado, accettare una sfida.

« Ma che in massima generale, qualunque sia stata la cagione che abbia indotto un duellante a provocare a duello o ad accettarlo, non sia mai punito l'omicidio oltre la pena di otto anni di detenzione, a me pare che sia questo un omaggio inopportuno reso ad un deplorabile pregiudizio ».

127. — Il Presidente rilegge l'articolo 398 *(N. 100)* e soggiunge che l'onorevole PANTALEONI propose invece si dica: *è punito con la detenzione da un anno e due mesi estendibile ad otto anni.*

L'emendamento non è approvato.

Sen. SINEO. « Come corollario del mio discorso, propongo si dica: *è punito con la detenzione non minore di cinque anni;* e lascierei all'arbitrio del giudice l'estenderla al di là di quel termine ».

Sen. VIGLIANI *(Ministro di grazia e giustizia)*. « E il massimo? ».

Sen. SINEO. « Ben lungi di acquietarmi in questo massimo, vorrei lasciare al giudice la facoltà di infliggere pene ben maggiori. Ma non intendo di eccitare discussioni inutili. So benissimo che se il Ministero e la Commissione non accettano, è poco probabile che ora si voglia introdurre una variazione così radicale. Io sarei d'avviso, nel caso di uccisione, di applicare le pene criminali, e pregherei l'on. Commissario regio a dire se accetta questa mia idea ».

Sen. EULA *(Commissario regio)*. « Attesa la natura del reato, credo non sia il caso di applicare pene criminali e quindi non accetto ».

L'emendamento SINEO non è neppure accettato dalla Commissione.

Il Senato approva l'articolo 398 del testo ministeriale; come pure approva senza contestazione anche l'art. 399, a cui è identico quello della Commissione (*N. 100*).

CAPITOLO SESTO

Fine della discussione avanti il Senato.

SOMMARIO: 128. *Discussione sull'art. 400 del progetto* VIGLIANI - *Concetto del Sen.* SINEO *sul duellante provocatore.* — 129. *Risposta del Commissario regio, Sen.* EULA. — 130. *Osservazioni del Sen.* ANGIOLETTI *sul duellante provocato.* — 131. *Risposta del Relatore, Sen.* BORSANI. — 132. *Nuove osservazioni del Sen.* SINEO. — 133. *Emendamento del Sen.* PANTALEONI. — 134. *Risposta del Commissario regio.* — 135. *Rigetto degli emendamenti, approvazione dell'art. 400.* — 136. *Si discute l'art. 401; Discorso del Sen.* GALLOTTI *in favore dei padrini: suo emendamento.* — 137. *Risposta del Relatore* BORSANI *e del Commissario regio* EULA. — 138. *Replica del Sen.* GALLOTTI - *Osservazioni del Relatore; l'art. 401 è approvato.* — 139. *Si approva l'art. 402 con qualche modificazione* — 140. *Si approva l'art. 403 con modificazioni concordate.* — 141. *L'art. 404 è pure approvato.* — 142. *Sull'art. 405: Osservazioni del Commissario regio e del Relatore sulle pene; si respingono le proposte della Commissione.* — 143. *Si approva l'art. 406 ed un articolo aggiunto dalla Commissione d'accordo col Ministero, relativo alla estorsione per minaccia di duello* (Chantage). — 144. *Progetto approvato dal Senato.*

128. — La importante discussione fu compiuta nello stesso giorno 26 aprile 1875.

Dopo approvati gli articoli 398 e 399 del progetto ministeriale (*n. 127*), si passa alla discussione dell'art. 400 (*n. 100*) a cui il Commissario regio propone la seguente aggiunta:

« Contro chi è stato provocato al duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici ».

Sen. SINEO. « Mi sembra che in questo articolo si dia un senso che non è generalmente ricevuto alla parola *provocatore* e si introduca in un modo che darà luogo a molti dubbii nell'applicazione. Sembrami che, comunemente, sotto il nome di provocatore, s'intenda lo sfidante.

ALCUNE VOCI. « No, no ».

Sen. SINEO. « Il Commissario regio ha dichiarato che diverso è il senso attribuito a questa parola nel progetto. Ma a me non pare ciò opportuno. Si vuole adunque lasciare che lo sfidante sia pareggiato allo sfidato; si vuole per contro che il giudice debba investigare le cause che hanno preceduto il duello, e cercare quale sia il provocatore per punirlo maggiormente. Ebbene; questa investigazione, come dicevo, è molto difficile ed incongrua, perchè bisogna che il giudice si faccia apprezzatore di circostanze che sfuggono ad un apprezzamento giudiziale; bisogna che si faccia apprezzatore di pregiudizii. Ora, come volete che il giudice, il quale deve essere uomo savio e deve abborrire il duello, contro il quale si scagliarono le parole meritamente sdegnose pronunziate in quest'aula, come volete che il giudice si renda egli apprezzatore delle cause che hanno spinto al duello? Non è materia che possa essere di competenza dell'ordine giudiziario.

« Se si vuole rispettare l'influenza dei pregiudizi, lo sfidato merita più d'ogni altro compassione, tanto più che quando si tratta di quei cittadini onorevolissimi messi in tali condizioni per cui sono presi fra due fuochi, se non accettano la sfida sono pregiudicati nella loro posizione sociale, se l'accettano sono sotto il peso di una sanzione penale.

« Non mi tratterò a lungo per isvolgere questo pensiero, che mi pare molto semplice e conchiudo dicendo che nell'art. 400, invece della parola *provocatore*, io direi *sfidato* ».

129. — Sen. EULA (*Comm. regio*). « L'on. SINEO ha dimostrato, e ciò gli torna ad onore, di avere poca pratica dei duelli. Egli crede che lo sfidato meriti speciali riguardi e propone che la pena sia diminuita a favore non del provocato, ma di chi ha accettato la sfida. Il mio avviso, e credo che tale sia pure quello del Senato, è direttamente contrario al suo. Ordinariamente lo sfidato è il provocatore. Avviene raramente che la persona da cui è partita l'offesa vi abbia aggiunta la sfida al duello. Essa ha già ottenuto il suo scopo quando ha ingiuriato, percosso od in altro modo oltraggiato l'avversario e non ha nella maggior parte dei casi neppure il pretesto di andare più oltre. Lo fa poi tanto meno in quanto che ben sa che, attendendo di ricevere la sfida, ha il vantaggio della scelta delle armi. Si commetterebbe per ciò un grande errore, quando si confondesse la sfida colla provocazione. La sfida non si concepisce senza una offesa precedente che l'abbia determinata, e questa offesa il più delle volte costituisce la provocazione. Dico: *il più delle volte*, perchè potrebbe anche non esserlo, siccome avverrebbe se un individuo dopo di avere egli pel primo lanciato l'ingiuria, vedendosi rispondere con altra ingiuria, replicasse colla sfida. Ma, ripeto, di regola ordinaria lo sfidante non è il provocatore.

« L'on. SINEO ha poi ravvisato sconveniente l'obbligare il magistrato a fare in ogni caso minute indagini per riconoscere da quale lato sia partita la provocazione. Lo prego anzitutto di notare che il progetto non dispone altrimenti che la pena sia aumentata pel provocatore, sicchè debbasi in ogni caso, per l'applicazione della legge, indagare chi, dei due duellanti, abbia ad essere ritenuto come tale. Esso prescrive invece che sia diminuita a favore di colui che risulti essere stato provocato; spetterà adunque a chi voglia avere il favore della diminuzione, il giustificare d'essersi trovato in questo caso, adducendo i fatti nei quali sia consistita la provocazione. Se di essa non risulti, il giudice dovrà applicare la pena ordinaria per amendue i duellanti senza distinzione; il che si verificherebbe senza dubbio quando il duello fosse seguito per un futile motivo, ovvero quando l'offensore avesse fatto le scuse sufficienti; e ciò non ostante l'offeso avesse persistito nel volersi battere. I magistrati insomma faranno nei giudizi per duello ciò che hanno fatto sempre nell'accertamento dei reati di omicidio o di lesioni personali scusabili, perchè commessi nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione. Non vi è quindi affatto alcun che di nuovo in questa disposizione.

« Si è poi soggiunto che la legge, prescindendo d'indagare se il duello sia stato determinato da un motivo ragionevole, sembra quasi legittimo il reato. Rispondo che ciò avverrebbe certamente, se quando vi è stata provocazione, dichiarasse il provocato esente da pena, ma considerandosi questa circostanza,

non propriamente come un motivo ragionevole, ma come una causa di scusa, in verità non vedo come l'on. Sineo abbia potuto dedurne la detta conseguenza. Tanto varrebbe il dire che la legge legittima gli omicidi e le ferite, allorchè, adducendosi per iscusa la provocazione, prescrive che, accertatane la sussistenza, la pena sia diminuita ».

130. — Sen. Angioletti. « Sono d'accordo perfettamente col Governo e con la Commissione che in questo Capo del duello hanno cercato di aggravare la mano sui provocatori, isolandoli onde rendere il duello, se pure sarà possibile, odioso agli occhi del pubblico, ma vorrei che al già fatto si aggiungesse ancora qualche cosa.

« In quest'articolo 400 mi sembra di leggere che il provocato, qualora, dopo essere stato condotto, trascinato sul terreno, avesse la fortuna di non lasciarsi uccidere, ma uccidesse il suo provocatore sarebbe punito con quella pena che è già stata stabilita dal precedente articolo 398, diminuita di un grado. Non sono abbastanza sicuro di avere indovinato il senso di questa gradazione delle pene, ma se non mi inganno toccherebbe al provocato una pena molto grave.

« Ci sono dei casi in cui il provocato si batte in duello perchè non ha potuto assolutamente farne a meno; ci sono dei casi in cui l'opinione pubblica, se il provocato è arrivato ad uccidere il suo avversario, è indotta a dimostrare la sua soddisfazione per l'accaduto. Porterò un esempio. Dirò dal caso in cui un italiano si trovi in un luogo dove siano stranieri, i quali parlando fra loro, anche, se vogliamo, senza conoscerlo, diranno male del nostro paese, imprecheranno all'Italia, al Governo, al Re, a tutto ciò che noi abbiamo di più caro e di più sacro; questo italiano, buono, prudente, avversario del duello, quanto lo può desiderare l'on. Chiesi, farà osservare a codesto provocatore la sua nazionalità, dirà: Vi prego di non maltrattare il mio paese, perchè io sono italiano e mi dispiace di sentirne dir male. Cotesto provocatore persisterà nella sua provocazione, e l'italiano che non troverà altro modo di farsi intendere, lo sfiderà, e se lo ucciderà sarà punito con tre o quattro anni di carcere. Non so se dico bene, perchè, ripeto, non intendo molto queste gradazioni; ma insomma sarà punito colla diminuzione di un grado perchè è lui che ha sfidato, quantunque sia stato costretto a sfidare.

« Pregherei l'on. Guardasigilli a prendere in considerazione questo caso, perchè è grave; è una questione di dignità nazionale. Non so se rendo bene la sua idea, ma è in una circostanza in cui il duello dovrebbe essere estremamente scusabile, che il povero provocato sarà punito molto gravemente.

« Vi è poi un altro caso in cui è assai difficile trovare il provocatore; quello in cui una signora dica delle parole insolenti ed offensive ad un uomo. Se questa signora ha un marito, un gerente responsabile (*ilarità*), si verrà ad un duello. Io credo che i giudici saranno in questo caso molto imbrogliati nel sapere chi è stato il provocatore perchè la persona che ha provocato sparisce dalla scena, ed è nell'interesse dei due duellanti, tanto del primo quanto del marito, di non palesare chi è stato il provocatore. Or bene; suppongasi che in questo duello succeda la morte di uno dei duellanti, a chi volete applicare una pena tanto severa, se nessuno dei due è stato il provocatore?

« Prego l'on. Commissario regio e la Commissione di volersi mettere d'ac-

cordo e cercare di correggere questo articolo in modo che la pena per il provocato risulti diminuita di più di un grado ».

131. — Sen. Borsani. « L'onorevole Angioletti ha calcolato male nella diminuzione della pena; vale a dire le circostanze attenuanti. Quando il giudice è disceso uno o due gradi secondo le diverse ipotesi fatte dall'on. Angioletti, ha ancora la facoltà di discendere di un altro grado in contemplazione delle circostanze attenuanti. Ciò posto è evidente che nel caso in cui sia lo sfidatore quello che ha ucciso, la diminuzione delle circostanze attenuanti potrà estendersi a due gradi; e se sia lo sfidato potrà estendersi a tre gradi ».

132. — Sen. Sineo. « Quantunque l'on. Angioletti abbia avuto uno scopo diverso dal mio, tuttavia le parole di lui vennero a conferma di ciò che io diceva intorno alle difficoltà in cui si trova un giudice togato, sapiente, superiore ai volgari pregiudizi, di fare questo apprezzamento, di decidere quale sia il provocatore. Come, dunque, una minima ingiuria, una parola che a taluni sembrerà ingiuria, all'altro no, basterà? Si lascia un arbitrio in una materia nella quale il giudice deve essere poco pratico? Io capirei se si fosse portato alla categoria dei crimini questo reato, se fosse di giurisdizione dei giurati, capirei che questi siano i rappresentanti di quel pregiudizio che regna nel paese; ne sarebbero proprio i giudici naturali; capirei che si lasci al loro apprezzamento ciò che nella opinione che corre in quel luogo od in quel momento è considerato come provocazione; ma che si dia questo ai giudici togati a me ripugna altamente e non posso votare un articolo di questa specie ».

133. — Sen. Pantaleoni. « Dopo rigettati gli emendamenti che aveva fatto, devo accettare l'articolo quale è proposto dal Governo e dalla Commissione. Solo vorrei farvi una piccola aggiunta, che sottopongo all'on. Guardasigilli, sperando voglia farci buon viso più di quello che ha fatto agli altri miei emendamenti. È cosa giustissima che sia punito il provocatore. Ma credo che quando uno ha la sventura di aver torto, ha pure il dovere di dare tutte le riparazioni possibili. Ora, se il provocatore si inducesse a dare tutte le soddisfazioni che fossero del caso, domando che non sia più considerato come provocatore. Ecco l'emendamento che forse spiegherà meglio il mio concetto:

« Non è considerato come provocatore colui che, essendo stato l'offensore, « ha prima del duello offerte tutte le soddisfazioni compatibili con la natura « dell'offesa ».

« So bene che spesso delle riparazioni non se ne possono dare sufficientemente; ma quando vengono date per quanto è possibile, credo che le pene comminate dall'art. 400 non debbano più essere applicate ».

134. — Sen. Eula *(Comm. regio)* « Prego l'on. Pantaleoni di ritenere che il suo emendamento è perfettamente inutile. Quando il provocatore fa scuse corrispondenti alla gravità dell'offesa, non c'è più provocazione. Non ci sarà mai magistrato che dichiari provocato il duellante il quale abbia ricevuto le scuse della persona che l'ha offeso.

« In ordine all'osservazione dell'on. Angioletti, sono con dispiacere costretto

a dirgli che il Governo non può aderirvi. Egli ha accennato al caso di un individuo che siasi battuto per aver udito sparlare della propria nazione da uno straniero. Ammetto che in questo caso si possa ritenere la provocazione come gravissima; ma sembrami che debba bastare la diminuzione di pena portata dall'art. 400: se si ammetteranno a di lui favore le circostanze attenuanti, ed il cittadino abbia sfidato lo straniero, la pena sarà diminuita di due gradi; lo sarà di tre se abbiane accettata la sfida. L'on. Senatore ha detto che in siffatto caso il duello era inevitabile; il cittadino di fronte alla grave offesa recata alla sua patria, era nella necessità di sfidare lo straniero, e se lo ha ucciso, il punirlo colla pena stabilita dall'art. 398 diminuita soltanto d'uno o due gradi è troppa severità. Non ammetto la necessità accennata dal preopinante. Il provocato non ha dunque altro mezzo di respingere la ingiuria che la sfida al duello? Mi pare che si potrebbe rispondere degnamente o con parole, o se si vuole anche con vie di fatto *(Ilarità)* senza necessità di venire all'uso delle armi.

« Allorchè è stato spento un uomo, il reato è sempre grave, per quanto grandi abbiano potuto essere i suoi torti; ed una legge la quale punisce l'uccisore con pochi anni di detenzione, ben lungi dall'essere eccessivamente severa, può sembrare a taluni, come parve all'on. SINEO, troppo mite. Perciò il Governo non accetta il proposto emendamento ».

135. — Sen. PANTALEONI. « Dopo le spiegazioni favorite dal Commissario regio, ritiro il mio emendamento, giacchè ho ottenuto lo scopo ».

Non insiste nel proprio nemmeno l'on. SINEO.

L'emendamento dell'on. ANGIOLETTI è il seguente:

« ART. 400. Il duellante che risultò essere stato provocato a duello è punito
« colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli,
« diminuita di due gradi. Se il provocato non ha sfidato a duello, la diminuzione
« è di tre gradi ».

È respinto.

Si approva l'art. 400 coll'aggiunta proposta dal Commissario regio.

136. — Si discute l'art. 401 *(n. 100)*.

Il Governo modifica in questi termini il § 2:

« § 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combatti-
« mento, sono esenti da pena ».

Sen. GALLOTTI. « Vorrei che si facesse in modo che nessuno avesse ripugnanza a far da testimonio o da padrino in un duello. Ma che cosa sono i testimoni? I testimoni sono coloro che assegnano il giorno, l'ora e le armi per il duello; sono quelli che devono essere presenti, impedire che accadano soprusi. La missione dei secondi è missione umanitaria. Impedite che si possa fare da secondo, e che ne avverrà? Quando in Napoli fu severamente punito il duello, che cosa avvenne? Avvenne che pochi giorni dopo che fu proibito, un duca ed un altro gentiluomo si scontrarono soli, e lo scontro fu assai più sanguinoso di quello che sarebbe stato se si fossero battuti in duello, se fossero stati presenti i secondi.

« In Russia è punito anche il chirurgo che assiste al duello, e molte ferite diventano più gravi per ciò. Credo quindi che i secondi debbano essere puniti,

e della pena maggiore, solo quando mancano al debito loro. Un padrino che ammettesse un sopruso, che permettesse il combattimento ad una distanza minore di 16 metri con armi da fuoco, che permettesse che il duello seguisse con pistole di precisione; ed aggiungerei anche i secondi, i quali permettessero che uno dei due tirasse più da vicino di 16 metri, eludendo la legge. Mi dispiace parlare di queste cose, ma vi sono costretto.

« In Germania, il duello alla pistola si fa con la barriera; cioè si deve mettere la barriera a dieci motri e poi si mettono i duellanti lontani l'uno dall'altro a molto più del doppio di dieci metri. Ognuno dei due ha diritto di tirare quando che vuole, ma dopo di avere sparato deve mettersi alla barriera e così il duello diventa più sanguinoso e si può eludere la legge. In Francia i duellanti alla pistola spesso si mettono a una grande distanza; ma quello che ha sparato il colpo può riceverne uno alla distanza di un metro. Ecco le cose che i secondi debbono proibire e che se non impediscono debbono essere puniti. Vorrei che non fossero puniti i secondi meno che nel caso in cui manchino al debito loro. Proporrei di dire:

« I padrini, i testimoni sono puniti con la stessa pena del provocatore al duello se non impediscono soprusi, se il duello accade con pistole dette di precisione, ovvero permettono ai duellanti di sparare ad una distanza minore di 16 metri ».

137. — Sen. BORSANI (*Relatore*). « Questo riguarda l'art. 402; l'on. GALLOTTI ha anticipato nella sua argomentazione. L'articolo che si discute non riguarda i padrini, ma le persone che portano il cartello di sfida; dei padrini o secondi parla il successivo articolo 403; non si è dunque ancora nella materia di cui si è occupato l'on. GALLOTTI, il quale non ha prestato attenzione alla lettura dell'articolo messo in discussione ».

Sen. EULA (*Comm. Regio*). « Sebbene, come ha già osservato l'on. Relatore, non si tratti ora che dei portatori del cartello di sfida, tuttavia, siccome anche per questi vi è una disposizione analoga a quella dei padrini, così credo che si possa senz'altro fare una breve risposta a quanto ha accennato l'on. GALLOTTI. Le sue osservazioni avrebbero qualche valore, anzi molto valore, se l'art. 401 del progetto non fosse stato emendato; dapprima era detto che se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento sono esenti da pena, ed un'identica disposizione si leggeva nell'art. 402 relativa ai padrini o secondi. Si è riflettuto che il riuscire ad impedire il duello non dipende sempre dalla buona volontà dei padrini, e che non debba farsi carico ai medesimi se, dopo avere fatto quanto era in loro potere per evitare il combattimento, non avendo potuto raggiungere il lodevole intento, non hanno ricusato di compiere tale ufficio, acciocchè il fatto non assumesse il carattere assai più grave di cui all'art. 405.

« Egli è perciò che alle parole: *e se hanno impedito il combattimento,* si possono sostituire in favore dei padrini queste altre: *e se si sono adoperati per impedire il combattimento.* La quale sostituzione venne pur fatta in ordine ai portatori della sfida, i quali, di regola ordinaria, sono gli stessi che intervengono poscia al combattimento come padrini.

« Dopo ciò sembra che l'on. GALLOTTI debba dichiararsi soddisfatto, ritenendo che non si farà mai luogo a pena nè contro gli uni, nè contro gli altri, quando

abbiano fatto uffici per impedire il reato, sebbene i loro sforzi siano rimasti senza risultato.

« Giacchè ho la parola, aggiungerò ancora una breve risposta ad altra osservazione fatta dallo stesso preopinante. Egli ha detto che punire i padrini sia una contraddizione all'art. 405, il quale infligge pene più gravi se il combattimento non ha avuto luogo in loro presenza. Potrei limitarmi a rispondere che questa osservazione poteva avere una parvenza di fondamento, prima che l'art. 402 fosse emendato, quando cioè si disponeva che fossero sempre puniti nel caso di duello non impedito; ma non ha più ragione ora che si dichiara essere puniti quelli soltanto che mancano al principale loro dovere di tentare almeno di impedirlo.

« Ma a parte ciò, egli è chiaro che l'art. 405 altro non fa che indicare quali sono i veri caratteri che distinguono il reato di duello dai reati comuni di omicidio e di lesione personale. La legge dichiara che allora soltanto vi ha duello e si fa luogo alle disposizioni penali specialmente stabilite in questo caso per un tale delitto, quando il combattimento è seguito in presenza di padrini, perchè allora soltanto si ha la certezza che l'omicidio e la lesione siano stati commessi senza soperchieria o tradimento e con quella lealtà cavalleresca (per usare la comune espressione popolare) che deve sempre accompagnare questa tenzone.

« Si ha per ciò torto quando si vuol ravvisare nella detta disposizione un eccitamento ai padrini di intervenire al duello, mentre altro non si fa che dichiarare quali siano le condizioni, senza il concorso delle quali non vi ha duello, ma un altro reato comune.

« Avverto infine l'on. GALLOTTI che se si compiacerà di leggere tutto l'articolo 405 vedrà che nell'ultimo numero si dispone precisamente secondo il desiderio da lui espresso e come prescrive pure la legge germanica, che nel duello a pistola i duellanti devono essere trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, ed in ogni caso a distanza maggiore della metà dal punto in bianco dell'arma ».

138. — Sen. GALLOTTI. « Sono i secondi, e non già i domestici di piazza, quelli che portano il cartello di sfida, ed ecco perchè avevo chiesto la parola su quest'articolo. Dappoichè ho la parola, dirò che ringrazio l'on. Commissario regio, il quale pare abbia creduto che non ho in tutto errato quando ho chiesto la parola per l'articolo riguardante la sfida. Dichiaro di credere che se i secondi fossero puniti solo nel caso che io prevedo, ogni dubbio svanirebbe, si toglierebbe ogni pericolo di trarre in errore i magistrati ».

Sen. EULA (*Comm. Regio*). « Le armi di precisione sono escluse ».

Sen. GALLOTTI. « Se, in uno dei casi, di caduta o di ferita, il secondo non si mette in mezzo per impedire il duello, è reo?

« Insisto sul mio emendamento ».

Sen. BORSANI (*Relatore*). « Non intendo fare che una semplice osservazione, che cioè il sistema proposto dall'onor. GALLOTTI condurrebbe a questo: che i padrini non avrebbero più eccitamento ad adoperarsi per comporre le differenze ed impedire che si venga al combattimento. Se i padrini fossero esenti da pena tanto nel caso in cui si adoperano per impedire il duello, quanto nel caso in cui nulla fanno per impedirlo, essi non si curerebbero punto di tentare di

evitarlo, ed in luogo di comporre le differenze, fisserebbero le condizioni del combattimento ed andrebbero oltre. Col sistema invece del progetto, il padrino è punito, sebbene con una pena molto minore di quella dell'autore e del portatore della sfida e dei combattimenti, anche quando ha contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello se non si è adoperato per impedirlo; e va esente da pena allora solamente che consti dell'opera sua per impedire lo scontro. In questo modo è evidente che il preordinamento della pena diventa uno stimolo al padrino, onde concorra ad ottenere che il duello non abbia luogo. Questo mutamento della legge è quello che io tengo a raccomandare al Senato e chiedo che sia conservato. Se lo si toglierà, i padrini non faranno mai più il loro ufficio, che è quello appunto del paciere fra i due contendenti.

« Questa è la ragione per cui la Commissione insiste nel testo del progetto come è stato ultimamente emendato d'accordo col Ministero, e lo raccomando in questi termini all'approvazione del Senato ».

Il Sen. Gallotti dopo queste spiegazioni ritira il suo emendamento.

Messo ai voti l'art. 401 secondo l'ultima redazione, è approvato.

139. — Si approva pure l'art. 402 come fu emendato dalla Commissione d'accordo col Ministro, nei termini seguenti:

« Art. **402,** § 1. I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli art. 397, 398 e 399 diminuite da uno a due gradi.

« § 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite da due a tre gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena ».

(La Commissione aveva emendato quest'art. 402 nel modo seguente:

« Art. 402, § 1. I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite per i duellanti, diminuite di un grado.

« § 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite di due gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena) ».

140. — È pure approvato l'art. 403 nei seguenti termini concordati fra la Commissione ed il Ministro:

« Art. **403,** § 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per aver ricusato il duello, o divulga con la stampa o con scritti o con parole il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione maggiore di quattro mesi ed estendibile ad un anno, e con multa fino a mille lire.

« § 2. Chiunque dimostrando o minacciando disprezzo eccita altri al duello, è punito con la pena pei portatori della sfida ».

141. — Sull'art. 404 (*n. 100*) identico a quello della Commissione.

Sen. Gallotti. « Dirò poche parole nello stesso senso di quelle dette dall'on. Angioletti. Quest'articolo è proprio ingiusto. Mille circostanze possono avvenire, mille occasioni, che è forse più prudente il tacere, per le quali un italiano o deve sfidare oppure deve venire a vie di fatto. Io fo reclamo alla

nostra dignità. Almeno in faccia allo straniero mostriamoci cavalieri. Non mettiamo un nostro concittadino nel triste obbligo di venire a vie di fatto con uno straniero in casa nostra. Questa legge può portare delle terribili conseguenze, poichè essa non punisce lo straniero che si batte con l'italiano, ma punisce solo l'italiano che si batte con lo straniero. Se l'italiano ferisce lo straniero, è punito; se lo straniero uccide l'italiano, non è punito.

« Signori, nel nome della nostra dignità domando sia soppresso quest'articolo ».

Messo ai voti l'articolo, è approvato.

142. — Sull'art. 405 *(n. 100).*

La Commissione proponeva la soppressione del n° 1 del § 1. Fra la Commissione ed il Governo fu poi concordato l'articolo seguente:

« ART. **405,** § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 398 e 399, sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1° Se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2° Se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3° Se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4° Se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode delle condizioni pattuite e regolate;

5° Se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

6° Se, nel duello a pistola, i duellanti non sono trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, o in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

« § 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i portatori della sfida, e i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

« § 3. Le circostanze, indicate nel n° 5 del § 1, sono a carico, non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento.

« § 4. Le pene indicate in quest'articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici, pure stabilite dagli articoli precedenti, aumentate di un grado ».

Sen. EULA. « Circa il § 4, osservo che, secondo il dettato dello stesso, le pene della multa e della sospensione non sarebbero applicate che quando la pena corporale fosse la prigionia o la detenzione. Ora si comprende che quando venisse applicata la grave pena della reclusione, a cui è inerente la interdizione dai pubblici uffici, non si possa più parlare di sospensione e sarebbe di troppo la multa; ma ove si infliggesse invece la relegazione, mi pare che si dovrebbe pure aggiungervi le altre due pene, ed evitare così lo sconcio che un condannato a semplice pena correzionale, sia inoltre sospeso dai pubblici uffici e multato,

mentre il condannato alla più grave pena della relegazione ne andrebbe esente. Opino impertanto che sia il caso di aggiungere dopo le parole: *sono puniti*, le parole: *con la relegazione.* Finalmente propongo la soppressione della parola affatto inutile: *pure*, che si legge nello stesso paragrafo ».

Sen. Borsani *(Relatore).* « Osservo all'on. Commissario che bisognerebbe forse aggiungere un'altra parola. Se si mette la pena della relegazione, che è pena criminale, invece di dire: *sospensione dai pubblici uffici*, bisognerà dire: *la sospensione e la interdizione dai pubblici uffici*, secondo i casi, perchè la pena correzionale non può essere unita alla pena criminale ».

Sen. Eula *(Comm. regio).* « Nel fare la proposta a cui l'on. Relatore non crede di poter aderire, non ho certo omesso di riflettere che sarebbe questo l'unico articolo del progetto con cui si aggiunga la pena della sospensione dai pubblici uffici alla relegazione, essendosi finora mantenuto sempre fermo il sistema che, ad eccezione delle multe, non si unisce mai ad una pena criminale una pena correzionale, sicchè per mantenere un'assoluta uniformità, si dovrebbe scegliere una di queste due vie: o prescrivere che i combattenti, i portatori della sfida od i padrini, quando vengono condannati alla relegazione, siano interdetti dai pubblici uffici, ovvero a questa pena non aggiungerne alcun'altra fuori della multa. Dopo averci pensato a lungo, sono convinto che non sia conveniente adottare nè l'uno nè l'altro di questi partiti, e che la via di mezzo si presenti anche questa volta come la migliore e la più conforme a giustizia.

« Privare in perpetuo i colpevoli di questo reato dell'esercizio dei pubblici uffici, sebbene sia loro inflitta la sola relegazione, mi è sembrato un rigore eccessivo. Il non far luogo invece neppure ad una privazione temporaria, quando vi è condanna a pena criminale, mentre la sospensione verrebbe applicata contro il condannato alla semplice detenzione, mi parve un'anomalia troppo evidente perchè potessi indurmi ad adottarla. Per altra parte ho considerato che trattasi di un sistema seguito bensì in fatto, ma non prescritto da alcuna disposizione del progetto, e che trattandosi di un reato di natura e carattere del tutto speciale, nella stessa guisa che si è pure ammessa un'altra eccezione alla regola generale estendendo la pena della detenzione per l'omicidio commesso in duello ad otto anni, cioè a tre anni oltre il massimo, ben si potesse fare anche questa di unire la sospensione alla relegazione, il che non è vietato da alcun altro articolo del progetto ».

Sen. Borsani (*Relatore*). « Non intendo impegnare una seria discussione. Ricordo al Commissario regio che si è discusso nella Commissione se si dovesse alla relegazione aggiungere la sospensione dei pubblici uffici, e all'unanimità si è deciso che non si poteva, perchè non si debbono mai congiungere colle pene correzionali le pene criminali; perchè la sospensione e la interdizione sono due pene che hanno la stessa indole, e tra l'una e l'altra non corre che la diversità del più e del meno; perchè queste due pene portano con sè la presunzione della degradazione morale del condannato, e la relegazione è pure riservata ai reati che nulla hanno di degradante. Ora comprendo che alla relegazione non si aggiunga nè la sospensione nè la interdizione dai pubblici uffici: ma alla peggio, se si vuole una delle due, si aggiunga la interdizione che è pena criminale, e non la sospensione che è pena correzionale. Del resto anche questo non mi va, e trovo che la sospensione dai pubblici uffici non si affà alla ipotesi dell'art. 405

che non è, notisi, l'ipotesi del duello, ma l'ipotesi del combattimento irregolare che costituisce un reato comune di omicidio o di ferimento. Infatti nel sistema del Commissario regio si va incontro a questa contraddizione. Il ferimento volontario ed il ferimento in duello irregolare sono parificati; ma intanto colui che provoca, aggredisce brutalmente e ferisce di coltello, è punito di sola relegazione; e colui che ferisce in duello irregolare (che è poi il meno colpevole) è punito di relegazione con l'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici ».

Il Presidente rilegge, l'art. 405 colle ultime modificazioni.

Sen. Borsani *(Relatore)*. « Domando la votazione per divisione dell'ultimo paragrafo, perchè la Commissione sta ferma nel non ammettere l'ultimo emendamento proposto dal Commissario regio ».

Sen. Eula *(Comm. Regio)*. « Domando che cosa propone la Commissione ».

Sen. Borsani *(Relatore)*. « Niente: di lasciare com'è l'articolo ».

Sen. Eula *(Comm. Regio)*. « Ed allora si lascierà che un individuo condannato a cinque anni di detenzione sia sospeso dai pubblici uffici, ed un individuo condannato a cinque anni di relegazione non lo sia? ».

Sen. Borsani *(Relatore)*. « C'è la pena che è più grave ».

Sen. Eula *(Comm. Regio)*. « La differenza tra la gravità rispettiva di queste due pene corporali non sembra tale da autorizzare questa disparità di trattamento ed ammettere che mentre tutti i colpevoli di duello, anche quando non è avvenuta alcuna ferita, sono, attesa la natura speciale del reato, puniti colla sospensione dai pubblici uffici, coloro soltanto che essendo riconosciuti maggiormente colpevoli, vengono condannati alla relegazione, debbano andare immuni affatto dalle dette pene. Non so quindi decidermi ad abbandonare la mia proposta la quale, giova ripeterlo, non è bensì conforme al sistema che di fatto si è seguito sinora, ma non è in urto con alcun altro articolo del progetto. Il Senato deciderà ».

Sen. Borsani *(Relat.)*. « Faccio riflettere ancora una volta che è così vero che nel sistema del Codice è molto chiaramente espresso che la pena correzionale non può essere mai congiunta alla pena criminale, che volendosi ammettere per qualche caso speciale che si abbia a congiungere la pena della multa alle pene criminali, il progetto ha reputato necessario di dichiararlo espressamente. C'è una espressa disposizione nel progetto del Codice che è già stato approvato, e che ammette l'applicazione della multa anche congiuntamente alla pena criminale; ma nulla di simile fu fatto nè per la sospensione dai pubblici uffici, nè per qualsiasi altra pena correzionale. Non so quindi perchè in questo caso si voglia introdurre nel progetto una stonatura così grave come questa che romperebbe tutta l'armonia del Codice. In nome della Commissione dichiaro ch'essa persiste nell'opporsi a questo emendamento ».

Messo ai voti per divisione è approvato l'intero articolo nel senso ministeriale.

143. — Si passa all'art. 406. Fu modificato come segue d'accordo fra la Commissione ed il Ministero:

« Art. **406**. Qualora i duellanti od uno di essi siano estranei alla controversia che ha cagionato il duello, e si battano invece di chi v'ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 397, 398 e 399 sono aumentate da

uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 205, n. 3 ».

Sen. EULA (*Comm. Regio*). « Propongo di sostituire alle parole *alla controversia,* le parole *al fatto* ».

È approvato con questa modificazione.

La Commissione d'accordo col Ministro ha proposto il seguente:

« ART. **406** bis (*aggiunto*). Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito danaro od altro vantaggio, è punito colla pena stabilita dall'art. 438, § 2, per la estorsione ».

È approvato.

E così ebbe termine la splendida discussione, la quale, mantenutasi sempre calma ed elevata, rimarrà come monumento in materia di codificazione nella storia parlamentare.

144. — Ecco il testo approvato dal Senato.

CAPO VII. — **Del Duello.**

ART. **403**. § 1. Chiunque sfida taluno a duello è punito con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto; se fu provocato, la pena è diminuita di un grado.

§ 2. Colla stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto, se lo ha provocato.

ART. **404**. Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti colla detenzione estendibile a tre mesi, con multa fino a quattromila lire e colla sospensione dai pubblici uffici fino a cinque anni.

ART. **405**. Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito colla detenzione per cinque anni, estendibile ad otto, con multa maggiore di sei mila lire e colla sospensione dai pubblici uffici per dieci anni.

ART. **406**. § 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale, è punito:

1° Nei casi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 379 colla detenzione maggiore di tre anni e con multa maggiore di quattromila ed estendibile a seimila lire;

2° Nei casi indicati nel n. 3 dell'art. 379, colla detenzione maggiore di un anno ed estendibile a tre, e con multa maggiore di due mila ed estendibile a sei mila lire;

3° Nei casi indicati nel n. 4 dell'art. 379, colla detenzione da quattro mesi ad un anno, e con multa maggiore di mille ed estendibile a quattromila lire;

4° Nei casi indicati nell'art. 380, colla detenzione estendibile ad un anno, e con multa maggiore di cinquecento ed estendibile a quattro mila lire.

§ 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici maggiore di tre anni ed estendibile a sette.

ART. **407**. Il duellante che risulti essere stato provocato a duello, è punito colle pene della detenzione e della multa stabilite nei tre precedenti articoli diminuite di un grado. Contro chi è stato provocato al duello, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la pena della sospensione dai pubblici uffici.

Art. **408.** § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come l'autore della sfida; e se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 404, 405, 406 diminuite da uno a due gradi.

§ 2. Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

Art. **409.** § 1. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene stabilite negli articoli 404, 405 e 406 diminuite da uno a due gradi.

§ 2. I padrini o secondi sono puniti con le dette pene diminuite da due a tre gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello; e se si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

Art. **410.** § 1 Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, o divulga colla stampa, o con scritti o con parole il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione maggiore di tre mesi ed estendibile ad un anno e con multa fino a mille lire.

§ 2. Chiunque dimostrando o minacciando disprezzo eccita altrui al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Art. **411.** Le disposizioni del presente Capo si applicano anche quando il duello avvenga in paese straniero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei reati commessi in territorio estero.

Art. **412.** § 1. Alle pene indicate negli articoli 405 e 406 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria stabilite nei Capi I e II del presente titolo:

1° Se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi;

2° Se il combattimento non segue alla presenza dei padrini o secondi;

3° Se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

4° Se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

5° Se è stato espresso il patto o risulta dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti deve rimanere ucciso;

6° Se nel duello a pistola i duellanti non sono trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e in ogni caso ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell' arma.

§ 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

§ 3. Le circostanze indicate al numero 4 del paragrafo 1 sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento.

§ 4. Le pene indicate in questo articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello. Se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la relegazione o con pene correzionali, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della sospensione dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti coll'aumento di un grado.

Art. 413. Qualora i duellanti, od uno di essi, siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battano invece di chi v'ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 404, 405 e 406 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'articolo 208, numero 3. Nei casi preveduti dall'art. 412, le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti tre articoli sul duello, aumentate di due gradi.

Art. 414. Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito danaro od altro vantaggio, è punito colla pena stabilita dall'art. 446, paragrafo 2 per la estorsione ».

CAPITOLO SETTIMO

Lavori della Commissione Mancini; pareri delle Magistrature ed altri Corpi.

Sommario: 145. **Periodo Sesto**: *Osservazioni del Sottocomm. Prof.* Canonico. — 146. *Emendamenti del Sottocomm. Sen.* De Falco. — 147. *Lavori della Commissione* Mancini - *Seduta 19 novembre 1877: discussione sull'art. 403 dello schema del Senato.* — 148. *Si discute l'art. 404 - Si approvano gli articoli 405 a 408.* — 149. *Discussione sull'art. 409.* — 150. *Sull'art. 410 - È pure approvato l'art. 411 senza modificazioni.* — 151. *Seduta 20 novembre 1877: discussione sull'art. 412; è approvato - Si approva pure l'art. 413.* — 152. *Si discute l'art. 414: è approvato.* — 153. *Testo del progetto della Commissione* Mancini. — 154. *Osservazioni della Magistratura ed altri Corpi.*

145. — Siamo nel periodo sesto. Il Ministro Mancini, nominata, come ho detto, una Commissione *(n. 82)* assegnò lo studio della parte relativa al duello ai Commissarî Prof. Canonico e Senatore De Falco, come Sottocommissarî, i quali presentarono alla Commissione le loro osservazioni sullo schema approvato dal Senato *(n. 144)*.

Il Sottocommissario Prof. Canonico così si espresse:

« Avrei qui due dubbî riflettenti l'intero capo, da sottoporre alla Commissione.

« Il primo dubbio è se il duello, anzichè fra i reati contro le persone, non sia piuttosto da classificarsi fra i reati contro l'amministrazione della giustizia. Mi darebbe motivo a dubitare il riflesso che l'essenza criminosa del duello non sono propriamente le lesioni con esso cagionate, ma è il fatto stesso del battersi coll'intenzione di sostituire la sorte delle armi al giudizio dei Magistrati, e la violenza privata alla pubblica forza.

« L'altro dubbio è se la severità delle pene con cui si punisce in questo capo il duello, valga davvero ad ottenere lo scopo di renderlo meno frequente: o se non possa invece diventare un motivo di rendere, nei processi per duello, più frequenti le assolutorie, e fors'anco più raro l'esercizio dell'azione penale contro gli autori di questo reato.

« Art. **407**. Sopprimerei il § 2 dell'art. 410, e ne trasporterei il disposto in un capoverso dell'art. 407, così concepito:

« *Se il duello non ebbe luogo, ma in seguito alla provocazione, ebbe luogo* « *la sfida, il provocatore è punito colle pene stabilite pei portatori della sfida.*

« E ciò perchè:

« 1° L'art. 407 mi pare essere la sede più naturale di questa disposizione;

« 2° Mi sembra più preciso additare la sfida come il segno, giuridicamente apprezzabile, dell'avvenuta provocazione; e più opportuno lasciare al giudice il determinare quali fatti possano, nei singoli casi, costituire questa provocazione ».

146. — Emendamento del Sottocommissario Sen. De Falco.

Art. **403.** § 1. Chiunque sfida taluno a duello è punito con *la detenzione estensibile a due mesi,* o con la multa fino a mille lire, ancorchè la sfida ecc. (*come contro*).

§ 2. Con la stessa pena è punito chi *con un'ingiuria qualunque, non punibile per sè stessa di pena maggiore, abbia dato luogo alla sfida, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto.*

Art. **404.** Lo sfidante e lo sfidato che sul luogo del combattimento fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono *punibili colla prigionia* o con la detenzione estensibile a *tre* mesi e con multa fino a lire *duemila.*

Art. **405.** Il duellante che uccide l'altro o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con *la prigionia* o la detenzione da *tre a cinque* anni, e con multa da *tre a cinquemila lire.*

Art. **406.** § 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale, è punito:

1° nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 379, *con la prigionia* o la detenzione *da uno a tre* anni e con multa *da due a quattromila lire;*

2° nei casi indicati nel numero 3° dell'articolo 379, con *la prigionia* o la detenzione *da sei mesi a due anni,* e con multa *da mille a tremila lire;*

3° nei casi indicati dal numero 4° dell'articolo 379, con *la prigionia* o la detenzione da *due mesi ad un anno* e con la multa da *cinquecento a duemila lire;*

4° nei casi indicati dall'articolo 380, con *la prigionia* o la detenzione *estensibile a quattro mesi* e con la multa *da cento a duemila lire.*

§ 2. (Soppresso).

Art. **407.** *Le pene stabilite nei tre precedenti articoli saranno diminuite di un grado pel duellante che sia stato provocato da un'ingiuria qualunque al duello; saranno diminuite di uno a due gradi pel provocato che non ha sfidato al duello.*

Art. **410.** . . . .

§ 2. Chiunque, *in una maniera qualunque,* ecciti altri al duello, è punito con le pene stabilite per i portatori della sfida.

Art. **412.** . . . .

§ 4. Le pene indicate in questo articolo non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello; *ed alle pene pronunciate sarà aggiunta la multa secondo le disposizioni degli articoli medesimi.*

ART. **413.** *Alle pene stabilite dagli articoli* 405 *e* 410, *ed a quelle sostituite in virtù dell'articolo* 412, *può essere aggiunta la sospensione di tutte o parte delle capacità e dei diritti indicati negli articoli* 20 *e* 21, *da uno a cinque anni.*

ART. **414.** Chiunque col mezzo della provocazione o della sfida a duello, o col farne minaccia, ha carpito, *o tentato di carpire* danaro o altro vantaggio, è punito con la pena stabilita nell'articolo 446, paragrafo 2, per la estorsione.

147. — La Commissione MANCINI *(n. 82)* si occupò di questo argomento nelle sedute del 19 e 20 novembre 1877 (1).

Discussione sull'art. 403 dello schema del Senato *(n. 144)* — Seduta del 19 novembre:

CANONICO. L'essenza criminosa del duello non risiede propriamente negli effetti che esso può produrre, sibbene nel fatto stesso del battersi per sostituire la sorte delle armi al giudizio del magistrato, e la violenza privata alla pubblica forza. Si può quindi dubitare se il duello sia giustamente classificato tra i reati contro le persone, o non debba invece più logicamente collocarsi fra i reati contro l'amministrazione della giustizia. Decida ora la Commissione quale sia la sede più opportuna.

CASORATI. L'obbiettivo principale del duello non è l'offesa all'amministrazione della giustizia, bensì la violenza contro la persona. La surrogazione della violenza privata alle vie legali non è che una conseguenza mediata del duello come accade in altre azioni di figure punibili, le quali non sono punto classificate tra i reati contro l'amministrazione della giustizia. Per esempio, tutte le violenze contro le persone, che hanno origine da un sentimento di vendetta per un'offesa ricevuta (o almeno tale ritenuta), tutte le minacce per conseguire uno scopo che si crede giusto, dovrebbero essere collocate, adottandosi il criterio dell'onorevole CANONICO, fra i reati contra l'amministrazione della giustizia. Ma ciò non avviene appunto perchè l'obbiettivo diretto di tali azioni non è l'offesa all'amministrazione della giustizia, sibbene la violenza contro le persone. Ora, se le azioni a cui si accenna, ed altre somiglianti, non sono classificate fra i reati contro l'amministrazione della giustizia, lo stesso deve farsi per il duello. Ritiene quindi preferibile, quanto alla collocazione del Capo, il sistema del Progetto senatorio.

Relativamente alla disposizione del paragrafo 1, crede opportuno l'accettazione dell'emendamento dell'onorevole DE FALCO, secondo il quale, chiunque sfida taluno a duello, dovrebbe essere punito colla detenzione estendibile a due mesi, o con la multa estendibile fino a mille lire, ancorchè la sfida ecc. La sola pena della multa stabilita dal Progetto per la repressione del duello, sembra inadeguata a porre un freno a simil genere di reati troppo frequenti tra noi. È necessario che la legge minacci anche la detenzione, come quella che, specialmente per gli abbienti, fra i quali di consueto avvengono i duelli, può riuscire di più efficace ritegno.

OLIVA. Conviene altresì osservare che non tutte le questioni che danno luogo al duello sono di tal natura da poter essere portate e risolute innanzi ai Tribunali.

---

(1) Verbale 15 e 16 nel volume *Processi verbali ed emendamenti;* Roma, Stamperia reale, 1878.

Or dunque, adottando la proposta dell'onorevole CANONICO, sarebbe mestieri fare due classificazioni dei reati di duello, ponendo gli uni fra quelli contro l'amministrazione della giustizia, e gli altri fra quelli contro le persone; inconveniente questo che, anche per sè stesso, sconsiglierebbe l'accettazione del proposto rinvio.

TOLOMEI. Aggiunge altre considerazioni in appoggio alla proposta dell'onorevole CANONICO, ritenendo che in massima l'elemento prevalente nel reato di duello sia l'offesa contro l'amministrazione della giustizia.

NOCITO. Se l'essenza del duello non consistesse nell'offesa all'amministrazione della giustizia, la legge non ne costituirebbe un reato per sè stesso punibile anche senza che siano intervenute violenze. Ma l'adottare come fanno generalmente le legislazioni, un sistema opposto prova ad evidenza che la caratteristica del duello non è la violenza contro le persone. Del resto la storia stessa e l'origine del duello sono la prova più sicura che è un reato diretto essenzialmente contro l'amministrazione della giustizia, la surrogazione cioè della forza privata al giudizio del magistrato.

BRUSA. Dichiara di aderire all'opinione dell'onorevole CANONICO, e di preferire che il duello sia classificato fra i reati che offendono la pubblica giustizia; senza di che non sarebbe nemmeno più possibile di serbare, in questa materia, intatte le nozioni del dolo e della colpa, e nascerebbero inevitabili confusioni di criteri giuridici nella pratica applicazione.

LUCCHINI — La gravità delle pene comminate contro il duello non è forse il freno più efficace per sradicare la incivile consuetudine; e la storia ne ammaestra in proposito. Ove però si ritenga opportuno di punire con pena restrittiva della libertà il semplice fatto della sfida a duello, sulla cui punibilità non può sorgere dubbio, dovrebbesi andar cauti nell'accettare l'emendamento dell'onorevole DE FALCO al paragrafo 1, che importerebbe l'applicazione alternativa della detenzione o della multa; siccome quello che potrebbe produrre nella pratica l'inconveniente medesimo accennato dall'onorevole CASORATI, che il magistrato, per la sociale elevata condizione del colpevole, gli infliggesse la multa, anzichè la detenzione, riservata questa, come si suole, ai non abbienti. Ne risulterebbe una ineguaglianza di trattamento, che la legge deve sempre evitare, e che in questo caso sarebbe inoltre contraria al pensiero del legislatore.

PIROLI. La disposizione più confacente al caso in quistione sarebbe quella per la quale il duello venisse punito con duplice pena, la multa cioè e la detenzione contemporaneamente. È nell'inizio del duello che la legge penale deve usare della sua severità per impedire che esso abbia effettivamente ad accadere ed a produrre le sue funeste conseguenze.

TROMBETTA. Fa mestieri distinguere in questa materia lo sfidante dal provocatore del duello, qualità che possono non concorrere in una stessa persona. Se il provocatore è in pari tempo sfidante, si verifica il caso più grave, e allora sta bene che la legge accumuli sopra di lui tutto il suo rigore, applicandogli contemporaneamente la detenzione e la multa.

Ma se il provocatore non è anche lo sfidante, in tal caso la severità deve essere minore, e si possono pareggiare le condizioni dello sfidante e dello sfidato, applicando ad entrambi la sola multa.

Col punire il provocatore anche se è soltanto sfidato, sarebbe presa in

adeguata considerazione la proposta stessa che, relativamente all'articolo 410, l'onorevole CANONICO ha fatto nei suoi emendamenti all'articolo 407.

La Commissione delibera:

1° di mantenere il Capo in esame nella sede attuale del Progetto senatorio;

2° di punire la sfida a duello con la detenzione e la multa congiuntamente nel solo caso in cui lo sfidante sia anche il provocatore, e di punire colla sola multa lo sfidante che non sia stato provocatore, ed il provocatore quando sia stato sfidato.

148 — Discussione sull'articolo 404 dello schema senatoriale *(n. 144)*.

OLIVA. L'onorevole DE FALCO propone nei suoi emendamenti di togliere da questo articolo la pena della sospensione dai pubblici uffici. Ma quando si consideri, come fu già notato, che il reato di duello è per lo più commesso da coloro che appartengono alla classe più agiata nella società, pare che la proposta non debba essere accolta, poichè sarebbe lo stesso che sollevare il colpevole da una pena, la quale riesce forse la più efficace per le persone anzidette.

BRUSA. La pena della sospensione dai pubblici uffici sarà efficace forse più d'ogni altra, ma al tempo stesso essa è anche esorbitante, od almeno può recare un pregiudizio maggiore del vantaggio che se ne attende, come sarebbe allorquando privasse la pubblica amministrazione dell'opera d'uno dei suoi migliori funzionari. È questa un'osservazione fatta già da MITTERMAIER, ed alla quale va dato tanto più peso, in quanto che i duelli sembrano non infrequenti nella classe delle persone che direttamente compiono una missione pubblica, massime poi se accadono in quella che ha la missione suprema di legislatrice della nazione.

ARABIA. Sostiene essere necessaria la pena aggiunta della sospensione dai pubblici uffici.

La Commissione delibera di mantenere l'articolo 104 come nel testo del Progetto senatorio.

Gli articoli 405, 406, 407, 408 sono approvati secondo il testo del Progetto senatorio, salvo il coordinamento con le deliberazioni già prese.

149 — Discussione sull'articolo 409 *(n. 144)*.

BRUSA. I padrini o secondi del duello non dovrebbero mai essere soggetti a pena. Il loro intervento non è già un atto che sia diretto a violare la legge o che provenga da un sentimento riprovevole; al contrario esso è una necessità delle cose, e costituisce per così dire una guarentigia della lealtà del procedimento, ed un freno ai duellanti di astenersi da qualsiasi atto ignobile che possa convertire il duello in un'aggressione ancor più brutale.

ARABIA. Crede che i padrini non possano invocare a loro favore quella specie di costringimento in cui sono i duellanti, e che essi come interventori al tutto volontari e sempre necessari in un reato, dovrebbero essere puniti forse con pena più grave degli autori del duello.

OLIVA. I padrini sono in generale meritevoli di pena in quanto partecipano senza dubbio ad un fatto delittuoso, che senza il loro concorso non sarebbe ordinariamente possibile. Essi però non dovrebbero soggiacere a pena quando

o hanno impedito il duello, o hanno procurato d'impedirlo, ovvero hanno efficacemente contribuito a renderne meno gravi le conseguenze. L'utilità politica di disposizioni informate a questi concetti sembra evidente.

La Commissione delibera di mantenere il paragrafo 1 dell'articolo 409 come nel testo del Progetto senatorio; ed incarica la Sotto-Commissione di modificare il paragrafo 2 mediante una formola che corrisponda ai concetti espressi dall'onorevole OLIVA, tenuta presente la disposizione di cui nell'articolo 348 del Codice penale toscano.

150 — Sull'articolo 410 *(n. 144)* il prof. CANONICO propone il seguente emendamento al paragrafo 2:

« Chiunque in una maniera qualsiasi, eccita altri a sfidare o ad accettare una sfida, sempre quando questa abbia avuto luogo, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida ».

Avverte che in tale formola ha tenuto calcolo della proposta fatta nei suoi emendamenti dall'onorevole DE FALCO al paragrafo 2 di questo articolo, il quale vorrebbe modificato l'anzidetto paragrafo nel seguente modo:

« Chiunque, in una maniera qualunque, ecciti altri al duello, è punito con le pene stabilite per i portatori della sfida ».

La Commissione delibera di mantenere il paragrafo 1 dell'articolo 410 come nel testo del Progetto senatorio; ed incarica la Sotto-Commissione di modificare il paragrafo 2 in conformità alla proposta fatta dall'onorevole CANONICO.

L'art. 411 è approvato come nel testo del Progetto senatorio *(n. 144)*.

151. — Nella seduta del 20 novembre 1877, il Prof. BUCCELLATI, sull'art. 412 (*n. 144*), osserva:

All'enumerazione stabilita da questo articolo, la quale, per quanto estesa, non previene tutti i casi di abuso del duello, sarebbe a preferirsi una massima generale, come si ha nel Codice penale dell'Impero germanico: « Se fu arrecata la morte o una lesione corporale, mediante dolosa violazione delle regole del duello consuete o pattuite, colui che le violò è punito secondo le disposizioni generali relative al crimine d'omicidio o di lesione corporale, salvo che, secondo le disposizioni precedenti, non sia incorso in una pena più grave ».

ARABIA. La specificazione censurata dall'on. BUCCELLATI non è, a rigore parlando, assolutamente necessaria. È però utile sotto un certo aspetto, come quella che può efficacemente contribuire ad illuminare il giudice nei suoi apprezzamenti, tanto più che trattandosi di disposizioni che il magistrato applica non senza una certa ripugnanza, potrebbe essere indotto a non applicarle quando non le trovasse espressamente scritte nella legge. Tuttavia potrebbero omettersi due delle disposizioni, quella cioè di che al numero 6° del paragrafo 1, e quella del paragrafo 3, che sembrano esuberanti.

PIROLI. Appoggia la proposta fatta dall'on. BUCCELLATI di adottare una disposizione generica, anzichè la specificazione di cui nell'articolo in esame, anche per il riflesso particolare, che tale specificazione impegna in certo qual modo il Codice penale ad un ordine determinato di condizioni, le quali per il variare delle consuetudini e delle circostanze, possono esse pure variare, e rendere neces-

sarii dei mutamenti contrarii a quel carattere di stabilità che il Codice stesso deve possedere. Val meglio stabilire dei principî bene assodati e ponderati, che non abbandonarsi alle mutabili opinioni della pratica.

PAOLI. Si dichiara esso pure propenso alla proposta dell'on. BUCCELLATI, e contrario alla specificazione del Progetto.

LUCCHINI. Sarebbe opportuno distinguere tra quelle condizioni che sono il necessario presupposto d'ogni duello leale, e le altre che trovano la loro ragione di essere nella volontà delle parti, mantenendo le prime, e raggruppando le altre in una sola disposizione la quale potrebbe, per esempio, essere così formolata: « Se le condizioni poste al duello non fossero osservate ». Applicando siffatto criterio, dovrebbesi mantenere le disposizioni contenute nei numeri 1° e 2° del paragrafo 1, e sostituire alle altre una prescrizione generica presso a poco nel senso suespresso.

CONFORTI. Pare contradditorio che nell'art. 407 siano puniti i padrini o secondi del duello, e che poi qui si puniscano più severamente i duellanti, se il combattimento non è seguìto alla presenza di quelli.

OLIVA. Dovrebbero, a suo avviso, essere mantenute non solamente le specificazioni di cui ai numeri 1° e 2° del paragrafo 1, ma anche le altre perchè le medesime sono tutte ed essenzialmente dirette all'utilissimo fine d'impedire combattimenti funesti e brutali cui si pretende dar carattere di duelli, come pur troppo se ne ebbero esempi nella pratica.

Non sembra pertanto ammissibile la proposta dell'on. LUCCHINI, e molto meno poi quella dell'on. BUCCELLATI, la quale presenta altresì lo svantaggio d'abbandonare interamente all'arbitrio del magistrato la valutazione delle condizioni del duello.

Venendo poi all'esame delle disposizioni particolari dell'articolo, parrebbe consentaneo alla logica e alla giustizia, che la severità dalla legge usata nel numero 3°, paragrafo 1, riguardo ai duellanti che adoperano pistole di precisione, colpisse anche coloro che nel combattimento fanno uso di pistole a più colpi, comunemente conosciute sotto la denominazione di rivoltelle. Anche queste, come più pericolose, dovrebbero essere assolutamente proscritte dal duello, e le conseguenze che ne derivassero essere parificate all'omicidio o alla lesione personale volontaria, secondo i casi.

Quella specie di contraddizione infine che l'on. CONFORTI avrebbe rilevato tra l'art. 409 e l'articolo in esame, poteva forse sussistere secondo il Progetto senatorio, ma non dopo gli emendamenti introdotti dalla Commissione nel primo dei suddetti articoli; dopo cioè che si è stabilito essere i padrini esenti da pena, se prima del duello hanno procurato di riconciliare le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un effetto meno grave di quello che poteva avere.

La Commissione delibera di mantenere l'articolo 412 come nel testo del Progetto senatorio, aggiungendo in fine alla disposizione del numero 3° del paragrafo 1 la frase: *o a più colpi*.

Indi si approva l'art. 413 come nel testo del Progetto senatorio.

152. — Si passa a discutere l'art. 414 *(n. 144)*.

CASORATI. Ricorda che a proposito di questo articolo alcuni Collegi della Magistratura, nelle loro osservazioni sugli emendamenti delle Sotto-commissioni,

hanno manifestato l'avviso che si dovesse colpire espressamente quella figura di reato, che gli scrittori francesi chiamano *Chantage*, e che ha per oggetto di estorcere una somma di denaro, imponendo alla volontà col timore di un male vero e serio, adoperando certi mezzi speciali e particolarmente la diffamazione e il duello. Una simile figura di reato forma oggetto di una esplicita disposizione nel Codice penale Francese (Art. 400), e nel nostro progetto potrebbe forse già ravvisarsi contemplata dalle prescrizioni relative alla estorsione in genere e precisamente dall'articolo 445.

Anche per un giusto riguardo verso i Collegi che fecero la osservazione suaccennata, reputa doveroso di chiamare ora l'attenzione della Commissione su tale oggetto. Se però la Commissione lo credesse più opportuno, esso si riserba di ritornare sull'argomento quando si esaminerà il succitato articolo 445, che pare la sede più appropriata per trattarne.

Brusa. La disposizione dell'art. 414 contempla un fatto che rientrerebbe nella nozione dello *Chantage*, se questa si fosse espressamente data dal progetto nel titolo dei reati contro la proprietà.

Il *Chantage* non vi è stato previsto ancora, e bisognerà riparare alla lacuna; ma ciò facendosi non vi sarà più alcun motivo di conservare l'articolo 414 che, del resto, è affatto estraneo alla materia del duello, non essendo in esso che un *mezzo qualunque* della frode, tentata o consumata, la provocazione, la sfida o minaccia di un duello. Sarebbe assurdo che la qualità di un reato si desumesse, non dal diritto violato, ma dai mezzi adoperati per violarlo, i quali sono molteplici, variabili, e non hanno alcun nesso necessario colla natura giuridica del fatto.

La Commissione delibera di accogliere in massima l'art. 414 secondo il testo del Progetto senatorio coll'emendamento proposto dall'on. De Falco, consistente nell'aggiungere l'espressione: *o tentato di carpire*, dopo l'altra: *ha carpito*. E riserva di prendere in considerazione la proposta dei Collegi giudiziari rammentata dall'on. Casorati, quando si esaminerà l'articolo 445.

153. — In seguito alle suavvertite modificazioni, il testo del Progetto della Commissione Mancini riuscì come segue:

Art. **403.** § 1. Chiunque sfida taluno a duello è punito *col primo grado di detenzione* e con multa fino a mille lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto; se fu provocato, la pena è *della multa fino a cinquecento lire.*

§ 2. *Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida è punito con la multa fino a mille lire.*

Art. **404.** Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento e fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti col *primo grado* di detenzione, con multa fino a quattromila lire e con la sospensione dai pubblici uffici *nel quarto grado.*

Art. **405.** Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito col *primo grado* di relegazione, con multa maggiore di seimila lire e con la sospensione dai pubblici uffici *nel quarto grado, che non può essere applicato nel minimo.*

Art. **406.** § 1. Il duellante che cagiona all'altro una lesione personale, è punito:

1° Col *quarto grado* di detenzione e con multa da quattro a seimila lire, *se la lesione è gravissima;*

2° Con la detenzione *dal secondo al terzo grado* e con multa da due a seimila lire, *se la lesione è grave;*

3° *Col secondo grado* di detenzione e con multa da mille a quattromila lire, *negli altri casi.*

§ 2. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sospensione dai pubblici uffici.

Art. **407.** (*Identico all'art. 407 dello schema senatorio; v. n. 144*).

Art. **408.** (*Identico all'art. 408 dello schema senatorio; v. n. 144*).

Art. **409.** § 1. (*Identico allo schema senatorio; v. n. 144*).

§ 2. I padrini o secondi, *se prima del duello hanno procurato di riconciliare le parti, o se per causa di essi il combattimento ha avuto un effetto meno grave di quello che poteva avere*, *sono esenti da pena.*

Art. **410.** § 1. Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, o divulga colla stampa, o con scritti, o con parole il rifiuto della sfida, è punito *col secondo grado* di detenzione e con multa fino a mille lire.

§ 2. Chiunque *in qualsiasi modo* eccita altri *a sfidare o ad accettare una sfida, ognorachè questa abbia avuto luogo* è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Art. **411.** (*Identico all'art. 411 dello schema senatorio; v. n. 144*).

Art. **412.** (*Si modificò il* § 1 *ed il n. 3 del* § 1. *Il rimanente fu mantenuto identico al progetto senatorio; v. n. 144*).

§ 1. Alle pene indicate negli articoli 405 e 406 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio volontario e della lesione personale volontaria stabilite nei Capi I e II del presente titolo:

. . . .

3° Se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione o *a più colpi.*

. . . .

154. — Comunicati i due progetti del Senato *(n. 144)* e della Commissione Mancini *(n. 153)* colle osservazioni di quest'ultima dal Guardasigilli Conforti alle Magistrature superiori, alle Facoltà di giurisprudenza, ai Consigli dell'ordine degli Avvocati, alle Accademie ed ai cultori di medicina legale e di psichiatria *(n. 82)* si ebbero i seguenti pareri:

Sull'articolo 403 (nⁱ 144 e 152).

La **Corte d'Appello d'Ancona**, approvando la maggiore severità di pena introdotta, fu d'avviso che anche nel caso che lo sfidante sia stato provocato, gli si debba applicare pena afflittiva, minore però e togliendo la pecuniaria.

La **Corte d'Appello di Venezia**, osservò: « Non è previsto il caso che lo sfidatore, non essendo provocatore, accetti la sfida, od è a ritenersi che anche

in tal caso, e non solamente quando fu provocatore, egli debba essere punito, sia perchè accettò cosa contraria alla legge e sia perchè col punire anche chi accetta, sarà più agevole frenare un'azione che offende altamente la giustizia, e ad essa sostituisce la forza brutale.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Sembra ingiusto punire di pena afflittiva lo sfidante non provocato, e di semplice pena pecuniaria il provocatore che accetta la sfida.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

CAMPOBASSO.

La pena dovrebbe essere della carcere, perchè i ricchi debbono stare alla pari dei poveri; ed il duello, che è il reato dei bravi e danarosi, sarebbe privilegiato per costoro che si burlano della legge sol perchè possono pagare la multa.

CASALE.

In questo articolo e nei seguenti, relativi al duello, sembrano soverchiamente gravi le repressioni. Due motivi sconsigliano tale severità; l'opinione pubblica che condanna chi in date circostanze non provoca e non accetta il duello, onde la universale commiserazione, nel caso il duello seguisse, in favore dei condannati; e la considerazione che essendo sempre *volontario* il fatto del duello, non è molto grave il danno sociale.

Sull'articolo 404 (ni 144, 153).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — *Corte d'Appello.*

È di parere che si debbano togliere, come inutili, le parole: *si presentano*, e propone la seguente più precisa locuzione: *che sul luogo del combattimento fanno uso delle armi.* Inoltre, siccome nel precedente articolo fu ammessa la pena della detenzione nel primo grado per lo sfidante, così anche in questo articolo lo sfidante non provocato dovrebbe punirsi col secondo grado, e se fu provocatore, col terzo grado di detta pena.

Sull'articolo 405 (ni 144, 152).

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in Campobasso** osservò che il duellante che uccide l'altro o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, dovrebbe essere punito con le regole dell'omicidio volontario.

Sull'articolo 406 (ni 144, 158).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — *Corte di Cassazione.*

Se la lesione personale gravissima arrecata in duello è punibile principalmente con la detenzione, si tratta di materia correzionale; ed allora come si concilia l'estensione della pena accessoria della multa fino a lire seimila, nel quale ultimo limite la multa assume carattere di pena criminale secondo l'art. 22 del pro-

getto del nuovo Codice, 1° Libro? Quali difficoltà non sorgerebbero all'effetto di dichiarare la competenza del Tribunale che dovrebbe giudicare in merito, dal riscontrarsi minacciata in via principale una pena correzionale, e in via secondaria una pena criminale, perchè eventualmente superiore alle lire 5,000, ultimo termine della multa come pena correzionale?

La stessa osservazione vale per la lesione grave di cui al numero 2°, paragrafo 1, dell'articolo in esame.

Sull'articolo 407 (n[i] 144, 152).

Osservazioni della Magistratura.

VENEZIA — *Corte d'Appello.*

Vorrebbe che si rifacesse questo articolo perchè è assai oscuro; ed anzichè ammettere diminuzioni pel provocato, le quali riducono la pena a troppo tenui proporzioni, sarebbe miglior partito di aggravarla pel provocatore.

Osservazioni dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

AQUILA.

L'ultimo periodo dell'articolo è compilato in una forma che esprime contraddizione, non eccezione all'articolo 406 paragrafo 2.

Sull'articolo 408 (n[i] 144, 153) non fu fatta alcuna osservazione.

Sull'articolo 409 (n[i] 144, 153).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — *Corte di Cassazione.*

In vece di dire nel paragrafo 2: *per causa di essi*, sostituirebbe l'altra formola: *per la loro mediazione.*

PALERMO — *Corte d'Appello.*

Vorrebbe mantenuto il testo Senatorio; perchè l'emendamento parifica nelle conseguenze penali il caso in cui i padrini o secondi siansi adoperati per impedire il combattimento, con l'altro ben diverso in cui i medesimi abbiano contribuito a rendere meno grave gli effetti del combattimento.

TORINO — *Corte d'Appello.*

Crede opportuno di mantenere il paragrafo 2, quale si trova nel testo Senatorio; perchè altrimenti i padrini troverebbero sempre mezzo di sfuggire alle sanzioni penali.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

Se il duello è un reato per sè stante, qualunque sia la forma che prenda, come si può conciliare la punizione delle parti ed una facile esenzione da ogni pena dei padrini o secondi? Le condizioni richieste di avere cioè *procurato* la riconciliazione o l'esito meno grave del duello, sono illusorie e insignificanti; si riscontreranno facilmente in ogni duello, anche se i veri provocatori del duello fossero, come talora avviene, gli stessi padrini. Si accordi adunque una sensibile diminuzione di pena, ma non si consenta l'impunità che allorquando i padrini abbiano effettivamente impedito il duello.

Sull'articolo 410 (n[i] 144, 153).

Osservazioni della Magistratura.

Ancona — *Corte d'Appello.*

Sarebbe più chiara e comprensiva la formola: *chiunque dimostrando o minacciando disprezzo od in qualsiasi altro modo eccita.* È d'avviso inoltre doversi togliere la condizione espressa con la penale: *ognorachè questa abbia avuto luogo;* poichè questa disposizione ha per iscopo appunto d'impedire che corra la sfida, e quindi il reato è consumato anche se la sfida non abbia luogo.

Ancona — *Procura Generale (Sezione di Macerata).*

Per rendere più esatta, chiara e concisa la locuzione del paragrafo 2, vorrebbe soppresse le parole: *sempre quando questa abbia avuto luogo,* le quali a prima giunta sembrano involgere una qualche oscurità di dettato per la contraddizione che non consente che uno ecciti un altro ad accettare una sfida, la quale *non abbia avuto luogo.*

Parma — *Procura Generale.*

In coerenza alla massima di escludere dal Codice quanto si riferisce ai reati commessi per mezzo della stampa, parrebbe dovessero omettersi negli art.[i] 410, paragrafo 1, 415, paragrafo 2, 417, paragrafo 2, e 421, paragrafo 1, le parole: *colla stampa, o col mezzo della stampa e degli stampati.*

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

Siena.

La disposizione del paragrafo 1, potrebbe essere meglio collocata nel capo seguente.

Sull'articolo 411 (n[i] 144, 153).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

Siena.

Questa disposizione non pare al suo posto, e figurerebbe meglio fra le disposizioni preliminari del Libro I.

Sull'articolo 412 (n[i] 144, 153).

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

Siena.

Le disposizioni cavalleresche dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono proprie di un Codice che punisce severamente il duello, e peccano inoltre di una minuziosità poco confacente alla legge. Preferirebbe una disposizione più semplice, e che dicesse presso a poco così: *ogni qualvolta nel duello sia intervenuta frode o artifizio, si applicano rispettivamente le pene dell'omicidio e delle lesioni volontarie.* Con ciò sarebbero esclusi eziandio alcuni dei casi preveduti nell'articolo in esame, che non si devono ammettere come aggravanti in generale del duello. Non il difetto di precedenti condizioni, nella più comune ipotesi che i duellanti abbian dato di piglio alle armi nel concitamento degli sdegni, e sieno scesi sul terreno senza avere il tempo di premeditare a sangue freddo le cabale della cavalleria; non quindi il difetto di padrini, di cui d'altronde è strano preten-

dersi la presenza se poi si puniscono; non il patto della tenzone all'estremo dell'uno dei due, che mal saprebbesi parificare all' intenzione vigliaccamente omicida di chi spegne l'altrui vita col fermo proposito di non esporre la propria. Le altre disposizioni dei §§ 2 e 3 sono comprese nei principî generali dell'imputabilità.

Sull'articolo 413 (n[i] 144, 153) non fu fatta alcuna osservazione.

Sull'articolo 414 (n[i] 144, 153).

Osservazioni della Magistratura.

FIRENZE — *Corte d'Appello.*

Ritiene questo articolo debba essere soppresso, e compenetrato nell'art. 445, paragrafo 2, perchè, in sostanza, prevede lo stesso fatto punibile ivi contemplato. Classificare una disposizione intesa a difendere la proprietà in un capitolo che tratta del duello, potrebbe far supporre che nella codificazione le qualità ontologiche del reato si desumono più dai mezzi adoperati per violare il diritto altrui, che dallo stesso diritto violato.

Osservazioni delle Facoltà di Giurisprudenza.

SIENA.

La stessa formola della penalità usata nell'articolo, dice chiaro ch'esso non è a suo posto. Non si sa poi il perchè siano state aggiunte le parole: *o tentato di carpire,* che farebbero anti-giuridicamente pareggiare il tentativo al reato consumato.

Compiuto in tal modo l'esame dei lavori eseguiti nel periodo che prende il nome dalla Commissione MANCINI, tratterò nel Capo seguente dei progetti dei Ministri ZANARDELLI e SAVELLI; e con questo porrò termine alla Parte Seconda, previe però brevi osservazioni sul progetto del SAVELLI, ultimo presentato e che si trova avanti la Camera dei Deputati.

CAPITOLO OTTAVO

Progetti Zanardelli e Savelli.

SOMMARIO: 155. **Periodo settimo:** *Progetto* ZANARDELLI: *Relazione.* — 156. *Testo del progetto* ZANARDELLI. — 157. **Periodo ottavo:** *Progetto* SAVELLI: *Il nuovo Codice Penale avanti la Camera dei Deputati.* — 158. *Relazione del* SAVELLI. — 159. *Testo del progetto* SAVELLI. — 160. *Osservazioni sul progetto* SAVELLI: *penalità contro la sfida.* — 161. *Trattamento diverso dello sfidante e dello sfidato.* — 162. *Sul provocatore del duello.* — 163. *Sulla pena contro il provocato.* — 164. *Sulla punibilità* ad ogni costo *dei padrini.* — 165. *Nelle ipotesi che giuridicamente non v'abbia duello, il progetto è troppo casuistico.* — 166. *Lo* **Chantage** *è fuori di posto: dei campioni o vicari.*

155. — Salito al Ministero di grazia e giustizia l'onorevole ZANARDELLI, con quella attività febbrile che lo distingue si pose

allo studio del nuovo Codice Penale (*n. 83*) e quando abbandonò il portafoglio, lasciò un suo progetto fregiato di una splendida relazione, nella quale sviluppò i seguenti concetti:

« Vengono nel capo IV le statuizioni sul duello che il progetto attuale, adottando il sistema dei Codici vigenti e dei progetti anteriori, annovera tra i delitti contro la vita e l'integrità personale. È noto come questo sistema non sia da tutti approvato, principalmente perchè osservasi che secondo il medesimo, viene classificato tra i reati contro le persone un fatto che si punisce anche indipentemente dai danni materiali che può produrre contro la vita o la integrità personale. Epperò non manca chi vorrebbe diversamente classificato il duello; così alcuni propongono di collocarlo fra i delitti contro la giustizia, ravvisando non altro scopo nel fatto dei duellanti che quello di sostituire la loro azione individuale a quella della pubblica giustizia; ed altri, considerando il fatto medesimo dal punto di vista del pregiudizio sociale che alimenta e della pace pubblica che perturba, propongono di comprendere il duello tra i reati contro la pubblica tranquillità. Si è maturamente ponderato se dovesse accogliersi qualcuna di queste proposte, che non mancano di essere appoggiate a serie considerazioni. Quanto alla prima, si è osservato che il duello non sempre accade per questioni in cui la giustizia sociale può utilmente intervenire, e che non s'intende come l'esporre la vita o la integrità personale di sè e dell'avversario in combattimento equivalga ad un surrogato della giustizia. Quanto alla seconda poi è agevole rilevare come essa, più che sulla obbiettività giuridica, fondasi sopra una circostanza che il duello ha comune con quasi tutte le altre specie di reati, in quanto che può dirsi, generalmente parlando, che non vi sia fatto delittuoso che o non alimenti un pregiudizio sociale o non perturbi la pace pubblica.

« Ciò posto e dacchè una diversa collocazione non avrebbe potuto sfuggire assolutamente a critica, stante la complessività dei diritti che vengono lesi mediante il duello, si è creduto più conveniente di collocare le disposizioni che lo riguardano, nella sede dei reati contro le persone la cui incolumità è più direttamente e frequentemente compromessa da questa specie di reati; e ciò tanto più in vista dell'avvertita circostanza che tutti i progetti precedenti e i Codici penali in vigore presso di noi adottarono lo stesso sistema di classificazione. In altri termini, meglio conservare la classificazione esistente, per quanto non scevra di difetti, che introdurne una nuova, essa pure inevitabilmente difettosa.

« Non è chi non sappia le molte e svariatissime fasi storiche, filosofiche e giuridiche, che sì presso gli antichi popoli, come presso i popoli moderni ebbe il duello. Abbandonato l'antico sistema di perseguitarlo con pene esorbitanti, che l'esperienza dimostra sempre inefficaci e derisorie; e rigettato pure il sistema del Codice francese, di non occuparsi nè punto, nè poco del duello, per non valutarlo nè come reato a sè stante, nè come causa che scema la imputabilità dell'omicidio e delle lesioni, il Progetto si attiene ai costanti precedenti della patria legislazione. Ritenuta però la convenienza, di costituire del duello un reato punibile indipendentemente dagli effetti dannosi che dal medesimo possono derivare alla vita o alla integrità personale dei duellanti, la legge lo colpisce con pene adeguate e ragionevoli, sia nel suo momento preparatorio,

che consiste nella sfida (Art. 339), sia nel momento esecutivo, che è quello del combattimento sul terreno, mediante uso delle armi ancorchè non segua alcuna lesione (Art. 340), nulla importando che il duello accada nel regno o in paese straniero, semprechè il combattimento si faccia fra due cittadini, o fra un cittadino ed uno straniero e la sfida abbia avuto luogo nello Stato (Art. 345).

« L'articolo 341 contiene le disposizioni relative ai fatti di omicidio e di lesione personale, accaduti in duello: disposizioni queste, che per l'evidente loro ragionevolezza non abbisognano di illustrazione.

« Noterò soltanto che riguardo alle pene stabilite pei fatti anzidetti, il progetto abbandona il sistema d'improvvida mitezza a cui è informato il Codice penale del 1859 (Articoli 589 e 590), che non fu forse l'ultima causa dell'aumentata frequenza di siffatti reati; e quindi nella durata delle pene usa maggiore severità. Quanto però alla specie delle pene medesime, queste non possono, per la natura del reato, essere disonoranti, ed è in questo senso segnatamente che diversificano le sanzioni penali applicabili nei casi comuni di omicidio o di lesioni personali da quelle minacciate per gli stessi fatti quando accadono in occasione di duello. Ma i riguardi che si hanno per i duellanti e per i padrini, pei quali si è fatto del duello quasi un reato privilegiato, in considerazione non tanto del pregiudizio a cui in certe condizioni sociali è malagevole sottrarsi, quanto della nobiltà dei sentimenti che in molti casi trascinano a battersi, cessano e debbono necessariamente cessare se il combattimento non sia leale, o se vi siano state stabilite condizioni feroci che la legge non può mai tollerare, e in tutti gli altri casi, che, conformemente a quanto si trova disposto in altri Codici ed in altri progetti, sono enumerati nell'articolo 346. In questa ipotesi i duellanti o il duellante sleale diventano comuni e volgari delinquenti: debbono rispondere di lesione personale o di omicidio e soggiacere alle pene ordinarie minacciate a questi reati. Ed i padrini, i quali abbiano avuta conoscenza della frode o prima o nell'atto del combattimento, sono da considerarsi come complici ordinari e da punirsi, secondo i casi, con le pene proprie della complicità.

« Ai portatori della sfida ed ai padrini, come partecipi ad un fatto criminoso, si applicano le stesse specie di pene, sebbene diminuite di un grado. Però i portatori della sfida vanno esenti da pena, se siansi adoperati per impedire il combattimento, e i padrini sono puniti più mitemente, non solo in questo caso, ma anche nel caso in cui abbiano contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del fatto (Art. 343).

« Quali specie delittuose pedisseque a quelle in esame, vengono noverati gli atti di spregio o le contumelie contro coloro che ricusano il duello, e gli eccitamenti maliziosi al duello fra altri (Art. 344), nonchè il turpe fatto, pur troppo non raro, dell'estorsione operata col pretesto e con la minaccia del duello ».

156. — Ecco ora il progetto dell'illustre giureconsulto:

TITOLO X. — **Dei delitti contro la vita e la integrità personale.**

. . . .

CAPO IV — *Del duello.*

Art. 339. Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi e con multa da cinquant'una a mille duecento cinquanta lire, ancorchè la

sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; e se fu provocato, il colpevole è punito colla multa sino a cinquecento lire.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da cinquant'una a mille duecento cinquanta lire.

Art. **340.** Lo sfidante e lo sfidato che fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono puniti colla detenzione sino a tre mesi, con multa da cinquant'una a cinque mila lire e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

Art. **341.** Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da sei a dieci anni, con multa maggiore di lire cinquemila ed una e colla interdizione dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 327, il colpevole è punito con la detenzione da tredici a trenta mesi, con multa da lire tremila ed una a cinquemila e con la interdizione dai pubblici uffici da tredici a trenta mesi.

Negli altri casi di lesione personale, si applicano le pene stabilite nel primo capoverso del presente articolo, diminuite di un grado.

Art. **342.** Al duellante che fu provocato si applicano le pene della detenzione e della multa stabilite nei due precedenti articoli diminuite di un grado, e di due gradi se fu anche sfidato.

Al provocato, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la interdizione dai pubblici uffici.

Art. **343.** I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come l'autore della sfida; e, se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 340 e 341, diminuite da uno a due gradi.

Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoli 340 e 341 diminuite di un grado.

I padrini o secondi sono puniti con le dette pene, diminuite da uno a due gradi se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, o da due a tre gradi, se si sono adoperati per impedire il combattimento.

Art. **344.** Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per aver ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da cinquant'una a mille duecento cinquanta lire; e chiunque, dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Art. **345.** Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei delitti commessi in territorio estero.

Art. **346.** Alle pene indicate nell'art. 341 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del presente titolo:

1° se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, o il combattimento non seguì alla loro presenza:

2° se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione o a più colpi:

3° se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

4° se è stato espresso il patto, ovvero dalla specie del duello, o dalla distanza dei combattenti, o dalle altre condizioni pattuite o regolate, risulta il proposito che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

Con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, sono puniti i portatori della sfida e i padrini o secondi.

La frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate nella scelta delle armi o nel combattimento, è a carico non solo dell'autore di essa, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. **347.** Le pene indicate nell'art. 346 non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello; e se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la detenzione o con la prigionia non eccedente cinque anni, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della interdizione temporanea dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti coll'aumento di un grado.

Art. **348.** Qualora i duellanti o uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battono invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti articoli 340 e 341 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto con le persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'articolo 69. Nei casi dell'articolo 346 le pene costituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti due articoli 340 e 341, aumentati di due gradi.

Art. **349.** Chiunque provoca o sfida a duello o ne fa minaccia con l'intento di carpire denaro od altro vantaggio, è punito con la pena stabilita dall'art. 378 per il ricatto.

157. — Allo Zanardelli successe il Savelli, il quale, non volendo defraudare il Parlamento dell'opera importante del suo predecessore, la fece sua con qualche modificazione e la presentò alla Camera dei Deputati nella tornata del 26 novembre 1883 (*n. 83*), preceduta da una accurata relazione; e nel presentarla chiese che lo studio del progetto fosse demandato ad una Commissione composta di quindici membri. A formare la quale, con votazione del 13 dicembre 1883, furono eletti a primo scrutinio gli onorevoli Ferracciu, Pelosini, Cuccia, Spantigati, Tajani, Billia, Mangano, Barazzuoli, Curcio, Fili-Astolfone; e con votazione di ballottaggio, nella seduta del 15 stesso mese, gli onorevoli Zanardelli, Varè, Villa, Crispi ed Indelli. Questi ultimi presentarono le loro dimissioni. Non ne addussero il vero motivo; ma evidentemente perchè, facendo essi parte della Opposizione, non credettero questa sufficientemente rappresentata nella Com-

missione. La politica si era fatto strada anche per questo lavoro legislativo da cui, puramente scientifico, avrebbe dovuto essere bandita. Però non posso dissimulare (*amicus Plato, sed magis amica veritas*) essere stata una vera sconvenienza il non eleggere a primo scrutinio *almeno* lo ZANARDELLI, di cui l'on. SAVELLI aveva accettato i concetti fondamentali e la economia nella formazione del suo progetto, come non si peritò di dichiarare nel preambolo della sua relazione. Del pari sarebbe stata più che opportuna la elezione, pure a primo scrutinio, degli on. VARÈ e VILLA, cessati Guardasigilli.

In una riunione della Maggioranza, tenutasi la sera delli 25 gennaio 1884, il Presidente del Consiglio (DEPRETIS) ricordando codeste dimissioni, disse di non voler far colpi di Maggioranza, ed esortò gli amici a lasciare alla Minoranza più larga parte nella Commissione, accrescendola di due membri. Aggiunse poi che si dovrebbe dare mandato di fiducia a lui o nominare una Commissione coll'incarico di proporre i nomi. Nella tornata del 5 febbraio, sopra proposta del Ministro SAVELLI, si deliberò di portare la Commissione a diciotto membri; e nella tornata del 9, si procedette alla votazione, ma non riuscì eletto che l'on. BASTERIS con 128 voti. La Opposizione diede schede bianche, pel motivo che pretendeva otto membri fra i suoi, e non sette, come glie ne aveva assegnati la Maggioranza. Nella tornata dell'11 si rinnovò la votazione: l'Opposizione diede di nuovo schede bianche e riescirono eletti gli on. ZANARDELLI, VILLA, GIURIATI, INDELLI, CRISPI, VARÈ (1) e PARPAGLIA, i quali tutti diedero le dimissioni.

La crisi del 20 marzo 1884 travolse anche il Ministro SAVELLI, al quale succedette l'on. FERRACCIU. Avrà l'uomo egregio tanta energia da riescire ad ottenere il suffragio al nuovo Codice penale? Avrà egli tanta fortuna da dare a questo monumento legislativo il suo nome? Quale più legittima e più bella ambizione di questa? Lo spero e con me lo spera chiunque desideri abbia una buona volta a cessare lo stato anormale della contemporanea esistenza nello stesso Regno di due diversi Codici penali, uno dei quali difettosissimo.

158. — Il Guardasigilli SAVELLI così si espresse nella relazione colla quale accompagnò il progetto:

« Il delitto di duello trovasi nel progetto contemplato dagli articoli 339 a 349 che formano il capo IV del titolo X, che è *dei reati contro la vita e la integrità personale*.

---

(1) L'on. VARÈ da morte immatura fu sciaguratamente tolto alla patria.

« Prima di dar conto delle poche modificazioni che si propongono, debbo accennare brevemente ai motivi pei quali mi parve di dover classificare il reato di cui si tratta in altra parte del progetto e precisamente nel titolo dove si puniscono i delitti contro *la pubblica autorità.* Nella relazione dell'on. ZANARDELLI sono brevemente ma perspicuamente riassunte le ragioni per le quali non si credette di collocare il duello nè fra i reati contro la giustizia, nè fra quelli contro la privata tranquillità, e quindi io, convenendo in esse, mi asterrò dal riprodurle. Parmi però che situarlo fra i reati contro le persone non sia più esatto. Assumere, come fa il progetto, per criterio della classificazione dei reati il diritto prevalente che da essi viene offeso, e collocare il duello fra i reati contro le persone, quantunque poi si punisca anche se non vi fu lesione personale, e si punisca in tal caso come un reato consumato e non già come un tentativo di reato contro le persone, è cosa, a parer mio, non scevra di contraddizione.

« Conviene quindi vedere quale sia il diritto aggredito, disconosciuto nel reato del duello indipendentemente dalle sue conseguenze; e, fissatolo, collocare nel titolo relativo tutte le disposizioni sulla materia ed anche quelle nelle quali si prevede il caso di un effetto dannoso o letale per le persone, e ciò per due considerazioni: la prima, per non frazionare una materia che è opportuno stia unita; la seconda, perchè le conseguenze del duello ne aggravano bensì la pena ma non ne immutano il carattere. E questo carattere prevalente mi sembrò fosse quello di disconoscere la pubblica autorità, di surrogarsi alla medesima, in una parola di farsi ragione da sè, laddove o non è offesa o la legge impone di rivolgersi alle autorità per ottenerne riparazione. Il duello non è che la *vis privata* la quale si sostituisce alla pubblica potestà e ne usurpa l'ufficio, con offesa agli ordinamenti sociali che vietano l'uso della privata violenza. Se adunque esso originato in un tempo in cui la legge non aveva forza sufficiente per imporsi, continua anche oggidì, malgrado che l'autorità pubblica possa apportare nei litigi privati l'efficacia della sua azione vigorosa e spassionata; se è nella essenza di disconoscere o almeno di non curare questa azione legale, è evidente la sua affinità col reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'opportunità del suo collocamento nel titolo III, appunto subito dopo le disposizioni intorno a questo ultimo reato. Nè manca il conforto di autorevoli precedenti legislativi, fra cui basta annoverare i Codici sassoni del 1838 e del 1855, del Würtemberg e dell'Annover.

« La prima modificazione che si propone in questo capo consiste nel punire per il solo fatto del duello unicamente il provocatore del medesimo e non anche colui che fu provocato, il quale soggiacerà soltanto alla pena incorsa per la sfida, salve ben s'intende le maggiori pene pel caso che egli ferisse o uccidesse l'avversario. E ciò perchè se il legislatore ha obbligo di combattere questo cieco pregiudizio che fa impugnare le armi per lavare l'onta patita, non è men vero però che il pregiudizio stesso esercita una tirannia alla quale è bensì doveroso pel cittadino di sottrarsi, ma la cui forza il legislatore non potrebbe non riconoscere. Or quando si punisce il provocato per la sfida par che ciò basti; e che non si debba anche punire per il combattimento il quale non sia seguito da alcuna lesione personale.

« L'altra modificazione consiste nell'abbassare di un grado la penalità per l'omicidio e la lesione in duello, avendo l'esperienza dimostrato che, specialmente

in questa materia, le leggi troppo severe restano lettera morta; e i colpevoli rimangono impuniti appunto per la ripugnanza dei giudici ad applicare pene troppo severe e dei testimoni a deporre fatti che avrebbero gravi conseguenze. Questo è pure il concetto che prevale nelle legislazioni più recenti e più lodate; e ad esso si accosterà il progetto se adotterete le modificazioni che ho l'onore di proporvi, senza che per ciò esso arrivi alle sanzioni del vigente Codice del 1859, che furono trovate eccessivamente miti ».

159. — Il Progetto poi è del seguente tenore:

TITOLO III. — **Dei delitti contro l'amministrazione e l'autorità pubblica.**

. . . .

Capo VII. — *Del duello.*

Art. **164.** Chiunque sfida taluno a duello è punito con la detenzione sino a tre mesi o con multa da lire cinquantuna a mille duecento cinquanta, ancorchè la sfida non sia stata accettata o il duello non sia avvenuto; e se fu provocato, il colpevole è punito con la multa sino a lire cinquecento.

Il provocatore del duello, ancorchè questo non sia avvenuto, se accetta la sfida, è punito con la multa da lire cinquantuna a mille duecento cinquanta.

Art. **165.** Il provocatore del duello che fa uso delle armi è punito, se non è seguìta alcuna lesione personale, con la detenzione da sei giorni a tre mesi, con multa da lire cinquantuna a cinquemila e sempre con la interdizione dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

Art. **166.** Chiunque uccide altri in duello, o gli cagiona una lesione da cui è derivata la morte, è punito con la detenzione da trentun mesi a cinque anni, con multa maggiore di lire cinquemila ed una e colla interdizione dai pubblici uffici da trentun mesi a cinque anni.

Se trattasi di una lesione da cui è derivato alcuno degli effetti preveduti nel capoverso dell'articolo 332, il colpevole è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, con multa da lire tremila ed una a cinquemila e con la interdizione dai pubblici uffici da tredici a trenta mesi.

Negli altri casi di lesione personale si applicano le pene stabilite nel precedente capoverso, diminuite di un grado.

Art. **167.** Al duellante che fu provocato si applicano le pene della detenzione e della multa stabilite nei due precedenti articoli, diminuite di un grado.

Al provocato, ancorchè sia lo sfidante, non si applica la interdizione dai pubblici uffici.

Art. **168.** I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, come lo sfidante; e, se è avvenuto, con le pene stabilite negli articoli 165 e 166 diminuite di uno a due gradi.

Se i portatori della sfida si sono adoperati per impedire il combattimento, sono esenti da pena.

I padrini o secondi sono puniti con le pene stabilite negli articoti 165 e 166 diminuite di un grado.

I padrini o secondi sono puniti con le dette pene, diminuite da uno a due gradi, se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, e da due a tre gradi, se si sono adoperati per impedire il combattimento.

Art. 169. Chiunque pubblicamente ingiuria una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo per aver ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno e con multa da lire cinquantuna a mille duecento cinquanta; e chiunque, dimostrando o minacciando disprezzo, eccita altri al duello, è punito con le pene stabilite pei portatori della sfida.

Art. 170. Le disposizioni del presente capo si applicano anche quando il duello avviene in paese estero fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida è stata fatta nello Stato, indipendentemente dalle condizioni stabilite pei delitti commessi in territorio estero.

Art. 171. Alle pene indicate nell'art. 166 sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale stabilite nei capi I e II del titolo X:

1° Se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente regolate da padrini o secondi, o il combattimento non seguì alla loro presenza;

2° Se le armi adoperate nel combattimento non sono eguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, escluse quelle di precisione o a più colpi;

3° Se nella scelta delle armi o nel combattimento vi è stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

4° Se è stato espresso il patto, ovvero dalla specie del duello o dalla distanza dei combattenti, o dalle altre condizioni pattuite e regolate, risulta il proposito che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

Con le stesse pene, diminuite da uno a due gradi, sono puniti i portatori della sfida e i padrini o secondi.

La frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate nella scelta delle armi o nel combattimento, è a carico non solo dell'autore di essa, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi che ne ha avuta conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. 172. Le pene indicate nell'art. 171 non possono essere minori di quelle stabilite negli articoli precedenti pel duello; e se i combattenti, i portatori della sfida e i padrini o secondi sono puniti con la detenzione o con la prigionia non eccedente cinque anni, vi sono sempre aggiunte le pene della multa e della interdizione temporanea dai pubblici uffici stabilite dagli articoli precedenti, coll'aumento di un grado.

Art. 173. Qualora i duellanti o uno di essi siano estranei al fatto che ha cagionato il duello e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nei precedenti art. 165 e 166 sono aumentate da uno a due gradi, eccettochè il duellante sia congiunto colle persone direttamente interessate nei gradi indicati nell'art. 180. Nei casi dell'art. 171 le pene sostituite non possono essere minori di quelle stabilite nei detti due art. 165 e 166, aumentate di due gradi.

Art. 174. Chiunque provoca o sfida a duello o ne fa minaccia con l'intento di carpire denaro od altro vantaggio, è punito con la pena stabilita dall'articolo 372 per il ricatto.

160. — Prima di abbandonare questa seconda parte, trovo necessario di fare alcune osservazioni sul progetto dell'onorevole Savelli, che è l'ultimo compilato e si trova per la discussione avanti la Camera dei Deputati.

L'on. Savelli, d'accordo col suo predecessore on. Zanardelli, minaccia la pena corporale sino a tre mesi (art. 164) allo sfidante; in ciò si discosta dallo schema senatoriale, che lo sfidante punisce (art. 403 - *n. 144*) colla sola pena pecuniaria. Codesta sanzione, secondo il mio avviso, pecca di troppa severità. Sta bene che la sfida debba essere colpita come reato di per sè stante: ciò è conforme ai principii che ho sviluppati (*n. 47, 48 e 49*) ed io non posso che applaudire su questo proposito al progetto; ma torno a dire mi sembra che la pena corporale sia di troppo: d'altronde il più delle volte sarebbe di lievissimo momento. Infatti, secondo i progetti degli on. Zanardelli (art. 339 - *n. 156*) e dell'on. Savelli, il massimo della detenzione minacciata è per lo sfidante, di tre mesi. In entrambi i progetti (articolo 23 progetto Zanardelli; art. 25 progetto Savelli), il primo grado della detenzione va da uno a cinque giorni. È evidente che nella maggior parte dei casi, i giudici condannerebbero lo sfidante, pel solo fatto della sfida, ad un giorno di detenzione. Codesta pena sarebbe seria? Tanto vale adunque minacciare la sola pena pecuniaria. In ciò parmi preferibile il concetto, cui si informò lo schema senatorio.

L'on. Savelli inoltre, discostandosi dal progetto dell'on. Zanardelli (art. 339 - *n. 156*), commina la pena pecuniaria allo sfidante in via alternativa colla pena corporale; mentre lo Zanardelli la fa concomitante. Di questa differenza il Savelli non rende ragione nella sua relazione. Ripeto, che per mia parte, troverei più opportuna contro il reato di sfida e per lo sfidante la sola pena pecuniaria; ma quando pure si voglia minacciare una pena restrittiva della libertà personale, non so capacitarmi la pena pecuniaria alternativa, tenuto conto dell'indole del fatto, della qualità degli autori e delle altre considerazioni che ho altrove sviluppate (*n. 60 e 61*).

Nell'alinea di questo stesso art. 164, il Savelli ha accettato la proposta dello Zanardelli, art. 339 (*n. 156*) nei riguardi del provocatore del duello; ed entrambi lo puniscono, quando accetti la sfida ed ancorchè il duello non sia avvenuto, più mitemente che lo sfidante; pel provocatore, nel reato di sfida, non v'è mai la pena corporale. Fu questa la modificazione introdotta dalla Commissione Mancini (*n. 153*); mentre lo schema senatorio nell'articolo 401 puniva il provocatore come lo sfidante (*n. 144*). Il reato che si punisce è la sfida; ciò è vero; ma se non vi fosse un provocatore, non vi sarebbe uno sfidante: causa prima della sfida è il provocatore. Perchè adunque codesta disparità di trattamento?

161. — Lo ZANARDELLI, nell'art. 340 del suo progetto (*n. 156*), accettando l'articolo 404 dello schema senatorio (*n. 144*), punisce pel *solo fatto del duello* egualmente lo sfidante e lo sfidato, disponendo che la repressione abbia luogo, quando si l'uno che l'altro *fanno uso delle armi ancorchè non segua alcuna lesione personale;* e nell'uso delle armi sta appunto la effettuazione del reato di duello, come reato a sè e distinto dal reato di sfida. Il SAVELLI invece (art. 165) punisce per questo fatto il solo *provocatore del duello*, pel motivo, come si esprime nella relazione (*n. 158*), che « quando si punisce il provocato per la sfida par che ciò basti ». Ma è da notarsi che nell'alinea dell'articolo precedente, anche il provocatore del duello è punito *se accetta la sfida.* Non so comprendere codesta differenza. È vero che il provocato sfidante è *sempre* punito pel fatto della sfida; ed è naturale essendo autore di un reato speciale, di un reato a sè: ma è però altrettanto vero che quando è sceso sul terreno ed *ha fatto uso* delle armi, ha egli pure commesso un altro reato a sè, il duello, a cui ha dato causa egli medesimo col fatto precedente della sfida. Si è posto quindi nella stessa condizione del provocatore; nè la distinzione giuridica fra i due proposta dal SAVELLI mi sembra autorizzata. Parmi più razionale il concetto dello schema senatorio accettato dallo ZANARDELLI.

E qui cade in acconcio una osservazione. L'articolo 167 del progetto SAVELLI dispone che al duellante provocato sia accordata una diminuzione di pena; e in ciò disporre si richiama ai due articoli *precedenti* (165 e 166). Ma l'art. 165 colpisce il solo *provocatore del duello*, non prevede il *provocato*. Sembra dunque che quando si voglia accettare la modificazione introdotta nell'art. 165 surriferito e che ho dianzi combattuta, l'art. 167 debba essere diversamente formulato.

162. — Una considerazione si presenta circa il concetto sul *provocatore del duello*. L'art. 592 del Codice sardo 20 novembre 1859 dichiara provocatore quello fra i duellanti che abbia *provocato l'altercazione che diede luogo al duello*. A questo concetto si erano uniformati i Sotto-Commissari AMBROSOLI e TOLOMEI nell'art. 336 dello schema presentato alla prima Commissione (*n. 84*) e fu abbracciato eziandio dalla seconda Commissione nell'art. 384 del progetto 15 aprile 1870 (*n. 96*). Nè il DE FALCO (*n. 90*), nè il VIGLIANI (*n. 100*), nè lo schema senatorio (*n. 144*), ebbero con formola generica a dichiarare il concetto proprio in siffatto proposito. Lo ZANARDELLI ed il SAVELLI seguirono lo stesso sistema negativo. Ma non deriva da ciò che il silenzio debba interpre-

tarsi in senso contrario al concetto del Codice sardo, condiviso dalla prima e dalla seconda Commissione, nel senso cioè che per dare esistenza giuridica al *provocatore del duello* debbano essere applicati i criteri generali sulla complicità. Il *vero* e *proprio provocatore del duello* non è lo *sfidante;* sarebbe lo *sfidante* se si applicassero i criterî della complicità: ma *provocatore* è colui che fu la causa dell'alterco, che diede luogo al duello (*n. 50*). E così nel loro silenzio la intesero il DE FALCO, il VIGLIANI, il Senato, lo ZANARDELLI ed il SAVELLI; poichè, nei rispettivi progetti, ora è ammesso che la sfida parta dal provocato, ed ora è ammessa la possibilità che lo stesso provocatore si faccia sfidante. Da queste opposte disposizioni deriva naturale la conseguenza che il *provocatore del duello*, nel concetto riposto del SAVELLI e dei suoi predecessori, è *soltanto* colui che ha dato causa alla altercazione. Una formola generica sull'esempio del Codice sardo sarebbe stata un di più, da evitarsi in una saggia legislazione.

163. — L'alinea dell'art. 342 del progetto ZANARDELLI (*n. 156*) mantenuto nell'art. 167 del progetto SAVELLI, dichiara che non debba mai essere applicata al provocato la pena della interdizione dai pubblici uffici. Cotesto alinea fu inserito dal Commissario regio Sen. EULA (*n. 128*) e fu approvato dal Senato nell'art. 407 (*n. 144*). Questo speciale trattamento in favore del provocato mi ha dello esorbitante. La condizione giuridica del provocato è diversa senza dubbio dalla condizione giuridica del provocatore; ed il legislatore un riguardo lo *deve* avere pel provocato, sia o non sia egli sfidante (*n. 50*). Ma spingere il favore sino al punto di non mai applicare contro di lui la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, sembrami, lo ripeto, un po' troppo; e temo che codesta esclusione possa essere considerata come una implicita approvazione di quel pregiudizio su cui essenzialmente si basa il duello. Si diminuisca quanto si voglia la pena corporale o la pena pecuniaria, od ambedue, in favore del provocato, e si farà bene; ma quando contro il provocatore si aggiunge una pena d'indole diversa, o mi inganno (e vorrei ingannarmi), ma mi pare che sostanzialmente si venga ad approvare il provocato perchè sfidò e si battè, o si battè sfidato. Non lo si manda assoluto perchè vuolsi reprimere il duello, ed il pudore lo vieta; ma lo si guarda con occhio benigno. La pena della interdizione e della sospensione dai pubblici uffici è fra le più adatte al misfatto di duello (*n. n. 59 e 60*): perchè volere distinguere fra il provocato ed il provocatore, e punire *soltanto* il provocatore con questa pena particolare, quando il legislatore in ogni sua disposizione mostra la *preoccupazione* di riescire

a scemare i duelli? Il diverso trattamento non gli spiana certamente la via.

164. — L'art. 168 del progetto SAVELLI, mantiene il concetto dello ZANARDELLI, art. 343 (*n. 156*) e dell'art. 408 dello schema senatorio (*n. 144*) circa la punizione dei portatori della sfida, scritta o verbale; e sta bene. Codesta disposizione io approvo perchè conforme alla dottrina che ho sviluppata (*n. 64*). Ma non posso convenire nella punizione *ad ogni costo* dei padrini o secondi. La teorica circa la responsabilità penale dei padrini, l'ho già esposta e ad essa interamente mi riporto (*n. n. 65 a 69*). Non so per altro comprendere come lo ZANARDELLI ed il SAVELLI abbiano potuto discostarsi dai principii adottati nello schema senatorio, dopo che essi pareggiano all'omicidio volontario ed alle lesioni personali volontarie, l'omicidio e le lesioni in duello se il combattimento non sia seguìto alla *presenza dei padrini*. Così nell'art. 346, N. 1 del progetto ZANARDELLI (*n. 156*) e 171, N. 1 del progetto SAVELLI. Giusta il progetto del Senato (Art. 409, § 2, *n. 144*), i padrini o secondi vanno esenti da pena *quando si sono adoperati per impedire il combattimento*. Disposizione saggissima, quando non si voglia accettare la piena irresponsabilità loro, fuori dei casi di instigazione o di frode (*n. n. 65 a 69*). Perchè il soverchio rigore dello ZANARDELLI e del SAVELLI? Perchè gli illustri giureconsulti li vogliono puniti *anche* nella ipotesi ammessa dal Senato e dopo che pretendono, quale condizione *sine qua non* per la esistenza giuridica del reato di duello, la loro presenza al combattimento? Dichiarano essi esenti da pena i portatori della sfida quando siensi adoperati per impedire il combattimento. Perchè nella stessa ipotesi aggravare la mano sui padrini? I portatori della sfida non sono *indispensabili* all'esistenza del duello; la sfida può aver luogo indipendentemente dall'opera loro (*n. 64*); ma senza l'intervento dei padrini non può invece aver luogo il duello, giusta la tradizione, la storia, la dottrina (*n. n. 65 a 69*) e le stesse disposizioni dei due Ministri proponenti. Da questo concetto, che mi sembra intuitivo, prendendo le mosse, parrebbe più naturale la punizione piuttosto dei portatori del cartello, anche quando si sieno adoperati per impedire il combattimento, che la punizione, nella stessa ipotesi, dei padrini, come fanno lo ZANARDELLI ed il SAVELLI, senza che di questa diversità di trattamento, abbiano essi, nelle rispettive relazioni (*n. n. 155 e 158*), data alcuna ragione. Comunque, mi sembrerebbe più logica la parità di trattamento, sempre nel caso in cui non si voglia accettare la teorica della irresponsabilità dei

padrini o secondi, fuori dei casi di istigazione o di frode. Il rigore eccessivo dimostrato dai due illustri Guardasigilli non porterebbe alcun frutto. La storia ne è sicura maestra.

La punizione dei padrini *ad ogni costo*, dopo che *si esige* la presenza loro al combattimento per la giuridica esistenza del duello, è un principio che non può essere accolto senza alterare la teorica della imputabilità. Quando si prescrive che i padrini, affinchè il duello sia *giuridicamente* tale, debbano essere presenti al combattimento; anzi, che *debbano regolarne precedentemente le condizioni*, come si dispone nell'articolo 346, n. 1 del progetto ZANARDELLI (*n. 156*), e 171, n. 1 del progetto SAVELLI, dove si riscontra il *dolo* in essi? I due illustri Giureconsulti si preoccupano troppo della *prevenzione* del duello. Essi, evidentemente, nutrono fiducia che, colla punizione *ad ogni costo* dei padrini o secondi, i duelli debbano diminuire, poichè i padrini, nella *certezza* d'una punizione, non interverranno; e i cittadini ci penseranno due volte prima di rimettere la riparazione delle ingiurie alla sorte delle armi, quando sappiano che senza l'opera dei padrini, precedente e concomitante la pugna, non troveranno alcun favore nella legge. È giusta, è saggia la preoccupazione del legislatore, purchè però, avendo egli di mira la *prevenzione*, non disconosca i principî fondamentali del giure penale. Come! Si pretende che i padrini o secondi regolino le condizioni del duello ed assistano al combattimento, e poi si puniscono!! Ma essi sono in perfetta buona fede, non solo; anzi ottemperano agli ordini della legge.

Del resto, è una vana illusione, l'ho detto, l'ho dimostrato e lo ripeto, quella in cui si culla il legislatore di credere che col rigore si allontanino i padrini. Si può mai pretendere che un amico, un parente, richiesto dall'amico o dal parente di essergli padrino o secondo, vi si ricusi per lasciare poi che esso venga punito come omicida volontario o volontario feritore se uccide o ferisce l'avversario quando le condizioni del duello non siano state previamente regolate dai padrini ed il combattimento succeda senza la presenza loro?

165. — L'art. 346 del progetto ZANARDELLI (*n. 156*) mantenuto identico dall'art. 171 del progetto SAVELLI sostanzialmente conforme all'art. 412 dello schema senatorio (*n. 144*) enumera i casi in cui, alle pene del duello sono rispettivamente sostituite quelle dell'omicidio e della lesione personale. In seno della Commissione MANCINI, codesta enumerazione fu combattuta dai Commissarî BUCCELLATI, PIROLI e PAOLI (*n. 151*), i quali trovarono preferibile una massima generale come si ha nel Codice penale dell'Impero

germanico, anche per il riflesso particolare che tale specificazione impegna in certo qual modo il Codice penale ad un ordine determinato di condizioni, che, per il variare delle consuetudini e delle circostanze, possono esse pure variare e rendere necessarî dei mutamenti contrarî a quel carattere di stabilità che il Codice stesso deve possedere.

Il Brusa in queste disposizioni, riportandosi al progetto senatoriale, crede espressa una preoccupazione grandissima nel legislatore di prevenire i duelli, piuttostochè di garantire l'amministrazione della giustizia con efficaci ma eque e giuste sanzioni. Non è egli alieno dall'accettare l'obbligo che le condizioni siano state precedentemente regolate dai padrini o secondi, quantunque in sostanza ciò trovi senza ragione; e che il combattimento segua alla loro presenza. Ma quanto alle altre « esse sono una casuistica — egli scrive — di natura sua sempre viziosa per eccesso e per difetto ad un tempo. Quando in un duello taluno si rende colpevole di frode o devìa dalle condizioni che lo regolano in pregiudizio dell'avversario, si ha ogni specie di possibilità per cui si tolga al duello il suo essenziale carattere ad eccezione di quelle due appunto già riconosciute in prima linea da entrambi i progetti olandese e italiano. La disuguaglianza delle armi, la qualità e lo stato loro, la distanza nel tiro, la frode nella scelta delle armi, rientrano tutte nella nozione di *frode commessa nel duello;* come la violazione dei patti rientra nella idea di *deviazione dalle condizioni a pregiudizio dell'avversario* (1) ».

Contrario in materia di legislazione al sistema casuistico, sempre pericoloso, non posso che unirmi alle considerazioni ed alle aspirazioni dei propugnatori di una formula generica, sempre però accettando, dal canto mio, la disposizione circa il *patto di morte* (*n.n. 53, 69*). Della ipotesi secondo cui è riconosciuta dai proponenti la *necessità* dello intervento dei padrini per regolare le condizioni del combattimento e nell'atto dello stesso, mi sono già occupato nel numero precedente per oppugnare il concetto da essi adottato.

166. — Un'ultima osservazione devo fare sugli articoli 349 del progetto Zanardelli (*n. 156*) e 174 del progetto Savelli, che contengono la ipotesi del reato particolare conosciuto dai francesi sotto il nome di *Chantage*. Anche di ciò tenni altrove parola (*n. 58*). È una *specie* del *genere* estorsione e dovrebbe altrove trovare

(1) *L'ultimo Progetto di Codice penale olandese* - Traduzione illustrata e Studî, Bologna, Nicola Zanichelli, '878, pag. CLXVIII.

il suo posto, quando pure si voglia farne un reato particolare. È affatto estraneo alla materia del duello. La provocazione, la sfida o la minaccia di un duello allo scopo di carpire danaro od altro vantaggio non sono che *un mezzo qualunque* per commettere una frode. « Sarebbe assurdo che la qualità di un reato si desumesse, non dal diritto violato, ma dai mezzi adoperati per violarlo, i quali sono molteplici, variabili e non hanno alcun nesso necessario colla natura giuridica del fatto (*n. 152*) ».

La disposizione circa i *campioni* o *vicari* contenuta nell'articolo 348 (Zanardelli) e 173 (Savelli) è sostanzialmente conforme ai principii da me svolti altrove (*n. 55*) essendosi introdotta la eccezione in favore dei congiunti, come già aveva fatto lo schema senatorio nel suo articolo 413 (*n. 144*) colmando la lacuna che vi era nell'articolo 406 dello schema Vigliani (*n. 100*).

Giunto così al termine della Parte seconda, passerò ad esaminare il duello sotto il punto di vista pratico, e cioè nel Diritto positivo patrio e straniero e nella Giurisprudenza.

PARTE TERZA

IL DUELLO NEL DIRITTO POSITIVO
PATRIO E STRANIERO
E NELLA GIURISPRUDENZA

PARTE TERZA

IL DUELLO NEL DIRITTO POSITIVO PATRIO E STRANIERO E NELLA GIURISPRUDENZA

CAPITOLO PRIMO

Il duello nel Codice penale toscano e nel Codice penale sardo.

SOMMARIO: 167. § 1. **Codice penale toscano:** *Criterî del Codice penale toscano in materia di duello.* — 168. *Disposizioni del Codice penale toscano.* — 169. *Osservazioni sugli articoli: sull'art. 340.* — 170. *Sugli articoli 341 e 342.* — 171. *Sugli articoli 343 a 345.* — 172. *Sull'art. 346.* — 173. *Sull'art. 347.* — 174. *Sull'art. 348.* — 175. *Sull'art. 349.* — 176. *Sull'articolo 350.* — 177. *Sull'art. 351.* — 178. § 2. **Codice penale sardo:** *Criterî.* — 179. *Disposizioni del Codice penale sardo.* — 180. *Genesi del Codice sardo in materia di duello: Codice albertino.* — 181. *Differenze fra il Codice albertino e il Codice sardo.* — 182. *Osservazioni sul Codice sardo: sull'art. 588: elementi del reato di duello: concetto del legislatore.* — 183. *Se il legislatore sardo ammetta il tentativo di duello.* — 184. *Forma della disfida; natura delle armi; primo atto esecutivo del duello.* — 185. *Sugli articoli 589 a 591.* — 186. *Sull'art. 592.* — 187. *Sull'articolo 593.* — 188. *Sull'art. 594.* — 189. *Sull'art. 595: del duello commesso all'estero.* — 190. *Compartecipanti al duello.* — 191. *Del medico e chirurgo.* — 192. *Delle frodi in fatto di duello.*

§ 1. — Codice penale Toscano.

167. — Compiuto l'esame del reato di duello nella storia, nella dottrina e nei lavori di preparazione del nuovo Codice penale, resta ad esaminarlo nel diritto positivo patrio e straniero e nella giurisprudenza.

Due sono i Codici penali in vigore nel Regno, cioè il Codice penale toscano del 20 giugno 1853 ed il Codice penale sardo del 20 novembre 1859. Fermiamoci, per ordine di data, al Codice penale toscano.

Il duello nel Codice penale toscano è compreso fra i delitti contro la vita e contro la integrità personale ed è regolato dai seguenti criteri:

La disfida è un reato di per sè stante, ancorchè non accettata e non susseguita da atti esecutivi del delitto;

il duello si ritiene consumato, subitochè una delle parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi destinate al combattimento;

è punito quantunque non abbia prodotto conseguenze;

è punito con le stesse pene minacciate al duello senza conseguenze anche il duellante che non abbia ferito l'avversario, purchè egli stesso abbia riportato una lesione personale;

il fatto di chi è autore di una frode, architettata prima del combattimento, la quale abbia dato ad uno dei combattenti un vantaggio disleale sull'altro, o di colui che ha scientemente profittato di questa frode, è giudicato con le norme dell'omicidio premeditato o della lesione personale premeditata;

è punito come instigatore *chiunque* con eccitamenti abbia dato causa alla sfida ed al combattimento;

i secondi, quando non abbiano instigato al duello, vanno immuni da pena se, prima del duello, hanno procurato di riconciliare le parti; od hanno contribuito a che l'esito del combattimento sia men tristo di quello che altrimenti avrebbe potuto essere;

si riguarda quale tentativo di duello il caso in cui le parti, dopo che si sono già ritrovate sul luogo del combattimento, siano state impedite di combattere;

il provocatore è più severamente punito del provocato;

le pene sono improntate di particolare severità.

168. — Codesti criteri sono contenuti nelle disposizioni seguenti:

TITOLO VII. — **Dei delitti contro le persone.**

SEZIONE PRIMA. — *Dei delitti contro la vita e contro la integrità personale.*

. . . .

Capo IV. — DEL DUELLO.

ART. **340.** La disfida al duello, ancorchè non accettata, e l'accettazione della disfida, ancorchè non susseguita da atti esecutivi del delitto, si punisce con l'esilio particolare da due a otto mesi.

ART. **341.** Il delitto di duello è consumato, subitochè una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi, destinate al combattimento.

ART. **342.** Se il duello non ha prodotto omicidio, nè lesione personale, i duellatori soggiacciono all'esilio particolare da uno a tre anni.

ART. **343.** Dalla pena stabilita nell'articolo precedente è colpito ancora quel

duellatore, che, non avendo leso l'avversario, ha riportato egli stesso una lesione personale in duello.

Art. **344.** L'omicidio commesso in duello, si punisce con la casa di forza da tre a dieci anni.

Art. **345.** La lesione personale, commessa in duello, si punisce con la carcere da tre mesi a cinque anni.

Art. **346.** Se una frode, architettata prima del combattimento, ha dato ad un duellatore un vantaggio disleale sull'altro, il fatto di chi ne è l'autore, o ne ha scientemente profittato, si giudica rispettivamente secondo le norme che governano l'omicidio premeditato, o la lesione personale premeditata.

Art. **347.** Chiunque, con eccitamenti di qualsivoglia maniera, ha dato causa ai fatti criminosi, contemplati nei precedenti articoli 340, 342, 344 e 345 è punito come instigatore.

Art. **348.** I secondi, che non hanno istigato al duello, si puniscono con l'esilio particolare da due mesi a due anni. Ma se, prima del duello, hanno procurato di riconciliare le parti, o se, per causa di essi, il combattimento ha avuto un esito men tristo, di quello che altrimenti poteva avere, vanno immuni da ogni pena.

Art. **349.** Se le parti sono state impedite di combattere, dopo che si erano già ritrovate nel luogo destinato al combattimento; si puniscono per tentativo di duello, con l'esilio particolare da quattro mesi ad un anno.

Art. **350.** Entro i limiti legali, rispettivamente prescritti negli articoli precedenti di questo capo, la pena del provocatore, a parità delle altre circostanze, deve superare la pena dovuta al provocato.

Art. **351.** Ogni qual volta si debba, secondo le disposizioni di questo Capo, decretare la carcere; il Tribunale può ordinare, che la pena venga espiata in una fortezza.

169 — Osservazioni sugli articoli.

Sull'art. 340. Quest'articolo fa della disfida data e non accettata, come ho detto più sopra, un delitto *sui generis,* che colpisce lo sfidante e lo sfidato. Lo sfidante è ritenuto reo tostochè abbia fatto la disfida, senza particolare indicazione dei modi nei quali debba essere fatta, e quindi senza differenza alcuna fra la disfida lanciata, a voce o in iscritto, dalla persona stessa dello sfidante o per interposta persona. Nè occorre, perchè sia incorso in questa speciale delinquenza, che la sfida sia stata accettata. Lo sfidato è punito soltanto quando abbia accettato la sfida; e neppure per esso l'articolo ha riguardo ai modi coi quali l'accettazione è fatta; non importa se lo sfidato abbia accettato la sfida a voce o per iscritto, da se medesimo o col mezzo di persona interposta. Quando poi dalla disfida si passasse ad atti ulteriori, espressamente indicati negli articoli successivi, il reato *sui generis*, sfida, cessa di essere punibile, e rimangono puniti, ove ne sia il caso, gli atti successivi.

170. — *Sugli articoli 341 e 342.* È consumato, dice questo articolo, il delitto di duello, subitochè una delle due parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento. La lettera dell'articolo sembra richiedere, perchè il delitto di duello debba dirsi consumato, che *soltanto* una delle due parti abbia fatto uso delle armi. È però saggia a questo proposito, la osservazione del Puccioni: « Ciò significa, a parer nostro — egli scrive — che il delitto si ha per consumato quando i duellanti sono sul luogo destinato alla pugna, muniti delle armi designate pel combattimento, posti l'uno di fronte all'altro alla distanza convenuta, e hanno cominciato il combattimento medesimo. È a credersi che in queste ultime parole *(ha fatto uso delle armi)* il legislatore abbia inteso di indicare il primo atto esecutivo del duello, dappoichè non si saprebbe immaginare il caso, in cui uno dei due duellanti già pronti alla pugna, facesse uso delle armi, e l'altro rimanesse impassibile attendendo l'offesa » (1).

Presentatesi le parti sul luogo del combattimento, e postesi l'una di fronte all'altra, può accadere che non facciano uso delle armi *o per volontà propria,* cioè perchè abbiano ceduto a proposte di conciliazione, o perchè impediti *loro malgrado* dal combattere. In quest'ultimo caso provvede l'art. 349 dichiarando i duellanti responsabili di tentativo; nell'altro caso andranno immuni da pena per reato di duello, ma dovranno sempre rispondere della sfida, come reato *sui generis,* già consumato nei riguardi dello sfidante col fatto di averla lanciata; nello sfidato col fatto della accettazione, la quale rimane provata dall'essersi egli presentato sul luogo designato pel combattimento.

L'art. 342 minaccia la pena al duello, quando sia consumato negli estremi dell'articolo precedente, cioè quando il combattimento sia stato cominciato, senza riguardo alle conseguenze. Il legislatore, per reprimere il duello, non si preoccupa nè dell'omicidio eventuale, nè di qualsiasi eventuale lesione: vuole punito il combattimento in sè medesimo; l'omicidio e le lesioni sono calcolate quali circostanze aggravanti del duello.

171. — *Sugli art. 343, 344 e 345.* Allorchè mi farò ad esaminare il duello nel Codice penale Sardo, noterò come sia sorta in pratica la questione, se il duellante ferito, che non abbia offeso l'avversario, debba andare soggetto a penalità. L'articolo 343 del Codice toscano scioglie la questione nel senso che il duellatore, il quale non abbia leso l'avversario, debba essere punito, quando

(1) *Il Codice penale Toscano illustrato. — Commento all'art. 341.*

egli stesso abbia riportato una lesione personale, colle norme pel duello senza conseguenze, vale a dire coll' esilio particolare da uno a tre anni.

Gli articoli 344 e 345 stabiliscono rispettivamente le pene per l'omicidio e per le lesioni personali commesse in duello, pene abbastanza gravi.

Riguardo alla punizione della lesione personale (la carcere da tre mesi a cinque anni) il PUCCIONI così si esprime: « la legge che si è data cura di dividere in tre classi le lesioni personali, qui non fa distinzione: certo, che nella latitudine della pena i Tribunali potranno calcolare il danno avvenuto nei suoi gradi; ma questo sfrenato arbitrio a noi non piace. Se il legislatore ha creduto nei casi ordinari di misurare la pena della lesione in ragione del danno arrecato, non poteva seguire uguale misura in questo? Una più grave considerazione offre la designata pena. L'autore della *Teorica* (il MORI) giustamente comprese quelle legislazioni che puniscono l'omicidio e le lesioni commesse in duello alla pari degli altri omicidi e lesioni: Il Codice però relativamente a queste ultime è andato in opposta sentenza. La lesione personale improvvisa leggera è punita con la carcere da otto giorni a otto mesi, la lievissima con la carcere fino ad un mese: in quelle avvenute in duello non si può irrogare pena minore di tre mesi di carcere. Perchè tale aumento di severità? » (1).

172. — *Sull'art. 346*. Troppo giusta è la disposizione contenuta in questo articolo, perchè debba fermarmi sulla stessa. È solo da ammirarsene la forma concettosa, che tanto contrasta colla casuistica del progetto del Senato, fatalmente seguìta dagli schemi dello ZANARDELLI e del SAVELLI.

Perchè debbano essere applicate le gravi sanzioni dell'omicidio premeditato e della lesione personale premeditata, è necessario il concorso di quattro estremi, secondo il letterale disposto dell'articolo.

È necessario anzitutto che vi sia *una frode*;

in secondo luogo fa d'uopo che la frode *sia architettata prima* del combattimento;

in terzo luogo che questa frode, architettata prima del combattimento, abbia dato ad un duellatore un vantaggio sull'altro;

finalmente che il vantaggio dato al duellatore sia *disleale*.

La frode è una parola dal significato così volgare che dispensa dal darvi una spiegazione. Ci vuole un raggiro, una cir-

---

(1) Opera citata. *Commenti all'art. 345*.

cuizione, un maneggio qualsiasi per danneggiare uno dei duellanti. Un duellatore va d'accordo con i suoi padrini, od i padrini di lui vanno d'accordo con uno dei padrini dell'altro per caricare una sola delle pistole e perchè quest'arma tocchi al loro primo. Ecco, ad esempio, uno dei maneggi che possono accadere. Sarebbe questa una frode architettata prima del combattimento, la quale darebbe ad un duellatore un vantaggio disleale sull'altro.

Ma conviene che la frode sia architettata *prima* del combattimento. Se poi si verificasse *nel* combattimento, che ne dovrebbe avvenire? Il PUCCIONI si preoccupa di questa eventualità, e pel caso che la frode non avesse portato nè all'omicidio, nè alla lesione personale, si chiede quale dovrebbe essere la pena. « La legge non lo dice — egli si risponde — ma gli art. 345 e 346, avendo prescritti limiti ben larghi alla pena minacciata spetterà ai magistrati misurarne la durata (1) ».

L'illustre criminalista avendo preveduto solo il caso che dalla frode verificatasi *nel* combattimento non sia avvenuta alcuna conseguenza contro la integrità delle persone, deve conchiudersi abbia egli pensato essere nemmeno discutibile il punto circa l'applicazione di una pena severissima contro gli omicidi o lesioni personali avvenuti in duello per frode verificatasi *nel* combattimento. Mi spiego. Il legislatore parla di frode architettata *prima* del combattimento. Giusta il letterale disposto dell'articolo sembrerebbe che alla frode verificatasi *nel* combattimento non fossero applicabili le disposizioni dell'articolo in esame. Il PUCCIONI trattò solo del caso in cui non siano avvenuti nè omicidio nè lesioni per la frode verificatasi *nel* combattimento. Ma se per la frode verificatasi *nel* combattimento queste conseguenze sono avvenute, come dovrà giudicarsi colui che si rese autore di essa? Supponiamo una ipotesi. Fu stabilita la pugna alla spada. Per una eventualità qualsiasi, cominciato già il combattimento, la lama di uno dei duellanti si spezza. Si frappongono i padrini; si sospende la pugna; si scelgono altre spade; uno dei padrini, per favorire il suo primo, con rapidità di movimenti e senza che di nulla si accorgano gli intervenuti, fa in modo o di rendere innocua la spada dell'avversario, o più letale quella del suo rappresentato. Costui uccide l'avversario. La frode è scoperta. Contro lo sleale padrino non dovranno essere applicate le severe sanzioni che governano le norme dell'omicidio o della lesione personale premeditati? Parmi che una conchiusione diversa sarebbe assurda. La lettera della legge potrebbe indurre ad un

(1) Opera citata. *Comm. all'art. 346.*

contrario avviso; ma lo spirito di essa, che vuole impedite le frodi, le perfide macchinazioni e la maligna intenzione di sopraffare uno dei combattenti, vi si ribella assolutamente. *Eadem legis ratio et eadem legis dispositio.*

Nello esame degli altri due elementi che devono concorrere per l'applicazione dell'art. 346, cioè che la frode sia diretta a dare un *vantaggio* ad uno dei duellatori, e che questo vantaggio sia *disleale*, non deve dimenticarsi che quando si parla di frode è inseparabile il concetto di una prava intenzione, concetto poi che, tanto più nella ipotesi dell'articolo, si presenta manifesto, quando la frode deve essere diretta a dare un *vantaggio disleale* ad una delle parti. Così essendo, non potrà mai ravvisarsi frode nel fatto di quei padrini che si accordano per rendere innocuo il combattimento, ad insaputa dei loro *primi* e ciò nullameno avvenga un omicidio o una lesione personale. Supponiamo che i padrini di ambedue gli avversari, volendo ad ogni costo che la pugna, la quale non sono riusciti ad impedire per l'eccessiva esacerbazione degli animi, riesca innocua, si accordino, e all'insaputa dei loro mandanti spuntino ambedue le spade. Tuttavia una lesione avviene e fors'anco la morte. Un artifizio ci fu, ma ad ottimo scopo, non diretto al male; non vi sarà quindi stata frode. In questa specie di fatto non potrebbero mai applicarsi le più gravi sanzioni, poichè non era l'artifizio diretto a dare ad un duellatore un *vantaggio disleale* sull'altro. L'applicazione adunque dell'articolo avverrà unicamente nel caso in cui l'artifizio sia *fraudolento* e diretto a danneggiare *slealmente* uno dei duellatori con vantaggio dell'altro. E non soltanto l'autore della frode dovrà essere più severamente punito, ma eziandio colui che ne abbia *scientemente* profittato, come si esprime l'articolo; — vale a dire che abbia *saputo* trattarsi di frode e che questa frode era diretta a *vantaggio disleale* di uno dei duellatori.

173. — *Sull'art. 347.* Quest'articolo tratta di coloro che hanno in *qualunque modo* eccitato al duello, e sottopone costoro alla pena dovuta agli instigatori ritenuti nell'art. 49 come correi del delitto e richiama il disposto degli articoli che prevedono la semplice sfida, il duello che non ha portato ferimento, quello in cui è avvenuta strage, o lesione personale.

Si parla qui di eccitamento di *qualsivoglia maniera* ed il Puccioni (1) è di avviso che vi si debba comprendere ogni fatto, ogni consiglio, ogni esortazione tendente a favorire il duello:

---

(1) Opera citata. *Osservazioni sull'art. 347.*

anche il dare causa alla contesa da cui nasce la sfida, anche lo indisporre gli animi dei contendenti costituisce istigazione, e perfino il mostrare disprezzo verso colui che avesse tentato di esimersi dall'accettare la sfida. « E bene sta — scrive esso — che costoro abbiano la pena dei duellatori, perchè il più delle volte avviene il duello per i loro eccitamenti ».

Parmi che la interpretazione dell'illustre criminalista sia troppo severa e conduca alla conseguenza dell'obblio del principio fondamentale in ogni azione penale, il dolo. Il legislatore colpisce gli eccitamenti che hanno dato causa alla sfida, al duello senza conseguenze, o con conseguenze; sia pure che non si curi della natura di codesti eccitamenti e li reprima, *in qualsivoglia maniera* siano fatti. Ma in materia di delitti, ove la intenzione dolosa non risieda *in re ipsa*, deve sempre concorrere la pravità della intenzione. Il *dolo malo* non si può dire sia insito nel fatto di colui che dà causa alla contesa da cui nasce la sfida, o che indispone gli animi dei contendenti; vi sarà in questi fatti una malvagità di proposito, ma non potrà sostenersi che questa malvagità di proposito vada tant'oltre da ritenersi che l'agente abbia *preveduto* e *voluto* una sfida, un duello. Non essendo adunque il dolo insito *in re ipsa*, poichè i fatti potrebbero essere spiegati come conseguenza di una intenzione diversa, dovrà provarsi dall'accusa, per l'applicazione dell'articolo 347, che l'agente quando commise il fatto, che si vuole represso, aveva *la intenzione* di eccitare alla sfida ed al duello.

Parmi che in quest'avviso si debba convenire quando si rifletta che l'articolo parifica l'autore di questi fatti allo instigatore. E l'articolo 49 del Codice toscano così definisce alla lettera *b* l'instigatore: « Chiunque, per via di mandato, di minaccia, di ricompense date o promesse, di abuso di autorità o di potere, o in altro modo, è stato causa del delitto, *dolosamente* instigando l'agente a formare la risoluzione di commetterlo ». Forse potrebbe in contrario di questa opinione addursi che l'eccitatore è uguagliato allo instigatore unicamente nei riguardi della pena, e che quest'articolo stabilisce una specie diversa di instigazione. Sia pure; parmi però che, dato pure siasi voluto dal legislatore stabilire una specie diversa di instigazione, nè si possa nè si debba arguire da questo che abbia voluto ad un tempo porre in obblio tutta la teorica del dolo; e, lo ripeto, sarebbe un dimenticarla quando si volesse sostenere che un fatto, da cui nasce un duello od anche soltanto una sfida, sol perchè codeste conseguenze provengono, fosse stato commesso colla *intenzione* che la sfida od il duello avvenissero, mentre potrebbe essere altrimenti spiegato.

174. — *Sull'art. 348.* Contiene questo articolo tutta la teorica sui padrini, secondo il legislatore toscano. I padrini si puniscono con l'esilio particolare da due mesi a due anni, quando però *non abbiano instigato al duello;* nel qual caso è applicata la disposizione dell'articolo precedente.

Ma si fanno due casi, in cui i padrini vanno immuni da ogni pena: 1° quando hanno procurato, *prima del duello,* di riconciliare le parti; 2° quando *per causa loro,* il combattimento abbia avuto un esito *men tristo* di quello che altrimenti avrebbe potuto avere.

Nella prima ipotesi è da considerarsi che le cure dei padrini per la riconciliazione delle parti debbono aver luogo *prima del duello,* vale a dire (art. 341) *prima* che una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, abbia fatto uso delle armi destinate al combattimento. Se dopo il primo assalto i padrini di ambedue i duellatori, si frapponessero e riescissero ad ottenere la riconciliazione degli animi, avranno fatto un'opera meritoria, che potrà essere calcolata dal magistrato nella applicazione della pena, ma non potranno con fondamento invocare la immunità, perchè il loro concorso intervenne, quando il delitto di duello era già consumato (art. 341).

L'egregio autore della *Teorica del Codice penale* avverte i Tribunali di essere guardinghi nell'assolvere i padrini nella ipotesi anzidetta e di stare in parata di fronte agli artifizi della difesa, limitandosi ad applicare la legge a quei soli casi di sincere e sollecite cure intese a stornare il duello (1), poichè, altrimenti facendo, si corre il rischio che essi rimangano quasi sempre impuniti. Il Puccioni osserva che queste limitazioni non consuonano con le espressioni generali della legge (2). Ma se non vi consuonano, è evidente però doversi preferire l'avviso del Mori, mentre in caso diverso sarebbe una illusione la legge, perchè difficilmente troverebbe applicazione, e con molta facilità potrebbe essere elusa.

La seconda ipotesi si riferisce all'intervento dei padrini per mitigare le conseguenze del duello. L'articolo non fa distinzione di tempo: è adunque indifferente che questo intervento abbia avuto luogo *prima* del duello, o *durante* la pugna. Suppongasi che alla prima lesione leggera, i padrini siensi interposti ed abbiano fatto cessare il combattimento, che secondo i patti prestabiliti avrebbe dovuto continuare; senza dubbio dovranno essere

---

(1) Mori, *Teorica del Codice penale toscano,* pag. 208.
(2) Opera citata. *Osservazioni sull'art. 348.*

dichiarati immuni da pena, poichè in causa di essi il combattimento ebbe un esito *men tristo* di quello che altrimenti avrebbe potuto avere.

A prima giunta nello esame delle due ipotesi pare vi sia una contraddizione. Infatti; se *prima del duello* (prima ipotesi) i padrini hanno procurato di riconciliare le parti, vanno immuni da ogni pena; vanno pure immuni da pena, quando (seconda ipotesi) *per causa di essi*, il combattimento ha avuto un esito *men tristo*, di quello che altrimenti avrebbe potuto avere. Suppongasi che i duellatori, fra i quali i padrini non si erano interposti per una riconciliazione, abbiano fatto un primo assalto e non ne sia derivata alcuna conseguenza. I padrini tentano, a questo punto, una riconciliazione e vi riescono. Andranno essi, in tal caso, esenti da pena? Potrebbe sembrare che no, poichè la riconciliazione non è avvenuta *prima del duello* e vi osterebbe la prima ipotesi. Eppure avrebbero corrisposto allo scopo del legislatore, che è quello di impedire, per quanto possibile, disastrose conseguenze dal fatto del duello. Sarebbe giusto?

Io credo che la contraddizione sia più apparente che reale. Giusta il mio modo di vedere, la prima ipotesi prevede il caso di un *tentativo non riescito* di riconciliazione. Infatti si adopera la formula « se prima del duello (i padrini), hanno *procurato* di riconciliare le parti », nella quale formula vi ha il concetto di un tentativo. Quando invece *prima del duello* non hanno procurato di riconciliare le parti, ma i duellatori si sono presentati sul luogo del combattimento, hanno fatto uso delle armi ed i padrini sono *riesciti* a pacificare gli animi e a far desistere i loro primi dalla pugna, prima che una conseguenza qualsiasi ne sia derivata, parmi che debbano godere della immunità, poichè è evidente che per *causa di essi,* il combattimento *ha avuto un esito men tristo* di quello, che altrimenti avrebbe potuto avere. Nella prima ipotesi adunque il legislatore è pago di una riconciliazione *tentata* prima del duello; nella seconda esige la riconciliazione *reale*, sia pure avvenuta *durante* il combattimento. Se le due ipotesi non fossero interpretate in questa guisa si verrebbe ad una conseguenza assolutamente inaccettabile. Mi spiego. La seconda ipotesi prevede il caso che *per causa* dei padrini, il combattimento abbia avuto un esito *men tristo* di quello che altrimenti poteva avere. Fra le condizioni era stabilito che quando uno dei combattenti fosse posto dall'avversario nella impossibilità di continuare la pugna, questa dovesse cessare. Avviene una lesione leggera: i padrini si frappongono e riescono a far cessare il combattimento. Nessun dubbio che la seconda ipotesi si

è verificata, poichè *per causa* dei padrini si ebbe un esito *men tristo*, di quello che altrimenti si poteva avere. O perchè i padrini non dovrebbero godere della immunità, *a fortiori*, quando non una lesione leggera, ma *nessuna* lesione è avvenuta? Eppure se le suddette ipotesi non fossero interpretate nel modo che ho detto, si verrebbe di necessità a questa illogica conseguenza.

La responsabilità dei secondi quando comincia? Osserva il Puccioni che la giurisprudenza aveva stabilito che la civile imputabilità loro cominciava al punto in cui i duellanti erano venuti sul luogo della pugna. Gli atti di disfida, di accettazione della sfida, sono ad essi estranei, qualora non siano stati eccitatori al duello. Il Codice ha conservato silenzio su ciò: e conchiude col nutrire fiducia che i Tribunali seguiranno le massime dell'antica giurisprudenza (1).

Perchè i padrini dovranno andare impuniti nel delitto speciale di *sfida,* quando furono essi anche i portatori del cartello? Le leggi antiche sul duello, come abbiamo veduto, ed anche molte fra le moderne, come vedremo, s'occuparono particolarmente dei portatori del cartello. Il legislatore toscano non ne fa espressa parola. Dovrà da questo dedursi che non li voglia puniti? O non dovrà meglio credersi che a siffatte persone debbano essere applicati i principii comuni del suo diritto? L'articolo 49, lett. *a,* dispone: » È autore del delitto chiunque lo ha eseguito, od ha cooperato direttamente alla sua esecuzione ». Non può negarsi che colui il quale porta un cartello di sfida abbia direttamente cooperato alla esecuzione del delitto di sfida, delitto *sui generis*, per sè stesso perfetto e debba per conseguenza essere punito di conformità. Così i padrini quando avranno all'avversario dello sfidante portato il cartello di sfida, saranno da considerarsi come coautori del delitto di sfida. V'ha di più; l'articolo 340 punisce la disfida al duello, *ancorchè non accettata.* La responsabilità dei padrini, che hanno accettato l'incarico di portare il cartello, è completa, quantunque la disfida non sia stata accettata; come è completa, in questo caso, la responsabilità del loro mandante.

175 — *Sull'articolo 349.* Quest'articolo prevede il caso nel quale i duellatori siano già sul luogo destinato al combattimento, ma non abbiano impreso per anco a battersi, perchè sono stati impediti in qualunque modo a ciò fare. Il caso verificandosi, dice il legislatore che le parti devono ritenersi ree di *tentativo*

(1) Opera citata. *Osservazioni sull'art. 348.*

di duello e minaccia la pena dell'esilio particolare da quattro mesi ad un anno.

Nell'esame della disposizione contenuta in questo articolo, la prima considerazione a farsi si è se nella parola *parti* sono compresi i padrini o secondi. Il Puccioni esterna un avviso negativo, perchè il Codice ritiene i padrini o secondi come eccitatori e non come parti. Inoltre si parla di *impedimento* a combattere; manifestamente si riferisce ai duellanti: l'egregio illustratore del Codice crede che seguendo le teorie contenute nell'articolo 45 che dà la misura della pena del tentativo, debbano soffrire la repressione dovuta al conato.

L'altra considerazione può riferirsi all'impedimento, o meglio alla natura dell'impedimento. Di quale natura dev'essere codesto impedimento?

Il Puccioni (1) per prevenire ogni equivoco pone in ordine i gradi di imputabilità nel delitto di duello; e cioè: disfida anche non accettata, e accettazione di disfida, delitto *sui generis;* — tentativo di duello che si verifica quando le parti si sono recate sul luogo destinato al combattimento e sono state impedite dal combattere; — delitto consumato, il quale avviene al primo momento in cui una delle parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi; — duello che non ha prodotto omicidio o lesione personale; — duello che ha prodotto omicidio o lesione personale; — frode avvenuta nel duello. Indi continua:

« Ora l'articolo in esame che prevede un conato prossimo, si riferisce soltanto ad un impedimento nato da circostanze fortuite indipendenti dalla volontà dei colpevoli; se avvenuto per la impossibilità dei mezzi, o del fine che i delinquenti si proponevano, o se è avvenuto per la resipiscenza loro, mancherà ogni causa di civile imputabilità ».

È la teorica del conato in ogni sua parte che deve essere applicata. Quando adunque nell'impedimento alla pugna entri in qualsiasi modo *la volontà* dei duellanti, non potrà parlarsi di tentativo di duello; ben inteso — ed è questo l'avviso anche del Puccioni — che rimarrà a carico degli agenti la pena dovuta del delitto *sui generis*, la sfida; pena che starà a carico degli agenti stessi eziandio nel caso in cui l'impedimento sia avvenuto per circostanze fortuite indipendenti dalla loro volontà.

L'ultima considerazione è suggerita dalle frasi *e dopo che si erano già ritrovate sul luogo destinato al combattimento.* Quando l'impedimento fortuito od indipendente dalla volontà degli

(1) Opera citata. *Osservazioni sull'art. 349.*

agenti succedesse in luogo diverso, o cammin facendo, od altrimenti, la disposizione dell'art. 349 non potrebbe essere applicata; ben inteso che anche in questo caso dovrebbe pronunciarsi la pena minacciata al delitto della sfida.

176 — *Sull'art. 350.* In questo articolo si prescrive che il provocatore al duello deve essere più severamente punito del provocato, *a parità delle altre circostanze.*

Due questioni si presentano a proposito di questa disposizione. La prima è relativa al significato delle parole *a parità delle altre circostanze.* La seconda è quella di sapere quale fra i duellatori sia il provocante.

Sembra al Puccioni che colle parole *a parità delle altre circostanze* siasi dal legislatore voluto prevedere quei fatti nei quali il provocante e il provocato sono in pari grado di imputabilità; poichè se emergesse che uno di loro fosse più imputabile per un fatto più grave, come la lesione ecc., ognuno dovrebbe essere condannato nella pena prescritta dalla legge, senza che dovesse aggravarsi, come vuole quest'articolo, la pena del provocante.

Quanto all'altra questione, lo stesso illustre Puccioni è di avviso debba ritenersi come provocatore colui che ha fatto la sfida, perchè è stato il primo a violare la legge penale, mentre il fatto dello sfidato, qualunque siasi, non lo autorizza a ricorrere alle armi per ottenere riparazione (1).

Il Carrara (2) censura il legislatore toscano perchè inserì il concetto della *provocazione* senza neppure definirla; sicchè la provocazione rimane come formola sibillina, non sapendosi se è provocatore chi con lo ingiuriare obbliga l'altro a sfidare, oppure se è provocatore chi sfida. L'illustre professore di Pisa osserva come il giudice non deve sempre fermarsi a guardare chi fu che sfidò, ma deve piuttosto cercare chi fu *il primo che volle* il duello, e chi fu il primo che con atto riprovevole gli diede volontariamente occasione. « Il nemico — egli scrive — che nel disegno di provocarmi a duellare con lui mi recò in pubblico un sanguinoso oltraggio e mi costrinse per il pregiudizio della opinione a chiedergli riparazione colle armi, sarà per tale artificio riuscito ad affermare in faccia al giudice la veste di sfidato, ed avrà posto addosso a me quella di sfidatore; ma non persuade che io debba essere giudicato più colpevole di lui, mentre la sua

---

(1) Opera citata. *Sull'art. 350.*
(2) *Programma, Parte speciale,* vol. V, §§ 2890, 2910.

azione fu freddamente calcolata, e la mia procedette da un impeto di giusto sdegno o dal predominio di una coazione impostami (sia pure erroneamente) dalla pubblica opinione e dal timore di apparire altrimenti un vile e cadere in discredito. Il marito che sorprenda il violatore del proprio talamo sarebbe dalla legge scusato se immediatamente procedesse a ferire od uccidere lo inerme drudo. Ma se egli per un'idea cavalleresca ami meglio chiedere la riparazione della offesa in un combattimento ad armi eguali, si dovrà giudicare meritevole di maggiore severità, perchè materialmente guardata la situazione rispettiva, egli fu lo sfidatore: ed invece dovrà come sfidato dirsi meritevole di benigno riguardo il drudo che, dopo avere a quel disgraziato inferito offesa gravissima e distrutto la sua pace domestica, si accinga ancora (stolto modo di riparazione) a togliergli la vita? Queste ed altre simili contingenze dimostrano non potersi accettare come assolutamente giusta la distinzione tra sfidatore e sfidato ».

Abbiamo veduto sia nella parte dottrinale, sia trattando dei lavori preparatorii circa il nuovo Codice penale che, specie nella discussione avvenuta innanzi al Senato *(nn. 50, 128 a 130)*, si partì dal concetto, e questo si fermò che debba ritenersi come *provocatore* colui che ha dato luogo alla contesa, la quale originò il duello. Il ragionamento del Puccioni è più specioso che giusto. È d'uopo in siffatta materia, a parer mio, prendere non un lato soltanto di quel fatto che si chiama *duello*, ma tutti i lati di esso; e partendo dall'origine, a cui il giudice deve risalire per potere con animo equo misurare il grado di imputabilità degli agenti, è manifesto che provocatore deve aversi colui che fu causa della contesa, poichè senza l'oltraggio non sarebbe avvenuta la contesa; nè senza la contesa la sfida; nè senza la sfida il duello; onde chi fu causa della contesa, logicamente fu causa della sfida e del duello, e deve aversi esclusivamente per provocatore. Codesto avviso trova appoggio nelle così dette leggi di cavalleria, secondo le quali provocatore è colui che ha dato causa con il fatto suo alla sfida: spetta in fatto al provocato la scelta delle armi. Ciò riconosce lo stesso Puccioni.

177. — *Sull'art. 351.* Questo articolo pone nella facoltà dei tribunali di sostituire alla pena del carcere quella della detenzione in una fortezza per la stessa durata di tempo. Codesta disposizione è vivamente censurata dal Puccioni (1) siccome quella che, essendo i rei di duello sempre di civile condizione, turba il prin-

(1) Opera citata. *Sull'art. 351.*

cipio di eguaglianza nelle pene che da tutti i buoni scrittori è raccomandato, e porta grande ostacolo al fine che si propone la legge di rendere più rari questi delitti; e si sa che i Tribunali nell'arbitrio dei quali risiede l'ordinare l'anzidetta costituzione, saranno ben parchi a decretarla, onde far rimanere più che si può incolume il principio di eguaglianza di fronte alla legge penale.

§ 2. — **Codice penale Sardo.**

178. — Il Codice penale Sardo, 20 novembre 1859, classifica esso pure il duello fra i reati contro le persone ed è informato ai criteri seguenti:

Vi ha reato di duello quando, in seguito a disfida accettata, una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi destinate al combattimento;

il duello è pure punito quand'anche non abbia prodotto nè omicidio, nè lesione personale;

al duellante, che abbia provocato l'altercazione non può essere mai applicato il *minimum* della pena;

considera come complici i padrini, ma nel solo caso in cui abbiano instigato al duello;

fa obbligo a qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza che si imbattesse in persone che si accingessero a combattere, o che già combattessero, di intimare loro in nome del Re di deporre le armi e di separarsi;

punisce il fatto *per sè stante* della disobbedienza a tale intimazione.

Si distingue per una particolare mitezza, e alle pene restrittive la libertà personale vuole sempre applicata una pena pecuniaria.

179. — Le disposizioni contenenti codesti criteri sono così formulate.

TITOLO X — **Dei reati contro le persone e la proprietà.**

CAPO I. — *Dei reati contro le persone.*

. . . .

Sezione VII. — DEL DUELLO.

ART. **588.** Il reato di duello si commette allorachè, in seguito a disfida accettata, una delle due parti venuta a fronte dell'altra ha fatto uso delle armi destinate al combattimento.

ART. **589.** L'omicidio commesso in duello è punito col carcere non minore di un anno.

Se dal duello sono derivate ferite costituenti per sè stesse crimine, il feritore è punito col carcere non minore di mesi sei, estensibile a due anni.

Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore soggiacerà alla pena del carcere estensibile a mesi sei.

Se il duello non ha prodotto nè omicidio, nè lesione personale, i duellanti saranno puniti colla pena del carcere estensibile a un mese.

Art. **590.** In tutti i casi contemplati nell'articolo precedente la pena del carcere potrà, secondo le circostanze, essere commutata in quella del confino.

Art. **591.** Alla pena del carcere o del confino sarà sempre aggiunta una multa estensibile a lire mille.

Art. **592.** Non sarà mai applicato il *minimum* della pena a quello fra i duellanti che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

Art. **593.** I padrini saranno considerati come complici nel solo caso in cui abbiano istigato al duello.

Art. **594.** Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza, che si imbattesse in persone che si accingessero a combattere, o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi: pel solo fatto di disobbedienza a tale intimazione, i duellanti incorrono nella pena del carcere per un mese.

Art. **595.** Le pene come sovra stabilite pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, quando in questo siane seguito il trattato.

180. — La genesi delle disposizioni circa il duello contenute nel Codice 20 novembre 1859, deve cercarsi nei Codici penali parmense ed estense, nel Regolamento penale pontificio e più specialmente nel Codice toscano e nel Codice penale Albertino del 26 novembre 1839, il quale pure comprendeva siffatto misfatto fra i reati contro le persone; e ne formulava gli articoli nel modo seguente:

TITOLO X. — **Dei reati contro i privati.**

Capo Primo. — *Dei reati contro le persone.*

. . . .

Sezione VIII. — Del Duello.

Art. **632.** Chiunque per qualsiasi causa sfidi alcuno a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere, e colui che in seguito alla disfida si presenta alla pugna, è colpevole di duello.

Art. **633.** L'omicidio commesso in duello dall'autore della disfida è punito colla relegazione non minore di anni quindici, se egli ha anche provocato l'altercazione che diede luogo al duello.

La pena è diminuita di un grado se non risulta chi abbia provocata l'altercazione.

È diminuita di due o tre gradi se lo sfidato ha provocata l'altercazione con oltraggi o con ingiurie gravi, e se il duello ha avuto luogo in un intervallo minore di ore ventiquattro dalla disfida e dalla provocazione.

Art. **634.** Se l'omicidio è stato commesso in duello dallo sfidato, la pena è della relegazione da cinque a dieci anni, ove abbia egli stesso dato occasione al duello provocando l'altercazione con oltraggi e con ingiurie gravi.

Negli altri casi l'omicidio è punito colla relegazione per anni tre.

Art. **635.** Se dal duello sono derivate ferite che per la loro qualità costituiscano un crimine secondo le disposizioni del presente Codice, il feritore, se fu autore della disfida ed abbia anche provocata l'altercazione, che diede luogo al duello, sarà punito colla relegazione estensibile ad anni sette.

Se il feritore è lo sfidato, e questo abbia pure provocata l'altercazione, sarà esso punito colla stessa pena estensibile ad anni cinque.

Negli altri casi la pena sarà diminuita tanto all'autore della disfida che allo sfidato nella proporzione come sovra stabilita, scendendo anche secondo le circostanze per via di gradazione dalla pena della relegazione a quella del carcere.

Art. **636.** Se dal duello sono derivate ferite meno gravi, il feritore è punito col carcere, da regolarsene la durata secondo le circostanze aggravanti od attenuanti sovra specificate, o con che il carcere non sia mai minore di mesi sei.

Art. **637.** Il duellante rimasto ferito, quando non sia incorso in maggior pena per le ferite da esso cagionate al suo avversario, sarà punito come segue:

l'autore della disfida, se fu provocatore, colla pena del carcere estensibile ad anni tre; se fu provocato colla stessa pena estensibile ad un anno;

lo sfidato, se fu provocatore, colla pena del carcere estensibile a mesi sei; se fu provocato, col confino per eguale tempo.

Art. **638.** Sono puniti colla pena del confino:

1° I duellanti quando nel duello niuno di essi sia rimasto offeso, o quando anche essendo stata proposta ed accettata la disfida il duello non abbia avuto luogo per circostanze indipendenti dalla volontà delle parti;

2° L'autore della disfida non accettata.

Art. **639.** Coloro che saranno concorsi in qualsivoglia modo alla proposta od accettazione del duello, o che avranno esternato disprezzo verso chi avesse cercato di evitarne la proposta o l'accettazione, saranno puniti, nel caso di omicidio o di ferita che costituisca un crimine, colla relegazione estensibile a dieci anni e negli altri casi col carcere o col confino secondo le circostanze.

Art. **640.** In tutti i casi contemplati nelle precedenti disposizioni, se il colpevole del duello sarà punito colla relegazione, incorrerà pure nella pena della interdizione dai pubblici uffici, ed in quella della sospensione dall'esercizio di essi se sarà punito col carcere o col confino.

In ogni caso in cui segua il duello, e qualunque ne sia stato l'esito, l'autore della sfida e lo sfidato che fu provocatore dell'altercazione, saranno inoltre condannati ad una multa non minore di lire cinquecento.

Art. **641.** Qualunque militare od altro individuo appartenente alla pubblica forza che si imbattesse in persone che si accingessero a combattere o che già combattessero, dovrà intimare loro a nome del Re di deporre le armi e di separarsi; e nel caso di non obbedienza a tale intimazione, come altresì a quella che da chiunque altro loro fosse fatta in nome del Re, si farà luogo contro i duellanti all'aumento di un grado delle pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, senza però eccedere il *maximum* della relegazione.

Lo stesso aumento di pena avrà luogo nel caso che il duello sia seguito di notte tempo ovvero con armi da fuoco.

Art. **642.** Le pene inflitte pel duello saranno applicate ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dei Regi Stati, quando in questi siane seguito il trattato.

181. - - A parte la maggiore severità delle pene che il Codice albertino minacciava al reato di duello, severità d'altronde in armonia ai tempi, duranti i quali fu promulgato e ai principii di soverchio rigore a cui era informato esso Codice, le differenze essenziali fra il Codice albertino e quello del 20 novembre 1859 saltano tosto agli occhi e si riferiscono: 1° agli elementi costitutivi del duello; 2° alla persona del provocatore; 3° ai padrini.

Il Codice del 1859 fa consistere il duello nel fatto in cui, in seguito a disfida accettata, una delle due Parti, venuta a fronte dell'altra, abbia fatto uso delle armi destinate al combattimento. Il Codice albertino invece dichiarava colpevoli di duello: 1° colui che sfida alcuno a combattere con armi di loro natura atte ad uccidere; 2° colui che, in seguito alla disfida, si presenta alla pugna.

Il Codice del 1859 pare non si preoccupi della qualità delle armi; l'Albertino esigeva che fossero armi *di loro natura atte ad uccidere.*

Il Codice albertino era indifferente se nel luogo del combattimento si fosse fatto uso delle armi; il Codice del 1859 al contrario esige, *perchè vi sia duello*, che una delle due parti abbia fatto cotest'uso.

Quanto alla persona del provocatore, il Codice del 1859 è preciso, designando come tale colui *che ha provocato l'altercazione che diede luogo al duello.* Il Codice albertino invece non designava propriamente chi fosse il provocatore, ma disponeva contro l'autore della disfida, fosse provocatore o provocato, e lo sfidante provocatore puniva di più dello sfidante provocato; onde è da dedursi che nel concetto di lui fosse più severamente reprensibile lo sfidante che il provocatore dell'altercazione che aveva dato luogo al duello.

Nei riguardi dei padrini, questo nome non si trovava nel Codice albertino; sembra anzi che della presenza di essi alla pugna quel legislatore non si fosse curato, poichè non minacciava una pena che contro coloro i quali fossero concorsi in qualsivoglia modo alla *proposta* od *accettazione* del duello; nessuna disposizione quanto ai compartecipanti eventuali al combattimento. Il Codice del 1859 al contrario ne tiene parola, per riguardarli come complici nel caso abbiano *instigato* al duello.

Oltre a queste principali differenze, vi hanno le minori. Infatti il Codice albertino puniva anche coloro che avessero esternato disprezzo verso chi cercava di evitare la proposta o l'accettazione del duello: aggiungeva alle pene criminali o correzionali l'interdizione dai pubblici uffici o la sospensione dall'esercizio di essi ed una pena pecuniaria; reprimeva più severamente il duello

seguìto di notte e con armi da fuoco; infine addossava l'obbligo ai duellanti di ottemperare alle intimazioni di deporre le armi e di separarsi fatte *da chiunque* in nome del Re, e non soltanto da militari od altri individui appartenenti alla pubblica forza.

Alla interpretazione degli articoli del Codice del 1859 potranno servire le disposizioni anzidette del Codice Albertino.

182. — Osservazioni sugli articoli del Codice penale 20 novembre 1859.

Sull'articolo 588. Quest'articolo contiene la definizione del reato di duello, che fa constare degli estremi seguenti:

che vi sia stata una disfida;

che questa disfida sia stata accettata;

che i duellatori siano venuti l'uno di fronte all'altro;

che uno di essi abbia fatto uso delle armi destinate al combattimento.

Il concetto del legislatore per distinguere il reato di duello da qualsiasi altro reato contro la vita e la integrità delle persone è manifesto, a parer mio. Vuolsi *la disfida, l'accordo delle parti,* essenzialmente circa le armi, perchè si esige che le armi siano state *destinate*, il che implica un accordo; *l'uso delle armi.* Quando un omicidio od una ferita avvengano senza che la pugna sia stata preceduta dalla disfida o dall'accordo non potranno essere applicate le miti sanzioni minacciate all'omicidio od alle lesioni commesse in duello.

Nella interpretazione dell'articolo in esame può chiedersi se vi abbia tentativo di duello; in qual forma debba essere fatta la disfida; di quale natura debbano essere le armi; quale significato sia da darsi alle parole *una delle due parti* ecc.

183. — La prima domanda si riferisce al conato. Il Codice del 1859 prevede il tentativo di duello? Nell'art. 588 in esame, vi ha la riproduzione letterale dell'art. 341 del Codice toscano che contiene la dichiarazione circa gli estremi per ritenere *consumato* il delitto di duello. Il momento consumativo del duello avviene « subitochè una delle due parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi destinate al combattimento ». Quando adunque due avversari abbiano eseguito atti esterni, i quali non possano altrimenti spiegarsi che con la diretta ed esplicita intenzione di battersi in duello, ed alla pugna siano stati impediti per cause fortuite ed indipendenti dalla loro volontà, in questi atti esterni concorreranno senza dubbio gli estremi del conato.

Lo stesso Codice toscano, come abbiamo veduto, stabilisce,

nell'art. 349 (*n. 175*), la ipotesi del tentativo di duello; e cioè quando le parti *sono state impedite di combattere dopo che si erano già ritrovate nel luogo destinato al combattimento.* Il Codice del 1859 ha omessa la disposizione di quest'articolo; non è che si debba indurre da questa ommissione la volontà di lasciare impunito il conato; bensì deve conchiudersi che il legislatore abbia voluto riferirsi alla teorica generale del tentativo e del reato mancato fissato negli articoli 96, 97, 98, senza fare una speciale eccezione pel reato di duello. Ora; prima di giungere al momento consumativo, cioè l'uso delle armi, vi sono altri atti esterni, unicamente conducenti al duello, che possono essere considerati come principii di esecuzione ed ai quali può trovare giusta applicazione la teorica del conato: la sola difficoltà consiste nel distinguere gli atti esecutivi dagli atti preparatori. Tra gli atti esterni vi è la sfida; e la sfida è un atto esterno indubitatamente, che senza equivoco alcuno, manifesta la esplicita e diretta intenzione dello sfidante di battersi in duello. Il Codice toscano ha dovuto limitare il tentativo alla pugna impedita, perchè della sfida, ancorchè non accettata, fece un reato *sui generis*, di per sè stante; ma quando il legislatore non punisca la sfida come reato *in se stesso* perfetto, deve essere questa considerata quale principio di esecuzione del duello e repressa con l'applicazione delle pene regolatrici del tentativo.

Sulla *univocità* degli atti che precedono la sfida possono sorgere dei dubbî per ritenerli piuttosto *preparatorî* che *esecutivi*, ma non certo circa la *univocità* della sfida; onde, a parer mio, potrebbe questa essere considerata quale punto di partenza degli atti di esecuzione, per proseguire con gli atti e con le convenzioni che la susseguono, sino all'istante in cui fu impedita la pugna. Di questo avviso è lo stesso CARRARA (1). Circa poi all'impedimento, per giudicare se debba trattarsi di tentativo o di reato mancato, le circostanze lo insegneranno e queste si vaglieranno coi criterî consueti a seconda della maggiore o minore distanza dal momento consumativo, che è l'uso delle armi.

184. — La seconda domanda è sulla forma della disfida. Può chiedersi se la disfida possa essere da altri portata o possa essere fatta dallo stesso sfidante; se debba essere per iscritto o possa essere verbale. La locuzione generica adoperata dal legislatore pare autorizzi qualsiasi forma; quindi vi avrà disfida, nel senso dello articolo in esame, anche allora che sia fatta a voce dallo

---

(1) *Programma, Parte speciale*, vol. V, § 2904, nota.

sfidante, o per segni simbolici, od in qualsiasi altra guisa, purchè non lasci dubbio sulla intenzione dell'autore.

Può sorgere controversia circa la natura delle armi destinate al combattimento. Il Codice toscano, come l'articolo in esame, adopera la parola generica *armi;* ma il Codice albertino usava la locuzione *armi di loro natura atte ad uccidere;* onde è ovvia la domanda se si possa parlare di duello quando le armi destinate alla pugna non siano armi *proprie,* quelle armi cioè la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. Se si sta alle norme ricevute dalle tradizioni cavalleresche le armi da usarsi nel duello non possono essere che spade, sciabole od armi da fuoco; nè infatti saprebbe concepirsi come in un combattimento le cui condizioni sono previamente regolate da padrini, possano questi autorizzare armi da quelle diverse, od anche l'uso di armi *improprie.* Però, avendo il Codice del 1859 abbandonata la formula già adoperata dal Codice albertino, da cui in parte deriva, e scelta una parola generica, sull'esempio di altro Codice, da cui pur trasse origine, deve conchiudersi che nella pugna possano eziandio essere adoperate armi *improprie*, quando siavi l'accordo fra i due campioni ed uguali siano codeste armi, poichè la uguaglianza delle armi è altra delle tradizionali condizioni per la regolarità del duello. D'altronde non si può dimenticare, interpretando il Codice del 1859, la disposizione fondamentale contenuta nell'art. 454 dello stesso che « *ove si parla di fatti in cui sieno intervenute armi e persone armate, o minaccie a mano armata, sotto il nome di armi vengono e le armi proprie e le improprie* » quelle cioè, le improprie, che pur non essendo principalmente ed ordinariamente destinate alla difesa propria od alla offesa altrui, si adoperano « per uccidere, ferire, percuotere o minacciare (articolo 453 ultimo capoverso) ». Se la tradizione adunque si oppone a questa più larga interpretazione, vi si è però autorizzati dalla generica disposizione della legge, a cui non contrasta nemmeno la particolare natura del duello.

Circa al significato da darsi alle parole usate nell'articolo in esame *una delle due parti che, venuta a fronte dell'altra, abbia fatto uso delle armi*, mi sono occupato nella interpretazione dell'art. 341 del Codice toscano, da cui l'art. 588 del Codice sardo fu originato (*n. 170*); devesi credere cioè che il legislatore con queste parole abbia inteso di indicare il primo atto esecutivo del duello, cioè *che sia cominciato il combattimento,* poichè non si saprebbe immaginare il caso in cui uno dei duellanti già pronti alla pugna, facesse uso delle armi, e l'altro rimanesse impassibile attendendo l'offesa.

185. — *Sull'articolo 589.* Quest'articolo stabilisce le pene per l'omicidio e per le ferite, più o meno gravi, commesse in duello; e dichiara punibile il duello anche nel caso in cui non ne siano susseguiti nè omicidio, nè lesioni personali.

Nel capitolo successivo, ove raccolgo le massime della giurisprudenza in materia di duello, tratterò le questioni se il duellante debba rispondere di omicidio anche nel caso in cui l'uccisione sia seguìta per imprudenza dell'ucciso (*n. 193*); e se possa punirsi il duellante ferito, quando dal canto suo non abbia ferito l'avversario (*n. 195*).

Sugli articoli 590 e 591. È fatta facoltà al magistrato dall'art. 590 di commutare, secondo le circostanze, la pena del carcere in quella del confino. Gli stessi rimproveri che il Puccioni mosse al legislatore toscano per aver concessa la facoltà di commutare in detenzione in fortezza la pena del carcere, parmi debbano essere mossi al legislatore del 1859. Alla sorte delle armi ricorrono per via di duello di consueto i ricchi onde ottenere riparazione delle ingiurie; nè risalendo ai principî della eguaglianza si può far lode per questa facoltà accordata al legislatore, facoltà che rende difficile il raggiungimento dello scopo ch'esso si è prefisso nella repressione del duello, quello cioè di diminuire le singolari tenzoni. Onde è da raccomandarsi al magistrato di tenere sempre presente alla memoria codesta aspirazione, di andare guardingo nella valutazione delle circostanze particolari, al cui verificarsi è solo concessa la facoltà, e di non rendere, come pur troppo qualche volta è avvenuto, affatto illusoria la pena del confino, col destinare per l'espiazione di essa un luogo che al condannato torna di diletto e di comodità più che di aggravio.

Alla pena pecuniaria per ogni caso minacciata (art. 591) applaude la scienza moderna, come ho altrove dimostrato (*n. 60*).

186. — *Sull'articolo 592.* Si stabilisce che il *minimum* della pena non possa mai essere applicato a quello fra i duellanti *che abbia provocata l'altercazione che diede luogo al duello.* È questa la teorica del legislatore sardo circa la provocazione. Non è lo sfidante il provocatore, come pare abbia inteso il Codice albertino; l'articolo in esame non lascia quel dubbio che sorge nella interpretazione del Codice toscano; ma è provocatore esclusivamente colui che *ha dato causa* all'altercazione, da cui fu originato il duello.

A prima giunta sembrerebbe facile il conoscere quale dei due, che poi scesero sul terreno, sia stato il provocatore della altercazione; pure talvolta può presentarsi una qualche difficoltà. Cito

un esempio. Tizio che non ha alcun rancore con Caio, *accidentalmente* trovandosi ad una serata, gli pesta un piede. Caio gli dà del villano. Di qui un alterco, una sfida, un duello. Quale dei due fu il provocatore dell'altercazione? Tizio che a Caio pestò il piede, o Caio che diede del villano a Tizio? Ma Tizio non aveva nessuna intenzione di offendere Caio. Ma Caio non avrebbe offeso Tizio se questi non gli avesse pestato il piede. Dunque? Io credo che in questa fattispecie, se nessuno dei due *vuole* effettivamente il duello, il duello non avviene, perchè sarà facile constatare il non deliberato proposito di Tizio quando pestò il piede a Caio, e del pari che Caio diede del villano a Tizio sotto la sensazione del dolore. Se il duello ha luogo, uno dei due *lo volle* assolutamente pel primo. Per istabilire adunque chi sia stato l'autore della provocazione che diede luogo all'alterco, dovrà ricercarsi quale dei due abbia *per primo* voluto il duello; in altre parole chi fu *il primo*, come si esprime il CARRARA (*n. 176*), che con atto riprovevole gli diede volontariamente occasione.

187. — *Sull'art. 593.* Contiene quest'articolo la teorica circa i padrini; i quali sono considerati come complici nel solo caso in cui abbiano *instigato* al duello. La disposizione è precisa. La instigazione è una delle tante forme, nelle quali si estrinseca la complicità, giusta l'art. 103 del Codice sardo; di questa instigazione *soltanto* devono rispondere i padrini; e quando avvenga, subiranno le pene stabilite contro la complicità o necessaria o non necessaria, a seconda risulti che il duello sarebbe o non sarebbe avvenuto indipendentemente dalla loro *instigazione.* A questo *solo* cioè alla *instigazione* deve limitarsi la ricerca se necessaria o non necessaria sia stata la complicità, perchè *solo* di instigazione è parola.

Ho detto più sopra (*n. 183*), come il reato di duello ammetta il conato, colla graduazione del tentativo e del reato mancato; e come il punto di partenza per fissare gli atti esecutivi *univoci* debba ritenersi la disfida, quando questa non sia considerata dal legislatore come reato *per sè stante.* In questa condizione è il Codice penale sardo. Allorchè adunque le parti venute a fronte l'una dell'altra siano state impedite all'uso delle armi da circostanze fortuite o indipendenti dalla loro volontà, e sia stabilito che i padrini hanno *instigato* alla sfida, o se estranei o non instigatori alla sfida, hanno *instigato* i due avversari a portarsi sul luogo del combattimento per ivi far uso delle armi, a parer mio, dovranno essi rispondere di complicità in tentativo di duello od in duello mancato. È la teorica della complicità nel conato,

teorica che non v'ha nessuna ragione non debba essere applicata anche al conato di duello, quando di conato sia, come lo è, suscettibile il duello.

Nel capitolo successivo vedremo la questione che si agita in giurisprudenza circa i padrini, se cioè la presenza loro alla pugna sia un elemento costitutivo del reato di duello (*nn. 196, 197*).

188. — *Sull'art. 594.* Quest'articolo fu sostanzialmente trasfuso nel Codice del 1859 dal Codice albertino. Quando un militare od altro individuo della pubblica forza si imbatte in persone che si accingono a combattere, o combattono, deve intimare loro, in nome del Re, di deporre le armi e di separarsi, intimazione che pel Codice albertino poteva essere fatta *da qualsiasi* cittadino. Se i duellanti disobbediscono incorrono per questo solo fatto nella pena del carcere per un mese. È questo un reato particolare, la cui sanzione si applica ai colpevoli indipendentemente dalla pena in cui fossero incorsi sia pel conato, nel caso che non avessero per anco fatto uso delle armi, sia pel reato di duello consumato quando già la pugna fosse incominciata. Sono reati dalla legge distinti e perfetti l'un l'altro, con penalità diverse ed applicabili in forza della teorica del concorso di più reati, contenuta nell'art. 112 del Codice del 1859.

189. — *Sull'art. 595.* È in questo articolo, stabilita la norma circa il duello commesso all'estero; il quale è punibile ancorchè i duellanti avessero eletto il luogo del combattimento fuori dello Stato, *quando* in questo *siane seguito il trattato.*

La parola *trattato* potrebbe far supporre essersi dal legislatore preteso che *tutte* le condizioni siano nel Regno state concordate e fissate; e così quelle sulle armi, sulla qualità dei colpi, sulle distanze ecc. Ma, a parer mio, non deve darsi cotanta estensione a quella voce, poichè se ciò fosse, sarebbe troppo facile eludere la legge. Lanciata in questo Stato la disfida, i duellanti si porterebbero fuori dei confini ed ivi concorderebbero i patti della pugna, che rimarrebbe impunita. Perchè adunque possa l'articolo in esame trovare una giusta applicazione, basterà che la disfida sia succeduta nello Stato, poichè in essa si ha un atto perfetto, un principio *univoco* di esecuzione, un reato già commesso, cioè un tentativo di duello, indipendentemente dalle condizioni posteriori che vengono stabilite per regolare la pugna.

Credo poi d'essere nel vero osservando che l'articolo in esame è una deroga ai principii, sui quali il Codice sardo basa la teorica della *estraterritorialità* del reato (articoli 5 e seguenti); a quei

principii, trattandosi di duello, non deve aversi alcun riguardo. Lanciata la disfida nello Stato ed avvenuto il combattimento fuori dello Stato, od ivi rimasto nei limiti del conato, siano i duellanti od i padrini (purchè sempre costoro instigatori) regnicoli o stranieri, siavi o non siavi reciprocità nella legislazione dello Stato ove fu conservato o tentato il duello, siavi o non siavi querela, il fatto sarà sempre represso con le pene stabilite negli articoli precedenti.

Due osservazioni ancora prima di abbandonare la interpretazione degli articoli. Il Codice sardo nella sezione del duello, quali compartecipanti a questo misfatto non prevede *espressamente* che i padrini; ed anche questi punisce soltanto quando abbiano instigato al duello. È da vedersi ora se tutte le altre persone le quali in un modo o in un altro ebbero una parte qualsiasi nel duello debbano ritenersi responsabili, quantunque dal legislatore non siano state espressamente indicate.

190. — Come si è veduto, l'art. 639 del Codice albertino aveva delle sanzioni contro coloro che fossero concorsi in qualsivoglia modo alla proposta od accettazione del duello. Questa disposizione il legislatore del 1859 l'ha abbandonata; deve inferirsi da ciò che abbia egli voluto escludere la responsabilità di dette persone? Non lo credo; la omissione fa supporre piuttosto che siasi voluto togliere la limitazione dei casi di repressione dei compartecipanti al duello, per mantenere, anche in questa materia, le norme che riguardano la responsabilità di coloro i quali compartecipano agli altri misfatti. La disposizione del Codice albertino era di una mitezza soverchia che contrastava col soverchio rigore, a cui esso era improntato per siffatti reati; nè certo era giustificata la deroga alle norme comuni. Il Codice del 1859 non volle discostarsi dai principii generali, pur trattandosi di reato specialissimo e pel quale sotto tanti aspetti se ne allontana. Ma se talora ha dovuto dimenticare, in riguardo appunto della *specialità* del misfatto, i principii generali, specie sulla imputabilità degli agenti e sulla responsabilità dei padrini, lo fece esclusivamente in riguardo a quelle persone, le quali costituiscono, o per lo meno possono costituire, la essenza del misfatto medesimo. Quando poi a questo misfatto partecipano persone il cui intervento è indifferente, perchè potrebbe compiersi anche senza di esso, allora credette opportuno (e fu logico) non tener parola di quelle affinchè il magistrato si richiamasse alle norme generali. In conseguenza, a tutte le persone, che non siano i padrini instigatori, le quali abbiano compartecipato al duello in uno dei modi indicati negli arti-

coli 102 e 103 del Codice del 1859, dovranno essere applicate le disposizioni di questi.

191. — Ma qui mi si para innanzi una domanda. Codeste norme saranno applicate anche al medico od al chirurgo? Rispondo: le persone sanitarie non concorrono immediatamente coll'opera loro all'esecuzione del misfatto, nè prestano aiuto efficace a consumarlo nell'atto stesso in cui si eseguisce; non instigano, non danno le istruzioni o le direzioni per commetterlo, non procurano le armi, o gli istrumenti ecc., nè scientemente aiutano od assistono i combattenti nei fatti che hanno preparato o facilitato o consumato il duello. Esse stanno presenti alla pugna, *scientemente,* se vuolsi, ma a scopo umanitario; nessun atto della loro volontà interviene alla consumazione del misfatto, cioè all'uso delle armi destinate al combattimento. E sarebbe strana la punizione dei medici, i quali non ebbero nessuna diretta ingerenza nei fatti che prepararono, facilitarono o consumarono il duello, quando i padrini, i quali vi hanno una parte principalissima e, *forse,* essenziale sono puniti nel solo caso in cui siano instigatori.

Se però non possono, nè debbono essere gli uffiziali di sanità ritenuti responsabili come compartecipi del duello, si chiede se siano tenuti a denunciare agli uffiziali di polizia giudiziaria le ferite cagionate in duello, e alle quali abbiano prestato i soccorsi della loro arte. *In jure condendo* spero di avere dimostrato (*nn. 72 a 77*) come sarebbe conveniente non fossero a quest'obbligo astretti; ma *in jure condito* la questione dev'essere risolta, a parer mio, in senso contrario, nella applicazione di ambedue i Codici. Ho pensato a lungo se le massime della dottrina potessero essere applicate alle disposizioni vigenti, perchè mi ripugnava che persone dell'arte, amiche talvolta dei duellanti o dei padrini, chiamate da costoro per prestare le loro cure in caso di conseguenze derivanti da una lotta, che si apparecchia nel mistero e si compie nel mistero, siano costrette dalla legge a denunciare un fatto, a cui assistono scientemente e dietro volontà dei combattenti, e colla loro denuncia possano contribuire a mettere nelle mani della giustizia coloro che si sono interamente affidati ad esse; ma ho trovato una aperta resistenza nella lettera precisa del Regolamento di polizia punitivo toscano (art. 21) e del Codice del 1859 (art. 308). Codeste leggi infatti fanno obbligo ai medici ed ai chirurghi ed altri uffiziali di sanità di notificare immediatamente od entro un determinato periodo di tempo (24 ore) qualunque caso (Regolamento toscano) che possa comunque importare alla giustizia od alla polizia amministrativa; il venefizio, i

ferimenti od altra offesa corporale qualunque (Codice sardo) per cui abbiano prestato l'opera loro (Regolamento toscano) o i soccorsi dell'arte (Codice sardo). Nè credo che la impunità degli uffiziali sanitari possa trovare una giustificazione nella limitata responsabilità dei padrini, poichè la responsabilità dei primi discende dagli obblighi inerenti alla loro professione; mentre la responsabilità dei padrini deriva dal misfatto stesso, a cui hanno volontariamente assistito. È una questione, ripeto, che *in lege ferenda* può essere risolta in favore dei sanitari; ma *in lege lata* dev'essere decisa in modo ad essi contrario.

192. — Altra osservazione che può farsi nella interpretazione del Codice del 1859 in materia di duello si riferisce alle frodi intervenute per dare un vantaggio disleale ad un duellatore sull'altro. Il Codice albertino non prevede il caso; lo prevede però il Codice toscano, da cui in parte, come vedemmo, discende il Codice del 1859. *Quid juris* se una frode fosse provata? Parmi non possa essere dubbia la risposta, quando si rifletta al carattere cavalleresco e leale, che per tradizione e per pratica informa il duello. Il legislatore per distinguere un omicidio od una ferita avvenuti in duello dagli omicidi e dalle lesioni personali comuni, esige una disfida, un accordo fra le parti circa le armi, il tempo, il luogo della pugna e così via, e non dimentica i padrini, che nella storia del duello esercitano importantissime funzioni. Quando adunque a queste norme, che danno alla pugna una impronta di lealtà, si venga meno col sostituirvi patti e condizioni che dimostrano una condotta fraudolenta e sleale, ragion vuole che non si possa dall'autore della frode o da chi *scientemente* ne approfitta pretendere quei beneficî che sono accordati esclusivamente al duello come pugna cavalleresca e leale; onde se frode si verifichi per modo che le condizioni dei due combattenti non siano perfettamente uguali, non potrà parlarsi di duello, sebbene il legislatore su questo proposito abbia mantenuto il silenzio; ed all'omicidio e ferite derivanti dalla pugna dovranno applicarsi le norme relative agli omicidi o lesioni comuni. Un contrario avviso, a parer mio, sconvolgerebbe dalle fondamenta tutti i principii ai quali si appoggia la teorica del duello.

Compiuto così l'esame delle disposizioni in vigore su questa materia, passerò ora a considerare il duello nella patria giurisprudenza.

CAPITOLO SECONDO

Il duello nella patria giurisprudenza.

SOMMARIO: 193. *Omicidio in duello per imprudenza dell'ucciso: non applicabili, in fatto di duello, le graduazioni di imputabilità stabilite per l'omicidio.* — 194. *In fatto di duello non è ammessa la provocazione come nell'omicidio e nelle lesioni volontarie.* — 195. *Se il duellante ferito e non feritore sia passibile di pena.* — 196. *Se all'esistenza giuridica del duello sia necessario l'intervento dei padrini: giurisprudenza difforme.* — 197. *Osservazioni in proposito.* — 198. *Sul portatore del cartello di sfida: questione non risoluta; osservazioni.* — 199. *Massime varie.*

193. — Ben poche sono le massime di giurisprudenza raccolte nelle effemeridi legali; dal che si può con fondamento arguire che, se molti — come ho dimostrato nella parte dottrinale — sono i duelli presso noi, ben pochi si portano in Tribunale, perocchè se pur molti fossero i perseguitati da azione penale, di certo se ne sarebbero eziandio occupate le supreme Corti e per conseguenza la stampa periodica speciale ne avrebbe con premura registrate le tesi. Comunque, qualche questione fra le principali fu agitata ed ora mi accingerò ad esaminare le sentenze delle magistrature superiori, che si sono occupate di esse.

Fu trattata la questione sulla applicabilità al duellista delle graduazioni di imputabilità stabilite per l'omicidio; e dalla Cassazione di Torino, nella causa Dessaix, Presidente SICCARDI, estensore Agnès, con sentenza 22 maggio 1852 (1) fu deciso: « che « le graduazioni di imputabilità stabilite per l'omicidio *non* si « applicano al duellista; egli è responsabile dell'esito del duello; « anche nel caso che l'uccisione sia seguita per imprudenza del- « l'ucciso, e contro la intenzione dell'accusato, essendosi questo « tenuto sulla difensiva ».

Era rimasto stabilito in fatto, che il Dessaix sfidato dall'avvocato Monod, si era posto di fronte al suo avversario in atto di difesa col braccio armato teso, ma immobile: il Monod spintosi imprudentemente contro di lui fu infilzato. Il Monod condannato a tre anni di relegazione, ricorse in Cassazione reclamando violato l'articolo 634 del Codice albertino (*n. 180*) in quanto che, constando che l'ucciso si era spinto sulla di lui spada, mentr'egli la teneva distesa ed immobile in atto di difendersi, non si fosse tenuto conto di tali circostanze.

La Cassazione, nel respingere il ricorso, così si espresse:

(1) BETTINI, *Giurisprudenza degli Stati sardi,* Vol. 4, I, 495.

« Attesochè la Corte d'appello prendendo per unica base della applicazione della pena, il risultato materiale del duello, lungi dal disconoscere il senso e la portata dell'articolo 634 e della sezione 8, titolo 10, libro 2 del Codice penale, si sarebbe invece conformata esattamente al detto articolo ed ai principii della nostra legislazione, poichè il legislatore, incriminando il duello e le sue conseguenze, ne fece oggetto di disposizioni speciali, diverse da quelle che regolano le altre infrazioni contro le persone e ne ha graduate le pene con norme particolari adattate ai suoi caratteri distintivi e sopratutto seguendone i risultati, anche nei riguardi del duellante ferito (art. 637); donde la inapplicabilità, in fatto di duello, delle regole di imputabilità stabilite per l'omicidio volontario;

« Che ogni argomento, desunto dalla necessità di difendersi e dall'attitudine esclusivamente difensiva di uno dei combattenti, è inammissibile in materia di duello, poichè, accettandolo si si espone volontariamente alle conseguenze che possono derivare da un fatto, costituente agli occhi della legge una infrazione ».

Saggia, a parer mio, è codesta sentenza, quando si ponga mente alla legge positiva speciale, ed all'oggetto propostosi dal legislatore; quando si rifletta, come ho dimostrato nella parte dottrinale *(n. 37 a 39),* che al duello non si convengono i caratteri nè dell'omicidio, nè dell'assassinio, nè possono convenirvi certe scuse che diminuiscono, o tolgono la imputabilità in reati diversi, come sarebbe quello della legittima difesa, perchè queste scaturiscono da circostanze che non possono concorrere nel duello. Però, in una nota apposta alla sentenza, che sto esaminando, nella raccolta da cui la trassi, si trova inesatta l'espressione che l'omicidio sia punito nel duello, come pura circostanza materiale dipendente dal reato, poichè ove tale principio si prendesse alla lettera si negherebbe la massima che l'omicidio non può essere punibile nè in via principale come reato in sè stesso, nè come circostanza aggravante di un altro reato, se non procede da *dolo malo* oppure *da colpa.* Anche l'omicidio in duello — soggiunge l'annotatore — deve considerarsi come evento nato da casi più o meno facili a prevedersi, ma prevedibili pur sempre, e quindi come colpa grave il non averlo preveduto, quasichè non siasi voluto prevedere od evitare.

Uguale massima, in materia di ferite, sancì sostanzialmente la stessa Suprema Corte di Torino con la sentenza 4 luglio 1883 in causa Corazzini, est. Rossi (1), appoggiandosi al seguente motivo:

---

(1) *Giurisprudenza penale*, 1883, pag. 359.

« Attesochè l'art. 589 è concepito in termini tali da escludersi ogni possibile distinzione fra ferita e ferita; ivi si parla sempre di ferite derivate dal duello, e viene sancita una pena più o meno grave pel feritore, a seconda della maggiore o minore gravità delle medesime, e quindi, ammesso anche per mera ipotesi, la quale è contraddetta dalla denunciata sentenza, che il Corazzini abbia ferito il Tavallini, anzichè con vero animo di offendere, piuttosto a propria difesa e per pararsi dai colpi che gli menava lo stesso Tavallini, siccome però la ferita non cesserebbe per questo di essere derivata dal duello, e non cesserebbe neanche di essere volontaria, poichè anche inferta a propria difesa, la ferita non perde siffatto carattere; il fatto, di cui il ricorrente fu dichiarato colpevole, restava pur sempre contemplato dall'articolo 589 sovracitato, e l'applicazione quindi fattane a di lui riguardo non può con effetto essere censurata ».

194. — Fu del pari agitata la questione sulla applicabilità in materia di duello delle norme relative alla provocazione; e fu deciso non essere mai ammissibile in tale misfatto codesta scusante. Così la Cassazione di Palermo, con sentenza 16 aprile 1883, nella causa Lombardo, Estensore Saluto (1).

« Attesochè — dicono i motivi — la provocazione reclamata col secondo mezzo del ricorso suppone per sua essenza giuridica che il reato sia commesso nel primo impeto, *quia dificilimum est justum dolorem obtemperare;* mentre solo questo primo impeto spinge l'uomo a commettere senza riflessione l'azione delittuosa. Epperò l'omicidio, le ferite, le percosse ecc. commesse in duello non possono essere giammai scusabili, perciocchè la disfida è l'accettazione analoga tra le parti; la scelta delle armi, i padrini, e tutte le altre circostanze che occorrono nel duello, sono incompatibili con quel primo moto di sdegno, che forma la scusante della provocazione. In effetto l'articolo 591 del Codice penale ritiene circostanza aggravante a quello tra i duellanti che abbia provocato l'altercazione che diede luogo al duello, ma non mai una diminuente di pena all'altro che l'abbia subita. Epperò l'ipotesi di una provocazione nella specie a buon diritto venne respinta dalla Corte d'Appello; ed il ricorso è senza veruna base e deve respingersi ».

La identica tesi era già stata in precedenza sostenuta dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza 9 luglio 1881, Rel. Suna,

(1) *Rivista penale,* XVII, 520; *Giurispr. penale,* 1883, 440; *Legge,* 1883, II, 645.

Estensore Boltri (1), ed era basata sul motivo « che la scusante della provocazione è dal Codice penale ammessa nei reati di ferimento allorquando questi sono commessi improvvisamente e così col concorso dell'impeto dell'ira prodotta dall'altrui attacco e non nella ipotesi di un duello preceduto sempre da una convenzione inducente un intervallo tra la provocazione ed il ferimento, ed atto per sè solo a calmare quel bollore della passione, che avrebbe potuto spingere il provocato a respingere immediatamente l'ingiuria ».

Le ragioni addotte dalle due magistrature sono così evidenti, che non una parola potrebbe aggiungersi in sostegno della tesi trattata.

195. — Altra questione importantissima sorse in giurisprudenza; sul punto cioè, se nel Codice del 1859, il duellante ferito e non feritore, sia passibile di pena.

La prima sentenza che su questo tema fu pronunciata, emanò nel 28 aprile 1869 dalla Corte di Cassazione di Torino, nella causa Annaratone, ricorrente il Pubblico Ministero, relatore Siotto-Pintor (2) ed appoggiava ai seguenti motivi, che credo di riferire testualmente perchè la tesi è trattata profondamente e vi si contiene una risposta alle argomentazioni che furono fatte e che eventualmente si possono fare:

« Attesochè la legge penale vuolsi interpretare strettamente, e che, regola primissima, norma indeclinabile a conoscere la mente del legislatore, è innanzi tutto il senso naturale, la significazione naturale delle parole;

« Considerando che, dopo di aver nell'art. 588 del Codice penale definito il duello, nel principio e nei due primi capoversi dell'art. 589, il legislatore prevede i fatti derivati da esso, l'omicidio e le ferite più o meno gravi, facendone come è giusto, portare la pena al solo feritore;

« Che nel capoverso seguente, prevedendo il caso opposto, quello, vale a dire, in che il duello sia rimasto nei termini di un riprovato combattimento, senza lesione personale, lo punisce in amendue che v'ebbero parte;

« Che le parole — *i duellanti saranno puniti* — facendo seguito a queste altre — *se dal duello sono derivate ferite* — ed essendo queste nella loro grammaticale espressione fuori di

---

(1) *Giurisprudenza penale,* 1881, pag. 280.

(2) *Annali della Giurispr. italiana,* 1869, I, 2, 121 — *Giurispr. penale,* 1883, pag. 6, nota.

ogni contrasto condizionale, logicamente e giuridicamente si conchiude che là dove manca la condizione apposta alla pena, quivi la pena medesima debba issofatto cessare;

« Che a portare altro giudicio non solo si contorce il senso netto e spiccatissimo della parola, ma si travisa il concetto del legislatore, il quale non parla di pena a darsi ad amendue i duellanti, tranne nel caso in cui nessuno sia stato ferito, ovvero in quello in cui ognuno di essi sia stato a un tempo ferito e feritore;

« Considerando, che volendo applicare la pena al ferito non feritore, il ricorrente procuratore del reo è costretto ad argomentarlo, ciò che basta a palesare com'egli poggi sul falso;

« Che se anche sussistessero la opposta contraddizione e l'assurdo, non ne verrebbe da ciò giustificata l'interpretazione estensiva, alla quale resiste e fa contrasto la parola espressa dal legislatore;

« Che, del rimanente, nessuna contraddizione ha tra il terzo capoverso dell'art. 589 e la disposizione contenuta nell'art. 592, dappoichè se quest'ultimo non permette sia applicato il minimo della pena a quello fra i duellanti il quale abbia provocato l'altercazione che fece luogo al duello, egli è ovvio il riflettere che, non intendendosi esacerbata una pena la quale non sia stata prima sancita, devesi quella disposizione riferire ai casi preveduti nel mentovato art. 589, a quello cioè in che nessuno dei due sia stato ferito, ovvero a quello in che il ferito sia stato pur esso feritore;

« Che nemmeno ha luogo l'assurdo che verrebbe, nel senso del ricorrente, da che, fatto caso di un provocatore, il quale sia stato leggermente ferito, troverebbe punizione colui che è stato tratto al duello suo malgrado, intanto che ne andrebbe immune quell'altro che è cagione principale del duello, e che ha posto a grave cimento la vita del suo avversario;

« Che se a ciò si dovesse por mente, assurdo molto maggiore avverrebbe nel caso in cui altri, provocato al duello e rimastovi gravemente o mortalmente ferito, dovesse pur tuttavia star pagatore del duello, quantunque così malconcio non abbia potuto rendere il contraccambio;

« Che invano ancora si adduce che il legislatore avrebbe l'aria di autorizzare il duello, essendochè anzi egli lo reprime e punisce sempre, o che ferite sianvi state o no, facendo soltanto eccettuazione del ferito non feritore;

« Che se pure il duello è reato commesso tra due, e se giusta gli apici del diritto la pena di un fatto delittuoso non deb-

basi, di regola, compensare cogli effetti suoi, il legislatore per altro ha ben potuto nel reato speciale, di che si tratta, scostarsi da quella regola secondo equità, o anche per ragioni di un ordine più elevato, che non è agevole sempre lo indagare;

« Che se le cose discorse bastano a dar ragione del giudicio di questa Corte, a ben conoscere tuttavia il concetto onde potè essere o fu guidato il legislatore, assai vale il confronto delle legislazioni diverse degli ora cessati Stati italiani, e dei distinti e tal fiata contradditorii sistemi in che si intricavano quei legislatori, nello intento di prevenire o di reprimere *cotesta schifezza sociale, avanzo di tempi disordinati, testimonio e suggello di istinti selvaggi, e di barbare costumanze;*

« Considerando dunque che, a prescindere dalle legislazioni che fanno rientrare il duello nella cerchia del diritto comune, e dalle altre che tanto esagerano la pena del ferito di quanto è più grave la ferita, il regolamento penale pontificio non mai punisce il ferito, se anche provocatore, quando non sia stato egli sfidatore; lo punisce il Codice parmense nel caso unico in che sia stato provocatore; lo punisce il Codice estense, tra tutti severissimo, a parte il pontificio, e che al pari di esso fa scialacquo della pena di morte e di altre pene gravissime, soltanto nel caso che due condizioni ad un tempo si verifichino, che cioè e sia egli stato il provocatore, e abbia toccato leggera ferita; lo punisce da ultimo, senza distinzioni o condizioni, il solo Codice toscano, come pur fanno la legge speciale pel già Regno di Napoli, e l'altra del Belgio, e il Codice austriaco e come pure facevano le Reali costituzioni del 1760;

« Considerando dopo tutto ciò che gli instituiti confronti palesano come, se con principii e mezzi diversi i legislatori italiani miravano allo scopo medesimo, quello di prevenire per una o per altra via il reato di duello, la massima parte di essi, pur confidando nella gravità della repressione, o nessuna pena diedero al ferito, ovvero ad una o più condizioni la legarono, o la diedero ognora più mite; e il solo fra i Codici che sempre e senza eccezione lo punisce, il toscano, ne fa chiara ed espressa disposizione;

« Che tra tanti varii e opposti sistemi volendo e dovendo scegliere il legislatore del Regno italiano, conformando la repressione del duello al progresso dei tempi e alla mitezza della legislazione penale, stimò essere ben fatto e più conducente allo scopo quel sistema che punisce meno severamente, cercando nella certezza della pena un compenso alla sua benignità e un intoppo più serio a commetterlo di quello che non sia la disorbitanza

d'una pena che incontra sempre alla sua applicazione ostacoli maggiori;

« Che quanto è poi della pena del ferito non feritore, ha voluto il legislatore prosciogliernelo, ossia perchè gli parve temperanza ragionevole questa il perdonare a colui, a cui non abbia perdonato la fortuna, ossia perchè a ritrarre lui da novelli combattimenti meglio e più vale il male sperimentato confronto delle armi, che valere non possa una pena che nella coscienza pubblica può prendere aspetto di inutile e qualche volta ancora di disumana: e pigliando per ciò da un Codice rigidissimo, l'estense, una disposizione benigna per cui a tutti gli altri Codici sovrasta, volle ancora progredire di un passo, ed esimere in ogni caso e sempre da ogni pena il ferito, solo che abbia toccato una qualsiasi ferita;

« Considerando, che tale essere il concetto del legislatore, più rettamente ancora apparisce a chi raffronti colla presente la precedente legislazione sarda, nella quale non soltanto l'autore della disfida, se anche non accettata, si puniva, ciò che non è nel Codice del Regno, ma minacciavansi espressamente, e con criteri affatto diversi graduavansi le pene contro il ferito, secondochè egli sfidatore e provocatore, oppure sfidato e provocato (art. 627, 638, n. 2 del Codice albertino);

« Attesochè di fronte a questo ultimo fatto sorge spontanea la considerazione che, se il legislatore cancellò dal Codice italiano quella e le successive disposizioni del Codice sardo con ponderato disegno, avrebbesi con ciò la prova che mai in nessun caso volle punire il ferito, e se ciò fece, che a supporsi non è, per inavvertenza, mancherebbe pur sempre la sanzione penale, e verrebbe meno nel giudice il ministero del punire, avvegnachè se qualunque violazione della legge penale è un reato, nessun reato può punirsi con pene che non siano state pronunciate dalla legge (art. 1 e 3 del Codice penale);

« Rigetta il ricorso del Procuratore del Re di Torino ».

Uguale massima fu sancita dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze 6 dicembre 1882, in causa Gobbi-Belardi, Estensore Rossi (1) e 4 luglio 1883, in causa Corazzini, Est. Rossi (2).

La sentenza 6 dicembre 1882 esaminando le due ipotesi dell'art. 589, cioè che il duello abbia prodotto o non abbia prodotto conseguenza, osserva come nessuna possa essere applicata al duellante ferito. Non la prima, la quale è soltanto applicabile

(1) *Giurispr. penale*, 1883, pag. 6.
(2) *Giurispr. penale*, 1883, pag. 359.

al feritore; non la seconda, poi, che prevede unicamente il caso in cui dal duello non siano derivate ferite od altre lesioni personali. Ed a fronte di questa chiara e precisa parola della legge, forza è il conchiudere che quello dei due duellanti che abbia nello scontro riportato qualche ferita, senza punto ferire, deve andare esente da pena. Indi continua:

« Attesochè per sostenere il contrario non si potrebbe con fondamento affermare che, mancando ogni ragione per mandare esente da pena il duellante ferito, si tratti così di una semplice lacuna nella legge, la quale si possa facilmente colmare colla interpretazione suppletiva, ritenendo compreso il duellante ferito nella finale disposizione dell'articolo 589; anzitutto non è lecito dare una interpretazione estensiva alle leggi penali, e sarebbe veramente una eccedente estensione quella che verrebbe data a detto articolo quando lo si applicasse al duellante ferito, mentre esso contempla unicamente il caso in cui nessuna lesione sia dal duello derivata; ed in secondo luogo poi non sussiste che manchi la ragione di quella immunità; imperochè siffatta ragione il legislatore l'ha potuta trovare nel fatto stesso delle riportate lesioni, le quali, se spesso leggiere, conducono anche talvolta in fin di vita il ferito, e lasciano traccie indelebili sulla di lui persona, ed hanno quindi potuto essere considerate quale pena sufficiente per la commessa trasgressione senza che fosse necessario che la legge intervenisse ulteriormente ad aggravare la condizione dello stesso ferito;

« Attesochè a questi principii già stati sanciti da questa Corte Suprema, non essendosi uniformata la Corte d'Appello di Genova colla sentenza in oggi denunciata, con piena ragione se ne chiede l'annullamento, il quale, per inesistenza di reato, deve essere pronunciato senza rinvio;

« Annulla ecc. »

La sentenza 4 luglio 1883 fu provocata dal Procuratore del Re presso il Tribunale di Casale e dichiara infondate le censure del ricorrente, di fronte alla già stabilita giurisprudenza. Osserva poi che « *in jure constituendo* si potrebbe forse disputare sulla opportunità di mantenere quella esenzione da pena a favore del duellante rimasto ferito, massime quando lievi sono le riportate lesioni: e le ragioni, che fa valere il Procuratore del Re a sostegno del suo ricorso, potrebbero trovar posto in siffatta discussione: ma trattandosi *de jure constituto*, la legge vuol essere applicata quale essa è scritta, e, come già si disse, stando agli articoli succitati (588 e 589) nessuna pena può essere applicata al duellante rimasto ferito ».

La *Rivista penale* del LUCCHINI *(Vol. XVII, pag. 46)* annotando la sentenza 11 novembre 1882 della Corte d'Appello di Perugia, estensore CORSI, in questo identico senso, trova la tesi pienamente fondata in legge; e soggiunge che non si saprebbe intendere come il ferito, non feritore, potesse andar soggetto a pena, considerato il duello quale reato personale, perchè altrimenti ad integrare il reato mancherebbe la persona offesa che costituisce il soggetto passivo del reato, e sarebbe strano ed assurdo che un individuo figurasse offeso ed offensore in uno stesso fatto, in uno stesso reato.

Una considerazione particolare in appoggio della massima dianzi indicata può anche desumersi dalla genesi del Codice del 1859. Nessun dubbio che il legislatore sardo, nel compilare il Codice del 1859, più che agli altri Codici in vigore negli Stati italiani atterrati, abbia tenuto conto del Codice toscano che poscia fu conservato, quando non si dimentichi che una disposizione di questo fu trasfusa in quello, la disposizione cioè che si riferisce al momento consumativo del duello (art. 341 Cod. toscano, art. 588 Cod. del 1859). Il Codice toscano, come vedemmo, nell'art. 343 (*n. 171*) colpisce il duellante ferito quand' anche non feritore. Il Codice sardo lasciò da parte codesta esplicita disposizione; onde la conseguenza ch'esso non abbia voluto seguirne l'esempio ed abbia preferita la impunità, *forse*, come si espresse la suprema Magistratura, nella ferma credenza che il duellante ferito e non feritore sia abbastanza punito colle lesioni riportate.

L'argomento achille degli oppositori consiste nel credere assurdo che il legislatore abbia voluto impune uno degli agenti quando il misfatto necessariamente deve essere commesso da due. Se il duello — si dice — è compiuto quando, in seguito a disfida accettata, una delle parti, venuta a fronte dell'altra, ha fatto uso delle armi destinate al combattimento, si applichi almeno al duellante ferito e non feritore la pena del duello che non produsse conseguenze (art. 589 ultimo capoverso) poichè quel duellante dal canto suo non produsse di certo alcuna lesione. *In lege ferenda* potrà trattarsi la questione circa la punibilità del duellante che si trovi nel caso anzidetto, e noi già l'abbiamo trattato (*n. 51*), ma, portato il fatto nel campo del *jure condito*, è impossibile accettare il ragionamento degli avversari. Il capoverso ultimo dell'art. 589 ha un carattere oggettivo; non dice: *il duellante* che non abbia prodotto nè omicidio, nè lesione personale, sarà punito ecc.; ma dispone: *se il duello* non ha prodotto ecc., i duellanti saranno puniti ecc. È tutta oggettiva la disposizione; quando adunque il *fatto* del duello ha prodotto una qualche con-

seguenza, questo capoverso non può, per la lettera della legge, essere applicato; *nemmeno* a quel duellante che dal canto suo non abbia cagionato alcuna lesione.

196. — Grave disputa sorse in giurisprudenza circa la necessità, per la esistenza giuridica del duello, che alla pugna assistano i padrini; e v'ha discordia fra due delle supreme Corti.

La Cassazione di Firenze, nell'udienza 4 maggio 1872, in Camera di Consiglio, nella causa contro Antonio Provenzano (1), in un conflitto fra il Tribunale militare di Verona ed il Tribunale di Castiglione delle Stiviere, ha sancito la seguente tesi:

« La presenza dei padrini non è elemento essenziale o costi-
« tutivo del reato di duello. Per ciò le ferite che un duellante
« militare inferisce all'altro, parimenti militare, al seguito di sfida
« e accettazione e senza trasgredire alle regole della cavalleria,
« non ostante la mancanza dei padrini, costituiscono il reato di
« duello, di competenza del Tribunale ordinario, e non quello di
« ferita in rissa, a senso dell'art. 172 e seguenti Codice penale
« militare, di competenza del Tribunale militare ».

Il Procuratore generale presso la suprema Corte, RAFFAELE CONFORTI, così si era espresso nella sua rimostranza:

« A risolvere la questione basta fermare le circostanze del fatto, che diedero luogo alla controversia. Si tratta di una sfida fatta dal caporale Provenzano al caporale Vancheri e da costui accettata; si tratta di un combattimento tra i due, combattuto ad armi eguali, già precedentemente designate; si tratta di una ferita leggera riportata dal Provenzano e d'una ferita grave riportata dal Vancheri, in conseguenza di che diedesi fine al combattimento. Nelle enunciate circostanze di fatto, si accordano le due Sentenze del Tribunale militare e del Tribunale correzionale. È vero che nella sentenza di quest'ultimo si legge che il Vancheri fu costretto ad accettare la sfida dietro minaccia del Provenzano. Ma vuolsi osservare che codesta minaccia, mentre venne asserita dal Vancheri nel duplice dibattimento, fu solennemente smentita dai testimoni esaminati; onde a ragione il Tribunale militare non la ritenne nella sua sentenza. Sceverato dalla minaccia, il fatto rimane nella sua semplicità, come fu riferito di sopra.

« Secondo il Tribunale militare, trattasi di duello e non di rissa, quantunque il combattimento fosse seguito senza l'assistenza dei padrini, i quali non formano già l'essenza di fatto del duello od almeno uno degli elementi costitutivi.

---

(1) *Legge*, 1872, pag. 420.

« Secondo il Tribunale correzionale, cessa di essere duello il combattimento tra due persone dietro sfida ed accettazione e con armi destinate ed eguali, qualora i combattenti non siano assistiti dai padrini, i quali, secondo il Tribunale correzionale, sono un elemento essenziale del duello.

« A decidere il conflitto bisogna attenersi fedelmente al concetto della legge, la quale nell'art. 588 la definisce. Gli elementi del duello contemplati in quest'articolo si riscontrano compiutamente col fatto che diede luogo al conflitto. Ed invero: dietro disfida accettata, il Provenzano ed il Vancheri si affrontavano con le daghe, armi eguali destinate al combattimento. Nè risulta in modo alcuno che i duellanti offendessero le leggi della cavalleria; perocchè il combattimento fu regolare; ed appena il Vancheri toccò una grave ferita, si cessò immediatamente da proseguire il combattimento.

« L'assistenza dei padrini è una guarentigia che il duello si compia secondo le leggi della cavalleria; ma non è uno degli elementi costitutivi del duello. Se lo fosse, sarebbe stata compresa nella sua definizione. Se il combattimento tra due persone, secondo le condizioni dell'art. 588, sia oppur no un duello non è questione nuova, ma fu dibattuta dagli scrittori, la cui generalità fu d'avviso che l'assistenza dei padrini non è necessaria a costituire il duello ».

La Corte accolse le ragioni del CONFORTI, e dirimendo il conflitto, cassò la sentenza del Tribunale di Castiglione delle Stiviere.

La Corte di Cassazione di Palermo, con sentenza del 28 giugno 1883, in causa Failla, est. D'ANNA (1), venne in contrario avviso. La sentenza della Corte d'Appello di Palermo aveva condannato ad anni due di carcere il Failla come colpevole di ferimento volontario con arma da fuoco. Presentò unico mezzo di ricorso, la violazione dell'art. 588 del Codice penale, perchè la Corte ritenne nelle considerazioni che, estremo indispensabile e sostanziale del reato di cui all'art. 588 del Codice penale sia la assistenza dei padrini, assunto contrario alla lettera ed allo spirito dell'articolo stesso che dispone sul duello. La Cassazione respinse il ricorso osservando « che il reato di duello, previsto dall'art. 588 Cod. pen., si completa col posteriore art. 593, ove si parla dell'intervento dei padrini nel duello stesso, considerandoli complici nel solo caso in cui abbiano instigato al duello medesimo. « Quindi — continua la sentenza — fece bene la Corte di merito ad escludere il reato di duello pel manco dei padrini *al riguardo indi-*

(1) *Giurisprudenza penale*, 1884, pag. 192.

spensabili, mancando altresì gli estremi non meno necessarii, cioè la scelta delle armi ed il terreno, ove doveva aver luogo il combattimento. In effetto, nel caso in esame, il ricorrente con altro individuo, per rancori reciproci furono ad aggredirsi l'un l'altro con armi da fuoco disuguali: perlocchè è a respingersi il cennato mezzo, siccome infondato ».

Si capisce che nella fattispecie giudicata dalla Corte regolatrice di Palermo, mancavano gli estremi costitutivi del delitto di duello, esplicitamente prescritti nell'art. 588 del Codice penale; ma è notevole che la sentenza ritenne come *indispensabile* alla esistenza del delitto stesso anche l'intervento dei padrini.

197. — Quando si risalga a considerare il duello storicamente, non può revocarsi in dubbio che i padrini siano un elemento essenziale del singolare combattimento: sono essi che, il più delle volte, mandatarî dello sfidante, portano il cartello all'avversario; che, accettata dallo sfidato la disfida, costui conferisce a persone di sua confidenza l'incarico di trattare colle persone di confidenza dello sfidante; che, unitisi i padrini dei due avversari, si accordano sulla scelta e sulla qualità delle armi, sull'ora della pugna e sul luogo in cui deve essere combattuta: sono essi che accompagnano i proprii rappresentati sul luogo del combattimento, ed ivi giunti, sono essi che consegnano le armi ai duellatori ed assistono alla pugna allo intento che le condizioni siano rispettate, che non avvengano frodi, che si ottemperi alle leggi cavalleresche; sono essi infine che intimano il termine del combattimento.

La pratica non si disgiunse mai dai precetti della tradizione e della storia, in modo che nel linguaggio comune, allorquando si parla di duello, la mente ricorre di necessità alle norme tracciate dalla tradizione e dalla storia.

Il legislatore del 1859 mantenne a questo combattimento il nome di *duello*, nome storico, nome a cui si annettono le norme anzidette; e non solo volle chiamarlo col nome che la tradizione e la storia gli diedero, ma, uniformandosi a queste, volle pure conservato il nome di *padrini*, facendo una eccezione a tutte le disposizioni da esso emanate per l'indicazione dei singoli compartecipanti ad ogni misfatto. Onde deve conchiudersi che abbia voluto fare omaggio alla tradizione, alla storia ed alla pratica ed abbia implicitamente ammesso che non si possa discorrere di duello quando non vi sia una sfida, un accordo fra i duellanti, non siano state *destinate* le armi, nè stabiliti il luogo ed il tempo per la pugna; nè manchino i padrini all'istante ed alla esecuzione del combattimento.

Ma l'art. 588 del Codice del 1859 — dice la Cassazione di Firenze — non esige la presenza dei padrini alla pugna. Vero; ma le norme relative a questo misfatto non devono essere prese isolatamente; conviene aver riguardo a tutto l'insieme delle disposizioni. Ora l'art. 593 prescrive che « i padrini saranno considerati come complici nel solo caso in cui abbiano instigato al duello ». Che cosa sono questi padrini? Quando il legislatore li ha nominati con questo nome, specialmente caratteristico, è segno certo che colla sua mente ricorreva alla tradizione, alla storia, alla pratica ed al senso volgare. Ben disse la Cassazione di Palermo che questo articolo completa l'articolo 588. D'altronde, a parer mio, male si appose la Sùprema Corte toscana quando ritenne che l'art. 588 contenga la definizione del duello. Parmi che lungi dal definire codesto misfatto, ne dichiari invece il momento consumativo, tant'è vero che è una copia fedele dell'articolo 341 del Codice toscano, che questo momento consumativo e, negli identici termini, dichiara espressamente. Ritenuto l'art. 588 come una affermazione, e non più, del momento consumativo del duello, era del tutto inutile che il legislatore si facesse a prescrivere che a questo momento consumativo fossero presenti i padrini. Ed era inutile tanto più, inquantochè la storia, la tradizione, la pratica impongono la necessità di tale presenza.

E se fosse accettata la massima sancita dalla Corte di Cassazione di Firenze, in armonia colla opinione dell'illustre Carrara, si verrebbe a spogliare il duello di quel carattere particolare che lo riveste e che gli stessi legislatori hanno dovuto riconoscere facendo del duello un reato speciale, ed usando, nelle norme dettate per regolarlo, di quei nomi e di quel particolare linguaggio che lo distinguono. Il duello lo si chiami pur barbaro quanto si voglia, ma ha pur sempre del cavalleresco; anzi, è l'avanzo di un costume essenzialmente cavalleresco. Si tolgano le consuetudini che pel corso di secoli lo hanno accompagnato, ne sarà completamente falsata la natura, e si correrà rischio, senza dubbio, di far passare per duello una rissa volgare, poichè rissa volgare potrà pur sempre essere qualificato un fatto quando si accettino crudamente le disposizioni dell'articolo 588 e se ne disconosca lo spirito. Cito un esempio: fra due villani in un'osteria avviene un litigio: l'uno dei due dice all'altro: esci con me, togliti di tasca il falcetto ed a questo affidiamo la nostra sorte. L'avversario accetta; i due falcetti sono eguali; escono ambidue; l'uno è a fronte dell'altro; si battono; si feriscono. Secondo la massima della Corte di Firenze, sarebbe questo nè più nè meno che un duello. Ma se quei gentiluomini francesi che nei secoli scorsi si sono

battuti sprezzando gli editti severi dei loro Re; se quei gentiluomini italiani, che scesero in campo chiuso per sostenere il patrio onore, potessero togliersi il lenzuolo funerario, sorgere dal sepolcro e far udire la loro voce, oh! senza dubbio troverebbero una parola di rimprovero contro una moderna giurisprudenza che col suo giudizio li confonde con villani ubbriachi, i quali del procedere cavalleresco non conoscono neppure il nome.

Gli estremi essenziali per la esistenza del misfatto di duello li ho già riferiti; ma giova qui ricordarli, e sono: sfida precedente; accordo fra le parti mercè condizioni regolate dai padrini o secondi; armi uguali; assistenza dei padrini alla pugna per vegliare all'esecuzione delle condizioni.

Il Codice del 1859 nè dimenticò questi estremi, quando si prendano nel loro complesso tutte le norme dettate, nè poteva dimenticarli senza disconoscere la natura di questo speciale misfatto. Quando manchi un solo di questi estremi, le conseguenze derivate dal combattimento dovranno essere regolate colle disposizioni dettate pei reati contro la vita e la integrità delle persone.

198. — Fu anche trattata la questione se il portatore del cartello di sfida, pur conoscendone il contenuto, debba incorrere in responsabilità penale. La questione si è agitata vigendo il Codice albertino; non fu decisa dal supremo magistrato, perchè il magistrato d'appello aveva emesso un apprezzamento di fatto. Il magistrato d'appello di Nizza, con sentenza 14 settembre 1853, in causa Viale ed altri (1) aveva deciso il punto in senso negativo, vale a dire nel senso dell'impunità del portatore, pel motivo che il solo fatto di aver recapitato la lettera di accettazione della sfida non costituirebbe da per sè quel concorso previsto dall'art. 639 del Codice penale. È da deplorarsi che il magistrato supremo abbia riconosciuto apprezzamento di fatto, e quindi non sindacabile in Cassazione, il giudizio del magistrato inferiore, poichè venne per tal modo a mancare un autorevole responso. Però, a parer mio, fu molto laconico il ragionamento del magistrato di appello; e forse non degno di lode di fronte al disposto dell'articolo 639 del Codice albertino che puniva « coloro che saranno concorsi *in qualsivoglia modo* alla proposta od *accettazione* del duello ».

Nell'interpretazione del Codice del 1859, da cui scomparve la disposizione dell'articolo 639 predetto, per far luogo ad una responsabilità *limitata* dei padrini e per mantenere — almeno

(1) *Raccolta*, Bettini, 1853, I, 770.

a giudizio mio — le disposizioni generali circa la responsabilità dei compartecipanti, parmi che la questione debba essere risolta in senso contrario al giudizio del magistrato d'appello di Nizza, poichè non può negarsi che la veste di complice, giusta le norme del Codice del 1859 (art. 103), abbia colui che *scientemente* porta o il cartello di sfida, o quello di accettazione, allo sfidato od allo sfidante.

199. — Finalmente furono adottate in giurisprudenza le massime seguenti:

« Col decreto reale del 30 settembre 1873 sono militari soltanto gl'individui che fanno parte dell'esercito permanente e non tutti coloro che appartengono alle varie amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra. Laonde gli scrivani addetti alla legione dei Reali Carabinieri non sono da qualificarsi per militari. Il duello che abbia avuto luogo fra due scrivani addetti alla legione dei Reali Carabinieri non spetta alla competenza militare, ma alla competenza del potere ordinario. E ciò procede anche quando gli scrivani avessero avuto la qualità di sottotenenti nella milizia mobile, poichè pel suddetto decreto la milizia va soggetta alla disciplina ed alle leggi militari, soltanto quando è chiamata sotto le armi » (Cassazione di Roma, 8 aprile 1876, ricorrente Tarallo e Salmieri, estensore NICOLAI, *Foro italiano*, 1876, II, col. 214; *Giornale dei Tribunali* di Milano, 1876, pag. 450).

« Rientra nella giurisdizione ordinaria, non in quella dei Tribunali militari, il duello fra militari di grado uguale » (Cassazione Roma, 27 luglio 1881, conflitto in causa Troncone e Radici, *Legge*, 1882, pag. 93).

« L'uffiziale di grado inferiore che accetta una sfida dall'uffiziale di grado superiore e lo uccide in duello, commette due reati, il reato di insubordinazione militare ed il reato di omicidio. Ambidue i reati, il primo militare e l'altro comune, per la loro connessità e per la maggiore gravità del reato comune, sono giudicabili dai Tribunali ordinarî » (Cassaz. Firenze, 27 giugno 1873, ric. Vicino - MEL, *Cod. proc. pen. illustrato,* 3ª ediz., pag. 400).

« Il militare superiore che accetta la sfida fattagli dall'inferiore, e poscia si batte in duello (reato di competenza ordinaria) non è colpevole di complicità nel reato d'insubordinazione per la sfida (di competenza militare) da quest'ultimo commessa » (Tribunale supremo di guerra, 11 dicembre 1876, ric. Camparini - MEL, opera e pagina citate).

« L'accettazione della sfida a duello intimata dall'uffiziale superiore all'uffiziale inferiore, involgendo minaccia, costituisce per

quest'ultimo il reato d'insubordinazione. Il superiore che sfida a duello l'inferiore è complice del reato ch'esso eccita a commettere » (Tribunale supremo di guerra, 5 febbraio 1877, ric. Pub. Min. - Mel, opera e pagina citate).

« Perchè vi sia duello, è indispensabile che alla lotta preceda una sfida accettata, la quale è l'elemento caratteristico di quel reato, avvegnachè questo consista nell'accordo fra due di farsi giustizia da sè in luogo di invocarla dai Tribunali » (Trib. supr. di guerra, 16 luglio 1877, Pub. Min. ricor. - Mel, op. e pag. citate).

CAPITOLO TERZO

Il duello nel diritto positivo straniero.

Sommario: 200. *Codice penale greco: criteri.* — 201. *Testo del Codice penale greco.* — 202. *Codice penale austriaco: criteri.* — 203. *Testo del Codice penale austriaco.* — 204. *Legislazione belga: cenni storici.* — 205. *Criteri del Codice penale belga.* — 206. *Testo del Codice penale belga.* — 207. *Codice dell'impero germanico: criteri.* — 208. *Disposizioni del Codice penale germanico.* — 209. *Codice penale di Zurigo: criteri.* — 210. *Testo del Codice penale di Zurigo.* — 211. *Codice penale olandese: criteri.* — 212. *Testo del Codice penale olandese.* — 213. *Codice penale ungherese: criteri e testo.* — 214. *Manifestazione di un voto.*

200. — Esaminerò ora il reato di duello, come è regolato e represso nei Codici stranieri, a cominciare dal meno recente, il Codice penale greco, cui farò tener dietro in ordine di data, il Codice austriaco, il belga, quello del Cantone di Zurigo, il germanico, l'olandese e l'ungherese.

Il Codice penale greco inserisce il duello nel Capo VIII che tratta « dei perturbamenti della pace e delle azioni arbitrarie ». Questo capo contiene:

a) perturbamento della pace pubblica, cioè violazione di domicilio ecc. per opera di più individui associati;

b) perturbamento della pace religiosa e della tranquillità della Chiesa;

c) turbamento della pace domestica, cioè violazione di domicilio, senza che turbi la pace pubblica;

d) perturbazione della tranquillità di una corporazione;

e) perturbazione della pace cittadina, cioè diffusione di notizie false, ecc.;

f) esercizio arbitrario delle proprie ragioni;

g) offese contro le persone;

h) duello.

Sicchè il duello, nel concetto del legislatore greco, parteciperebbe dell'indole dei reati contro le persone, di quelli contro la pubblica giustizia e di quelli infine che perturbano la pace pubblica o privata.

Le disposizioni relative a questo misfatto, si basano nel Codice in esame ai criteri seguenti:

Provocatore è lo sfidante; ma contro costui non v'ha una speciale e più grave sanzione;

si punisce la sfida per se stessa; si punisce l'accettazione della sfida, quantunque il duello non abbia avuto luogo;

si minaccia una pena maggiore pel caso in cui sia stata previamente stipulata la morte;

non si prescrive necessario, per l'essenza del duello, l'intervento dei padrini;

ma si minaccia una pena maggiore quando il duello si compia senza un tale intervento;

si esimono da ogni pena i testimoni o coloro che abbiano assistito al duello;

si punisce colui che minaccia o manifesta disprezzo verso il provocato che avesse rifiutato il duello;

si considera come speciale causa aggravante la circostanza che l'una delle parti avesse rifiutato l'intervento giudiziario proposto dall'altra o che avesse ripreso il duello nel corso di una procedura giudiziaria.

201. — Il testo di detto Codice è così formulato:

CAPO VIII. — **Dei perturbamenti della pace e delle azioni arbitrarie.**

. . . .

H) Duello.

Art. **208.** Colui che, per un motivo qualsiasi, avrà provocato un terzo a duello colle armi, e colui che, provocato in tal modo, si sarà presentato al combattimento, saranno puniti:

1° col carcere da quattordici giorni a sei mesi, se il duello non cagionò alcuna ferita;

2° col carcere da tre mesi a due anni, se le ferite cagionate recarono impedimento al lavoro inferiore a tre mesi;

3° col carcere di oltre due anni, se le ferite cagionarono l'incapacità al lavoro per una durata eccedente i tre mesi, o se il duello ebbe luogo senza l'intervento dei testimoni;

4° colla reclusione, se uno dei combattenti fu ferito mortalmente od ucciso, senza previe condizioni di morte tra le parti;

5° coi lavori forzati a tempo, se una delle parti venne uccisa, e se vi ebbe previa condizione su questo punto.

ART. **209.** Verranno puniti col carcere sino a tre mesi coloro che:

1° avranno provocato o accettato la provocazione a un duello, quantunque questo duello non abbia avuto luogo;

2° avranno minacciato o manifestato disprezzo verso il provocato, che avesse rifiutato il duello.

ART. **210.** Sarà considerata come speciale causa aggravante la circostanza che l'una delle parti avesse rifiutato l'intervento giudiziario proposto dall'altra, o che avesse ripreso il duello nel corso di una procedura giudiziaria.

ART. **211.** Saranno esenti da ogni pena coloro che avranno assistito al duello come testimoni o come assistenti.

202. — Il Codice penale austriaco del 27 maggio 1852, come a suo tempo ho esposto (*n.40*), non si attiene al sistema di una classificazione dei reati; ed il duello colloca fra il crimine della grave lesione corporale (capo XVIII) e l'appiccato incendio (capo XX) ed è informato, su questa materia, ai seguenti principii:

lo sfidante commette il crimine di duello pel solo fatto della sfida;

l'accettante quando si presenti al combattimento;

il duello è punito indipendentemente da qualsiasi conseguenza;

è provocatore lo sfidante e si punisce più severamente;

sono puniti l'instigatore alla sfida od alla accettazione della sfida; colui che vi contribuisce deliberatamente in altro modo, che minaccia o mostra disprezzo a colui che procurava di stornare la disfida;

si puniscono sempre i padrini che assistono al duello; e la pena è proporzionata a misura della loro influenza e del male avvenuto;

si fa cessare la punibilità per lo sfidante quando non si presenta al combattimento; per entrambi i duellanti, quando prima di incominciarlo si ritirino dal luogo designato; per tutti gli altri correi quando siansi adoperati pel recesso e questo non sia avvenuto.

203. — Codesti principii sono così formulati:

CAPO XIX. — **Del Duello.**

§ **158.** Chi per qualunque siasi causa, sfida taluno a battersi con armi micidiali, e chi dietro una tale disfida si presenta al combattimento, commette il crimine di duello.

§ **159.** Se non è avvenuta alcuna ferita, questo crimine è punito col carcere da sei mesi ad un anno.

§ **160.** Se nel duello avvenne un ferimento, la pena è del carcere da uno a cinque anni. Qualora però il duello abbia prodotto alcuna delle conseguenze indicate nel § 156, verrà punito col duro carcere da cinque a dieci anni.

§ **161.** Se dal duello è derivata la morte di una delle parti, l'uccisore è punito col duro carcere da dieci a venti anni.

§ **162.** In ogni caso lo sfidatore è da condannarsi a più lunga pena che gli sarebbe stata inflitta essendo egli lo sfidato.

§ **163.** Chi ha incitato alla sfida, o l'una o l'altra parte a presentarsi effettivamente sul campo, o v' ha contribuito deliberatamente in altro modo, oppure ha minacciato o mostrato disprezzo a chi procurava di stornare la disfida, è punito col carcere da sei mesi ad un anno, e da uno a cinque se la sua influenza fu di speciale importanza e vi ebbe ferimento o morte.

§ **164.** Coloro che si sono presentati al duello come assistenti o così detti padrini per uno dei duellanti, sono puniti col carcere da sei mesi ad un anno; ed anche fino a cinque anni, a misura della loro influenza e del male avvenuto.

§ **165.** Questo crimine cessa di essere punibile:

a) per lo sfidatore, quando non si presenti al combattimento;

b) tanto per questo, quanto per lo sfidato, allorchè siansi bensì presentati al combattimento, ma siansi ritirati spontaneamente prima di incominciarlo;

c) per tutti gli altri correi, quando siansi adoperati con operoso zelo per lo spontaneo recesso dal combattimento, e questo effettivamente non sia avvenuto.

204. — Nella legislazione belga, a simiglianza della legislazione francese, non si teneva parola di questo reato. All'epoca infatti in cui si promulgarono i Codici francesi, il Belgio era rimasto alla Francia. Caduto l'impero, ne fu distaccato, ma conservò la legislazione che da quello aveva ricevuta; onde, rimasto in vigore il Codice del 1810, ch'era muto su questo proposito, si continuò a mantenere il silenzio. Per lungo tempo si volle desumere da questo silenzio, anche nel Belgio come in Francia, che per quanto il duello fosse contrario alla morale, tuttavia non fosse dalla legge positiva punito; e in questo senso giudicò la Corte Suprema di Bruxelles ogni qual volta le era sottoposta la questione. Ma d'un tratto nel 1835 accadde un mutamento nella sua giurisprudenza, e con un primo giudicato dell' 8 febbraio di quell'anno stabilì quel supremo magistrato che le disposizioni del Codice penale sull'omicidio e le ferite dovessero essere applicate all'omicidio ed alle ferite avvenuti in duello. Ed in questa giurisprudenza volle persistere, come d'altronde era avvenuto in Francia. Ma non si tardò guari ad accorgersi che questo sistema presentava gravissimi inconvenienti, e che il modo di repressione era del tutto inefficace; per cui si trovò necessario di attendere alla formazione di una legge speciale. Il Senato sin dall'anno 1836, sulla proposta del barone di Pelichy Van Huerne, facendo uso del suo diritto di iniziativa, incaricò all'uopo una Commissione, la quale compose un progetto di diecinove articoli, che posto in discussione nell'una e nell'altra Camera e profondamente modificato, divenne la legge dell'8 gennaio 1841.

Ma questa legge si pensò d'incorporarla in un nuovo Codice penale. Contro questo progetto si sollevarono delle obbiezioni; e primo fra gli avversari fu il professore Haus, il quale si fece a sostenere che la materia del duello doveva formare oggetto di una legge speciale e non essere compresa in un Codice penale. « Le circostanze particolari — egli scrisse — che precedono ed accompagnano la particolare tenzone, la convenzione preventiva fra i duellanti, la loro comune intenzione, la reciprocità e la simultaneità dell'attacco e della difesa, danno a questo delitto un carattere proprio, che non permette di assimilarlo ai crimini ed ai delitti ordinari. Il duello deve essere oggetto di una legge speciale che non può far parte del Codice comune. Questa legge infatti non sarà da prima che una prova; essa dovrà necessariamente subire, dopo parecchi anni di esistenza, quelle modificazioni che saranno suggerite dall'esperienza; non sarà nei suoi primordi, per la stessa forza delle cose, che una legge imperfetta e variabile. Sarebbe quindi gravissimo inconveniente l'imprimerle, sin dalla sua origine, inserendola nel Codice, un carattere di stabilità che impedirebbe tutte quelle successive migliorie, delle quali avesse bisogno » (1).

205. — Le opposizioni furono vinte e fu pubblicato il Codice penale dell'8 giugno 1867, i cui criteri sono i seguenti:

si punisce la sfida; ma più severamente colui che con una ingiuria abbia provocato la sfida;

colle stesse pene minacciate alla sfida si punisce chiunque pubblicamente diffami od ingiurii una persona per avere rifiutato un duello;

il duello è punito quantunque senza conseguenze; e più severamente colui che abbia fatto uso delle armi;

gli instigatori, qualunque sia stato il modo della instigazione, sono puniti come gli autori; e sono puniti con pena speciale anche nel caso in cui il duello non abbia avuto luogo;

i padrini sono puniti solo nel caso in cui dal duello siano derivate conseguenze.

La legge speciale dell'8 gennaio 1841 era un po' più rigorosa; ma si informava sostanzialmente agli stessi principii; se ne discostava solo nei riguardi dei complici. Essa (art. 7) dichiarava « complici dei delitti commessi in duello, coloro i quali con doni, promesse, minaccie, abuso di autorità o di potere, macchinazioni o artifizi colpevoli, hanno provocato a commetterli ».

---

(1) *Observations sur le projet belge de révision du Code pénal.* — Vol. II, *Observ. prelim.* p. IV.

206. — Anche il Codice del 1867 comprende il duello fra i crimini e i delitti contro le persone. Eccone le disposizioni:

TITOLO VIII. — **Dei crimini e dei delitti contro le persone.**

. . . .

Capitolo III. — *Del Duello.*

Art. **423.** La sfida a duello sarà punita colla prigionia da quindici giorni a tre mesi e con una ammenda da cento a cinquecento franchi.

Art. **424.** Colle stesse pene saranno puniti coloro che avranno diffamato od ingiuriato una persona per essersi rifiutata al duello.

Art. **425.** Colla prigionia da uno a sei mesi e con una ammenda da cento a mille franchi sarà punito colui il quale con una qualunque ingiuria abbia dato luogo alla sfida.

Art. **426.** Colla prigionia da uno a sei mesi sarà punito colui, il quale in un duello, abbia fatto uso delle sue armi contro l'avversario, senza che dal combattimento sia derivato nè omicidio, nè ferita.

Colui che non avrà fatto uso delle sue armi sarà punito in conformità allo articolo 423.

Art. **427.** Colla prigionia da due mesi ad un anno e colla ammenda da trecento a millecinquecento franchi sarà punito colui che in un duello avrà ferito il suo avversario.

Art. **428.** Se le ferite hanno cagionato una malattia od una incapacità di lavoro personale, il colpevole sarà punito colla prigionia da tre mesi a due anni e con una ammenda da cinquecento a due mila franchi.

Art. **429.** La prigionia sarà da sei mesi a tre anni e l'ammenda da mille a tre mila franchi se le ferite derivanti dal duello hanno cagionato, sia una malattia che sembri incurabile, sia una incapacità permanente del lavoro personale, sia la perdita dell'uso assoluto di un organo, sia una grave mutilazione.

Art. **430.** Colui che in un duello avrà ucciso il suo avversario, sarà punito colla prigionia da uno a cinque anni e con una ammenda da duemila a diecimila franchi.

Art. **431.** Coloro che in un modo qualunque avranno istigato al duello, saranno puniti come gli autori.

Nel caso in cui il duello non abbia avuto luogo, incorreranno nella prigionia da un mese ad un anno e in una ammenda da cento a mille franchi.

Art. **432.** Nei casi preveduti dagli articoli 427, 428, 429 e 430, i testimoni saranno puniti colla prigionia da un mese ad un anno e con una ammenda da cento a mille franchi.

Art. **433.** I colpevoli condannati in virtù degli articoli 423 e seguenti saranno, in caso di nuovi delitti della stessa natura commessi nel termine fissato dall'art. 56 (*cinque anni*), condannati al *maximum* delle pene portate da questi articoli e queste pene potranno anche essere elevate al doppio.

207. — Il Codice dell'Impero germanico, attivatosi nel 1° gennaio 1872, è il Codice che sotto il nome di Codice della Confederazione germanica era stato sanzionato nel 1° gennaio 1871.

Come dissi altrove (*n. 40*), questo Codice non contiene una completa classificazione dei misfatti; il duello è collocato fra la Sezione XIV che tratta delle ingiurie e la Sezione XVI sui crimini e delitti contro la vita.

I criterî del legislatore germanico in tale argomento, sono:

punizione con pena afflittiva della sfida e dell'accettazione della sfida;

aggravamento di pena se fu espressa, o risulta dalla specie di duello, la intenzione che una delle due parti debba perdere la vita;

punizione dei portatori del cartello;

nessuna punizione e contro nessuno se le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo cominciamento:

punizione del duello anche se non seguìto da conseguenze;

applicazione delle pene ordinarie per l'omicidio o lesione corporale, se vi fu dolosa violazione delle regole del duello consuete o pattuite;

aumento di pena quando il duello ebbe luogo senza secondi;

immunità pei portatori del cartello quando si siano seriamente adoperati per impedire la pugna;

immunità dei secondi, dei testimoni, dei medici e dei chirurghi chiamati ad assistere al combattimento;

punizione della dolosa instigazione, specialmente se fatta con minaccie di disprezzo, ma solo quando il duello abbia avuto luogo.

208. — Così si esprime il detto Codice nel suo testo:

SEZIONE XV — **Duello.**

§ 201. La sfida al duello con armi micidiali, come l'accettazione di tale sfida, sono punite colla detenzione in fortezza fino a sei mesi.

§ 202. Si applica la detenzione in fortezza da due mesi a due anni, quando nella sfida venne espressa la intenzione che una delle due parti debba perdere la vita, o tale intenzione risulta dalla specie di duello che è stata scelta.

§ 203. Coloro che accettano l'incarico di trasmettere una sfida e l'eseguiscono (portatori del cartello), sono puniti colla detenzione in fortezza fino a sei mesi.

§ 204. Non ha luogo la punizione della sfida e della sua accettazione, come pure la punizione dei portatori del cartello, quando le parti hanno spontaneamente rinunciato al duello prima del suo cominciamento.

§ 205. Il duello è punito colla detenzione in fortezza da tre mesi a cinque anni.

§ 206. Chiunque uccide in duello il suo avversario è punito colla detenzione in fortezza non al disotto di due anni, e se il duello era tale che doveva derivarne la morte di uno dei due, è punito colla detenzione in fortezza non al disotto di tre anni.

§ 207. Se fu arrecata la morte o una lesione corporale mediante la dolosa violazione delle regole del duello consuete o pattuite, colui che le violò è punito

secondo le disposizioni generali relative al crimine di omicidio o di lesione corporale, salvo che secondo le disposizioni precedenti, non sia incorso in una pena più grave.

§ 208. Se il duello ha avuto luogo senza secondi, la pena incorsa può essere aumentata della metà, senza però che possa eccedere i dieci anni.

§ 209. I portatori del cartello che si sono seriamente adoprati per impedire il duello, i secondi, come pure i testimoni, i medici e i chirurghi chiamati ad assistervi, sono immuni da pena.

§ 210. Chiunque dolosamente incita un altro al duello con un terzo, specialmente con dimostrazioni o minaccie di disprezzo, se il duello ha avuto luogo, è punito col carcere non al disotto di tre mesi.

209. — Il Codice penale di Zurigo, entrato in vigore il 1° febbraio 1871, classifica il duello fra i reati contro la pace.

Esso non dà alcuna definizione di questo particolare reato:

lo punisce indipendentemente da qualsiasi conseguenza;

lo punisce a norma delle disposizioni sull'omicidio o sulla lesione personale se doveva necessariamente produrre un omicidio od un grave ferimento;

o se si trasgredirono *deliberatamente* le regole consuete e in conseguenza ne derivò un omicidio od una grave lesione personale;

e punisce in ogni caso i portatori di cartelli, i padrini, i testimoni e gli imparziali; i primi con pena restrittiva della libertà personale; gli altri con pena pecuniaria;

dichiara espressamente impuni i medici;

diminuisce la penalità per i duellanti, quando il combattimento, giunti però sul luogo destinato, sia stato impedito per cagioni estranee;

punisce l'instigazione al duello, od alla continuazione di esso, e l'opposizione ad un amichevole componimento;

punisce colui che scientemente procura il locale o le armi o presta un'altra assistenza;

interdice le associazioni che sostengono il duello, e minaccia una pena pecuniaria a chiunque vi prenda parte.

210. — Le disposizioni del testo sono così formulate:

TITOLO II — **Reati contro la pace.**

. . . .

§ 92. Il duello, ancorchè non abbia avuto per conseguenza alcuna lesione personale o ne abbia prodotta semplicemente una non grave, è punito col carcere fino a due mesi oltre alla multa. Ma ove ne segua un omicidio od una delle lesioni personali indicate nel § 138, lett. *a*, il loro autore è punito col carcere non minore di due mesi oltre alla multa.

§ 93. Se è stato scelto un duello che doveva necessariamente produrre un omicidio od un grave ferimento, ovvero se nel duello si trasgredirono deliberatamente le regole consuete del duello e in conseguenza ne derivò un omicidio od una grave lesione personale, tanto gli autori e i complici del primo, quanto gli autori dell'ultimo vengono puniti a norma delle disposizioni sull'omicidio e sulla lesione personale (1).

§ 94. I portatori di cartelli sono puniti col carcere sino a due mesi oltre alla multa; i padrini, i testimoni e gli imparziali, con la multa fino a cento franchi. I medici vanno impuniti.

§ 95. Se le parti interessate (§§ 92 e 94) si sono trovate sul luogo destinato al duello, ma per un impedimento estraneo rimase sospesa la esecuzione, sfidatore e sfidato vengono puniti col carcere fino ad un mese oltre alla multa.

§ 96. Chiunque incita al duello od alla continuazione del medesimo, ovvero si oppone ad un amichevole componimento della controversia, e chiunque scientemente fornisce il locale o le armi per un duello, ovvero vi presta un'altra assistenza, viene punito col carcere fino a due mesi oltre alla multa e nei casi leggeri con quest'ultima soltanto. Se le cose fornite appartengono ad un oste, ei può essere per un certo tempo privato del diritto di esercitare osteria.

§ 97. Le associazioni che sostengono il duello sono interdette. Chiunque prenda parte a tali associazioni è punito con la multa di polizia da venticinque franchi a cento.

211. — Nel Codice penale olandese del 1875 il duello ha un titolo a sè ed è collocato fra i *Reati contro l'ordine pubblico* (Titolo V) ed i *Reati che mettono a pericolo la sicurezza generale delle persone e delle proprietà* (Titolo VII).

Il Brusa fu il traduttore di questo Codice, e la traduzione fece precedere da una importantissima prefazione, nella quale afferma (2) che mentre al duello, negli ultimi progetti italiani, sono toccate le sorti peggiori, esso nel Codice olandese « invece « si presenta come uno dei parti più felici della scienza legisla- « tiva in sì difficile argomento; abbenchè l'esperienza dimostri « che in Olanda non accadono quasi mai duelli ».

Questo Codice si basa ai seguenti criterî:

punisce la sfida e l'accettazione della sfida quando non ne segua il duello;

punisce il duello anche senza conseguenze;

---

(1) Il Brusa, traduttore del Codice di Zurigo, in una nota sottoposta a questo paragrafo, dichiara che non arriva a spiegarsi — ed io convengo pienamente con lui — perchè qui i complici delle lesioni non si puniscano anch'essi, come i complici dell'omicidio, a norma delle disposizioni sulla lesione personale.

(2) *L'ultimo progetto di Codice penale olandese*, traduzione illustrata e studî di Emilio Brusa - Bologna, N. Zanichelli, 1878. Il Codice fu approvato, ma se ne rimise l'attivazione al momento in cui saranno compiuti gli stabilimenti carcerarii fatti costrurre in armonia al sistema penale adottato nel Codice.

aggrava la pena per l'omicidio in duello, quand'era pattuito;

proclama la impunità del tentativo;

applica le pene comuni all'assassinio, omicidio o lesione quando le condizioni non furono precedentemente regolate;

o la pugna avvenne senza padrini;

o vi fu frode per parte dell'agente o questi mancò alle condizioni, in pregiudizio dell'avversario;

stabilisce la impunità dei testimoni e dei medici;

ma punisce i testimoni quando non abbiano stabilite previamente le condizioni;

o quando incitino le parti a continuare il duello;

o commettono frodi o lasciano che si commettano o che l'una delle parti devii dalle condizioni, a pregiudizio dell'altra;

ed in questi casi, ove sia avvenuto omicidio o lesione, li punisce colle pene comuni all'assassinio, all'omicidio o alla lesione;

punisce gli istigatori, se ne segue una sfida;

i portatori scienti del cartello;

colui che rimprovera od espone al ridicolo taluno perchè non abbia sfidato od accettata la sfida.

212. — Testo del Codice Olandese:

TITOLO VI — **Duello.**

Art. **168.** Colla detenzione non maggiore di sei mesi è punito:

1° chiunque incita taluno ad un duello, se ne segue una sfida;

2° chiunque intenzionalmente porta una sfida;

3° chiunque in pubblico o alla presenza di terzi, rimprovera taluno o lo espone al ridicolo perchè non ha sfidato a duello o perchè ha rifiutato una sfida.

Art. **169.** Chiunque sfida taluno a duello od accetta una sfida, è punito, se non ne segue il duello, colla detenzione non maggiore di tre mesi o colla multa non maggiore di trecento fiorini.

Art. **170.** Chiunque nel duello non reca un patimento corporale al suo avversario, è punito colla detenzione non maggiore di un anno.

Chiunque reca un patimento corporale al suo avversario, è punito colla detenzione non maggiore di due anni.

Chiunque reca al suo avversario una grave lesione personale, è punito colla prigionia non maggiore di sei anni.

Chiunque toglie la vita al suo avversario, è punito colla prigionia non maggiore di otto anni, e se il duello era pattuito a vita o morte, colla prigionia non minore di nove mesi nè maggiore di dodici anni.

Il tentativo del duello non è punibile.

Art. **171.** Chiunque toglie in duello la vita al suo avversario o gli reca un patimento corporale, soggiace alle sanzioni relative all'assassinio, all'omicidio o al maltrattamento:

1° se le condizioni non sono regolate in precedenza;

2° se il duello non ha luogo in presenza di reciproci testimoni;

3° se l'agente si rende colpevole di una frode o devia dalle condizioni a pregiudizio dell'avversario.

Art. **172.** I testimoni ed i medici che assistono ad un duello, non sono punibili.

I testimoni sono tuttavia puniti

1° colla prigionia non maggiore di due anni o colla detenzione pure non maggiore di due anni, se le condizioni non sono state regolate in precedenza, ovvero se essi incitano le parti a continuare il duello;

2° colla prigionia non maggiore di tre anni se si rendono colpevoli di una frode, o per connivenza lasciano che le parti commettano frodi o che l'una di esse devii dalle condizioni a pregiudizio dell'altra.

Il testimonio di un duello nel quale ad una delle parti è tolta la vita od è recato un patimento corporale, se ha preso parte ad una frode, o per connivenza ha lasciato che la si commettesse o che si deviasse dalle condizioni a pregiudizio dell'ucciso o del ferito, soggiace alle sanzioni relative all'assassinio, all'omicidio o al maltrattamento.

213. — Il Codice ungherese del 27 maggio 1878 entrato in vigore nel 1° Gennaio 1879 colloca il duello fra la Sezione XVIII *Crimini e delitti contro la vita,* e la Sezione XX *Lesioni corporali.*

Esso punisce la sfida e l'accettazione della sfida come reato per sè stante; come anche il solo fatto di colui che si presenti armato pel duello;

punisce i secondi e tutti coloro che impediscono il componimento della vertenza; nonchè eccitino alla pugna o minaccino con dimostrazioni di disprezzo chi non isfida o non accetta una sfida; minaccia le pene ordinarie stabilite pell'omicidio e per la lesione quando sieno violate le regole consuete o pattuite, nel qual caso i secondi si riguardano compartecipi;

stabilisce la immunità in ogni caso pei testimoni e medici presenti al duello; pei secondi, solo quando abbiano procurato d'impedirlo; per tutti, quando le parti vi abbiano rinunciato.

Testo del Codice ungherese.

SEZIONE XIX. — **Duello.**

§ **293.** La sfida a duello, e l'accettazione pure della sfida, costituisce un delitto, ed è punito colla prigionia di Stato fino a sei mesi.

§ **294.** Alla pena stabilita nel precedente paragrafo soggiacciono anche i secondi, e tutti coloro del pari che impedirono il componimento della vertenza (§ 300).

§ **295.** Chiunque eccita immediatamente taluno ad un duello, ovvero lo minaccia con dimostrazione di sprezzo, perchè non sfida altri o non accetta una sfida, è punito colla prigionia di Stato fino ad un anno.

§ **296.** Chiunque si presenti armato pel duello, è punito con la prigionia di Stato fino ad un anno.

§ 297. Se le parti abbiano rinunciato al duello, nessuno può essere punito.

§ 298. Chiunque ferisce in duello il suo avversario è punito con la prigionia di Stato fino a due anni.

Se il ferito perdette un membro od un senso del suo corpo, ovvero dalla ferita derivi una lesione inguaribile, la pena è della prigionia di Stato fino a tre anni.

Chiunque uccide il suo avversario in duello è punito, ancorchè la morte non avvenga sul luogo, con la prigionia di Stato fino a cinque anni.

§ 299. Chiunque viola le regole del duello consuete o previamente pattuite, ed in conseguenza di ciò uccide il suo avversario, è punito con la pena dell'omicidio doloso; se ha soltanto ferito l'avversario, gli si applica la pena del crimine di grave lesione corporale (§ 302).

In questo caso i secondi sono punibili come compartecipi.

§ 300. Sono immuni da pena i testimoni e medici presenti al duello, ed i secondi che hanno procurato di impedire il duello, fatta eccezione dei casi contemplati nel paragrafo precedente.

214. — E così sono giunto al termine delle mie fatiche, con la coscienza di avere esaurito il programma che mi era prefisso.

Ma prima di abbandonare questo lavoro, mi sento costretto di esternare un voto; il voto cioè che coll'andare del tempo i duelli abbiano a diminuire. Vorrei andare più innanzi; vorrei esprimere il voto, invece, che il pregiudizio del duello avesse a scomparire del tutto dalla società. Ma il desiderio, per quanto giusto, per quanto legittimo, per quanto umanitario, — è forza confessarlo — sarebbe eccessivo. Però anche il voto più limitato di una diminuzione del numero dei duelli ha la possibilità di essere esaudito?

In questi ultimi mesi (scrivo nell'ottobre del 1884) la piaga si è incrudita. In Toscana il prof. Parrini, in Roma il sottotenente Milla, furono uccisi: in Milano il deputato Cavallotti fu ferito: altri scontri or quà or là, più o meno micidiali, fra militari e militari e fra borghesi, nella nostra penisola ebbero luogo. Codesti fatti sembra siano accaduti apposta per togliermi la speranza che il mio voto sia accolto.

Eppure dovrò disperare?

Quando vedo che un Cavallotti, splendidissimo ingegno, accoglie questo pregiudizio sociale, e non una, ma parecchie volte, scende in campo chiuso e fa appello alla sorte delle armi per ottenere o per dare una riparazione d'ingiuria, mi assale un senso di scoraggiamento, perchè vedo, pur troppo! che nemmeno le intelligenze superiori, hanno la forza di combattere un pregiudizio o di resistervi.

Tuttavia m'incoraggiano nella speranza altri fatti. Un Senatore, lungi dal ricorrere alle armi per ottenere una riparazione

di ingiurie, che gli furono lanciate da un giornale, si rivolse recentemente al magistrato e la sua querela fu accolta, almeno nel primo grado di giurisdizione. Non entro nel merito, accenno soltanto ciò che è accaduto. — Un giornale, noto per certe sue teorie in materia di riparazione di ingiurie, certamente non conformi alle mie, chiamò, pure recentemente, avanti il Tribunale un altro giornale, da cui credette di essere stato ingiuriato, ed al suo reclamo fu data ragione. Quando veggo che uomini collocati in altissima posizione, e persino giornali, che furono *sempre* favorevoli al duello, non ricorrono alla forza brutale delle armi, se si credono offesi, ma piatiscono avanti il magistrato, e domandano giustizia contro l'offensore, mi sento rialzare l'animo avvilito, perchè mi pare che siasi sulla strada di voler combattere il fatale pregiudizio del *punto d'onore;* od almeno si possa aprire l'animo alla speranza, che a questa strada si arrivi.

Se l'esempio sarà imitato; se gli offesi avranno in avvenire più fiducia nella legge e nei magistrati chiamati ad applicarla; se si avrà il coraggio di combattere quel *falso punto d'onore* che tante vittime fece e di tanti lutti coperse innocenti famiglie, il mio voto sarà certamente esaudito.

Si ricorra alla giustizia, si abbandoni un uso ereditato dalla barbarie, ed allora potremo dire di essere veramente civili e liberi, poichè il maggior segno della civiltà e della libertà ben intesa è riposto nel rispetto alla legge.

INDICE

PARTE PRIMA

Il Duello nella Storia e nella Dottrina.

PARTE SECONDA

Il Duello nei lavori preparatorî pel nuovo Codice penale.

PARTE TERZA

Il Duello nel Diritto positivo patrio e straniero e nella Giurisprudenza.

Roma — UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE — Napoli

Dello stesso Autore (*In preparazione*).

IL NUOVO CODICE PENALE ITALIANO

INTERPRETATO

Nella tornata del 26 novembre 1883 l'ex ministro guardasigilli, onorevole **Savelli**, presentava alla Camera dei Deputati il progetto del nuovo Codice penale fra manifesti segni di approvazione, poichè da tutti era sentito il bisogno che l'Italia, unificata in ogni ramo del pubblico servizio, la fosse anche in questa importantissima parte della legislazione.

L'*Unione Tipografico-Editrice* non ha voluto frapporre indugio a fornire ai suoi benevoli associati una pronta ed intelligente interpretazione di quel monumento legislativo; e di essa affidò l'incarico all'egregio avvocato **GIULIO CRIVELLARI**, sostituito Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Torino, già noto per altre pubblicazioni legali e che per la pratica acquistata nell'esercizio non breve delle sue funzioni avrebbe potuto corrispondere all'aspettativa.

Perchè la interpretazione di un Codice possa dirsi veramente profittevole, è necessario, anzitutto, che vi si contenga un esame della dottrina, potendo con questa il giureperito spianarsi la via per la intelligenza di una data disposizione di legge.

Serve, in secondo luogo, di grandissimo sussidio alla ermeneutica legale la genesi della legge. Quando si ricorre alla origine, le apparenti antinomie, le incertezze ed i dubbi scompaiono; quello che si crede non essere, talvolta è; e ciò che a primo aspetto sembra sussistente, viene spesso a mancare.

Altro elemento necessario per la interpretazione di un Codice, è la raccolta di tutti gli studi stati eseguiti per compilarlo. È colla scorta di essi che si può trovare la ragione recondita di una determinata disposizione; e sono essi appunto che il più sovente offrono la opportunità di scoprire lo spirito più riposto, da cui fu mosso il legislatore nel dettarla.

L'efficacia poi della pratica giurisprudenza non può essere da alcuno disconosciuta. Trattandosi di un Codice novello, quando si voglia commentarlo prima che abbia fatto la sua prova, non è dato certamente di corredarlo di responsi di magistrature sulle disposizioni in esso contenute. Ma non v'ha chi non vegga, come anche le massime pronunciate dai Supremi Collegi sui Codici, che lo precedettero, debbano servire di grande aiuto a chiunque sia chiamato ad interpretarlo, tanto più quando i Codici precedenti, se non di base, abbiano però servito di scorta al nuovo, come pel futuro Codice penale italiano.

Finalmente, non ultimo ed essenziale elemento di interpretazione, è pure la legislazione comparata.

Quando il commento di un Codice sia fornito di tutto ciò, è destinato

a prendere un ottimo posto fra pubblicazioni congeneri. Il lavoro che abbiamo in preparazione, lo affermiamo con fiducia, non mancherà di alcuno di questi elementi.

Il CRIVELLARI non dimenticò la dottrina. A questo intento ricorse ai migliori trattati di diritto penale nazionali e stranieri. Nè si limiterà egli ad esporre succintamente la opinione di questo o di quello; ma farà in modo che il giureperito, il quale sovente *ex abrupto* è costretto ad interpretare una disposizione di legge, non sia obbligato por mano all'opera originale indicata nel Commento.

Quanto alla genesi, parte difficilissima ove la si voglia esatta, e pericolosa se non riesce tale, il CRIVELLARI pose ogni cura per renderla il più possibilmente perfetta.

Riguardo agli studi preparatorii, il nostro autore ne offrirà la raccolta completa. Sin da quando sorse l'idea di dotare il paese di un unico Codice penale, egli pensò ad un commento e non risparmiò fatiche per tener dietro ai lavori di compilazione. Di questi studi ha offerto un saggio nella parte seconda del presente libro sul *Duello*, e può vedersi quanto siano importanti. Con uguale diligente pazienza seguirà i lavori che tuttora restano a farsi, in modo che nulla manchi all'opera sua.

Così pure dicasi della giurisprudenza pratica. Il CRIVELLARI da un ventennio ha riunito numerosissime massime delle Supreme Corti regolatrici sul Codice penale toscano del 20 giugno 1858 e sul Codice penale sardo del 20 novembre 1859; e si propone di continuare la raccolta, per modo che ognuno, il quale consulti il suo lavoro, possa essere in grado di conoscere lo stato della giurisprudenza sino all'istante di ogni pubblicazione di quello.

Finalmente, quale studio di legislazione comparata, egli sarà in grado di offrire agli studiosi ed ai giureperiti il testo dei più accreditati Codici moderni, che possano avere applicazioni col Codice italiano.

L'opera del CRIVELLARI, di cui a suo tempo pubblicheremo il Programma, dettata su queste basi non potrà a meno che riescire importantissima.

Noi speriamo che l'attuale guardasigilli (**Ferracciu**) sia tanto fortunato da porre il suo nome ad un così importante lavoro legislativo, ed in questa nobile ambizione trovi la necessaria energia per affrettarne dal Parlamento la discussione; o se circostanze da lui indipendenti vi si oppongano, ne sorga sollecitamente un altro che abbia codesta fortuna e trovi codesta energia. Quando ciò avvenga ed il nuovo Codice abbia la sovrana sanzione, si comincierà tosto e regolarmente la pubblicazione del lavoro del CRIVELLARI in guisa che i nostri associati possano giovarsene senza perdita di tempo.

Il Commento sarà nel formato del Codice civile annotato dal commendatore *Luigi Borsari* e del Codice di commercio annotato dai professori *Sebastiano Gianzana* e *Stefano Castagnola*.

E prima di esso, la nostra Società pubblicherà il testo del *nuovo* CODICE PENALE nella *Collezione dei Codici tascabili* con brevi sommari ad ogni titolo che ne indichino le più grandi varianti coi Codici, ora in vigore, come si è fatto pel Codice di commercio. Anche di ciò fu dato incarico all'egregio avv. CRIVELLARI.

Nutriamo lusinga che le nostre cure, unicamente dirette a meritarci la continuazione di quella stima di cui ci vediamo onorati dagli studiosi delle scienze giuridiche, saranno convenientemente apprezzate.

Dello stesso Autore

LA STAMPA

OSSERVAZIONI

CRITICO-LEGISLATIVE E PROPOSTE

Venezia 1868 — Premiato Stabilimento tipografico di P. Naratovich
Sant'Apollinare, n. 1296.

Un volume di pagine 156. — Disponibili poche copie: rivolgersi all'Editore in Venezia o all'Autore in Torino.

LA GIURIA IN ITALIA

Mantova 1872 — Tipografia Eredi Segna.

Un volume di pagine 486 con 26 tavole statistiche (edizione esaurita).

In preparazione

IL NUOVO CODICE PENALE ITALIANO

INTERPRETATO